

Studi di Storia

5

EUT – Ricerca

Pubblicazione realizzata con il contributo del progetto di ricerca dell'università degli Studi di Trieste, FRA 2011, «“Le tour du monde en un jour”. Esposizioni universali e culture nazionali: forme, spazi e linguaggi di invenzione e rappresentazione del mondo tra Europa e Stati Uniti d'America», diretto da Guido Abbattista.

Collana

“Studi di Storia”

COMITATO SCIENTIFICO

Mathieu Arnoux (Directeur d'études, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris); Jesús Astigarraga Goenaga (Profesor, Universidad de Zaragoza); Catherine Brice (Professeur d'Histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil, Membre senior de l'Institut Universitaire de France); Tullia Catalan (Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste); Marco Dogo (Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste); Catherine Horel (Directrice de recherche. UMR IRICE. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne); Aleksej Kalc, (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts-ZRC SAZU); Rolando Minuti (Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze); John Robertson (Professor of the History of Political Thought, Clare College, Cambridge); Giovanni Tarantino (Research Fellow School of Historical and Philosophical Studies, The University of Melbourne); Giacomo Todeschini (Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste); Antonio Trampus (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università “Ca' Foscari” Venezia); Francesca Trivellato (Frederick W. Hilles Professor of History at Yale University); Elisabetta Vezzosi (Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste); Larry Wolff (Professor of History, Director, Center for European and Mediterranean Studies, New York University).



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI - University Press Italiane

ISBN 978-88-8303-982-9 (print)

ISBN 978-88-8303-983-6 (online)

Volume distribuito in *open access* e disponibile presso:
<http://www.openstarts.units.it>

© Copyright 2018 – EUT

EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Proprietà letteraria riservata

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie o altro), sono riservati per tutti i Paesi

Guido Abbattista

Enigma Cina

Leggi, diritto e giustizia cinesi
nella cultura europea tra '700 e '800

Edizioni Università di Trieste

2018

Sommario

Premessa

Introduzione

I. Leggi, diritto e giustizia cinesi nel dibattito settecentesco

II. La svolta di fine secolo

III. George Thomas Staunton e il codice Qing

IV. La ricezione del codice Qing in Inghilterra

V. Il codice Qing in Europa e le edizioni italiana e francese

Conclusioni

Premessa

Questo saggio nasce da un interesse di antica data per il modo in cui l'Europa ha incontrato, scoperto, interpretato, rappresentato la Cina imperiale in epoca moderna, soprattutto nella transizione dall'età dell'Illuminismo alla prima metà dell'800, in quella che Koselleck ha definito un *Sattelzeit*: un'età-soglia, una fase di transizione del mondo europeo verso una nuova forma di modernità, caratterizzata da innovazioni sostanziali nei campi dell'economia, della politica, della cultura, della mentalità, con ripercussioni profonde a livello globale, descritte da Jürgen Osterhammel con l'espressione "the transformation of the world", che ha dato il titolo al suo libro del 2014 sulla storia globale del sec. XIX.

Ciò che mi ha particolarmente colpito nello studio prolungato di questo capitolo di storia della cultura occidentale sono due aspetti. Il primo è che quella che viene definita convenzionalmente 'età delle scoperte' e con la quale altrettanto convenzionalmente si fa iniziare la storia moderna fu caratterizzata con altrettanta evidenza dalla scoperta del Nuovo Mondo, ossia delle Americhe, quanto da quella della Cina (e di altre parti del mondo sud- ed estremo orientale) – la scoperta di una realtà forse meno radicale e sconvolgente di quella del mondo selvaggio, ma certamente tale da rappresentare una sfida cognitiva potentissima e prolungata nel tempo, una sfida che, addirittura, si potrebbe dire continui tutt'oggi, oggi forse con urgenza ancora maggiore di fronte a una Cina proiettata in un'espansione economica globale senza precedenti e, anzi, totalmente estranea alla sua tradizione di rapporti con l'esterno in epoca imperiale e comunista. Il secondo aspetto è che se devo pensare a un termine con cui riassumere il modo con cui per secoli, almeno dal '500 alla metà del '900, la Cina è apparsa agli occhi degli osservatori occidentali, quello che mi viene subito in mente è il termine 'enigma'. Non è solo per le difficoltà linguistiche che la Cina ha rappresentato un vero enigma per gli interpreti occidentali, ma perché un complesso intreccio di fattori storici ha lungamente ostacolato la possibilità per gli Europei, nonostante i loro continui e spesso ammirevoli e significativi sforzi, di entrare profondamente, intimamente in contatto con una civiltà di

indubbia complessità e di difficile decifrazione. Ci sono poi altri aspetti che contribuirono a rendere enigmatica la realtà dell'impero cinese agli occhi degli occidentali. Il primo è dato dalla sua natura di costruzione istituzionale complessa, poggiante su un ordine tradizionale consolidato nel tempo e costituito da leggi scritte, gradazioni di giurisdizioni, gerarchie di corpi di controllo, una elevata organizzazione burocratica, ma al tempo stesso dal carattere inequivocabilmente monarchico, con una autorità imperiale remota, temibile, accentrata e apparentemente senza limiti, financo dispotica, come soprattutto nel '700 si cominciò a dire. Il secondo è dato dal paradosso secondo cui, sempre agli occhi degli europei, un paese di straordinaria ricchezza, vivacità economica e demografia esplosiva presentava tuttavia il permanere di forme sociali, culturali, tecnico-scientifiche ed economiche dal carattere fortemente ancorato, ancora una volta, alla tradizione, al punto da apparire, come si iniziò a constatare nel corso del '700, del tutto stazionario. Come poteva perciò darsi una grande potenza solidissima, duratura, di grande antichità, apparentemente impossibile da sfidare eppure dominata da un sistema politico privo di libertà e incapace di sviluppo e di cambiamento storico?

C'è un elemento che accomuna questi due aspetti. Il fatto cioè che l'osservazione continuativa, instancabile della Cina, l'esperienza diretta e indiretta di questo grande paese dall'antica e ricca tradizione di civiltà e cultura hanno sempre e, anzi, in modo crescente benché irto di difficoltà, giocato un ruolo di primo piano sia nella riflessione europea sia nella sfera degli interessi economici oltre che culturali dell'Occidente. Recuperare le dimensioni e il significato della presenza cinese equivale dunque a cercare di osservare, specchiati in questo capitolo di storia delle relazioni con una specifica 'alterità' culturale, i processi di formazione dei caratteri fondamentali della storia moderna dell'Europa in tutta la loro contraddittorietà. L'oscillazione che si rileverà tra fasi di grande ammirazione, perfino mitizzazione e infatuazione, e fasi di critica e finanche disprezzo, accompagnate da una volontà di sopraffazione, servirà proprio per cogliere la natura profondamente ambigua di momenti-chiave nella storia culturale europea, in particolare l'età cosiddetta dell'illuminismo, rivelatrice di pulsioni, atteggiamenti, visioni di segno tra loro opposto, a confermare che quello cinese fu, anche per gli osservatori occidentali del '700, divisi tra la spinta a riconoscere e apprezzare il diverso e un atteggiamento di segno sempre più chiaramente eurocentrico, un vero e proprio 'enigma'.

La storiografia, il linguaggio della diplomazia e i commenti critici hanno impiegato fin dai primi del '900 l'espressione simile di "Chinese puzzle". La troviamo nel titolo di un recente libro dedicato ai temi del lavoro e dell'immigrazione in Gran Bretagna nel corso del '900¹. Fu adoperata nel 1918 per intitolare un'opera teatrale inglese avente

1 S. Auerbach, *Race, Law, and «The Chinese Puzzle» in Imperial Britain* (New York: Palgrave Macmillan, 2009).

per argomento uno scandalo diplomatico e in seguito venne impiegate dal giornalista Arthur Ransome per il suo libro *The Chinese Puzzle* apparso nel 1927. Tale espressione intendeva ovviamente esprimere il senso di diversità profonda, di estraneità, di difficoltà di comprensione nei confronti del mondo cinese che regnava nell'opinione occidentale. In un certo senso, il presente lavoro vuole trovare le radici del 'puzzle' cinese in epoche ben anteriori e esplorarne alcuni aspetti relativi soprattutto al tema delle leggi, del diritto e della giustizia.

Ciò che ha suggerito questo primo tentativo di affrontare la ricostruzione dell' 'enigma' cinese è stata la necessità di frazionare il problema per renderlo più maneggevole e farne una tappa di avvicinamento al quadro completo che vorrei provare a tracciare. In altre sedi mi sono occupato del dibattito europeo sull'economia cinese e sul rapporto tra caratteri e funzionamento dell'economia e complessivo sviluppo della società cinese in epoca Qing. Intendo qui affrontare un tema diverso, benché ovviamente molto legato alle questioni economiche, ossia il tema delle istituzioni politico-legislative e della giustizia – un tema che ha sempre costituito un oggetto d'interesse, anzi, una preoccupazione fondamentale per gli osservatori europei soprattutto quando, a partire dalla seconda metà del '700, la diretta presenza, attività, interferenza occidentale con la società cinese e sul territorio dell'Impero Qing cominciarono ad assumere proporzioni mai viste in passato, aprendo terreni di interazione, confronto, conflitto di grande rilevanza e tali da preparare futuri drammatici sviluppi.

L'interesse per i temi delle leggi e della giustizia, va precisato, non deriva solo dalla constatazione dell'importanza oggettiva che questo insieme di problemi ebbero gli interpreti europei, ma anche da una circostanza relativamente occasionale. All'inizio dell'800 le discussioni sulla Cina conobbero un momento di particolare intensità quando fu reso disponibile in varie lingue europee un documento di straordinaria importanza, il cosiddetto *Codice penale Qing*, un testo fondamentale per la vita e il funzionamento delle istituzioni dinastiche cinesi coeve che per ragioni anche pratiche di immediato interesse e utilità, dopo una prima traduzione parziale in russo a fine '700, fu tradotto in inglese, poi in francese e in spagnolo e, sulla scia di un interesse crescente, anche in italiano, ossia in un paese che, terminata la stagione d'oro delle missioni gesuitiche, aveva visto diradarsi i propri rapporti con la Cina, ma non certo l'attenzione da parte di una cultura, come quella italiana, troppo spesso considerata provinciale e slegata dai grandi dibattiti europei sulla problematiche politiche ed economiche mondiali.

La traduzione italiana del cosiddetto codice 'penale' Qing, il *Ta Tsing Leu Lee* (nella traslitterazione moderna: *Da Qing lü li*), venne effettuata a Milano, presso l'editore Silvestri, nel 1812, in 3 volumi in-8°. L'interesse per il tema delle leggi e della giustizia nella Cina imperiale si è venuto così sommando al desiderio di ricostruire il lungo processo

che, snodatosi fin dalla seconda metà del '500, culminò, pur senza arrestarsi affatto, nelle varie traduzioni del codice penale dei Qing, delineando un dibattito molto ricco di contributi che è parso valesse la pena ripercorrere.

Si tratta di un dibattito di importanza centrale nella storia della cultura europea, perché vede intrecciarsi molteplici aspetti politici, religiosi, filosofici per i quali la Cina, tra Cinquecento e inizio Ottocento, immanò che i contatti con l'Occidente cristiano andavano facendosi più regolari e intensi, benché rigorosamente disciplinati da regole ferree del governo imperiale, si è offerta agli osservatori occidentali – con le sue “grandissime meraviglie e gran diversità” di cui aveva parlato l'autore del *Milione* – come un particolarissimo oggetto di analisi. Prima ancora che potessero svilupparsi le necessarie competenze e le condizioni generali per affrontarne lo studio approfondito e ravvicinato, la Cina era stata un peculiare punto di riferimento, uno specchio, uno spunto di riflessioni sulle forme della diversità sociale, culturale, politica e religiosa, riconducibili non solo alla dimensione dell’“incommensurabilità”, ossia della quantità, ma della vera e propria alterità nella natura, nell'essenza, nei caratteri profondi dei modi del vivere associato². Sui protagonisti, i momenti, l'evoluzione, il significato di quel dibattito europeo esiste una letteratura molto ampia, che ne ha sviscerato gli aspetti più rilevanti, in particolare per quanto riguarda le questioni di carattere religioso legate all'attività missionaria, dei Gesuiti in primo luogo³. Nostro intento è stato ovviamente non di ricostruire il complesso di questo dibattito, bensì di analizzarne le espressioni salienti con riferimento al problema delle leggi e della giustizia, allo scopo di comprendere meglio quali siano stati il valore e il significato delle prime traduzioni europee del cosiddetto ‘codice penale’ Qing – del quale è importante dire fin da subito qualcosa che vedremo meglio oltre, ossia che, per quanto fonte giuridica di importanza primaria, non si tratta né di un ‘codice’ nel senso occidentale del termine, ossia del frutto di un'opera sistematica di rubricazione di norme sotto categorie generali, né tantomeno di un insieme di norme di contenuto esclusivamente penale.

Ai fini dell'inquadramento storico e culturale dell'arrivo sulla scena europea delle prime traduzioni di una fonte giuridica cinese fondamentale come il *Da Qing lü li*, il saggio che segue è strutturato in quattro parti. Le prime due tratteranno l'evoluzione settecentesca del dibattito sulle leggi, il diritto e la giustizia cinesi, considerato come aspetto specifico del più generale, vivissimo interesse che della Cina fece un fondamentale tema di discussione e di controversia nell'Europa del Settecento. Esse cercheranno di mostrare come quel dibattito non sia comprimibile entro schemi interpretativi troppo

2 Cfr. Adriano Prosperi, “Lo specchio del diverso”, nota introduttiva all'edizione italiana di Jacques Gernet, *Chine et christianisme*, Paris, Gallimard, 1982 (Casale Monferrato: Marietti, 1984, IX-XXIV).

3 Per la bibliografia relative cfr. Più Avanti, p. 6, nota 1.

rigidi che distinguano simpatizzanti e avversari della Cina, ma si presenti in termini più sfumati e perfino contraddittori, pur in una evoluzione complessiva che, verso la fine del Settecento, vide tramontare le simpatie illuministiche per una Cina elevata a modello degno di ammirazione e di imitazione e, soprattutto in Francia, a strumento delle polemiche sui caratteri delle società e istituzioni di antico regime. La terza parte, seguita da conclusioni circa l'*iter* analitico fin lì svolto, sarà espressamente dedicata al lavoro di Staunton, alla sua ricezione e alla sua importanza non tanto in un quadro di storia delle conoscenze occidentali sulla Cina, ma soprattutto con riferimento alla costituzione di saperi imperiali, considerati in rapporto ai processi di globalizzazione del commercio, della politica e della diplomazia. La quarta e ultima parte affronterà invece le traduzioni italiana e francese, presentando i rispettivi autori, le loro caratteristiche, i contesti della loro gestazione e realizzazione e, in una certa misura, la loro ricezione e influenza.

Ho avuto modo di presentare una prima volta i problemi trattati in questa sede in varie occasioni convegnistiche, in particolare al 22nd International Congress of Historical Sciences di Jinan (agosto 2015), dove ho avuto la possibilità di esporre e discutere pubblicamente la problematica più generale che mi ha spinto ad affrontare questa ricerca. Mi riferisco alla possibilità di cogliere, proprio attraverso le discussioni europee sulla Cina, quale parte dell'eredità illuministica nient'affatto secondaria, ma forse anzi di importanza centrale nella storia della cultura occidentale, si sia traferita nel sec. XIX, alimentandone direttamente alcuni degli aspetti più caratterizzanti che appartengono al bagaglio del liberalismo, del liberismo e della cultura giuridico-politica moderna.

Questo contributo deve comunque moltissimo al consiglio e alle discussioni con Michele Graziadei, Lihong Zhang e Marina Timoteo, la cui competenza gius-comparatistica e in materia di diritto cinese mi è stata di enorme aiuto nel cercare di afferrare problemi e concetti prima a me pressoché ignoti. Molto devo anche alla pazienza e all'interesse con cui i miei studenti del corso magistrale di "Storia Globale" all'Università di Trieste hanno seguito per diversi anni consecutivi i miei ragionamenti sull'importanza dei rapporti tra Europa e Cina in età moderna: ho la speranza di averli convinti della necessità di affrontarli con impegno e aprendosi a prospettive di studio meno consuete del solito.

Vorrei dedicare questo lavoro ai miei allievi e allieve di Dottorato, coi quali, durante il loro percorso di studio e di ricerca, ho condiviso momenti molto costruttivi, appassionanti e coinvolgenti da ogni punto di vista e dai quali ho imparato moltissimo. Con il loro lavoro, impegno e passione straordinari mi hanno rafforzato, se mai ce ne fosse stato bisogno, nella convinzione di quanto sia importante offrire sostegno, ascolto e opportunità a chi si inerpica sullo scosceso e scivoloso sentiero della ricerca, dedicando a quest'ultima una parte così importante della propria vita, contrassegnata dalla disponibilità di grandi energie e spesso accompagnata da eventi importanti, a volte gioiosi, a volte dolorosi, e da scelte di grande peso. Non posso fare a meno di pensare con am-

mirazione e affetto alla dedizione, alla determinazione, al coraggio e alla capacità con cui molti di loro hanno affrontato prove difficili e si sono cimentati in sfide e confronti internazionali, spesso con un appoggio istituzionale inferiore al necessario. A tutti loro, e a qualcuno più in particolare, va il mio pensiero riconoscente e il senso di un debito la cui estinzione è nelle mie possibilità molto meno di quanto avrei mai voluto.

Torino, agosto 2018

Introduzione

A partire dal momento in cui i rapporti tra Occidente e Cina hanno cominciato ad assumere un carattere relativamente stabile e continuativo, ossia dalla metà del secolo XVI, leggi, diritto e giustizia sono diventati elementi fondamentali delle rappresentazioni e delle narrazioni elaborate dalla letteratura di viaggio, la memorialistica diplomatica, la letteratura storico-descrittiva, la trattatistica filosofico-politica europea che di Cina si sono interessate. La Cina è uno Stato retto da leggi stabili o da un governo arbitrario? Esiste al suo interno una tutela giuridica dei sudditi oppure questi sono abbandonati alla volontà dispotica del governo e dell'amministrazione? Gli apparati giudiziari sono in grado di assicurare quella tutela in modo efficiente e imparziale? Valutare lo stato della società, i caratteri delle istituzioni e il grado di incivilimento della Cina venne a significare non solo approfondire la conoscenza dei vari aspetti storici, politici, economici, linguistici, culturali, religiosi di quel grande paese, ma più specificamente cercare di dare risposta a queste più precise domande.

In tempi molto recenti questo tema è stato affrontato in importanti contributi che, benché appartenenti al contesto disciplinare degli studi sociali e gius-comparatistici e sebbene si siano stati spesso ispirati da problematiche contemporanee, hanno tuttavia fatto propria una prospettiva storica, proponendo ricostruzioni retrospettive sulle quali può essere utile tornare, con speciale riferimento all'introduzione di categorie interpretative suggestive, come quella di «legal Orientalism», coniata recentemente da Teemu Ruskola¹.

¹ Mi riferisco a Teemu Ruskola, *Legal Orientalism. China, the United States, and Modern Law* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2013); altro importante contributo è Timothy Brook, Jérôme Bourgon, Gregory Blue, *Death by a Thousand Cuts* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008), più specificamente riguardante le rappresentazioni europee della giustizia penale cinese. Riguardo ad aree culturali o autori particolari, come Adam Smith e Montesquieu, attenzione per il tema della legge e della giustizia in Cina si riscontra anche in Ashley E. Millar, "Revisiting the sinophilia/sinophobia dichotomy in the European Enlightenment through Adam Smith's 'duties of government'", in *Asian Journal of Social Science*, 38 (5): 716-737, v. 725 sgg., e Jacques Pereira, *Montesquieu et la Chine* (Paris: L'Harmattan, 2008), v. cap. 4, «La justice chinoise», 387-412.

Si tratta di studi che hanno ricercato i fondamenti dell'alterità politico-istituzionale e giuridica tra Occidente e Cina non tanto analizzando istituti e tradizioni, quanto prendendo in considerazione le rappresentazioni, interpretazioni, immagini europee che, mediante narrazioni ed elaborazioni discorsive intorno ai temi della legge e della giustizia, hanno contribuito a proporre visioni d'insieme – positive o negative – della civiltà cinese. Così, riprendendo il concetto di 'orientalismo' nell'accezione di Edward Said, Ruskola, con l'espressione di «legal Orientalism» ha voluto identificare un insieme di concetti mediante cui la cultura occidentale di epoca moderna ha rappresentato i temi della legge e della giustizia nel mondo orientale, producendone una essenzializzazione, ossia dando vita allo stereotipo di un indistinto mondo orientale dispotico, caratterizzato cioè dall'assenza di quei fondamenti giuridici e legali su cui si basa la tradizione di libertà civile e politica tipica dell'Occidente europeo: uno stereotipo che sarebbe servito perfettamente a legittimare certe linee di intervento occidentale di segno 'imperiale'. Con particolare riferimento alla Cina, Ruskola si riferisce al prevalere tra '700 e '800 di una visione autorevolmente suffragata da Montesquieu e fatta propria da larga parte degli osservatori occidentali, secondo cui l'assenza di legge e il dominio dell'arbitrio sarebbero stati tratti costitutivi della società cinese anche a causa dell'irrazionalità di leggi, come quelle cinesi, espresse in una lingua oscura e incapace di evoluzione². Il concetto di «legal Orientalism» è sicuramente una stimolante approssimazione, in grado di descrivere un aspetto significativo del modo con cui l'opinione europea ha guardato ai sistemi giudiziari asiatici. Come già nel caso di Said col concetto più generale di 'orientalismo', tuttavia, l'analisi delle fonti rivela una articolazione assai più complessa dei processi conoscitivi e interpretativi attraverso i quali la cultura europea si è accostata e ha concettualizzato la natura e la realtà delle istituzioni, del diritto e della giustizia cinesi: obiettivo di questo lavoro è precisamente dimostrare questo punto³.

Nell'inserirsi in questo genere di discussione, questo saggio intende soffermarsi su alcuni suoi aspetti particolari rilevabili sulla base di una cronologia che, nonostante la perdurante assenza di una sintesi che includa l'intera età moderna, non prende le mosse dal Cinquecento. Ciò non solo per ovvii motivi di spazio, ma anche perché il fuoco della nostra attenzione è spostato assai più avanti, all'inizio dell'800, ossia al momento in cui le discussioni sulla Cina e sulle sue istituzioni assumono un volto decisamente nuovo. La novità, in estrema sintesi, deriva dall'evoluzione rapida e profonda dei rapporti commerciali e politici tra Europa, Gran Bretagna in modo particolare, e Cina a

² Ruskola, *Legal Orientalism*, 37 e 47.

³ Ruskola, in una nota a piè di pagine, concede che le opinion occidental sulla legge cinese fossero più sfumate e talvolta positive, specie nella prima età moderna, ma sostiene che, con l'affermarsi dei gruppi mercantile come la componenet più attiva di occidental presenti in Cina, la percezione della legge e della giustizia cinesi divenne sempre più negativa (*Legal Orientalism*, 252, nota 81).

cavallo tra Settecento e Ottocento, un turno di tempo che Reinhardt Koselleck, e con lui John Pocock, ha identificato come una *Sattelzeit*, sottolineandone, nell'omogeneità di un "Gegenstandsbereich", la significatività nel sintetizzare il passaggio da una forma di modernità a un'altra, dotata di caratteri distintamente nuovi⁴.

Un'evoluzione, questa, che riguarda in primo luogo le relazioni materiali – commercio, diplomazia, politica – ma che in modo altrettanto profondo coinvolge la sfera culturale. Ci riferiamo ai progressi compiuti e alle particolari direzioni, rispetto alle tradizioni accademico-erudita e missionaria dominanti fino a fine Settecento, imboccate dalle conoscenze sinologiche in relazione alle esigenze di tipo nuovo emerse dall'incontro sempre più diretto e intenso col mondo cinese a cavallo tra i due secoli. Ma ci riferiamo anche al più generale processo di accrescimento dell'informazione sulla Cina messa a disposizione dell'opinione colta e del pubblico dibattito da una ricca pubblicistica europea di varia natura e origine.

Come già accennato, un momento decisivo di svolta nelle conoscenze, nelle rappresentazioni e nei dibattiti europei sulle leggi e la giustizia cinesi è costituito dalla traduzione inglese del codice penale Qing – il *Da Qing lü li* – effettuata nel 1810 da George Thomas Staunton (1781-1859), una figura di spicco nella storia delle relazioni sino-occidentali nel primo Ottocento e un personaggio con una biografia politica e intellettuale di notevole interesse, anche se non ancora ricostruita come meriterebbe⁵. Il contributo di Staunton alla costruzione degli archivi del sapere imperiale diventa pienamente comprensibile se considerato non solo dal punto di vista degli studi sinologici (e traduttologici) e di storia del diritto cinese – che è inevitabilmente estraneo alla prospettiva e alle competenze di chi scrive – ma se rapportato ad almeno due contesti diversi. Il primo contesto è quello del dibattito sulle leggi e sulla giustizia cinesi che si è svolto all'interno della cultura occidentale in epoca moderna e al quale l'opera di Staunton ha programmaticamente inteso portare una voce originale. Il secondo contesto è dato dai processi di costituzione di quei saperi e di quelle conoscenze specialistiche – che potremmo genericamente chiamare 'imperiali' – frutto diretto delle esigenze e degli stimoli prodotti dalle forme di globalizzazione politica ed economica di cui alcuni Stati dell'Occidente europeo, tra i quali la Gran Bretagna in posizione di spicco, sono stati protagonisti tra

⁴ Reinhart Koselleck, *Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft*, in Werner Conze (Hrsg.), *Theorie der Geschichtswissenschaft und Praxis des Geschichtsunterrichts* (Stuttgart: Klett Cotta, 1972), 10-28, v. 14 sgg.; J. G. A. Pocock, "Political thought in the English-speaking Atlantic, 1760-1790. II. Empire, revolution and the end of early modernity", in *Varieties of British Political Thought, 1500-1800*, ed. J. G. A. Pocock with the assistance of Gordon J. Schochet and Lois G. Schwoerer (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 311.

⁵ La figura di George Thomas Staunton è ancora in attesa di una biografia completa, alla quale sta lavorando Henrietta Harrison, Professore of Modern Chinese Studies all'University of Oxford, che vorrei ringraziare per questa informazione.

Settecento e Ottocento. Il caso di Staunton, per la particolare stagione della politica di espansione britannica a cui appartiene, può prestarsi particolarmente bene a studiare i motivi, le tensioni, le poste in gioco esistenti all'interno di strutture discorsive, narrazioni, rappresentazioni appartenenti non a un astratto ambito culturale, ma alle logiche di produzione del sapere nelle sue connessioni profonde con le prassi del potere imperiale.

Nel presente saggio cercheremo perciò, innanzitutto, di ricapitolare i termini essenziali delle rappresentazioni occidentali delle leggi e della giustizia cinese con particolare riferimento agli sviluppi settecenteschi, nell'intento di mostrare perché il problema della natura delle leggi e della giustizia cinesi abbia assunto una particolare rilevanza; e, successivamente, di mostrare il significato specifico dell'opera di Staunton, contestualizzandola nel momento storico che ne vide l'apparizione, l'ampia circolazione europea e il dibattito che attorno ad essa si svolse. Così facendo speriamo di poter offrire qualche elemento di chiarificazione in merito ai meccanismi di formazione di stereotipi, anche di segno opposto, e ai percorsi che hanno portato all'affermazione nella cultura occidentale del "constructed bipolarism of East and West" nel quale si è inscritta la percezione dell'alterità orientale⁶.

⁶ John M. Hobson, *The Eastern Origins of Western Civilisation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 322.

I.

Leggi, diritto e giustizia cinesi nel dibattito settecentesco

I.1. *La Cina e la cultura europea della prima età moderna*

La Cina ha costituito per la cultura europea tra Seicento e Settecento uno degli oggetti verso i quali maggiormente si sono indirizzati la curiosità, l'attenzione e l'interesse di osservatori e studiosi impegnati nella discussione di una grande varietà di temi: dalla cronologia storica alle istituzioni politiche e amministrative, dalle tradizioni filosofico-religiose alla lingua e al patrimonio culturale, dalle forme dell'economia ai diversi aspetti della vita sociale e del costume. Al tempo stesso, però, la Cina ha lungamente mantenuto un elevato grado di opacità per la conoscenza occidentale: ancora nei primi decenni dell'Ottocento, nonostante tre secoli di contatti, di relazioni e di una ricca pubblicistica, essa era considerata un paese con caratteristiche di impenetrabilità e indecifrabilità e di fatto ignoto, a causa soprattutto degli ostacoli in primo luogo linguistici, ma anche politici, che avevano sempre reso estremamente ardua una maggiore familiarità da parte occidentale.

Fin da metà Cinquecento varie categorie di testimoni diretti – mercanti, ambasciatori e soprattutto missionari – produssero una nutrita serie di narrazioni relative alla propria esperienza di viaggio e soggiorno in Cina, trasmettendo in Occidente elementi di conoscenza che, ripresi e rielaborati da figure di spicco della cultura europea, furono integrati in più ampie riflessioni di carattere storiografico, filosofico, religioso, politico ed economico¹. Attraverso questo processo di comunicazione, nel quale i missionari gesuiti,

¹ Gli studi sulle interpretazioni e rappresentazioni europee della Cina sono talmente numerosi che è impossibile fornire una bibliografia completa. Ne ricordiamo solo i più importanti, escludendo le opere di storia delle missioni e delle sinologia: Pierre Martino, *L'Orient dans la littérature française au XVII^e et au XVIII^e siècle* (Paris: Hachette, 1906) (<https://archive.org/details/lorientdanslali00martgoog>, visionato 12 febbraio 2014); Henri Cordier, *La Chine en France au XVIII^e siècle*, Paris, H. Laurens, 1910 (<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6204391s>, visionato il 18 maggio 2014); Adolf Reichwein, *China and Europe. Intellectual and Artistic Contacts in the Eighteenth Century* (London: Kegan Paul, New York: A. A. Knopf, 1925 (ed. or. tedesca, 1923); Geoffrey Francis Hudson, *Europe and China: A Survey of Their Relations from the Earliest Times to 1800* (London: Edward Arnold & Company, 1931); Virgile Pinot, *La Chine et la*

interessati a trasmettere l'immagine di una civiltà e una cultura di grande complessità, esercitarono da subito un'influenza predominante, l'Europa colta ebbe modo di disporre tra i secoli XVI e XVIII di descrizioni e di rappresentazioni della civiltà cinese più o meno scopertamente ispirate da intenti di polemica o controversia: una varietà di scritti che veicolarono via via sia nuove conoscenze sia "a manipulative fixation of images"². La

formation de l'esprit philosophique en France, 1640-1740 (Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1932); Lewis A. Maverick, *China, a Model for Europe*, vol. 1. (San Antonio: Paul Anderson Company, 1946); Basil Guy, *The French Image of China before and after Voltaire*, in *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, XXI (Genève: Institut et Musée Voltaire, 1963); Donald F. Lach (with Edwin J. Van Kley), *Asia in the Making of Europe* (Chicago: The University of Chicago Press, 1965-1993), 4 voll.; Raymond Dawson, *The Chinese Chameleon: an analysis of European Conceptions of Chinese Civilization* (London: Oxford University Press, 1967); Edwin J. Van Kley, "Europe's 'Discovery' of China and the Writing of World History", *The American Historical Review*, 76, 2 (Apr. 1971): 358-385; *Western Views of China and the Far East: Vol. I Ancient to Early Modern Times*, ed. by Henry A. Myers (Hong Kong: Asian Research Service, 1982-1984); René Etiemble, *L'Europe chinoise* (Paris: Gallimard, 1988-89), 2 voll.; Thomas H. C. Lee, *China and Europe: Images and Influences in Sixteenth to Eighteenth Centuries* Hong Kong: Chinese University Press, 1991); *Discovering China: European Interpretations in the Enlightenment*, ed. by Julia Ching and Willard G. Oxtoby (Rochester, N. Y.: University of Rochester Press, 1992); A. Owen Aldridge, *The Dragon and the Eagle: the Presence of China in the American Enlightenment* (Detroit: Wayne State University Press, 1993); Jonathan Spence, *The Chan's Great Continent: China in Western Minds* (New York-London: Norton, 1998); *The Vision of China in the English Literature of the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, ed. by Adrian Hsia (Hong Kong: Chinese University Press, 1998); David E. Mungello, *The Great Encounter of China and the West, 1500-1800* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999); *China and Historical Capitalism: Genealogies of Sinological Knowledge*, ed. by Timothy Brook and Gregory Blue (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Colin Mackerras, *Western Images of China* (Hong Kong-Oxford: Oxford University Press, 1989), e Id., *Sinophiles and Sinophobes: Western views of China. An anthology selected and edited by Colin Mackerras* (Oxford-New York: Oxford University Press, 2000); Rupert Hodder, *In China's Image: Chinese Self-Perception in Western Thought* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000); David Martin Jones, *The Image of China in Western Social and Political Thought* (Basingstoke: Palgrave 2001); John S. Gregory, *The West and China Since 1500* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002); Gungwu Wang, *Anglo-Chinese Encounters Since 1800: War, Trade, Science and Governance* (Cambridge-New York: Cambridge University Press, 2003); Zhan Shi, "L'image de la Chine dans la pensée européenne du XVIII^e siècle: de l'apologie à la philosophie pratique", *Annales historiques de la Révolution française* [En ligne], 347, janvier-mars 2007, mis en ligne le 01 mars 2010, consulté le 30 septembre 2016. URL : <http://ahrf.revues.org/8523> ; DOI : 10.4000/ahrf.8523; *Perceptions and Images of China*, ed. by Heinz-Dieter Assmann-Thomas M. H. Chan-Karin Moser von Filseck (Baden-Baden: Nomos, 2008); Zhang, Shunhong, *British Views of China at a Special Time: 1790-1820* (Beijing: China Social Sciences Publishing House, 2011); Georg Lehner, *China in European Encyclopaedias, 1700-1850* (Leiden: Brill, 2011); Roger Hart, *Imagined Civilizations: China, the West, and their First Encounter* (Baltimore: JHU Press, 2013); Simon, Kow, *China in Early Enlightenment Political Thought* (Oxford-New York: Routledge, 2016); *China in the German Enlightenment*, ed. by Bettina Brandt and Daniel Leonhard Purdy (Toronto: University of Toronto Press, 2016). Mi permetto infine di citare il mio saggio "At the Roots of the 'Great Divergence': Europe and China in an 18th-Century Debate", in *Cultural Transfers, Encounters and Connections in the Global 18th Century*, ed. by Matthias Middell (Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2014), 113-162.

² Gregory Blue, "China and Western social thought in the modern period", in *China and Historical Capitalism. Genealogies of Sinological Knowledge*, ed. by Timothy Brook, Gregory Blue (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 69.

Cina, nella sua radicale alterità rispetto al mondo cristiano occidentale, assurse al ruolo di originale caso di studio e di riflessione. Divenne anche una pietra di paragone, un modello di riferimento. Fu posta al centro di un 'mito cinese': la visione mitica di una civiltà dalle antichissime origini, precocemente sviluppata a partire da tempi remoti, dalle fondamenta incrollabili assicurate dal saggio governo di sovrani paternamente benevoli e da un'amministrazione competente e devota, con una popolazione infinitamente numerosa, laboriosa e disciplinata dai valori di una morale sociale saldamente basata sulla tradizione. Essa divenne, soprattutto in piena età illuministica, la testimonianza vivente di un grande impero dotato di continuità storica e amministrato con ordine e regolarità a fronte di un'Europa cristiana che per secoli era stata dilaniata da conflitti interni tra Stati e confessioni religiose, da rivolte, da gravi disequaglianze sociali ed economiche legate a privilegi ereditari di particolari settori della società e da una generale instabilità. È stato chiaramente dimostrato, peraltro, quanto una rappresentazione di questo genere non fosse una mera invenzione occidentale, ma corrispondesse e fosse alimentata dall'immagine del Regno di Mezzo che l'influente ceto dei "funzionari-letterati" – i *guan*, facenti parte del corpo dell'amministrazione mandarinale – aveva accuratamente elaborato e diffuso in tutto l'impero soprattutto nel periodo 1750-1840, proponendola anche agli osservatori europei³.

Com'è noto, un aspetto di particolare importanza del dibattito sulla Cina fu costituito dalla cosiddetta 'controversia dei riti'⁴, che imperversò tra fine '600 e anni '40 del '700 impegnando missionari gesuiti, Santa Sede, tribunale della Sorbona, Société des Missions Etrangères francese, Francescani e Domenicani, e culminando con la definitiva condanna papale delle tesi gesuitiche circa la compatibilità dei riti cinesi con la dottrina cristiana. Essa non riguardò solo le problematiche missionarie e le relative strategie, ma, più in generale, la natura delle tradizioni filosofiche e religiose cinesi, il loro eventuale rapporto con le culture dell'area mediterranea e con la tradizione giudaico-cristiana, il problema della cronologia della storia cinese, il tema della tolleranza religiosa⁵. E fu uno dei contesti polemici attraverso i quali la simpatia filo-cinese dei Gesuiti e le informazioni da essi trasmesse in Europa influenzarono illustri figure dell'Illuminismo tedesco e francese, come Leibniz, Wolff e Voltaire, inducendo l'accostamento tra le tradizioni confuciane di una 'filosofia pratica' basata su di un'etica tutta razionale e il pensiero

3 Arthur F. Wright, "The Study of Chinese Civilization" [1958], in *Discovering China*, 189-211.

4 George Minamiki, *The Chinese Rites Controversy from Its Beginnings to Modern Times* (Chicago: Loyola University Press, 1985).

5 Cfr. Rolando Minuti, *Orientalismo e idee di tolleranza nella cultura francese del primo '700* (Firenze: Olschki, 2006).

deistico, e facendo così della Cina una vera e propria arma del libero pensiero contro l'ortodossia cattolica⁶.

In pieno Settecento, pur con sensibili divergenze o sfumature d'opinione, la Cina era diventata oggetto di grande fervore intellettuale, una moda, non solo come tema di discussione nei trattati di storia o di morale e nei salotti illuministici, ma anche come argomento per i periodici d'opinione e le grandi opere di divulgazione storica, geografica o enciclopedica. Storia, sistema politico, struttura amministrativa, risorse naturali ed economiche, tradizioni letterarie e culturali in generale, organizzazione sociale, dottrine e culti religiosi, patrimonio scientifico e tecnologico costituivano altrettanti elementi di curiosità, di dibattito e di contrapposizione. Opposte correnti di pensiero, simpatizzanti o critiche verso la Cina, divisero l'opinione europea, con l'affermarsi, da una parte, di un modello politico e sociale cinese e di una visione encomiastica particolarmente visibile presso alcuni esponenti di punta dell'illuminismo francese (Voltaire, la Fisiocrazia), e, dall'altra, di atteggiamenti molto meno simpatetici e indulgenti verso il Regno di Mezzo riscontrabili in altre figure della cultura illuministica francese (Montesquieu, Rousseau, Diderot) e all'interno di ambiti culturali nazionali come l'Inghilterra, dove la sinofilia ebbe manifestazioni assai più tiepide che a sud della Manica, anche per l'evidente minore disponibilità a lasciarsi suggestionare dalle positive raffigurazioni gesuitiche⁷.

Oltre ad alimentare polemiche a sfondo religioso, filosofico o politico attraverso immagini spesso deformate o semplificate, va tuttavia ricordato come tra '600 e '700 la Cina avesse cominciato ad essere oggetto anche di un crescente interesse di carattere erudito attraverso lo studio della lingua, i primi tentativi di redazione di dizionari e grammatiche, la traduzione di testi filosofici e letterari della tradizione confuciana, per opera soprattutto di missionari gesuiti residenti a Pechino e la loro ricezione in altri paesi europei, Inghilterra compresa⁸, e successivamente con lo sviluppo di competenze sino-

6 Mungello, *The Great Encounter*, 125-128 ; Walter W. Davis, "China, the Confucian Ideal and the European Age of the Enlightenment", in *Discovering China*, 2-26; Pinot, *La Chine et la formation de l'esprit philosophique en France*, "Chapitre II: La Querelle des Cérémonies Chinoises", 103 sgg.

7 In generale, Anthony Pagden, *The Enlightenment, and why it still matters* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 226-246, Etiemble, *L'Europe chinoise*, Kow, *China in Early Enlightenment Political Thought*, sull'Inghilterra, Qian Zhongshu, "China in the English Literature of the Eighteenth Century", in *The Vision of China in the English Literature of the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, 117 sgg.

8 V. ora Thierry Meynard, *The Jesuit Reading of Confucius: The First Complete Translation of the Lunyu (1687) Published in the West* (Amsterdam: Brill, 2015); Virgile Pinot, *Documents inédits relatifs à la connaissance de la Chine à France de 1685 à 1740*, Paris, 1932 (Genève: Slatkine Reprint, 1971); v. anche Thomas Hosuck Kang, *Confucian Studies in the West, 1662-1990* (Washington DC: Confucian Publications, 1997), David E. Mungello, *Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985); Nicholas Dew, *Orientalism in Louis XIV's France* (Oxford: Oxford University Press, 2009), in particolare Cap. 5 "Printing Confucius in Paris", 205 sgg.; con riferimento all'Inghilterra, v. Fan Cunzhong, "The Beginning of the Influence of Chinese Culture in England", and Chen Shouyi, "John

logiche all'interno dell'Académie des Inscriptions et Belles Letters, grazie al contributo di figure come Nicolas Fréret, Etienne Fourmont e Joseph de Guignes, precursori di quella che nella seconda metà del secolo sarebbe diventata, soprattutto con riferimento al mondo indo-iranico, la settecentesca "renaissance orientale"⁹.

Non si può dimenticare naturalmente l'influenza che, grazie a scambi commerciali non sempre fluidi, ma ormai stabilizzati, i prodotti dell'artigianato e dell'arte e i motivi estetici – tessuti, carte da parati, porcellane, mobili laccati, motivi decorativi, forme architettoniche e arti del giardinaggio – presero a esercitare in misura crescente sui consumi e sul gusto europei. Una delle prove più evidenti di quest'ultimo aspetto è data dall'opera del grande architetto inglese Sir William Chambers (1726-96). Protagonista egli stesso di due viaggi in Cina alle dipendenze della Swedish East India Company nel 1743 e nel 1747, Chambers, senza annoverarsi senza riserve tra gli ammiratori della Cina, apriva la collezione a stampa dei suoi disegni di oggettistica cinese richiamando, anche nella sua ambiguità, quella che gli appariva come una sorta di infatuazione: "The boundless pagneryicks which have been lavished upon the Chinese learning, policy, and arts, shew with what power novelty attracts regard, and how naturally esteem swells into admiration"¹⁰.

Nel dibattito intorno alla civiltà cinese nelle sue infinitamente complesse articolazioni, fin da subito un tema particolare si era imposto all'attenzione degli osservatori, data la sua importanza ai fini della valutazione del grado di ordine e di regolarità con cui quella società era amministrata: il tema della legge, in una duplice accezione. Il discorso sulla legge cinese prese corpo con riferimento sia ai fondamenti legali dell'autorità politica e legislativa, all'esistenza o meno di un diritto scritto e codificato e al sistema giudiziario; sia all'applicazione della legge attraverso la prassi amministrativa (ad esempio fiscale) e giudiziaria, specie in campo penale (natura delle pene, ricorso alla tortura, carceri, esecuzioni capitali), ossia come problema di funzionamento pratico delle istituzioni giudiziarie¹¹.

Webb: a Forgotten Page in the Early History of Sinology in Europe", entrambi in *The Vision of China*, 69-86 and 87-114.

9 Secondo la nota espressione di Raymond Schwab, *La Renaissance orientale* (Paris: Payot, 1950, repr. 2014). Sugli studi sinologici all'interno dell'French Académie des Inscriptions et Belles Lettres, v. ora Yuan Pei, "La Chine dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de 1700 à 1750", these de doctorat, Université de Paris-Sorbonne, 2008.

10 Sir William Chambers, *Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils, Engraved by the Best Hands, From the Originals drawn in China by Mr. Chambers, Architect* (London: printed for the Author, 1757), "Preface", e Id., *A Dissertation on Oriental Gardening* (London: printed by W. Griffin, 1772).

11 Questo punto è stato toccato in termini generali da Brook, Bourgon, Blue, *Death by a Thousand Cuts*, 152-202. Molto importante a questo riguardo ed estremamente utile per la presente analisi sono gli studi di Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes: Sovereignty, Justice, and Transcultural Politics* (New York: Columbia University Press, 2016) che ho potuto consultare solo quando il presente studio era pressoché finito

Elementi specifici in tema di leggi e giustizia cinesi si trovano sotto forma di accenni più o meno ampi in tutti i testimoni e i commentatori fin da inizio Cinquecento – da Tomè Pires a Galeote Pereira, Gaspar da Cruz, Mendoza, Botero, Semedo, Matteo Ricci. Ciò è comprensibile, se si pensa alla frequenza con cui la presenza degli stranieri occidentali aveva dato occasione a controversie e casi giudiziari di vario genere che, si noti bene, avevano non di rado permesso agli Europei di farsi un'idea assai positiva del funzionamento scrupoloso e imparziale del sistema giudiziario cinese. Si ricordi, a solo titolo di esempio, l'episodio che aveva visto protagonista Matteo Ricci durante il suo soggiorno a Zhaoqing (Scianquino nel testo italiano del *Dell'entrata nella China*) nel 1583-1586, quando la residenza dei missionari era stata oggetto di atti di ostilità da parte di elementi della popolazione locale. L'inchiesta che ne era seguita, condotta dal governatore Wang Pan con l'escussione di vari testimoni, aveva permesso ai gesuiti di dimostrare di essere stati vittime e non provocatori di un'aggressione e di ottenere la punizione dei colpevoli cinesi¹². Oppure, si ricordi ancora quanto riferito da Gaspar da Cruz nel suo *Tractado [...] das cousas da China* (1569), a proposito della accurata inchiesta giudiziaria condotta dalle autorità Ming circa supposti atti di pirateria compiuti dai Portoghesi e la sentenza favorevole a questi ultimi pronunciata dal tribunale imperiale di Pechino *Ping-pu*, a smentire i funzionari mandarinali e altri potenti personaggi locali¹³.

Ma il tema delle leggi e della giustizia in Cina aveva ricevuto da parte europea alla fine del '500 un'attenzione che andava ben al di là della registrazione di testimonianze più o meno impressionistiche. Era infatti divenuto parte integrante di un autorevolissimo esempio di teorizzazione circa la diversità di forme che l'organizzazione delle comunità umane poteva assumere e, più precisamente, di definizione del classico concetto di 'barbarie' alla luce delle esperienze di incontro con etnie non europee effettuate sempre più intensamente a partire dalla fine del sec. XV. Era stato il gesuita José de Acosta a individuare, nel suo *De procuranda Indorum salute*, scritto nel 1577 e pubblicato nel 1588¹⁴, una gradazione di condizioni di barbarie tra le varie società umane non appartenenti al mondo della cri-

e dei quali ho quindi potuto giovarmi in modo limitato, e di Ulrike Hillemann, *Asian Empire and British Knowledge: China and the Networks of British Imperial Expansion* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009).

12 V. Matteo Ricci, *Entrata nella China dei padri della Compagnia del Gesù (1582-1610)* (Napoli, 1622), (Roma: Edizioni Paoline, 1983), 185 sgg. Questo episodio è riderito anche da Ron Po-chia Hsia, *A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552-1610* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 107, e da Michela Fontana, *Matteo Ricci. Un gesuita alla corte dei Ming* (Milano: Mondadori, 2005), 59-60.

13 V. la riedizione della traduzione inglese del 1569 di Cruz, *Tractado in South China in the Sixteenth Century: Being the Narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar Da Cruz, O.[and] Fr. Martín de Rada, O.E.S.A. (1550-1575)*, ed. by Charles R. Boxer (London: Hakluyt Society, 1953), 45-239, in particolare 199-206.

14 José de Acosta, *De promulgando evangelio apud barbaros sive de procuranda Indorum salute* (1588), "Proemium", pagine non numerate, ma 6-11; on Acosta, v. Anthony Pagden, *The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982, 146 sgg.

stianità. E per quanto la sua riflessione avesse di mira in modo particolare il tema delle strategie missionarie – e di come se ne richiedessero di diverso tipo a seconda del grado di ‘barbarie’ dei popoli pagani in questione, ossia della diversa capacità o possibilità di ascolto del verbo evangelico – ne era risultata un’originale proposta di categorizzazione antropologico-sociologica, destinata ad esercitare un’ampia influenza e a costituire un precoce esempio di pensiero antropologico. Quella di Acosta era una riflessione che scaturiva da una intensa esperienza diretta e indiretta delle problematiche missionarie incontrate dai gesuiti in America Latina e in Estremo Oriente e che rivelava una singolare capacità di affrontarle su una scala globale. Secondo Acosta, com’è noto, era possibile distinguere tre “classi” di barbarie in base a precisi parametri che definivano una sorta di scala gerarchica. Se al fondo di questa scala si trovavano i veri e propri selvaggi – popoli prossimi alla condizione bestiale, perché privi degli elementi essenziali del vivere civile come scrittura, leggi, stanzialità, “sine litteris, legibus et moribus”, privi della ragione che contraddistingue gli esseri umani – al grado superiore di una barbarie certamente definita dalla non appartenenza alla cristianità, si trovavano i Cinesi. La Cina era un paese barbaro, ma era purtuttavia un paese ordinato, con di città fortificate, commerci prosperi, una consolidata cultura scritta, una razionalità pienamente umana, e soprattutto provvisto di leggi stabili e di magistrati dotati di distinzione sociale che ne facevano una “Respublica constans”¹⁵. L’autorevole parola di Acosta aveva perciò suggellato un’immagine dell’impero cinese come civiltà appartenente al mondo barbaro in quanto priva della luce evangelica, ma complessa ed evoluta e soprattutto retta da forme di governo stabili, regolari, ordinate e basate sulla legge: un’immagine, questa, destinata ad avere conferme e a riscuotere successo nella letteratura di matrice gesuitica per tutto il secolo XVII, ma che la cultura illuministica avrebbe o negato o messo in discussione o profondamente modificato.

Nella cultura dell’Illuminismo il tema della giustizia catalizzò l’attenzione dei commentatori non solo per il rilievo che poteva avere nell’osservazione e nella valutazione di singole società, sia europee sia non europee, ma per motivi più generali di interesse in materia di forme della giustizia.

Da un lato ciò non sorprende in un secolo che vide le battaglie giudiziarie intraprese da Voltaire, la pubblicazione del capolavoro di Beccaria *Dei Delitti e delle pene*, i dibattiti, le proposte, le iniziative legislative contro la tortura, le imprese di codificazione, le spinte per la riforma del diritto civile, i progetti di riforma in materia carceraria, lo sforzo di ripensamento complessivo di una giustizia criminale come quella europea, con la sua pesante eredità di pratiche sanguinarie, di pene disumane, di applicazione indiscriminata, quasi

¹⁵ “Prima classis eorum est, qui a recta ratione, & consuetudine generis humani non ita multum recedunt. Hi sunt potissimum, quibus & Respublica constans, & leges publicae, & civitates munitae, & magistratus insignis, & certa, atque opulenta commercia sunt, & quod omnium caput est, literarum celebris usus” Acosta, *De procuranda Indorum salute*, “Proemium”, v. p. 6.

inflazionata della pena capitale, come nel “Bloody Code” inglese, in vigore dal 1688 al 1815¹⁶. Un’epoca che vide l’avvio di un ripensamento della filosofia giuridica dell’antico regime nell’“età della codificazione”, fino all’adozione di nuovi codici civili e penali in Austria, Francia, Prussia e altri Stati europei¹⁷, si comprende come possa aver stimolato l’attenzione e la sensibilità degli osservatori della Cina in tema di giustizia, al punto – potremmo aggiungere – da proporre una raffigurazione negativa in chiave di contrapposizione rispetto al mondo occidentale elaborata passando completamente sotto silenzio il retaggio disumano e cruento della tradizione della giustizia penale dell’antico regime europeo¹⁸.

Sul tema delle leggi, del diritto e della giustizia, d’altra parte, venne a concentrarsi, per motivi di ordine più generale, l’attenzione di quanti si posero il problema di quali fossero le condizioni istituzionali necessarie ad assicurare il progresso sociale, economico e civile. La legge divenne così uno dei più significativi parametri atti a stabilire il grado di incivilimento di una società. Una società può dirsi incivilita e il suo può definirsi un governo che assolve ai propri doveri fondamentali se esistono leggi chiare e comprensibili nell’interesse dei governati e se la giustizia è garantita in modo imparziale e certo, così da tutelare i diritti individuali alla sicurezza personale e alla proprietà. Per Adam Smith “The second duty of the sovereign [is] that of protecting, as far as possible, every member of the society from the injustice or oppression of every other member of it, or the duty of establishing an exact administration of justice” e “The first and chief design of all civil governments is [...] to preserve justice amongst the members of the state and to prevent all incroachments on the individuals in it, from others of the same society”¹⁹. Anche per Lord Kames, l’autore degli *Historical Law-Tracts* (1758), l’evoluzione della legge nei suoi diversi aspetti assumeva un’importanza fondamentale per individuare il rapporto tra obbligo legale, dovere morale

16 Frank McLynn, *Crime and Punishment in Eighteenth Century England* (Oxford-New York: Oxford University Press, 1991), ix sgg.

17 Damiano Canale, “The many faces of the codification of law in modern continental Europe”, in *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, Vol. 9: *A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900*, ed. by Enrico Pattaro, Damiano Canale, Paolo Grossi, Hasso Hofmann (Dordrecht: Springer, 2009), 135-183.

18 Richard J. Evans, *Rituals of Retribution: Capital Punishment in Germany, 1600-1987* (New York: Oxford University Press, 1996); *A Global History of Execution and the Criminal Corpse*, ed. by Richard Ward (New York: Palgrave Macmillan, 2015); G. Geltner, *Flogging Others. Corporal Punishment and Cultural Identity from Antiquity to the Present* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014).

19 V. rispettivamente A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, in *The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith*, General Editors R. H. Campbell and A. S. Skinner (Oxford: Oxford University Press, 1976, reprint Indianapolis: Liberty Fund, 1981), 2 voll., vol. II, 708-709, and Id., *Lectures on Jurisprudence*, edited by R. L. Meek D. D. Raphael and G. Stein, I, 9, in *The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith*, vol. V (Oxford: Oxford University Press, 1978, reprint Indianapolis: Liberty Fund, 1982, 7).

e progresso sociale²⁰. Per l'allievo di Smith, John Millar, i successivi stadi di evoluzione dei sistemi di giustizia e di diritti costituiscono un sicuro indice del progresso di una società. Che una società evoluta, una "opulent community" dovesse presentare un sistema complesso di leggi e amministrazione della giustizia in conseguenza della moltiplicazione degli interessi in reciproca relazione era un fatto assiomatico per la cultura dell'Illuminismo scozzese, così come il fatto che il comportamento e le condizioni complessive dei membri delle società fosse direttamente influenzato dal modo di impartire giustizia e di prevenire disordini e conflitti²¹. Leggi, giustizia, sistema penale sotto il profilo di equità, umanità, mitezza e la loro capacità di favorire il conseguimento dei fini della società nel loro evolversi attraverso la storia delle relazioni domestiche e sociali, erano una chiave di interpretazione delle condizioni di società temporalmente e spazialmente diverse e della loro posizione rispetto a un ideale percorso di incivilimento. Materie di rilevanza giuridica come le forme di proprietà, i rapporti tra i coniugi, la condizione della donna, oppure la natura delle pene o le procedure giudiziarie costituivano tanto materia di riflessione ai fini di riforme e miglioramenti in Europa quanto particolare ambito di osservazione di società non europee al fine di comprenderne l'organizzazione e la posizione su una scala di incivilimento. Esisteva un rapporto diretto tra giustizia e felicità dei sudditi o dei cittadini. Ne consegue che nell'osservazione delle società prossime o remote nel tempo e nello spazio, esistenza di regole giuridiche, meccanismi di produzione e natura delle leggi e amministrazione della giustizia, fondamenti legali del governo costituivano oggetti assolutamente privilegiati di attenzione.

Nel caso della Cina, intorno agli anni '60 del Settecento sono distinguibili due diverse visioni del problema della giustizia cinese, derivanti dai due atteggiamenti contrapposti degli ammiratori e dei detrattori del Celeste Impero.

Va intanto ricordato – e in parte lo si è già accennato – come in Europa fossero giunte precocemente informazioni relative al sistema della giustizia cinese, soprattutto in materia penale e di carceri. Erano state perlopiù informazioni basate sull'esperienza diretta di chi aveva avuto la sventura di incappare nei suoi rigori, come era capitato, poco prima della metà del '500, ad alcuni marinai e soldati portoghesi. Era accaduto al primo inviato portoghese a Pechino Thomé Pires nel 1519-1524, secondo la testimonianza epistolare di Christovão Vieyra e di Vasco Calvo, che avevano descritto vividamente le estorsioni subite per mano dei mandarini e il duro trattamento ricevuto dai connazionali nelle prigioni cinesi, dove alcuni morirono di fame o di percosse e altri furono strangolati²². Era poi

20 John Millar, *The Origin of the Distinction of Ranks* (1771), Edited and with an Introduction by Aaron Garrett, in *The Works and Correspondence of John Millar* (Indianapolis: Liberty Fund, 2006) (che riproduce la quarta edizione postuma del 1806), "Introduction", xi.

21 Millar, *Origin*, 85.

22 Donald Ferguson, *Letters from Portuguese Captives in Canton, Written in 1534 & 1536: With an Introduction on Portuguese Intercourse with China in the First Half of the Sixteenth Century* [reprinted from

accaduto a Galeote Pereira, che aveva fatto parte di una successiva ambasciata portoghese alla corte imperiale nel 1549, peraltro fallita miseramente con l'imprigionamento dei suoi membri. Pereira era rimasto nelle carceri cinesi nella Cina meridionale fino al 1553 e in seguito aveva scritto un resoconto delle proprie vicende²³. Com'è facile immaginare, la sua testimonianza non poteva non essere influenzata dal fatto di aver certamente vissuto brutti momenti. Egli aveva riferito di prigionieri ammassati l'uno sull'altro in specie di gabbie di legno, torture e crudeli bastonature col bambù, così sanguinarie e dolorose che non di rado portavano al decesso del reo: una descrizione, questa di Pereira, che, come è stato osservato, "became a fundamental source for later descriptions of the Chinese capacity for cruelty, introducing a permanent new element into Western view of China" e che fu di lì a poco confermata, perfino con l'aggiunta di dettagli ancor più truci, da un altro testimone oculare, il domenicano Gaspar da Cruz. Eppure, come già notato, lo stesso Pereira non mancava di elogiare vari aspetti della giustizia cinese, come l'esame pubblico dei testimoni, la pubblicità dei processi e la possibilità di ottenere clemenza anche da parte di chi, come lui e i suoi compagni, si era trovato in un paese straniero, privo di conoscenze linguistiche e per accusatori potenti personaggi, che però alla fine erano risultati soccombenti. E in generale finiva con l'elogiare il sistema giudiziario cinese per la sua efficienza nel mantenere l'ordine e reprimere il crimine in una società certamente turbolenta²⁴.

Fin dalla seconda metà del '500, perciò, erano state rese disponibili in Europa testimonianze che avevano rivelato aspetti peculiari e contraddittori del sistema giudiziario cinese. Altre se ne sarebbero aggiunte nel corso del '600, soprattutto per il contributo di gesuiti, da Matteo Ricci a Louis Lecomte, sui quali ci soffermeremo più avanti e grazie ai quali il quadro informativo si sarebbe arricchito di informazioni di prima mano e di capacità di tematizzare il problema della natura del governo, del suo rapporto con la legge, della giustizia, lasciando così al secolo successivo una importante eredità di rappresentazioni e di idee.

Questo ricco lascito avrebbe trovato un autorevole interprete negli anni '30 del '700, grazie a un'opera che avrebbe proposto non solo una descrizione complessiva della civiltà cinese, ma in particolare una trattazione sistematica del tema della giustizia cinese, riprendendo e ricapitolando tutte le informazioni allora disponibili. Si tratta dell'opera

the Indian Antiquary] (Bombay: Educ. Steam Press at Byculla, 1902), 103-143. V. anche Henri Cordier, *Histoire générale de la Chine et de ses relations avec les pays étrangers* (Paris: Librairie Paul Geuthner, 1920-1921), 4 voll., vol. III, 118 sgg.

23 *South China in the Sixteenth Century*, 45-239. V. in particolare 210: the rigorous justice of this land is the cause of bridling the evil inclinations and inquietudes to which the people thereof are prone, which being so strict as it is, yet withal the prisons are commonly full of prisoners, there being so many of them, as we have said".

24 V. Jonathan Spence, *The Great Chan's Continent. China in Western Minds* (London: Penguin Books, 1998), 20-21 e 27.

che più di ogni altra influenzò la conoscenza settecentesca della Cina, in ogni suo possibile aspetto, ossia la *Description de la Chine* del gesuita Du Halde²⁵. Ha autorevolmente sostenuto Virgile Pinot che la *Description* “C’était une somme des connaissances acquises mais dont quelques-unes étaient acquises depuis longtemps déjà: ce n’était pas une révélation”: non fu cioè opera originale, perché interamente basata su quanto i Gesuiti avevano già altrimenti reso noto con le loro pubblicazioni, ma sicuramente ebbe una grande influenza sulle conoscenze del pubblico colto europeo²⁶.

Grande compilazione redatta a Parigi sulla base dei materiali gesuitici provenienti da Pechino, la *Description* ebbe infatti una eccezionale diffusione. Pubblicata nel 1735 a Parigi, fu immediatamente oggetto, nel 1736 a La Haye, di una edizione pirata che ebbe una straordinaria circolazione europea. Tradotta poco dopo in inglese, tedesco e russo, fu largamente utilizzata da autori come Montesquieu, D’Argens, Quesnay, Voltaire, e fu ripresa nelle grandi compilazioni enciclopediche e di argomento storico-politico. Continuò ad essere fonte irrinunciabile per chi scrivesse di Cina in epoca illuministica e ancora nel primo Ottocento, come, per esempio, nel caso di Giulio Ferrario col suo peraltro aggiornatissimo e fortunato *Costume antico e moderno* (Milano, 1817-1834)²⁷. Al momento della sua apparizione, la *Description* costituì “un événement éditorial capital qui va opérer un déplacement de tendance décisif”²⁸ nel senso di offrire alla cultura europea la rappresentazione di un vero e proprio modello cinese di società e di istituzioni, all’insegna dell’idea di felice integrazione tra etica e politica, di esemplarità della suprema autorità monarchica, di governo della legge. Per la grande influenza che esercitò sui lettori settecenteschi e per il singolare grado di approfondimento con cui trattò l’argomento, merita di soffermarsi sull’immagine della giustizia cinese elaborata da Du Halde.

25 Sulla sua preparazione e struttura cfr. Isabelle Landry, *La preuve par la Chine: la ‘Description’ de J.-B. Du Halde, Jésuite, 1735*, Paris: EHESS. École des hautes études en sciences sociales, 2002; cfr. anche Theodore Nicholas Foss, *A Jesuit Encyclopedia for China: A Guide to Jean-Baptiste Du Halde’s Description de La Chine (1735)*, Chicago, University of Chicago, Committee on History of Culture, 1979, and Horst Hartmann, «Die Erweiterung der europäischen Chinakennntnis durch die ‘Description de la Chine’ der Jesuitenpaters Du Halde», Göttingen, Universität zu Göttingen, Diss. Fakultät der Georg August, 1949..

26 “[la *Description*] n’apportait rien de bien nouveau aux savants. C’était une mise au point pour les demi-savants ou pour les gens du monde de ce qu’il y avait de plus intéressant dans les écrits antérieurs des Jésuites sur la Chine” (il commento di Pinotsi trova sul sito web *Chine ancienne*: <http://www.chineancienne.fr/17e-18e-s/du-halde-description-de-la-chine/#preface>)

27 Alla Cina sono dedicate più di 500 pagine nel primo dei 15 volumi di cui si compone quest’opera, ora disponibile in formato digitale su Archive.org: <http://www.library.illinois.edu/blog/digitizedbotw/2008/07/il-costume-antico-e-moderno-o-1.html>. Sul *Costume antico e moderno* v. oltre 79 e nota n. 15.

28 Pereira, *Montesquieu et la Chine*, 325.

1.2. Du Halde e la giustizia cinese.

Nonostante le classificazioni di Acosta, che sembravano poter fornire una risposta definitiva almeno sul piano teorico, il governo della Cina aveva continuato a costituire per gli osservatori occidentali un problema di non facile soluzione, soprattutto dal punto di vista del suo concreto modo di operare: quale era la sua esatta natura, fino a che punto lo si poteva effettivamente considerare un governo della legge – ossia basato sull'applicazione e il rispetto di leggi stabili – quale la sua capacità di offrire garanzie e sicurezza ai sudditi attraverso un sistema di magistrature e la partecipa di una efficiente amministrazione della giustizia? Come conciliare le apparenze di una monarchia assoluta con a capo un imperatore onnipotente con una gerarchia burocratica, come quella mandarinale così articolata, formalizzata e disciplinata, e con l'esistenza di figure apicali di magistrati ad affiancare il sovrano nell'esercizio dell'autorità suprema? E in che misura l'esistenza di procedure e controlli amministrativi e giudiziari così rigorosi e puntigliosamente rispettati poteva coesistere con l'idea del governo di un sovrano lontano, inaccessibile e dotato di amplissimi poteri?

Il problema era stato affrontato precocemente da un testimone di primaria grandezza come Matteo Ricci, che aveva identificato con precisione il paradosso, insistendo sul ruolo delle magistrature:

Se bene habbiamo detto di sopra esser questo governo Monarchico, con tutto ciò, considerando questo che ho già detto et ho da dire in questa materia, tiene molto del Republico. Percioché, se bene tutto quanto si fa nel governo deve essere approvato dal Re nei pubblici memoriali che i magistrati gli danno di tutto quello che hanno da fare, con tutto il Re non fa altra cosa che approvare e riprovare quello che gli propongono, e quasi mai fa niente sopra qualche negotio senza l'essergli proposto prima da' magistrati che hanno cura di quello.

In un altro passo di poco successivo della sua descrizione della Cina, Ricci chiariva ulteriormente come in Cina “Tutto il regno si governa per letterati, come di sopra ho detto, et in essi sta il vero e misto imperio”²⁹. Al tempo stesso, Ricci molto correttamente notava da un lato come in Cina non esistessero leggi fondamentali – “nella Cina non vi sono leggi antiche, come le nostre Imperiali o le antiche delle Dodici tavole, per le quali si governino” – ma come le leggi via via promulgate dagli imperatori finissero per

²⁹ Matteo Ricci, *Descrizione della Cina* (Macerata: Quodlibet, 2004), 68 and 79; questa è l'edizione più recente dell'opera principale di Matteo Ricci intitolata *Della entrata della Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina*, I edizione latina, 1615, I edizione italiana, 1622, l'edizione critica più recente è quella coordinata da Piero Corradini, con prefazione di Filippo Mignini e curata da Maddalena Del Gatto (Macerata: Quodlibet, 2000). La *Descrizione della Cina* corrisponde al libro I dell'*Entrata*.

costituire un deposito che i successori erano tenuti a rispettare o comunque a tenere in considerazione con conferme, modifiche o cancellazioni in occasione della promulgazione di nuove leggi o nuove raccolte di leggi³⁰. Per quanto dunque le leggi fossero soggette a revisioni, abrogazioni, ricodificazioni, per Ricci non pareva esservi dubbio che quello cinese fosse un governo basato sulla legge, rispettoso delle forme e delle procedure fissate dalla legge e con magistrature incaricate di sorvegliare l'applicazione della legge e la eventuale censura delle sue trasgressioni. Ricci aveva dunque fissato una autorevole rappresentazione della Cina come grande impero a struttura monarchica, nel quale l'autorità dell'imperatore era vastissima, ma comunque retto da un governo fondato sulla legge – una legge alla quale anche l'imperatore doveva sottostare. Va aggiunto inoltre il fatto che Ricci aveva fornito anche una descrizione sommaria del funzionamento della giustizia imperiale, attribuendole caratteristiche di non eccessivo rigore almeno in linea di principio, ma insieme evidenziando l'arbitrarietà e la crudeltà delle punizioni corporali inflitte ai sudditi dai mandarini: se la pena di morte era di rara e prudente applicazione, pure molti cinesi soccombevano per l'estrema durezza delle bastonature col bambù che i soprusi dei funzionari facevano loro subire, in alternativa abusando della propria autorità per ottenere compensazioni in denaro mediante vere e proprie estorsioni. Sicché ne risultava un quadro decisamente ambiguo, per quanto riguarda la sicurezza del suddito e a tal proposito Ricci non esitava a concludere che:

Con queste et altre ingiustize che fanno i magistrati per odio, per danari et a requisizione de' suoi amici, nessuno nella Cina è patrone del suo, e sempre si vive con paura de machinarsegli qualche calunnia per spogliarlo di quanto tiene, e quanto è uno più ricco più paura tiene, e si guarda di mostrarsi tale, nascondendo quanto tiene e fingendo di aver puoco³¹.

Da questo punto di vista, la descrizione di Du Halde, nel trattare di leggi e giustizia, aveva a disposizione una complessa immagine consolidata nella più prestigiosa letteratura di origine gesuitica.

Non sorprende perciò che dalle pagine del gesuita francese emerga un quadro estremamente positivo e ammirato del sistema delle leggi e della giustizia cinesi, pur in una visione non mitica, precisamente informata e attentamente bilanciata tra apprezzamento degli aspetti formali delle istituzioni e valutazione realistica della pratica amministrativa³². Si tratta innanzitutto di un modello di governo fondato sulla figura patriarcale

30 "il primo Re di quella famiglia sempre fa nove leggi, le quali sono obligati i Re suoi successori a guardare e non possono facilmente mutare le prime leggi stabilite e riceute", Ricci, *Descrizione della Cina*, 65.

31 Ricci, *Descrizione della Cina*, 116-117.

32 J.-B. Du Halde, *Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise* (à Paris: chez Le Mercier, 1735), 4 voll. in-quarto: le sezioni sulla giu-

dell'imperatore e sui doveri filiali dei sudditi nei suoi confronti. L'opera del gesuita, ricorrendo ai testi confuciani (noti grazie alle parziali traduzioni gesuitiche di fine '600), propone un'immagine del governo e dell'autorità imperiale cinese come basati sulla legge: innanzitutto la legge naturale, la stessa che prescrive ai padri la protezione dei figli – e che si traduce in “*zèle pour le peuple*” da parte dell'imperatore – e ai figli il dovere di rispetto e di obbedienza verso i padri. Una legge naturale che ispira la condotta morale privata, ma che regola anche i rapporti tra governanti e governati. D'altra parte, però, se il governo dell'Impero non presenta alcun tratto di arbitrio e di oppressione dispotica, nonostante l'autorità assoluta dell'imperatore, ciò è grazie anche all'esistenza di leggi che vincolano la condotta del sovrano, rendendo così quello cinese un governo ‘legittimo’, ossia basato su leggi e su prassi di controllo dell'operato dell'imperatore³³.

Che si tratti di un complesso sistema di governo fondato su leggi e su apparati cui è demandata la loro amministrazione, inoltre, è dimostrato dal sistema delle corti imperiali. Du Halde offre una puntuale descrizione del sistema mandarinale e delle sei corti sovrane, o tribunali, che da Pechino – a metà tra ministeri e tribunali – governano l'impero, sovrintendendo agli affari delle province secondo una precisa ripartizione di competenze e che, soprattutto, amministrano in ultima istanza la giustizia impartita, nei diversi ambiti di giurisdizione, dal sistema dei tribunali subalterni. Tra le corti sovrane, nelle quali siedono funzionari di vario grado appartenenti alla gerarchia mandarinale, oggetto di una severa selezione meritocratica, Du Halde sottolinea l'importanza di quella che agisce da supremo tribunale penale, collocato al vertice di 14 tribunali provinciali. Nella delicatissima materia criminale, essa assicura che le pene siano impartite in modo conforme “à ce que les Loix ont sagement établi”³⁴. Un accorto bilanciamento dell'autorità di una corte con quella di un'altra impedisce che prevalgano forme di potere assoluto³⁵. Che non si sia di fronte a un potere dispotico è dimostrato dall'esistenza di funzionari, “*sorte d'inspecteurs ou de Censeurs publics*”, demandati all'ispezione sull'operato delle corti sovrane e perfino dell'imperatore stesso. Il sistema della giustizia è completato

stizia cinese si trovano nel vol. II, 22-43 e 131-137. La presente sintesi, basata sul testo di Du Halde non differisce nella sostanza da quella di Pereira, *Montesquieu et la Chine*, 389-394.

33 Du Halde, *Description*, II, 12: “Ce pouvoir, attaché à la dignité impériale, tout absolu qu'il est, trouve un frein qui le modère, dans les mêmes loix qui l'ont établi [...] Un autre frein que les loix ont mis à l'autorité souveraine, pour contenir un prince, qui serait tenté d'abuser de son pouvoir, c'est la liberté qu'elle donne aux mandarins de représenter à l'empereur dans de très-humbles et de très respectueuses requêtes, les fautes qu'il ferait dans l'administration de son État, et qui pourraient renverser le bon ordre d'un sage gouvernement”.

34 Du Halde, *Description*, II, 25.

35 “il n'y a aucun de ces Tribunaux qui ait un pouvoir absolu dans les affaires qui sont de son ressort, et qui n'ait besoin pour l'exécution de ses jugemens, du secours d'un autre Tribunal, et quelquefois de tous ensemble” (*Description*, 25).

verso il basso dalla rete dei tribunali locali, sottoposti alle corti provinciali e anch'essi composti da magistrati appartenenti alla casta mandarinale. Un sistema di giustizia e di amministrazione perciò, quello descritto minuziosamente da Du Halde, regolato dalla legge e posto in movimento da una gerarchia burocratica – quella dei letterati – integrata e animata da un perfetto spirito di obbedienza verso il grado superiore e di servizio verso i sudditi, ciò che assicura il rispetto e l'obbedienza completa di questi ultimi, come all'interno di una famiglia bene ordinata.

In queste condizioni sembrerebbe, secondo Du Halde, che il governo dell'impero non dovesse conoscere rivali quanto a saggezza e funzionalità e che la Cina dovesse essere il paese più felice del mondo. La realtà è tuttavia diversa, dato che la condotta dei mandarini non è sempre conforme alle leggi, ma spesso si lascia dominare dalle passioni, dagli interessi e dalle ambizioni personali.

Rien ne seroit comparable au bel ordre, que les loix Chinoises ont établies pour le gouvernement de l'Empire, si tous les Mandarins, au lieu de suivre leurs passions, se conformoient à des loix si sages; et l'on peut dire qu'il n'y auroit point d'Etat plus heureux: mais comme parmi un si grand nombre, il s'en trouve toujours, qui bornent leur félicité aux biens de la vie présente, et à tout ce qui peut la rendre commode & agréable, ils font quelquefois peu de scrupule de ne pas suivre les loix les plus sacrées de la raison & de la justice, et de les sacrifier à leur propre intérêt³⁶.

Esistono tuttavia, anche a questo proposito, meccanismi di controllo che assicurano il rispetto della legge e il controllo della condotta dei mandarini, secondo un'idea della responsabilità amministrativa che dal basso sale verso l'alto, culminando nella figura dell'imperatore e configurando un sistema semplice, naturale e razionale, perché basato sul principio fondamentale dell'autorità paterna e della pietà filiale: un sistema che Du Halde definisce “parfaitement monarchique” e dunque non, in alcun modo, ‘dispotico’.

La descrizione del sistema della giustizia penale presenta un quadro estremamente favorevole, anche se peculiare. Lentezza delle procedure causata dai successivi gradi di giudizio significa che nessun suddito è privato in modo arbitrario dei beni fondamentali della vita e dell'onore. La lunga permanenza in prigione, conseguenza di una lentezza procedurale che va a favore degli accusati, è lenita dal fatto che le carceri sono molto più comode spaziose di quelle europee. Al tempo stesso, le punizioni dei colpevoli sono immancabili, severe e soprattutto proporzionate alla gravità dei crimini: “il n'y a pas de fautes impunies à la Chine”. E le punizioni corporali, in particolare la cosiddetta “cangue” (una sorta di gogna portatile) e la bastonatura con il bambù, sono molto diffuse e inflitte a persone di ogni condizione, fino ai più alti gradi dell'impero: è in base a questa os-

³⁶ *Description*, II, 37.

servazione che Du Halde conclude con l'annotazione, poi resa celebre da Montesquieu che la riprenderà, secondo cui “on peut dire que le Gouvernement Chinois ne subsiste guères que par l'exercice du bâton”³⁷. Esiste certamente la tortura, con gradi diversi di severità: il gesuita, che ne sottolinea la varietà e crudeltà dei modi, non si lascia però andare a commenti negativi. Anzi, egli rimarca che il rispetto della vita umana è tale che le sentenze capitali – riservate solo ai crimini maggiori, come il tradimento – diventano definitive solo dopo successive revisioni e, in particolare, solo dopo l'indispensabile conferma finale dell'imperatore, condizione irrinunciabile per procedere all'esecuzione. Questa avviene in tre modi diversi a seconda della gravità della colpa: strangolamento, decapitazione e *lingchi*, ossia il cosiddetto taglio del corpo in diecimila pezzi, una pena terribile riservata solo ai sudditi ribelli rei di aver capeggiato rivolte³⁸. Una descrizione minuziosa, questa di Du Halde, dalla quale emergono tre elementi che vale la pena di sottolineare: la giustizia è uguale per tutti, nessuno si sottrae per un privilegio di classe o di censo³⁹; il rispetto per la vita umana è massimo; e le punizioni, nonostante un certo grado di arbitrarietà proprio delle punizioni più leggere, inflitte quasi fossero reprimende paterne, sono basate non sul capriccio del magistrato o di un sovrano dispotico, ma unicamente sulle disposizioni di legge, su ciò che è “marquez dans le corps des Loix Chinoises” e che “les Loix Chinoises prescrivent”⁴⁰.

Vale la pena notare come, da un lato, il gesuita, almeno in tre passi, faccia riferimento alle “Loix Chinoises” o al “texte du Code”⁴¹. Du Halde non fornisce dettagli circa questo genere di fonti. Non ci sono testi propriamente giuridici tra gli estratti di letteratura cinese, inclusi quelli provenienti dai libri classici, che compaiono in appendice al volume II della *Description*. È chiaro tuttavia che, pur non fornendo informazioni o stralci, egli ha precisa cognizione dell'esistenza di codici di leggi scritte, che all'epoca avrebbero potuto essere, per esempio, la versione aggiornata nel 1723-1725 del codice Qing del 1646, il cosiddetto *Ta Ch'ing lü chi-chieh fu-li* (Grande codice Qing con raccolta di commentari e appendici di sub-statuti), a sua volta destinato a ulteriori modifiche che

37 *Description*, II, 134.

38 “Il y a un autre genre de mort très-cruelle, dont on a puni autrefois les révoltez et les criminels de lèze Majesté: c'est ce qu'ils appelloient être hache en dix mille pièces [...] selon les Loix, ce troisième supplice consiste à couper le corps du criminel en plusieurs morceaux, à lui ouvrir le ventre, et à jeter le corps ou dans la rivière, ou dans une fosse commune pour les grands criminels” (*Description*, II, 136).

39 “Ainsi à la Chine on accorde à l'homme le plus vil et le plus misérable, ce qui ne s'accorde en Europe comme un grand privilège, qu'aux personnes les plus distinguées, c'est-à-dire, le droit de n'être jugé de condamné que par toutes les Chambres du Parlement assemblées en corps” (*Description*, II, 137).

40 *Description*, II, 136-137.

41 *Description*, II, 502

avrebbero portato all'edizione settecentesca definitiva del codice nota come *Ta Ch'ing lü-li*, o *Da Qing lüli*, secondo la traslitterazione corrente⁴².

Ciò che è importante notare è che Du Halde, proprio sulla base di un'analisi dei meccanismi giudiziari non troppo distante, nelle linee di fondo, da quella già fornita dal suo confratello Louis Lecomte nel 1696 o dal viaggiatore Le Gentil nel 1728⁴³, costruisce un'immagine della Cina sicuramente peculiare, ma alla quale l'Europa può guardare, sotto molteplici profili, come a un esempio degno di ammirazione. Non è una Cina intesa come radicale alterità, speculare all'Europa, non abita uno spazio antipode. Presenta caratteri riconoscibili alla tradizione europea: tra questi, un governo "perfettamente monarchico" basato sul comando della legge e soprattutto un sistema di giustizia umana, equa, razionale, perfettamente ammissibile tra i parametri per definire una civiltà avanzata. E semmai, la sua alterità è quella tutta positiva di un modello degno di ammirazione per razionalità, organizzazione, prossimità alla natura, rispetto al quale è l'Europa, semmai, a costituire alterità.

A partire dalla rappresentazione di Du Halde – questo è l'altro motivo di importanza ai fini della presente discussione – si dipartono, divergendo, due tradizioni interpretative

42 Cfr. John W. Head and Yanping Wang, *Law Codes in Dynastic China: a Synopsis of Chinese Legal History in the Thirty Centuries from Zhou to Qing* (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2005), 200. Sulla tradizione legale cinese v. in particolare il progetto "Legalizing space in China: the shaping of the imperial territory through a layered legal system" finanziato dall'Agence Nationale de la Recherche francese, con la collaborazione dell'Institut d'Asie Orientale (IAO, ENS de Lyon), dell'École Française d'Extrême Orient (EFEO Taipei and Beijing Centers), del TGIR HUMA-NUM e dell'Academia Sinica. Questo progetto quadriennale (2011-2014) è stato coordinato da venti specialisti di storia del diritto cinese e diritto comparato, tra i quali Jérôme Bourgon. Esso ha prodotto e continua a produrre importanti risultati accessibili sul sito: <http://lsc.chineselegalculture.org/>. In generale, sulla tradizione giuridica cinese e la sua evoluzione, e sull'importanza del *Da Qing lü li* v. Jinfan Zhang, *The Tradition and Modern Transition of Chinese Law* (Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2014).

43 Louis Lecomte, *Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine*, à Paris, chez Jean Anisson, 1696, 2 voll. Nella seconda edizione (Paris: chez Anisson, 1697, 2 voll.), che utilizziamo in questa sede, le sezioni pertinenti sono nel vol. II, "Lettre IX. À Monsieur le Cardinal d'Estrées. De la Politique et Gouvernement des Chinois", 1 sgg., especially 24 sgg.: v. per esempio l'affermazione, perfettamente ripresa da Du Halde, secondo cui "Parmi toutes les idées de gouvernement, que l'antiquité s'est formée, il n'en est peut-être aucune qui établisse une Monarchie plus parfaite que celle des Chinois", fondata com'essa è su un potere assoluto, ma non tirannico attribuito al sovrano dalle leggi: "L'autorité sans bornes, que les loix donnent à l'Empereur, & la nécessité qu'elles luy imposent en mesme temps de s'en servir avec moderation, sont les deux colonnes qui soutiennent depuis tant de siècles ce grand édifice de la Monarchie Chinoise" (3-4). Una monarchia il cui funzionamento Lecomte descrive con espressioni quali "Les Loix disent", "les Loix ordonnent", "les Loix ont déterminé", e che costituisce un governo "admirable par son antiquité, par la sagesse de ses maximes, par la simplicité et l'uniformité de ses loix, par les exemples de vertu qu'il a produit dans une longue suite d'empereurs, par le bon ordre qu'il a conservé parmi les peuples", anche se Lecomte non trascura di menzionare le ribellioni, i sovrani ingiusti, i mandarini avidi e oppressori del popolo (103-104). V. anche J. B. Le Gentil de la Barbinais, *Nouveau Voyage autour du Monde [...] avec une description de l'empire de la Chine* (à Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1728), 3 voll., vol. I, 287-302.

concorrenti, entrambe sfocianti nella costruzione di visioni paradigmatiche: l'una, quella di Montesquieu, nel 1748, che riconduce la Cina al modello di un dispotismo asiatico talmente antitetico al mondo occidentale da configurare una vera 'sindrome cinese'; l'altra, quella di Voltaire e poi di Quesnay, tra metà anni '50 e metà anni '60 del Settecento, che invece svilupperà elementi presenti in Du Halde e li elaborerà nel senso di una valutazione della civiltà cinese positiva e a carattere fortemente normativo-prescrittivo nei confronti di aspetti delle società e della politica dell'Occidente europeo. In entrambi i casi, la rappresentazione del sistema delle leggi e della giustizia gioca un ruolo centrale.

1.3. Dopo Du Halde: leggi e giustizia cinesi tra ammiratori e detrattori

Prima di proseguire vale la pena sottolineare come la conoscenza europea del diritto e della giustizia cinesi nel corso del '700 si avvale in modo molto limitato e indiretto di testi originali tradotti. A differenza di quanto era già avvenuto per la materia filosofica, letteraria e storica, e stava continuando ad avvenire in modo continuativo nel corso del '700, in materia di leggi le conoscenze a lungo poggiarono non su traduzioni di testi, bensì su descrizioni di seconda mano, oppure su presentazioni sintetiche e riassunti, per quanto bene informati, come nel caso appena esaminato di Du Halde e, come vedremo più avanti, in quello della grande collezione dei *Mémoires* gesuitici⁴⁴. Proprio questa circostanza aiuta a capire fin da ora quale sarebbe stata la straordinaria importanza dell'edizione inglese che nel 1810 George Thomas Staunton avrebbe realizzato del più importante codice di leggi Qing vigente, offrendo per la prima volta al pubblico occidentale una fonte giuridica cinese nella sua completezza (ma coi limiti che vedremo).

Per tornare agli opposti atteggiamenti verso la Cina emersi successivamente alla pubblicazione dell'opera di Du Halde, un caso particolarmente significativo è quello di Voltaire, troppo conosciuto per richiedere più di un breve cenno con riferimento al tema che qui ci interessa⁴⁵. Che leggi e giustizia per Voltaire costituiscano un metro di giudizio fondamentale è evidente fin dal cap. 195 dell'*Essai sur les Mœurs*, dove è

44 V. oltre 25 e nota n. 70.

45 V. Pinot, *La Chine et la formation de l'esprit philosophique en France*, 103 sgg.; Guy, *The French Image of China before and after Voltaire*, 214-283; Schin-ichi Ichikawa, "Les mirages chinois et japonais chez Voltaire", in *Raison présente*, no. 52 (1979): 69-84; Jean-Robert Armogathe, *Voltaire et la Chine: une mise au point*, in *La mission française de Pékin aux XVII^e et XVIII^e siècles: Actes de colloque international de sinologie*, Centre de Recherches interdisciplinaire de Chantilly (CERIC), 20-22 septembre 1974, (Paris: Les Belles Lettres, 1976); Shun Ching Song, *Voltaire et la Chine* (Aix-en-Provence: Publications de l'Université d'Aix-en-Provence, 1989); Meng, H., *Voltaire et la Chine* (thèse soutenue à la Sorbonne, 1988). V. anche il recente Marie-Hélène Janvier, "Une confrontation du discours missionnaire et philosophique: L'interprétation de l'image de la Chine par Montesquieu et Voltaire, 1721-1776", *Mémoire de Maîtrise en Histoire*, Université Laval, 2014.

chiara la ricezione dell'idea – già espressa a fine Seicento da un altro grande sinofilo come Leibniz⁴⁶ – di un governo cinese saggio, ben regolato, fondato su leggi che ne impediscono la condotta arbitraria e che al tempo stesso tutelano vita, onore e beni dei sudditi. Voltaire riecheggia l'ammirazione gesuitica per il sistema dei tribunali centrali cinesi e dell'amministrazione periferica – dai viceré ai funzionari locali – e vede nel sistema giudiziario il cuore del governo cinese e la dimostrazione che la sua essenza è costituita da un ceto di magistrati letterati, saggi e 'filosofi'⁴⁷. Di più, egli ammira la giustizia cinese per la sua capacità di garantire una difesa dell'accusato imparziale e priva di pregiudizi religiosi, e per un sistema di pene proporzionate ai reati⁴⁸. Proprio l'esistenza di istituzioni complesse e di un sistema di leggi e di giustizia consolidato,

46 Gottfried Wilhelm Leibniz, *Novissima Sinica*, 1697: "the laws of the Chinese [...] are directed to the achievement of public tranquillity and the establishment of social order", in Leibniz, *Writings on China*, ed. by Daniel J. Cook, and Henry Rosemont (Chicago and La Salle: Open Court, 1994), 45 sgg., v. 47, v. anche Patrick Riley, "Leibniz's Political and Moral Philosophy in the *Novissima Sinica*, 1699-1999", in *Journal of the History of Ideas*, Vol. 60, Number 2, April 1999, 217-239, Donald F. Lach, "Leibniz and China", in *Journal of the History of Ideas*, Vol. 6, No. 4, Oct., 1945, 436-455, Oliver Roy, *Leibniz et la Chine* (Paris: Vrin, 1972) and, more recently, Franklin Perkins, *Leibniz and China: A Commerce of Light* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), v. 146 e 158 sgg.

47 "L'esprit humain ne peut certainement imaginer un gouvernement meilleur que celui où tout se décide par de grands tribunaux, subordonnés les uns aux autres, dont les membres ne sont reçus qu'après plusieurs examens sévères. Tout se règle à la Chine par ces tribunaux. Six cours souveraines sont à la tête de toutes les cours de l'empire. La première veille sur tous les mandarins des provinces; la seconde dirige les finances; la troisième a l'intendance des rites, des sciences, et des arts; la quatrième a l'intendance de la guerre; la cinquième préside aux juridictions chargées des affaires criminelles; la sixième a soin des ouvrages publics. Le résultat de toutes les affaires décidées à ces tribunaux est porté à un tribunal suprême. Sous ces tribunaux, il y en a quarante-quatre subalternes qui résident à Pékin. Chaque mandarin, dans sa province, dans sa ville, est assisté d'un tribunal. Il est impossible que, dans une telle administration, l'empereur exerce un pouvoir arbitraire. Les lois générales émanent de lui; mais, par la constitution du gouvernement, il ne peut rien faire sans avoir consulté des hommes élevés dans les lois, et élus par les suffrages. Que l'on se prosterne devant l'empereur comme devant un dieu, que le moindre manque de respect à sa personne soit puni selon la loi comme un sacrilège, cela ne prouve certainement pas un gouvernement despotique et arbitraire. Le gouvernement despotique serait celui où le prince pourrait, sans contrevenir à la loi, ôter à un citoyen les biens ou la vie, sans forme et sans autre raison que sa volonté. Or s'il y eut jamais un État dans lequel la vie, l'honneur, et le bien des hommes, aient été protégés par les lois, c'est l'empire de la Chine. Plus il y a de grands corps dépositaires de ces lois, moins l'administration est arbitraire; et si quelquefois le souverain abuse de son pouvoir contre le petit nombre d'hommes qui s'expose à être connu de lui, il ne peut en abuser contre la multitude, qui lui est inconnue, et qui vit sous la protection des lois" (*Essai sur les mœurs*, cap. CXCV, "De la Chine au XVII^e siècle et au commencement du XVIII^e", éd. R. Pomeau, Paris, Garnier, 1963, 2 voll. vol. II, 785). Voltaire's high opinion of the imperial central tribunals is deriving mainly from the opinions expressed by Father Contancin in the *Lettres édifiantes et curieuses*, vol. XXII, (à Paris, chez Le Clerc, 1736), 192, 199-200, V. anche Guy, *French Image of China*, 261.

48 *Essai sur les mœurs*, cap. CXCV, 785.

peraltro, depone per Voltaire a favore della “prodigieuse antiquité” dell’impero cinese, contribuendo a rafforzarne un’immagine di positiva eccezionalità⁴⁹.

Quesnay svilupperà questa stessa idea in quella che diverrà la dottrina fisiocratica del “despotisme légal”, contrapposto al “despotisme arbitraire”: un governo cioè dove la forza della legge anima il potere del sovrano e il rispetto della legge è assoluto, una “constitution [...] fondée sur des lois sages et irrévocables, que l’empereur fait observer, et qu’il observe lui-même exactement”⁵⁰. Si trattava di leggi “naturali”, nel senso di accordarsi perfettamente coi principi naturalmente necessari a governare società prospere, a cominciare dalla protezione della proprietà e della sicurezza dei sudditi⁵¹. E di leggi pienamente coerenti con la morale, secondo quella continuità tra politica e morale che caratterizzava la Cina conferendole una peculiare stabilità: “tout est permanent dans le gouvernement de cet empire”⁵². Le leggi penali erano indicate, riprendendo elementi già presenti in Du Halde, come generalmente miti, proporzionate, applicate con misura e ponderazione, con procedure lente che garantivano l’accusato, senza eccezioni o privilegi, e con prigionie assai migliori delle europee⁵³. In definitiva, una visione della legge e della sua amministrazione come collante fondamentale delle istituzioni cinesi: la stessa che Diderot – mai stato, peraltro, un ammiratore della Cina⁵⁴ – mette in bocca al gesuita sinofilo père Hoop, partecipante al *rendez-vous* di Grandaval, presso d’Holbach, nell’ottobre 1760, dove molto si discusse di Cina: “La loi est sur le trône. Le prince est sous la loi, et au-dessus de ses sujets. C’est le premier sujet de la loi”⁵⁵.

49 V. l’articolo “De la Chine”, in *Dictionnaire philosophique, portatif. Sixième édition* (Londres: 1767), 2 voll., t. I, 99-104, v. 102.

50 F. Quesnay, *Despotisme de la Chine*, in *Ephémérides du Citoyen*, 1767, t. III, “Avant propos”.

51 Dopo aver osservato che il contadino cinese è esposto quotidianamente al duro lavoro, Quesnay commenta: “Mais ce Paysan a sa liberté, & sa propriété assurée, il n’est point exposé à être dépouillé par des impositions arbitraires, ni par des exactions de publicains, qui déconcertent les Habitans des Campagnes, & leur font abandonner un travail qui leur attire des disgrâces beaucoup plus redoutables que le travail même. Les hommes sont fort laborieux par tout où ils font assurés du bénéfice de leur travail: quelque médiocre que soit ce bénéfice, il leur est d’autant plus précieux, que c’est leur seule ressource pour pourvoir autant qu’ils le pensent à leurs besoins” (*Despotisme de la Chine*, t. III, 1767, p. 55).

52 Quesnay, *Despotisme de la Chine*, 1767, t. IV, 45.

53 Quesnay, *Despotisme de la Chine*, 1767, t. V, 10.

54 V. a questo proposito il suo articolo “Chinois, Philosophie des”, in *Encyclopédie*, vol. III, 1753, 341-348, in cui Diderot, dopo una dettagliata esposizione delle dottrine dei filosofi cinesi di epoche successive, rimprovera i Cinesi per l’antichità dubbia della loro storia, per le imperfezioni e l’inefficacia della lingua, della loro letteratura, poesia e teatro, per la loro idolatria, la mancanza di genio creativo e l’incapacità di fare fronte ai mutevoli bisogni della società attraverso lo sviluppo delle arti e delle scienze.

55 Diderot, “Lettre LI [à Mademoiselle Volland]”, 6 Novembre 1760, in *Mémoires, Correspondance et Oeuvres inédits*, 409-410, dove Diderot ricorda le conversazioni di Grandval sulla Cina: v. su questo anche Jonathan I. Israel, *Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 558-572, in particolare 561.

In questo genere di posizioni, emerse negli anni '60 del Settecento, tendevano a ricomporsi in una visione complessivamente positiva elementi come la forma del governo e lo stato delle leggi e della giustizia, che in analisi precedenti avevano anche potuto essere dissociati e valutati separatamente. La questione della giustizia in Cina, in altre parole, aveva potuto suscitare commenti positivi indipendentemente dalla valutazione complessiva del carattere del governo imperiale. Quest'ultimo era stato caratterizzato, per esempio da Giovanni Botero alla fine del Cinquecento, come senz'altro dispotico – e schiavi i suoi sudditi – eppure, al tempo stesso, come poggiante su di un sistema di leggi e su di un apparato di giustizia tanto adeguati ed efficienti da garantire il buon governo, la pace, la tranquillità e la durezza dell'edificio istituzionale e sociale⁵⁶. Nel pieno Settecento, invece, i due aspetti – forma del governo e stato della giustizia – apparivano indissolubilmente legati. D'Holbach, per esempio, poteva lodare complessivamente le istituzioni cinesi sottolineando la cura che esse ponevano nel salvaguardare la vita umana, per esempio grazie all'esistenza di scrupolose tutele giuridiche a impedire la messa a morte dei sudditi in forme che non fossero rigorosamente previste dalla legge⁵⁷. Una tradizione di leggi poste a fondamento di un governo definibile come 'legittimo' escludeva la possibilità di un governo arbitrario; la natura 'legittima' di quel governo ne escludeva l'arbitrarietà e garantiva che ai sudditi fosse resa giustizia. Per contro, l'esistenza di un governo dispotico, fondato sul potere incontrollato del sovrano e per ciò stesso illegittimo, escludeva che esistessero le condizioni minime per esercitare la tutela dei sudditi, cioè per assicurare loro giustizia e la protezione di una legge sottratta all'arbitrio del despota. È il caso di quanto autorevolmente sostenuto da Montesquieu, al quale fa capo il secondo e duraturo orientamento, emerso a metà Settecento, nei confronti del problema del governo, delle leggi e della giustizia cinesi.

Quella dell'*Esprit des Lois* (1748) è una trattazione del problema delle leggi e della giustizia in Cina a un tempo semplice e complessa, e che non manca di accordare al caso cinese uno statuto di peculiarità⁵⁸. Montesquieu, attento lettore di Du Halde, coglie perfettamente la caratteristica commistione di leggi e di etica che regna in Cina e

⁵⁶ Botero dice: ““il governo della China ha del despotico assai [...] il che avilisce grandemente gli animi de' popoli e li rende schiavi anzi che sudditi [...] è finalmente regno regolato di tal maniera che non ha altra mira che la pace e la conservazione dello stato: e per questo vi fiorisce la giustizia, madre della quiete, e la politica, maestra delle leggi, e l'industria, figliuola della pace: e non è regno né dominio antico né moderno meglio regolato di questo [...] sono già più di duemila anni [...] che si governa con le medesime leggi” (*Relationi universali*, in Venetia, per li Bertani, 1659, 296, la prima edizione delle *Relazioni* fu pubblicata nel 1592).

⁵⁷ D'Holbach, articolo “Hing-pu”, in *Encyclopédie*, vol. VIII, 1765, 210.

⁵⁸ Le sezioni rilevanti dell'opera maggiore di Montesquieu sono il cap. XXI, book VIII e i capp. XVI-XIX, libro XIX, accuratamente analizzati da Jacques Pereira, *Montesquieu et la Chine*, 394-412; V. anche R. Étienne, *L'Europe chinoise. II. De la sinophilie à la sinophobie* (Paris : Gallimard, 1989), cap. “La Chine de Montesquieu”, 50-72.

che conferisce alle leggi una forza e una stabilità inesistenti altrove, accrescendo così la tenuta delle istituzioni e della società. Eppure è ben nota l'opinione di Montesquieu, ripresa generalizzandola da una nota incidentale di Du Halde, circa il fatto che la Cina sia governata a colpi di bastone⁵⁹, che questa circostanza dissolva qualsiasi nozione di onore – essenziale per l'esistenza di un governo monarchico legittimo –, che l'insicurezza di cui sono vittime anche i membri della famiglia imperiale rivela un “plan de tyrannie”, che le estorsioni e le ruberie compiute dai mandarini ai danni degli europei, la loro corruzione e gli imbrogli abituali dei mercanti cinesi smentiscono qualsiasi raffigurazione di una società retta da principi morali e di legalità e che, insomma, i gesuiti si sono lasciati accecare da “une apparence d'ordre”. Confermato dalla testimonianza di figure come Laurent Lange, inviato in Cina una prima volta nel 1715-1717 e poi membro della missione Ismailov a Pechino del 1720-22, e come il commodoro George Anson, il celebre circumnavigatore inglese approdato a Canton nel 1742 (la cui opera, pur nota all'autore dell'*Esprit des Lois* fin dal 1749, sarà però menzionata solo nell'edizione 1757 del capolavoro montesqueiano)⁶⁰, Montesquieu fa propria l'immagine di una società cinese dove gli scambi commerciali – ossia ciò che tiene in movimento lo Stato e ne assicura prosperità e sviluppo – sono dominati, soprattutto con gli occidentali, dallo spirito truffaldino dei mercanti, dalle angherie dei funzionari e dall'avidità senza limiti della gente e dove mancano le necessarie garanzie contrattuali e giuridiche, a conferma del carattere poco virtuoso dei costumi locali tanto lodato dagli ammiratori della Cina. La sua è una prospettiva che tende a evidenziare la realtà dei rapporti sociali e dei comportamenti piuttosto che a contentarsi della descrizione dell'impalcatura istituzionale disegnata dalle leggi e della macchina burocratica per la loro esecuzione.

D'altra parte, pur consapevole dell'importanza della legge in Cina, pur arrivando a sostenere in alcune parti dell'opera che il governo cinese presenta caratteri originali derivanti dalla mescolanza delle tre principali forme di governo, pur ammettendo l'esistenza di “loix fixes et des tribunaux réglés” e di un complesso sistema giudiziario, Montesquieu sceglie di attenersi ad alcune affermazioni di principio. Impossibile che esistano leggi efficaci dove c'è dispotismo. La coesistenza di leggi e dispotismo è un paradosso, una contraddizione in termini, che pure contraddistingue la situazione cinese:

59 *Esprit des Lois* (Paris : Firmin Didot, 1862), libro VIII, cap. XXI, disponibile su www.chineancienne.fr

60 *Journal of the residence of Mr de Lange, Agent of his imperial majesty of all the Russias Peter The First, at the court of Peking, during the years 1721, 1722, Translated from the French, printed at Leyden by Abraham Kallewier, in MDCCXXVI*, in John Bell, *Travels from St. Petersburg, in Russia, to diverse parts of Asia* (Glasgow: Printed for the Author by Robert and Andrew Foulis, 1763), vol. 2, 169-321; and George Anson, *A Voyage Round the World in the Years 1740-1744 [...] Compiled from papers [...] of [...] Lord Anson [...] by Richard Walter and Benjamin Robins* (London: Printed for John and Paul Knapton, 1748), 2 voll.

On y [in Cina] a voulu faire régner les loix avec le despotisme; mais ce qui est joint avec le despotisme n'a plus de force: nous voyons donc à la Chine un plan de tyrannie constamment suivi, & des injures faites à la nature humaine avec règle, c'est-à-dire, de sang froid⁶¹.

Quello cinese è dunque un vero dispotismo, basato sulla paura e sulla forza, di cui le pene corporali sono l'espressione e che aspetti particolari del sistema penale confermano, come il principio della responsabilità dei padri per le colpe dei figli. "La Chine est donc un État despotique, dont le prince est la crainte".

Secondo Teemu Ruskola, l'*Esprit des Lois* è la scaturigine dell'idea del dispotismo come forma naturale di governo e aspetto inerente dello Stato cinese e soprattutto dell'assenza di legge come elemento costitutivo di quest'ultimo: un eccezionalismo cinese, dunque, consistente in una forma di orientalismo a contenuto istituzionale e giuridico destinato, attraverso pensatori come Hegel, Marx e Weber, a una lunga permanenza nella cultura e nelle rappresentazioni occidentali⁶².

Quale che sia l'accuratezza dell'analisi del pensiero di Montesquieu sulla Cina proposta da Ruskola, la cui linearità contrasta abbastanza sensibilmente con la più articolata e complessa lettura fatta da Étiemble e da Pereira, è certo che Montesquieu fu accolto dai contemporanei come il principale e più autorevole sostenitore dell'idea dello Stato cinese come dispotico e privo di legge e come tale criticato, per esempio da Voltaire e Quesnay nei modi che abbiamo visto e che chiamano in causa proprio la rappresentazione delle leggi e della giustizia. Un critico di Montesquieu, il gesuita Cibot, scriverà nel 1782, sottolineando proprio questo fatto, che questi aveva "voulu plier le code de la Chine à son système", senza comprendere che l'eventuale violazione della legge da parte dell'imperatore, lungi dall'essere conseguenza di un'autorità dispotica, equivaleva a un abuso, a un venir meno ai suoi "droits" quali definiti dai fondamenti legittimi del governo cinese⁶³.

D'altra parte, per comprendere quanto centrale fosse il tema delle leggi, del diritto e della giustizia nella critica a Montesquieu e all'idea dell'esistenza di una forma di governo tipicamente orientale consistente in un dispotismo privo di leggi scritte e stabili, è sufficiente ricordare una delle opere che con maggior forza cercarono di contrapporre i fatti, le evidenze, le prove documentarie alle teorizzazioni montesquieuane. La *Législation orientale* dell'accademico, viaggiatore, indologo francese Anquetil Duperron, apparsa nel 1778, non prendeva in considerazione la Cina, bensì la Turchia, la Persia e l'India, paesi sui quali si concentravano le competenze dell'autore e che risultavano accomunati

61 *Esprit des Lois*, libro VIII, cap. XXI, disponibile su www.chineancienne.fr

62 Ruskola, *Legal Orientalism*, 37-38.

63 Étiemble, *L'Europe chinoise*, vol. II, 72.

nella medesima visione semplificatrice che voleva ricondurne il tipo di governo a quello che in seguito sarebbe stato definito ‘dispotismo orientale’. E per tutti e tre questi paesi l'intento di Anquetil era di dimostrare che la raffigurazione dei loro governi come dispotici riposasse sull'idea completamente falsa che essi fossero privi di leggi scritte. Al contrario, egli dimostrava, documenti alla mano, che in tutti e tre esistevano codici di leggi scritte ugualmente vincolanti per i sudditi e per il principe e, più in particolare, che in tutti e tre la proprietà privata dei beni sia mobili sia immobili era perfettamente tutelata dal diritto e dalle procedure di giustizia. Un autorevole tentativo di smontare il “legal orientalism” – questo – che poggiava sulla chiara consapevolezza di quanto interessate e in cattiva fede fossero quelle rappresentazioni occidentali tendenti a negare l'esistenza di leggi codificate e di forme stabili di giustizia; e una testimonianza del grande rilievo di questi temi rispetto ai modi con cui un filone importante della cultura europea tendeva a ravvisare proprio sul piano della legge e della giustizia una differenza essenziale tra civiltà occidentale e società orientali, accomunate da quello che sarebbe diventato lo stereotipo evidenziato da Ruskola. Peccato che Anquetil non avesse affrontato anche il caso della Cina, che semmai proprio in George Thomas Staunton avrebbe trovato, almeno in parte, il proprio Anquetil.

La visione della Cina di Montesquieu, in ogni caso, era destinata a prevalere in modo sempre più completo man mano che il secolo avanzava, nonostante le critiche di eruditi come Anquetil. Jonathan Israel ha sostenuto che

the pattern of positions characteristic of the pre-1750 debate broke down and was fundamentally reconfigured. In particular, the pre-1750 radical tradition of Sino-phililia was replaced by a harshly damning critique, a shift driven partly by Montesquieu's great impact but more by the growing stream of reports from the Far East spreading doubt about the reliability of earlier reports and hence the constructions vying Enlightenment factions had placed upon them [...] Enthusiasm for China as a source of inspiration and a model haltingly receded after 1750, though many traces of the older articulation ⁶⁴.

Certamente condivisibile è l'affermazione che, nonostante la persistenza nel secondo Settecento di atteggiamenti di ammirazione per la Cina dovuti per esempio a Quesnay, Le Mercier de la Rivière, l'abbé Roubaud (ma con oscillazioni e ambiguità che vedremo), il Raynal delle prime due edizioni dell'*Histoire des Deux Indes* e lo stesso Voltaire, particolarmente marcata fu l'influenza dell'*Esprit des Lois*. Se l'impatto di testimonianze negative sulle condizioni della Cina cominciò piuttosto a farsi sentire più avanti nel

⁶⁴ Jonathan Israel, *Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 560.

secolo, sicuramente l'opera di Montesquieu contribuì al rafforzamento di un orientamento definibile per semplicità 'sinofobo' e che, dal punto di vista che qui interessa maggiormente, fece propria l'immagine di uno Stato gravemente carente dal punto di vista dei fondamenti 'legali' del governo, della legge, della giustizia.

Basti a questo proposito ricordare due opere che simboleggiano molto chiaramente il graduale affermarsi di una simile immagine della Cina. Nella terza edizione dell'*Histoire des Deux Indes* (1780) Diderot aggiunse una lunga sezione dedicata alle opinioni dei "détracteurs" della Cina, assente nelle precedenti edizioni, dove solo l'opinione dei "panégyristes" era stata registrata, e nella quale risulta facilmente leggibile l'identificazione dello stesso Diderot con gli argomenti 'sinofobi'⁶⁵. Da queste nuove pagine diderotiane dell'opera diretta dall'abate Raynal era chiaramente respinta l'idea di un positivo eccezionalismo cinese, di cui ancora, nelle prime due edizioni dell'opera, faceva parte l'idea che in Cina esistesse una giustizia razionale, con pene proporzionate e capace di combinare rigore e umanità, oltre che un buon governo poggiante non tanto sulle leggi quanto sull'interesse dell'imperatore ad evitare che il popolo si ribellasse di fronte agli abusi dei funzionari, controllando severamente l'operato di questi ultimi. Scaturiva invece, nel 1780, l'immagine di un paese dichiaratamente "barbare". Poca vi era la considerazione per il valore della vita umana, diffusa era l'esposizione dei neonati, sentimenti di umanità e solidarietà erano sconosciuti, gli uomini erano trattati come animali, il governo si esercitava con durezza e facendo ricorso frequente alle punizioni corporali, al "bâton", secondo la ben nota espressione che Montesquieu aveva coniato con parole riprese da Du Halde. Il preteso carattere paterno dell'autorità dell'imperatore celava la realtà di un "père et despote". E il rapporto tra potere imperiale e popolo era descritto con una metafora inequivoca:

la barrière qui protège le peuple [n'est à] la Chine qu'une grande toile d'araignée sur laquelle on auroit peint l'image de la justice & de la liberté, mais au travers de laquelle l'homme qui a de bons yeux aperçoit la tête hideuse du despote⁶⁶.

Infine, Diderot concludeva la demolizione dell'immagine positiva delle leggi cinesi sottolineando quanto poco le "mœurs" e la cerimoniosità tipica dei Cinesi potessero essere specchio attendibile di una virtù sociale dalla dubbia solidità, come confermato, del resto, dalla diffusa condotta truffaldina nelle relazioni commerciali soprattutto con

⁶⁵ Cfr. Guillaume-Thomas Raynal, *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes*, Édition critique. Comité éditorial Anthony Strugnelli (directeur), Andrew Brown, Cecil Patrick Courtney, Georges Dulac, Gianluigi Goggi et Hans-Jürgen Lüsebrink (Fernel-Voltaire: Centre International d'Étude du XVIII^{ème} siècle, 2010), livre I, cap. XX-XXI, rispettivamente "État de la Chine, selon ses panégyristes" e "État de la Chine, selon ses détracteurs", vol. I, 102-124.

⁶⁶ *Histoire philosophique et politique*, vol. I, 117-118

gli Europei – una prova evidente della non appartenenza della Cina al consesso delle nazioni civili⁶⁷.

Le posizioni di Diderot risentivano certamente di quelle poco prima espresse dalle *Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois* (1773) di Cornelius de Pauw. Forse anche dalle riflessioni di Adam Smith nella *Wealth of Nations* (1776). In entrambe queste opere, sia pure in modo diverso, il problema della legge, dei fondamenti legittimi del governo, della giustizia, soprattutto penale, e, più in generale, delle istituzioni assumevano un ruolo centrale nel definire i caratteri dello Stato cinese.

De Pauw, che non utilizzava evidenze empiriche nuove relative alla Cina, ma solo una certa varietà di ben note pubblicazioni europee, riprendeva il Du Halde decontestualizzato già usato da Montesquieu per descrivere il governo cinese come basato non su legge e giustizia, ma sull'efficacia instabile della "police" e, come in tutti gli "états despotiques de l'Asie", sull'uso della forza: "Les principaux ressorts de ce gouvernement sont le fouet & le bâton", oppure "la crainte et l'intérêt"⁶⁸. L'autore olandese si inseriva perciò alla perfezione nel filone del "legal orientalism", facendo proprio dell'aspetto legale e giudiziario una chiave interpretativa delle differenze di incivilimento tra Occidente e Cina. L'esistenza di tribunali – dei quali sottolineava correttamente, nonostante il nome, la natura burocratica e amministrativa e non strettamente giudiziaria – non deponeva contro la natura dispotica del governo, poiché in tutti gli stati dispotici dell'Asia ne esistevano. Contraddicendo un dato acquisito all'informazione europea circa il carattere umano della giustizia cinese, De Pauw sosteneva poi che i vicerè locali potevano emettere condanne a morte senza controlli, senza alcuna formalità e con procedure non corrispondenti alla "méthode adoptée dans les pays les mieux policés de l'Europe"⁶⁹. La giustizia penale offriva un quadro spaventoso per crudeltà e rimandava a usi barbarici propri delle popolazioni scite⁷⁰. In particolare De Pauw, di fronte all'uso di condannare padri e mariti per le colpe di figli e mogli, inorridiva, traendone però motivo per marcare la superiorità occidentale:

On ne peut en aucun cas , ni par aucun motif, punir l'innocence. Et alléguer la nécessité au défaut de la justice, c'est renouveler une ancienne maxime de tyrannie, qui a fait frémir les hommes dans tous les états de l'Europe⁷¹.

⁶⁷ *Histoire philosophique et politique*, vol. I, 119.

⁶⁸ Cornelius De Pauw, *Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois* (à Berlin : chez Decker, 1773), 2 voll., vol. II, 332, 338.

⁶⁹ De Pauw, *Recherches philosophiques*, vol. II, 334-335.

⁷⁰ "Il n'y a rien de plus révoltant dans la jurisprudence criminelle des Chinois, que l'usage emprunté des Scythes, par le que l'on punit les parens du coupable jusque dans le neuvième degré, quoique leur innocence soit avérée, quoiqu'elle soit au-dessus de tout soupçon" (*Recherches*, vol. II, 336)

⁷¹ *Recherches*, vol. II, 338.

De Pauw elaborava inoltre descrizioni minute dei supplizi cinesi, contribuendo a dare forma intenzionale, forse per la prima volta nelle rappresentazioni europee, a un'immagine testuale della giustizia cinese come crudele e spietata, ma anche venale, data la pratica diffusa di riscattare col denaro le punizioni corporali⁷². Né la rappresentazione negativa della legge e della giustizia cinesi si limitava per De Pauw al campo penale. Anche quanto rientrava in quello che possiamo definire diritto civile rivelava un quadro fatto di incertezza e arbitrio: confische e prestazioni obbligatorie limitavano il libero possesso di beni e generavano uno stato di insicurezza della proprietà sia per gli abitanti delle città e sia per quelli delle campagne.

Se di Montesquieu è stato detto che egli “fait si grand cas de la justice et va même jusqu'à considérer qu'elle est en soi un excellent indicateur de l'état du régime politique d'une nation”⁷³, questo può dirsi con altrettanta correttezza per Adam Smith. E lo dimostra il trattamento che questi riserva alla Cina nella *Wealth of Nations* e che in anni molto recenti ha cominciato a essere riconosciuto per l'importanza che riveste nel pensiero smithiano⁷⁴.

Prima di affrontare la lettura di Smith, può valere la pena fare un breve cenno alle posizioni principali e al clima d'opinione che caratterizzarono la scena culturale britannica settecentesca a proposito della Cina.

72 “à la Chine on trouve des hommes allez avarés ou assez pauvres pour porter la cangue & recevoir une bastonnade à la place du criminel, qui les paye pour cela. Le juge veut faire une exécution, & il lui saut un patient: or il prend celui qui se présente [...] les Chinois sont peut être les seuls hommes au monde, qui vendent & qui achètent des supplices” (*Recherches*, II, 271).

73 Pereira, *Montesquieu et la Chine*, 401.

74 Ho trattato delle idee di Smith sulla Cina nel saggio sopra citato “At the Roots of the ‘Great Divergence’: Europe and China in an 18th-Century Debate”, e in un contributo al 22nd International Congress of Historical Sciences (Jinan, 24-29 August 2015) dal titolo “Europe, China and the Family of Nations: Commercial Enlightenment in the *Sattelzeit* (1780-1840)”, pubblicato poi in, *China's Development from a Global Perspective*, ed. by María Dolores Elizalde e Wang Jianlang, (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017), 122-192. Ho fatto ricorso anche ai seguenti saggi: Ryan Patrick Hanley, “The ‘Wisdom of the State’: Adam Smith on China and Tartary”, in *American Political Science Review*, vol. 108, n. 2, May 2014, 371-382 e al già citato Ashley E. Millar, “Revisiting the sinophilia/sinophobia dichotomy in the European Enlightenment through Adam Smith's ‘duties of government’”, specie là dove l'autore tratta delle opinioni di Smith sul sistema giudiziario cinese, 725 sgg. V. ora il libro di Ashley Eva Millar, *Singular Case: Debating China's Political Economy in the European Enlightenment* (Montreal & Kingston, London, Chicago: McGill-Queen's Press, 2017).

I.4. Aspetti delle discussioni sulla Cina nella cultura britannica da William Temple a Adam Smith

I temi cinesi furono certamente molto presenti nella pubblicistica inglese tra fine '600 e pieno '700, anche se non con quell'intensità e quella pregnanza che caratterizzarono il dibattito illuministico continentale. La fine del XVII e i primi del XVIII secolo videro anche all'interno della cultura inglese manifestazioni di attenzione e ammirazione per la Cina, grazie a figure come John Webb e William Temple, che si interessarono a questioni di cronologia, di lingua, di arti e di giardinaggio. Ma si discusse anche di governo e di politica, proprio ad opera di un autore come Sir William Temple (1628-1699), già diplomatico nell'età della Restaurazione e noto elogiatore dell'antichità della cultura cinese in chiave polemica nel contesto della disputa sugli antichi e sui moderni⁷⁵. Temple contribuì ad alimentare l'idea di una tradizione politica cinese di matrice confuciana tutta incentrata sull'esaltazione della saggezza e della virtù come fondamentali doti richieste ai governanti e ad avvalorare un'immagine del governo cinese fondato su elevati precetti etici e su sovrani saggi e capaci, ma anche su un sistema istituzionale, amministrativo e giudiziario dalla struttura complessa e rigorosa⁷⁶. Molti erano i fattori che, soprattutto nel saggio del 1692 "Of Heroick Virtue", suggerivano a Temple – sulla base di fonti identificate in sostanza in opere di autori gesuiti (Semedo, Kircher, Couplet, Martini, Magalhães)⁷⁷ – una descrizione ammirata dell'impero cinese, per esempio la cura dell'agricoltura, l'esistenza di un complesso sistema dei canali, la ricchezza e la solidità di uno Stato capace di resistere a guerre civili e invasioni, l'ultima delle quali quella mancese, e perfino una forma di religiosità colta molto sinteticamente descritta in termini quasi deistici⁷⁸. Ci interessa però soffermarci sugli aspetti relativi a istituzioni, governo, leggi, premettendo che l'attenzione di Temple per la Cina non fu certamente di puro carattere erudito, ma fu anche frutto di un'esperienza deludente come diplomatico al servizio del sovrano d'Inghilterra Charles II e di scontento verso una politica come quella inglese caratterizzata da un elevato grado di conflittualità tra Corona e Parla-

75 Eun Kyung Min, "China between the Ancients and the Moderns", *The Eighteenth Century*, 45 (2004): 115–29.

76 William Temple, *The Works* (London: printed for A. Churchill [et al.], 1720, 2 voll., on China v. in particolare il saggio "Of Heroick Virtue" [1692], in *Miscellanea. The Second Part*, vol. I di questa edizione, 191–232; V. anche Fan Cunzhong, "The Beginnings of the Influence of Chinese Culture in England", 79–80.

77 V. Clara Marburg, *Sir William Temple. A Seventeenth Century 'Libertin'* (New Haven: Yale University Press, 1932), 56–60, e *Sir William Temple's Essays 'On Ancient & Modern Learning' and 'On Poetry'*, ed. by J. E. Spingarn (New York: Scholar's Choice Edition, 2015, 1^a ed. Oxford: Clarendon Press, 1909), entrambi citati in Min, "China between the Ancients and the Moderns", 128.

78 In opposizione alla "gross and sottish idolatry" del "Vulgar and illiterate", "the Learned adore the Spirit of the World, which they hold to be Eternal; and this without Temples, Idols or Priests" ("On Heroick Virtue", 205).

mento: preoccupazioni domestiche, dunque, che contribuirono a indirizzare lo sguardo verso l'Estremo Oriente alla ricerca di un possibile modello.

Temple tratteggiava un'immagine del governo della Cina che potesse chiarirne la natura e rispondere alla domanda su quale fosse il rapporto tra esercizio dell'autorità politica e legge. È da notare innanzitutto come l'impero cinese potesse essere descritto non tanto come un colosso unitario dalle antiche origini storiche, quanto, a suo avviso, come un aggregato di quindici distinti "regni", ormai però ridotti al rango di "province" governate da vicerè, ciascuno però dotato dello stesso prestigio e splendore di veri e propri sovrani. Quella cinese era per Temple una struttura mirabile di governo, basata, da un lato, su una selezione del personale destinato alle magistrature e ai più alti uffici dello Stato basata sul merito derivante dall'istruzione e dalla conoscenza dei testi confuciani, coi loro insegnamenti sulla virtù privata e pubblica; e dall'altro da un modo di esercitare il potere esecutivo (e di assegnare i massimi incarichi amministrativi) che, pur nel contesto di una monarchia assoluta dove solo il comando dell'imperatore era legge, avveniva però in forme collegiali. Ciò era assicurato dal diretto coinvolgimento dei consigli di Stato, posti al vertice di un complesso sistema amministrativo che dal centro discendeva fino alle più lontane regioni dell'impero e che era posto sotto il saldo controllo delle massime magistrature, prima tra tutte quel consiglio ristretto che Temple paragonava al "Privy Council" della monarchia inglese. Si trattava di un apparato istituzionale strutturato in modo da far sì che l'azione di governo fosse guidata non da arbitrio, favoritismi, personalismi, adulazioni o corruzione, ma solo da "merit, learning and [...] virtue", da una sistematica comunicazione tra centro e periferia e da forme rigorose di controllo verso il basso. Una attenzione particolare era dedicata all'amministrazione della giustizia, ossia al sistema di "ricompense e punizioni" che costituiva il vero cardine del governo. E a questo proposito Temple non aveva dubbi: si trattava di una giustizia rigorosa, severa, inflessibile nell'assicurare il rispetto della legge e soprattutto nel punire la corruzione dei giudici. Si trattava insomma di un governo metodico e ordinato fondato su istituzioni solide ed efficienti, che Temple giudicava con parole eolgiative che vale la pena riportare per esteso:

Upon these Foundations and Institutions, by such Methods and Orders, the Kingdom of China seems to be framed and policed with the utmost Force and Reach of Human Wisdom, Reason and Contrivance ; and in Practice to excel the very Speculations of other Men, and all those imaginary Schemes of the European Wits, the Institutions of Xenophon, the Republic of Plato, the Utopia's or Oceana's of our Modern Writers. And this will perhaps be allowed by any that considers the Vastness, the Opulence, the Populousness of this Region, with the Ease and Facility wherewith 'tis govern'd, and the Length of Time this Government has run⁷⁹.

79 "On Heroick Virtue", 203.

È da notare come l'immagine della Cina come una monarchia assoluta dove però i grandi consigli centrali partecipavano all'esercizio del potere, in particolare suggerendo all'imperatore le nomine alle magistrature, avrebbe continuato a circolare nel dibattito politico britannico. Per esempio fu il *commonwealthman* Andrew Fletcher a citare estesamente Temple in un suo discorso parlamentare del 1703 a sostegno della richiesta che le nomine alle cariche pubbliche fossero effettuate dal Parlamento.

it seems as if that wise people designed this constitution for a remedy to the like inconveniences with those we labour under at this time⁸⁰.

La Cina continuava così a fare da modello positivo a sostegno di richieste di riforma in Europa, confermando la tendenza ad un suo uso strumentale nel dibattito politico europeo. Non si può certo dire, peraltro, che posizioni di critica mancassero verso gli ammiratori di Confucio e dell'antica saggezza filosofica e politica cinese, come quelle espresse per esempio da William Wotton a partire dal 1697 proprio in polemica con Temple. In generale va detto che nell'Inghilterra del Settecento mancò un duraturo e franco filone sinofilo, pronto a sfruttare in chiave di polemica religiosa o politica quegli argomenti di matrice gesuitica che in Francia suscitavano una positiva attenzione verso la Cina, ma che Oltremania non poterono trovare un ascolto parimenti pronto. In generale, prevalse un atteggiamento piuttosto nettamente denigratorio nei confronti della civiltà e della società cinesi, non di rado ispirato dalla ricezione di dirette esperienze di viaggiatori e testimoni oculari, mostrando come i poli di oscillazione delle rappresentazioni e dei giudizi sulla Cina ancora fossero determinati dalla considerazione, da un lato, degli aspetti più legati alla tradizione culturale, al patrimonio letterario e filosofico e alla struttura formale delle istituzioni oppure, dall'altro, di quanto suggerito da una maggiore attenzione per la realtà effettuale contemporanea rilevabile nella ristretta zona periferica entro cui continuò a lungo a confinarsi l'esperienza diretta degli Europei. Basti richiamare due figure molto diverse ma che, in diverso modo, contribuirono a trasmettere un'immagine negativa, in un caso anche con significative ricadute fuori d'Inghilterra: ci riferiamo a Daniel Defoe e al commodoro George Anson.

Entrambi produssero, in scritti di natura profondamente diversa apparsi in momenti diversi – un viaggio di fantasia per Defoe nel 1719, la relazione di una vera esperienza di viaggio per Anson nel 1748 – una rappresentazione fortemente critica della società cinese: mercanti truffaldini schiacciati da un governo tirannico e una società sprofondata nella

⁸⁰ Andrew Fletcher, *Political Works*, ed. by John Robertson (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 163-164.

miseria generale e nel servilismo in Defoe⁸¹, una amministrazione mandarinale oppressiva e pronta all'estorsione e una giustizia violenta in Anson⁸². In entrambi i casi, una società priva della protezione della legge e dove i sudditi si trovavano alla mercé dei potenti. Nel caso specifico di Anson, la sua testimonianza, che ebbe una straordinaria diffusione europea, con traduzioni e riedizioni per tutto il '700 e il primo '800, esercitò un'influenza diretta sulle idee di Montesquieu e contribuì a orientare negativamente anche l'ampio resoconto sulla Cina contenuto in una grande opera di compilazione come la celebre *Universal History* nel 1759⁸³. Una parziale eccezione la si trova nel caso di Oliver Goldsmith, le cui *Chinese Letters*, apparse nel 1762, contengono pagine non certo intrise di ammirazione per la Cina, verso la quale Goldsmith non provò alcuna infatuazione (né la provò verso il gusto dilagante per le cineserie), ma nelle quali comunque il governo cinese viene elogiato in quanto basato su leggi antiche e sagge, su un governo illuminato, su una legislazione capace non solo di punire il vizio e il crimine, ma anche di premiare la virtù.

Se la pubblicistica inglese settecentesca di varia natura è certamente ricca di più o meno cursori riferimenti alla Cina sotto svariati profili e punti di vista, per trovare una più acuta riflessione sul problema del governo e delle leggi cinesi è a David Hume e ad Adam Ferguson che dobbiamo rivolgerci.

Nel caso di Hume è il saggio "Of the Rise and Progress of the Arts and Science"⁸⁴ che va soprattutto preso in considerazione. In altri scritti e lettere humane non sono rari riferimenti alla Cina, soprattutto di argomento economico-monetario, ma senza mai chiamare in causa aspetti di carattere istituzionale o attinenti alla sfera giuridico-legale, come invece avviene nel saggio sopra citato⁸⁵.

Qui Hume non esitava a definire quel grande, antico, venerando impero una comunità che viveva felice, ricca e in "good police" e che tuttavia era priva di un'idea di "free

81 D. Defoe, *The Farther Adventures of Robinson Crusoe* (1719), in *The Novels and Miscellaneous Works by Daniel Defoe* (Oxford: Talboys, 1840), 2 voll., vol. II, 273-274; V. anche G. A. Starr, "Defoe and China", *Eighteenth-Century Studies*, vol. 43 (2010), 435-454, e Chen Shouyi, "Daniel Defoe, China's Severe Critic", in *The Vision of China*, 215-248 (prima edizione 1935).

82 George Anson, *A Voyage Round the World in the Years 1740-1744 [...] Compiled from papers [...] of [...] Lord Anson [...] by Richard Walter and Benjamin Robins* (London: Printed for John and Paul Knapton, 1748), 2 voll.

83 Rolando Minuti, "Montesquieu et le récit de voyage de l'amiral Anson", in *Montesquieu, Œuvre ouverte? (1748-1755). Actes du Colloque de Bordeaux (6-8 décembre 2001), présentés et publiés par C. Larrère* (Napoli: Liguori/Oxford: Voltaire Foundation, 2005) (Cahiers Montesquieu, 9), 253-270 ; e sulla *Modern Part of the Universal History* on China (vol. VIII, 1759), v. il mio "At the Roots of the Great Divergence", 137 sgg.

84 In D. Hume, *Essays Moral Political and Literary*, ed. by E. F. Miller (Indianapolis: Liberty Fund, 2005), 111-137, v. 122.

85 *David Hume's Political Economy*, ed. by Margaret Schabas and Carl Wennerlind, (Abingdon-New York: Routledge, 2008).

government". Le due circostanze si spiegavano col fatto che quello cinese era un governo monarchico non assoluto, ma limitato dal timore delle ribellioni popolari e soprattutto dove i governatori provinciali erano soggetti al controllo di "general laws". Certamente, la Cina di Hume era un vastissimo paese di antico incivilimento che però segnava il passo nel progresso: non era tuttavia in una carenza di assetto politico, legislativo, amministrativo che andavano cercate le cause di questo paradosso, bensì in altri fattori, che secondo Hume si riassumevano nell'estensione fisica, nell'uniformità esistente all'interno dell'impero e in una stabilità che si era tradotta in un fattore paralizzante.

Adam Ferguson nel suo *Essay on the History of Civil Society* (1767) dedica alla Cina importanti pagine, che vale la pena richiamare perché rivelano un modo originale di intrecciare una visione dell'impero cinese fortemente legata all'immagine delle sue tradizioni e assetti giuridico-istituzionali con l'individuazione di problematiche politiche e, per così dir, morali, che Ferguson scorgeva pericolosamente incombenti sull'Europa contemporanea. Nessun dubbio, per il filosofo scozzese, che la Cina rappresentasse uno stato di antico ed elevato incivilimento, con una antica tradizione di pratica mercantile e manifatturiera. La sua popolazione mostrava una laboriosità senza pari al mondo, anche se per effetto meno di doti naturali che dell'inarrestabile spirito di emulazione causato dalle diseguaglianze, tanto che per Ferguson notevole era il fatto che i Cinesi fossero *ancora* ("still") così industriosi dopo secoli di attivismo commerciale e produttivo⁸⁶. Ricorrevano nell'*Essay* osservazioni sulla popolosità, sull'esposizione degli infanti e sulla diffusione delle frodi, che però non erano mai banali ripetizioni di luoghi comuni. Si veda a proposito del commercio, e del "grande commercio" in particolare, come Ferguson si mostrasse poco propenso alle generalizzazioni. Osservava infatti come l'esistenza di un "grande commercio" condotto da "grandi mercanti" fosse incompatibile con l'abitudine alla frode, tipica piuttosto della mancanza di visione e di prospettiva tipica delle età più rozze: le testimonianze riferivano certo che l'imbroglio, le piccole ruberie quotidiane, la corruzione erano pratiche dominanti nella vita cinese di tutti i giorni e solo il rigore della legge poteva tenere a freno questa generale attitudine delinquenziale, ma questo non poteva certo valere per il "great merchant", per il quale era vitale operare in un regime di "great confidence". Ma era in materia di organizzazione dello Stato, istituzioni, leggi che Ferguson offriva le riflessioni più originali, anche in questo caso senza alcuna disposizione ad accettare luoghi comuni e anzi con una chiara volontà di distinguere apparenze e realtà. A tutta prima, infatti, era innegabile il fatto che

⁸⁶ Adam Ferguson, *An Essay on the History of Civil Society. The Fifth Edition* (London: Cadell, 1782), 239-240, 342, 362, and most of all 377-379 and 450. Sulle idee di Ferguson sulla Cina v. anche Iain McDaniel, *Adam Ferguson in the Scottish Enlightenment. The Roman Past and Europe's Future* (Cambridge, Mass.-London: Harvard University Press, 2013), in particolare 93-104.

The policy of China is the most perfect model of an arrangement at which the ordinary refinements of government are aimed⁸⁷.

Lo Stato imperiale cinese aveva raggiunto un grado di organizzazione invidiabile e impareggiato nella storia dell'umanità, controllando l'amministrazione civile e militare disponendo di un grandissimo numero di persone. La popolazione si trovava in possesso di tutte quelle "arts" dalle quali, secondo le "vulgar minds", dipendevano la "felicity and greatness of nations". Soprattutto, Ferguson era colpito dalla minuziosa divisione e ritualizzazione della gestione degli affari pubblici: una prassi di scomposizione e semplificazione soprattutto dei compiti amministrativi tale da portare questi ultimi alla portata di chiunque e da rivestirli di tali solennità da suscitare generale deferenza⁸⁸. Obbedienza alla legge e al governo, dunque, ottenuti mediante una presenza pervasiva nella società di prassi amministrative rivestite e solennizzate da ritualità, simboli, formalità. Dove non si arrivava a ottenere obbedienza, lì arrivava il rigore punitivo della legge: una legge "armed with every species of corporal punishment". Frusta e bastone colpivano inesorabilmente persone di qualsiasi condizione, magistrati compresi. Ma era sull'organizzazione dello Stato che si soffermava in particolare l'attenzione di Ferguson. A testimoniare l'indipendenza di giudizio, nessuna ammirazione particolare per il sistema degli esami imperiali: certo, per essere ammessi ai vari gradi della burocrazia bisognava superare una serie di percorsi formativi, che però, a ben vedere, si riducevano all'acquisizione di competenze di base. Certamente ammirevole l'articolazione dei "tribunals", ossia dei segretariati di Stato: ma alla fine il risultato era la debolezza dell'impero nel senso di scarso spirito civico e mancanza di attitudine militare, entrambi frutto di eccessiva specializzazione e separazione nei due settori rigidamente distinti, ma funzionalmente inscindibili, delle attività amministrative e di quelle produttive, ossia agricole. Il "council" funzionava per rendere utilizzabili le grandi risorse prodotte dal "field". Assenza di spirito civico e marziale, dunque, derivante dalla frammentazione di attività e competenze e che per Ferguson poteva esistere solo sotto forma di propensione dei membri della società a combattere a difesa dei propri diritti. La conseguenza apparentemente paradossale, ma di grande perspicacia, era che uno Stato così altamente organizzato e dotato di apparati istituzionali e legali così sviluppati potesse rivelarsi assai prossimo a un dispotismo frutto non dell'assenza, ma dell'eccesso e, per così dire, del formalismo della legge:

such a state, like that of China, by throwing affairs into separate offices, where conduct consists in detail, and in the observance of forms, by superseding all the

⁸⁷ *Essay on the History of Civil Society*, 377.

⁸⁸ "They have done what we are very apt to admire; they have brought national affairs to the level of the meanest capacity; they have broken them into parts, and thrown them into separate departments"

exertions of a great or a liberal mind, is more akin to despotism than we are apt to imagine⁸⁹.

Si vede bene come Ferguson non possa essere ascritto in modo semplicistico all'uno o all'altro dei partiti in cui si divideva l'opinione colta in materia di Cina. Ma si vede anche come, in un saggio nel quale non trasparivano esplicitamente le fonti utilizzate, la Cina tutto sommato interessasse non per sé, come oggetto di studio e di analisi indipendente, ma, ancora una volta, in funzione del più generale ragionamento sotteso all'*Essay* sugli effetti che un incivilimento giunto ai più alti gradi di perfezionamento poteva sortire sullo spirito pubblico, lo stato della società, le virtù civiche, in un modo che pare ricollegare Ferguson a Benjamin Constant, se non a Max Weber.

Una tematizzazione diversa si trova, come già accennato, nell'opera di Adam Smith, dove di Cina si tratta con uno stile analitico e asettico, scevro di qualsiasi intonazione valutativa e con una attenzione particolare proprio per il tema delle leggi e della giustizia.

Che il tema della giustizia fosse centrale lo dice lo stesso Smith, nel sottolineare come tra i doveri del governo rientri quello di garantire ai sudditi la protezione della legge dal punto di vista sia dell'efficienza e dell'onestà della macchina amministrativa sia della sicurezza dei diritti di proprietà. La tesi di Smith è che l'assetto politico-istituzionale e le leggi della Cina siano inadeguati a garantire sviluppo economico al paese. Ciò dipenderebbe non tanto dal grado di sicurezza della proprietà della terra, quanto dall'incapacità del governo di aprire il paese al commercio estero. Il discorso smithiano tendeva dunque a sottolineare l'inadeguatezza delle istituzioni e della legislazione rispetto alle potenzialità di sviluppo che un paese popoloso, laborioso e organizzato come la Cina poteva avere. Sarebbe errato considerare Smith un 'sinofobo'. Il suo non è un atteggiamento di superiorità eurocentrica dichiarata verso la Cina, oppure dettato dalla volontà di depotenziare qualsiasi visione mitica di questo paese, come nel caso di De Pauw; e non è dunque inquadrabile semplicemente entro la dicotomia sinofilia/sinofobia, come è stato giustamente osservato⁹⁰. Al contrario, Smith ammira vari aspetti dell'impero – la grande operosità, la cura delle opere pubbliche, la popolazione abbondante – e tutt'al più ritiene che la situazione della Cina sia paragonabile a quella dell'Europa medievale dal punto di vista della capacità di sviluppo economico: uno sviluppo che a suo avviso può derivare da istituzioni e legislazione migliori, ossia, più precisamente, capaci di stimolare il commercio estero e la domanda interna. Questo il senso della sua affermazione che la Cina "had probably long ago acquired that full complement of riches which the nature

⁸⁹ *Essay on the History of Civil Society*, 450.

⁹⁰ V. Millar, "Revisiting the sinophilia/sinophobia dichotomy in the European Enlightenment through Adam Smith's 'duties of government'", 730, e il mio "At the roots of the 'great divergence'", 149.

of its laws and institutions permits it to acquire”⁹¹. L’accento non è qui posto sul sistema giudiziario, sulla giustizia penale e la sua eventuale crudeltà, o sull’incompleta tutela dei diritti delle persone. Piuttosto, ad essere chiamata in causa è la sfera politico-istituzionale nel suo complesso. Quest’ultima rappresenta il fattore determinante delle potenzialità di sviluppo economico, sociale e civile, in Cina come altrove. E la Cina, per la situazione descritta nella *Wealth of Nations*, pare prigioniera di una condizione “stazionaria”, a meno che la “wisdom of the State” non provveda a indirizzarla verso la creazione di condizioni atte all’affermazione della civiltà commerciale, per Smith certamente il miglior contesto possibile per la realizzazione della dignità umana⁹².

1.5. Contributi e voci nell’ultimo trentennio del secolo XVIII

Nell’ultima parte del Settecento il dibattito sulla Cina, e in particolare sulle sue istituzioni e le sue leggi, proseguì con notevole intensità, innanzitutto con l’attacco portato contro le mitizzazioni fisiocratiche da parte di Mably, con i “doutes” esposti nel suo *Examen du Despotisme de la Chine* di Quesnay nel 1768⁹³. Qui Mably, nel criticare Quesnay, propose un interessante affinamento concettuale. Quella cinese era una forma peculiare di dispotismo, “soumis à une sorte d’ordre et de règle”, e perciò diverso dal dispotismo crudele, brutale, totalmente arbitrario della Turchia. Nondimeno, si trattava non di un dispotismo “legale”, ma solo di una forma diversa di oppressione dei sudditi: certamente non un modello cui fare riferimento, ma una realtà che avrebbe dovuto cambiare per effetto di una sorta di illuminazione esterna capace di risvegliare un popolo apatico e sprofondato nella sottomissione:

Permettez aux Chinois d’acquérir de nouvelles lumières, & de juger avec justesse de leur situation & vous verrez sur le champ le despotisme devenir soupçonneux; ensuite timide, & enfin furieux⁹⁴

91 Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, book I, ch. ix, in *The Glasgow Edition of the Works and Correspondence*, ed. by R. H. Campbell and A. S. Skinner, 2 voll., (Indianapolis: Liberty Fund, 1981), vol. I, 111.

92 Hanley, “The “Wisdom of the State”: Adam Smith on China and Tartary”, 372.

93 I capitoli di Mably sull’“Examen du Despotisme de la Chine. Doutes sur l’Histoire de cet Empire, ou sur la perpétuité de ses mœurs, ses loix et de son gouvernement” e “Réflexions sur le despotisme actuel de la Chine. Pourquoi ce gouvernement arbitraire n’y produit pas les mêmes maux qu’il produiroit ailleurs. Des abus sourds et journaliers de cette forme de gouvernement. Des mœurs des Chinois” fanno parte dei suoi *Doutes proposés aux philosophes économistes, sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques* (à La Haye et se trouve à Paris: chez Nyon, veuve Durand, 1768), 97-163.

94 Mably, *Doutes proposés aux philosophes économistes*, 102, 105, 127, 107.

C'è da dire che le prese di posizione coeve di parte fisiocratica non mancarono. Una fu quella del “voyageur-philosophe” Pierre Poivre (1719-1786). Lionese, allievo della congregazione delle Missions étrangères, inviato in missione in Cina e Cocincina nel 1741-1745 poi datosi agli interessi di botanica tropicale al servizio della Compagnia francese delle Indie orientali, protagonista di un secondo viaggio in varie parti dell'Asia, tra cui di nuovo la Cina, effettuato negli anni 1749-1757 come agente del Ministero francese della Marina, per concludere la propria carriera come intendente delle Îles de France e di Bourbon (1767-1772), trascorse complessivamente due anni e mezzo in Cina. Figura di simpatie fisiocratiche, esperto di commercio delle spezie e grande ideatore (inascoltato) di progetti di “conquête des épices” mediante trapianto all'Île de France⁹⁵, Poivre consegnò le proprie idee ai *Voyages d'un philosophe*, libro dalle forti tinte sinofile tratto da due conferenze lionesi e pubblicato nel 1768. Qui egli dedicava ampio spazio all'agricoltura cinese, a proposito della quale non esitava a dichiarare “qu'il n'est point de contrée sur la terre où l'agriculture soit plus florissante qu'en Chine”⁹⁶. Questa felice circostanza gli pareva da attribuire non alla laboriosità dei Cinesi o a motivi tecnico-agronomici, bensì a cause per così dire strutturali, o meglio, istituzionali, ossia alle leggi che reggevano lo Stato e regolavano la vita economica dei sudditi. Si trattava a suo dire di leggi razionali, su cui si fondava in maniera solida e durevole il governo dell'impero: leggi, si noti bene, non scritte in “codici oscuri” frutto dello spirito ingannatore di governanti astuti, bensì impresse dalla natura nei cuori degli uomini. Assenza di distinzioni sociali se non quelle derivanti dalle differenze di merito e di talento, carattere paterno dell'autorità sovrana, radicamento delle virtù pubbliche e private nei sentimenti filiali di rispetto per i padri, grande attenzione tributata all'agricoltura da parte di un governo composto di uomini provenienti essi stessi dalle classi lavoratrici: queste erano le leggi fondamentali sulle quali poggiava da secoli il grande edificio della nazione cinese. Più concretamente, però, le leggi che assicuravano sussistenza e benessere alla popolazione erano quelle che garantivano il possesso e il libero godimento della proprietà della terra. Si trattava di una raffigurazione a tinte fortemente idealizzate: terre libere, uomini liberi, nessuno spreco di terre chiuse in riserve, nessun famelico appaltatore delle imposte, nessun diritto si-

95 Sul programma conservazionista di Poivre, v. Richard H. Grove, *Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600-1860* (Cambridge University Press, 1996), paragrafi “The conservation programmes of Pierre Poivre, 1767-72”, 199-216, and “Pierre Poivre and Philibert Commerson: Co-operating in the development of conservationism”, 216-222.

96 Pierre Poivre, *Voyages d'un philosophe, ou observations sur les mœurs et les arts des peuples de l'Afrique, de l'Asie & de l'Amérique* (Yverdon: s.e., 1768), quotation at 120. Su Poivre, v. Louis Malleret, *Pierre Poivre* (Paris: Éditions de l'École Française D'Extrême-Orient, 1974), e Ly-Tio-Fane Madeleine, “Pierre Poivre et l'expansion française dans l'Indo-Pacifique”, *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient*, 53, 2 (1967): 453-512, doi: 10.3406/befeo.1967.5053 http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1967_num_53_2_505; e il sito web “Pierre Poivre & Compagnie” <http://www.pierre-poivre.fr/>.

gnorile o legge feudale a spremere i coltivatori, imposte certe e moderate dovute solo all'imperatore tramite magistrati integerrimi naturali protettori del popolo. Insomma, "le peuple Chinois, gouverné comme une famille & soumis aux seules loix de la raison" spiccava nel resto dell'Asia dominata da dispotismo e leggi feudali come dimostrazione di una grande verità universale, ossia che "l'état de l'agriculture dépend uniquement des lois qui y sont établies et des mœurs, même des préjugés que les loix donnent"⁹⁷.

Un'altra testimonianza riconducibile agli ambienti fisiocratici, ma assai più complessa e sfaccettata, se non contraddittoria, fu quella dell'abbé Pierre-Joseph-André Roubaud⁹⁸, collaboratore molto attivo delle *Éphémérides du citoyen*, redattore del *Journal d'agriculture* e autore di importanti scritti di critica alle politiche coloniali europee, come il *Politique indien, ou considérations sur les colonies des Indes orientales* del 1768. A Roubaud si deve soprattutto un'opera di grande impegno come l'*Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique* apparsa tra 1770 e 1775 in ben quindici volumi⁹⁹ e animata dall'ambizione di offrire al pubblico un'alternativa *philosophique* alla *Universal History* inglese: non può non colpire la contemporaneità con le prime due edizioni della celebre opera di Raynal. Proprio su questa *Histoire* di Roubaud vale la pena soffermarsi perché rivelatrice di forti oscillazioni in seno alla compagine fisiocratica con riferimento specifico al tema della Cina. Per apprezzarle è necessario prendere in considerazione due successive e molto ampie parti dell'*Histoire* dedicate alla Cina: la prima, suddivisa nei voll. I (parte antica, fino alla fine del sec. X) e II (parte moderna), entrambi pubblicati nel 1770; e una seconda, di "Supplément et corrections à l'histoire de la Chine", all'interno del vol. IX, apparso a brevissima distanza di tempo, nel 1771. Ciò che ci pare caratterizzare l'insieme di questa esposizione è la volontà di istituire almeno implicitamente, e non senza qualche equivoco e contraddizione, un confronto tra la descrizione formale delle istituzioni cinesi e della tradizione filosofico-morale confuciana quale teorico fondamento della società cinese e dello stesso funzionamento dello Stato, che nel primo volume pare risentire soprattutto di Du Halde, e la concreta realtà dell'esercizio del potere, dell'amministrazione della giustizia, del comportamento pubblico e privato. Ma al tempo stesso è da rilevare come il volume di supplemento proponesse valutazioni e interpretazioni decisamente diverse quanto meno in tema di storia della Cina.

⁹⁷ *Voyages d'un philosophe*, 131-134.

⁹⁸ Su Roubaud, con riferimento ad altri temi, v. Ann Thompson, "Diderot, Roubaud et l'esclavage", *Recherches sur Diderot et l'Encyclopédie*, 35 (2003): 69-94, document 5, mis en ligne le 16 février 2011, consulté le 30 septembre 2016. URL: <http://rde.revues.org/179> ; DOI : 10.4000/rde.179

⁹⁹ [Pierre-Joseph-André Roubaud], *Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Par M. L. A. R. [Pierre-Joseph-André Roubaud]* (Paris: chez Des Ventes de la Doué, 1770-1775), 15 voll. in-8°. Le citazioni da quest'opera sono identificate in nota mediante numerazione romana a indicare il volume, seguita dai numeri pagine in cifre arabe.

Senza volersi addentrare in temi non direttamente di nostro interesse – le istituzioni politiche, il posto occupato dalla legge, la tradizione giuridica, il sistema dell'amministrazione della giustizia, la prassi giudiziaria -, è però utile accennare a quanto sostenuto da Roubaud nel vol. I a proposito della storia antica della Cina. Qui egli si attestava su una decisa posizione anti-gesuitica nutrita da un ricco apparato di fonti come Du Halde, de Guignes, Bayer, Parennin, i “*ſçavans auteurs anglois de l’Histoire universelle*”. La sua era una rappresentazione assai sfavorevole della storia e della civiltà cinesi, a cominciare dal rifiuto dell’idea dell’antichità della cronologia e dei racconti delle origini tanto cari ai “*leurs partisans*”, che avevano trasformato in storia quelle che erano solo favole e “*notions confuses*”¹⁰⁰. Allo stesso modo, rigettata era la tesi “*absurde*” dell’esistenza continua fin dall’antichità di un impero unico, laddove Roubaud sosteneva l’opinione di critici come Joseph de Guignes – pur senza accettarne la tesi dell’origine egiziana dei Cinesi condivisa da Huet e Durtous de Mairan – circa la condizione di divisione del paese in tante piccole monarchie unificate solo in tempi assai più recenti: tanto che tutta la storia antica risultava un susseguirsi di guerre civili, rivoluzioni, mutamenti dinastici, ribellioni e “*continuelles tempêtes*”, per non raggiungere una certa stabilità che a partire dai Song, alla fine del sec. X. Lapidario, poi, il giudizio sul *Chou King*, uno dei testi chiave per la conoscenza della storia antica della Cina, redatto da Confucio nella seconda metà del sec. VI a. C. e noto in Occidente grazie alla traduzione del gesuita Gaubil, pubblicata con profonde correzioni e commenti da de Guignes proprio nel 1770¹⁰¹:

moins, un ouvrage d’Historiens qu’une fable de Philosophes qui contient tout-à-la fois un système philosophique sur l’origine & la filiation des Arts, & un système politique sur les caractères d’un bon Gouvernement¹⁰².

L’analisi di Roubaud si faceva assai più sfaccettata nel passare a illustrare le istituzioni del governo e dell’amministrazione, che erano descritte accuratamente sulla base soprattutto di Du Halde, lasciando però trasparire un atteggiamento non certo univocamente riconducibile a un’ammirazione di marca fisiocratica e anzi, con la chiara volontà di non accogliere il punto di vista degli entusiasti sinofili o quanto meno di affiancarlo con la considerazione della concreta realtà delle istituzioni e della società cinesi. In questa prospettiva, era innegabile che “*que la Chine a d’excellens réglemens & de très bons prin-*

100 I, 311-312.

101 Sul dibattito francese sui differenti aspetti della civiltà cinese, con riferimento all’atteggiamento critico mostrato dagli eruditi dell’ “*Académie des Inscriptions*” e del *Journal des Sçavans*, mi peretto di rimandare al mio saggio “*Quand a commencé leur sagesse ? Il Journal des Sçavans e il dibattito su antichità e civiltà della Cina (1754-1791)*”, in *La formazione storica dell’alterità Saggi in onore di Antonio Rotondò*, a cura di H. Méchoulan, R. H. Popkin, G. Ricuperati, L. Simonutti (Firenze: Olschki, 2001), 3 voll., vol. III, 975-1007.

102 I, 394.

cipes de régime”. Va precisato che per Roubaud quei principi non erano stabiliti dalle leggi in ultima istanza, bensì sul complesso di riti e cerimoniali che simboleggiavano e nei quali si esprimevano i “sentimenti generali” della nazione e che servivano per tradurre quei sentimenti in costumi e consuetudini: primo tra tutti, quel sentimento di protezione paterna e di sottomissione dei figli su cui si reggeva tutto il sistema di governo. Il governo cinese, peraltro definito ambigualmente “monarchico o dispotico”¹⁰³, era perciò limitato non dalle leggi, ma dall’opinione, non da corpi di leggi o da depositari di poteri intermedi, ma dai principi e dalla convinzione che il potere fosse esercitato per il bene generale. Ne risultava un’armonia sociale grazie alla quale liti e crimini erano rari, la giustizia poteva essere moderata, le leggi penali più miti che nelle monarchie limitate grazie al carattere sottomesso dei sudditi, le procedure giudiziarie semplici, accessibili, immediate, rapide e prive di formalità, le pene corporali impartite con spirito di correzione paterna, la pena di morte rara, mai inflitta sbrigativamente e sempre sotto il supremo controllo imperiale¹⁰⁴. Un quadro dall’apparenza positiva dunque, che però Roubaud ribaltava completamente al confronto con la realtà empirica, con la dichiarata intenzione di smentire l’opinione di viaggiatori e missionari che avevano raffigurato l’impero cinese come la repubblica platonica realizzata in Terra¹⁰⁵. Seguivano pagine che presentavano un quadro molto diverso e piuttosto di sapore montesquieuiano: un potere imperiale smisurato, che gravava sulle teste dei sudditi e che nessuna “protezione intermedia” o corpo popolare preservava dalla schiavitù; i tribunali erano soggiogati dall’ansia di compiacere l’autorità imperiale e dalla paura che la propria autonomia finisse con l’apparire lesa maestà, diventando così passibile di pena di morte; la tanto vantata semplicità della giustizia altro non era che soluzione sbrigativa e arbitraria delle controversie: “la justice n’est jamais plu prompte qu’où le Juge est despotique”. Tipico, poi il giudizio su Confucio. Filosofo dalla ragione sublime, “legislatore del mondo”, autore del “vero codice dell’umanità” e di un sistema politico di bellezza ineguagliata basato sui principi primi di una morale razionale, che però non si sono mai affermati come autentica guida dei governi e della condotta dei sudditi, regolata non da virtù e onore, ma dal bastone e dall’inflexibile applicazione di una legge spietata e oppressiva. Ne seguiva che non certo lo spirito pubblico, la devozione, la deferenza erano prerogative della morale pubblica, ma la tendenza all’inganno, alla disonestà, alla “friponnerie”. “Voilà un peuple de scélérats, & un Gouvernement de barbares”: questa la conclusione, che svuotava qualsiasi rappre-

103 II, 362.

104 II, 377-379.

105 “Des Voyageurs & des Missionnaires, prévenus par la bonté de diverses institutions Chinoises, ont publié que la République de Platon subsistait de tems immémorial dans cet Empire, & l’enthousiasme l’a répété; mais en réfléchissant sur le Gouvernement, & en lisant l’Histoire, le merveilleux s’évanouit, et cet empire enchanté n’est que le théâtre du despotisme & de la tyrannie”, II, 379-380.

sentazione della Cina come una società retta da savi istituzioni e da leggi consolidate. La legge – secondo una visione che ancora una volta rinvia a Montesquieu – costituiva la pura emanazione del potere imperiale e della volontà di comando, e agiva efficacemente perché intrecciata con una morale ritualizzata e con l’abitudine dei costumi di un popolo “incatenato al lavoro per necessità” e alieno dal cambiamento, dalla comunicazione, dal confronto: “La Chine n’a d’ailleurs aucune communication avec l’étranger; elle ne vit qu’avec elle-même, & l’habitude est sa loi”¹⁰⁶. Una visione, questa, secondo la quale non era tanto la legge strettamente intesa – con le procedure che ne scandiscono la formulazione, l’approvazione e l’applicazione – a regolamentare la vita quotidiana, quanto l’abitudine e la stabilità dei costumi che rispecchiavano l’interiorizzazione di un comando indiscutibile consacrato dalla tradizione e che assicuravano la corrispondenza tra norme pervasive e comportamenti sociali:

*L’empire des loix & des coutumes s’est fortifié par l’habitude; les Ordonnances ont passé en mœurs, la loi est devenue le génie de la Nation. Lorsqu’on dépouillera le Chinois de ses mœurs l’Empire tombera*¹⁰⁷.

Si tratta certamente di una rappresentazione che, all’interno della medesima opera, presenta forti oscillazioni e ambiguità. Chiara era la valutazione del modello istituzionale e di governo cinese come migliore di qualsiasi altro governo orientale. Restavano però ampie incertezze: dove, per esempio, nella società e nelle istituzioni cinesi finiva la cieca sottomissione all’autorità del despota e iniziava l’adesione consapevole a una disciplina politico-sociale fondata su un principio gerarchico riconosciuto e consolidato; oppure, quanto il regime inflessibile di una legge dall’applicazione arbitraria non diventava in realtà un sistema di regolamentazione della vita quotidiana consacrato dalla tradizione e come tale accettato dai sudditi. D’altra parte, l’ambiguità si accresce se consideriamo come Roubaud si serviva della testimonianza del commodoro Anson per tracciare un’immagine fortemente negativa della pratica della giustizia cinese, dell’amministrazione in generale, del modo di condurre le transazioni commerciali. Ne usciva il ritratto di un paese dove la compagine civile aveva l’apparenza di fondarsi su legge e morale sociale, ma dove la vita quotidiana risultava dominata da mandarini affamati di denaro, magistrati corrotti, tribunali pieni di intrighi e di venalità, una tendenza generale all’imbroglio, all’inganno, al furto. Insomma, un quadro altamente negativo che risultava confermato dall’analisi di altri aspetti della società, delle tradizioni culturali, dell’economia sui quali non è il caso di soffermarsi. Ciò che va invece sottolineato è come questo quadro risultasse una volta ancora rovesciato nei capitoli aggiunti in un volume successivo dell’opera, a documentare

¹⁰⁶ II, 384, 389.

¹⁰⁷ II, 471.

lo stato altamente controverso di una materia sulla quale, ai primi anni '70, continuavano a fronteggiarsi punti di vista opposti. La coesistenza di interpretazioni contrapposte arrivava a penetrare perfino all'interno di una medesima grande compilazione come l'*Histoire générale*, ad anticipare in certa misura quanto sarebbe avvenuto nella *Histoire des Deux Indes* in occasione dell'edizione del 1780¹⁰⁸. Sta di fatto che non si può non registrare una netta inversione di giudizi nelle "Considérations sur le gouvernement de la Chine", inserite come supplemento nel 1771, che vedevano ora la Cina trasformarsi nuovamente in un paese modello, degno di essere favorevolmente posto a confronto con l'Europa – e ciò proprio in virtù delle sue istituzioni, le sue leggi, il suo sistema di giustizia.

In sostanza, questo nuovo capitolo, sulla base di "riflessioni più profonde", riduceva gli innegabili aspetti negativi del governo cinese a semplici "abusi" o "mancanze", indipendenti però da "vizi" della costituzione, che restava invece un eccellente sistema:

parfaitement conforme à l'ordre naturel des sociétés politiques; et que, malgré ces défauts mêmes, il offre, dans ses loix fondamentales, un modèle que les hommes d'Etat de tous les pays devoient avoir sans cesse devant les yeux¹⁰⁹.

Esplicitamente, questo cambiamento di opinione derivava da una più accurata analisi del *Chou King* nell'edizione de Guignes e si esprimeva con un linguaggio di ispirazione inequivocabilmente fisiocratica, come se Roubaud avesse voluto rientrare perfettamente nei ranghi della dottrina nella quale si riconosceva, tributando la propria fedeltà in particolare all'opera de 1767 di Le Mercier de la Rivière e al contemporaneo *Despotisme de la Chine* di Quesnay¹¹⁰. Esisteva perciò un "ordre naturel", "essentiel", o anche "physique et irrésistible", la conformità al quale delle leggi positive garantiva stabilità, solidità, prosperità, come da secoli avveniva nel caso cinese:

la prospérité constante & inaltérable d'une nation est le signe manifeste & infaillible de l'alliance de sa législation avec cet ordre immuable, ou plutôt du règne de cet ordre¹¹¹.

Stabilità e prosperità erano la prova indiscutibile di un paese ben governato, il che significava governato dalla legge, che assicurava ordine e sistema, e non dalla volontà arbitraria degli uomini:

Cet Empire est sans doute gouverné par la loi, et non par l'homme; car, le règne des volontés ou des erreurs et des passions humaines, n'est, comme le règne des

108 V. sopra p. 30.

109 IX, 359.

110 V. sopra p. 25.

111 IX, 360

fléaux du ciel, qu'affliction, bouleversement & ruine: il est gouverné par de bonnes lois; car, les mauvaises lois font comme les mauvais Princes; en détruisant, elles se détruisent: il est gouverné par les lois de l'ordre essentiel des sociétés; car il existe, avant toute institution humaine, un ordre physique et irrésistible, par lequel tout vit & prospère, tout dépérit & meurt, individus & sociétés, suivant l'accord ou l'opposition des lois positives avec ses lois¹¹².

Gli stessi episodi di rivoluzioni che avevano caratterizzato l'evoluzione storica dell'impero erano una prova dell'efficacia delle leggi, perché dimostravano l'esistenza di un meccanismo di reazione e autodifesa nei confronti di un sovrano tirannico: attestavano insomma la "force et le despotisme des lois"¹¹³. L'accordo delle leggi positive con l'ordine naturale reggeva dunque un paese dove governo e popolo esistevano l'uno per l'altro, il rango sociale dipendeva solo dal sapere e dal merito, il sovrano offriva per primo un esempio di virtù e consacrava il ruolo centrale del lavoro dei campi tributandogli onori e ricompense, la proprietà era sacra, le arti libere: tutto questo costituiva "l'esprit du Gouvernement de cette merveilleuse nation"¹¹⁴, secondo un quadro decisamente e senza tentennamenti di impostazione fisiocratica.

Come abbiamo già visto, negli anni posteriori all'apparizione dell'opera di Roubaud la discussione sarebbe proseguita con un innalzamento dei toni dei critici della Cina e della fisiocrazia, spesso direttamente ispirati da Montesquieu, come nel caso già menzionato di Cornelius de Pauw. E alla fine del decennio i nuovi materiali di argomento cinese inseriti nell'*Histoire des Deux Indes* raynaliana rispondevano appunto all'esigenza di dare conto di questa marcata inversione di tendenza in direzione 'sinofoba'¹¹⁵. Di questa abbiamo almeno altre due importanti testimonianze, molto diverse tra loro, ma entrambe frutto di esperienza diretta di soggiorno in Cina. È opportuno richiamarle perché sono rivelatrici della centralità del tema delle leggi e della giustizia all'interno di rappresentazioni e interpretazioni della società e delle istituzioni cinesi: quella del viaggiatore e naturalista francese Pierre Sonnerat (1748-1814) e l'altra, del mercante svizzero Charles de Constant (1762-1835)¹¹⁶.

112 IX, 360.

113 IX, 361.

114 IX, 363.

115 Su Raynal e su de Pauw v. sopra p. 30.

116 Su queste due notevoli figure, v. rispettivamente Madeleine Ly-Tio-Fane, *Pierre Sonnerat, 1748-1814: An Account of His Life and Work* (Mauritius: Imprimerie & papeterie commerciale, 1976); e le due edizioni antologizzate di inediti di Constant sulla Cina curate da Louis Dermigny, *Les Mémoires de Charles de Constant sur le Commerce à La Chine* (Paris: S.E.V.P.E.N, 1964) e da Marie-Sybille de Vienne, *La Chine au déclin des Lumières: l'expérience de Charles de Constant, négociant des loges de Canton* (Paris: Honoré Champion, 2004).

Nipote di Pierre Poivre, botanico, disegnatore naturalista, viaggiatore, Pierre Sonnerat non fu un osservatore qualsiasi¹¹⁷. Discepolo di Philibert Commerson (1727-1773), altro importante naturalista francese che prese parte alla circumnavigazione di Bougainville, Sonnerat compì tre viaggi in Asia, il primo nel 1770-1772, all'Île de France, Molucche, Nuova Guinea e Filippine; il secondo, ben più impegnativo, nel 1774-1781, una missione per conto del ministero della Marina che lo portò in India e fino Cina; e un terzo, nel 1781-1785, in India. Personaggio di formazione artistica, con spiccati interessi naturalistici e dalla vasta esperienza del mondo orientale e delle relative problematiche coloniali, commerciali e naturalistiche, Sonnerat fu autore di due cospicue relazioni di viaggio, la seconda delle quali, dal titolo *Voyage aux Indes orientales et à la Chine* e pubblicata a Parigi nel 1782 in due volumi riccamente illustrati di stampe tratte da disegni dello stesso Sonnerat, contiene una breve ma significativa sezione sulla Cina, poi ampliata nella riedizione del 1806 con materiali inediti di Sonnerat relativi non solo a Canton, ma anche alle province cinesi dell'interno¹¹⁸. Come del resto le parti del *Voyage* dedicate all'India, al Siam al Pegu, alle Molucche o alle Filippine, queste pagine sulla Cina non sono affatto una cronaca del soggiorno dell'autore, della cui tempistica e dei cui aspetti logistici sappiamo in realtà molto poco, ma sono piuttosto vere e proprie considerazioni su vari aspetti della società, della cultura e delle risorse naturali del paese visitato, accompagnate da riflessioni e interpretazioni che conferiscono all'opera l'aspetto di un viaggio 'philosophique' e che certamente contribuirono al suo successo editoriale attestato da varie traduzioni. Proprio per questo interessa soffermarsi brevemente su queste pagine di "Observations sur la Chine", dove Sonnerat esordiva ponendo subito al centro dell'attenzione il problema della legge. Pienamente giustificate gli apparivano "l'attention de l'observateur et l'examen du philosophe" verso un paese e un popolo oggetto di grande interesse e di grande ammirazione e "dont on ne cite les lois qu'avec éloges"¹¹⁹. Solo che Sonnerat non recepiva affatto le rappresentazioni favorevoli trasmesse dei gesuiti, che anzi egli criticava esplicitamente come fautori della teocrazia e ammiratori della Cina perché in essa identificavano l'immagine perfetta di quel "despotisme sacré" che avrebbero voluto esportare in tutto il mondo. Quelle dei gesuiti erano liquidate come "fables [...] débitées sur le commerce et le gouvernement des chinois", tuttavia riprese in seguito dai "Philosophes économistes", che a loro vol-

117 Ly-Tio-Fane, *Pierre Sonnerat, 1748-1814*.

118 Pierre Sonnerat, *Voyage aux Indes orientales et à la Chine: fait par ordre du Roi, depuis 1774 jusqu'en 1781: dans lequel on traite des mœurs, de la religion, des sciences & des arts des Indiens, des Chinois, des Péguins & des Madéagasses [...]* (Paris: chez l'auteur, Froullé, Nyon et Barrois, 1782), 2 voll., vol. II, 4-5; cito dall'edizione del 1806 basata sui manoscritti di Sonnerat ampliata con materiali aggiuntivi da Charles Nicolas Sigisbert Sonnini de Manoncourt, edita a Paris, Dentu, 1806, 4 voll.

119 *Voyage aux Indes orientales et à la Chine*, I, 367.

ta avevano adoperato una certa immagine del governo cinese in chiave di critica dei governi europei. L'immagine che Sonnerat intendeva invece trasmettere – e dichiarava di volerlo fare sulla base di ciò che aveva visto, che gli era stato riferito da testimoni sul posto e che aveva appreso dallo studio delle tradizioni – era quella di un popolo di schiavi governato senza leggi, con l'arbitrio e col bastone da sovrani che forse in epoche lontane erano stati saggi monarchi padri del loro popolo, ma che si erano poi trasformati in despoti oggetto di un culto religioso e depositari di un potere fondato sulle armi e la repressione. I cinesi giacevano perciò, “malheureux”, nell’“avilissement et l’oppression”, impediti nei contatti esterni e animati da disprezzo verso tutti gli stranieri. Quando passava a illustrare le modalità delle relazioni commerciali e dei rapporti con gli europei a Canton, poi, Sonnerat presentava un quadro di frodi, estorsioni, malaffare, corruzione che vedeva coinvolti anche i mercanti cinesi cosiddetti *hanistes*, ossia facenti parte della Co-hong autorizzata dall'imperatore ai traffici con gli Europei: tutto questo, con un grado di dettaglio sul funzionamento dei meccanismi di scambio, delle operazioni commerciali e dell'amministrazione imperiale che fa pensare non solo all'esperienza personale, ma anche a fonti estremamente bene informate. A questo proposito, se guardiamo agli anni del viaggio di Sonnerat nelle Indie orientali e in Cina, dal 1774 al 1781, e pur non conoscendo il periodo esatto di soggiorno cinese, non può non colpire la probabile simultaneità con la presenza a Canton dell'altro personaggio sopra menzionato, il commerciante svizzero Charles de Constant, che dal 1779 al 1782 effettuò il primo dei suoi tre lunghi soggiorni in Cina. Considerato che Constant, come vedremo tra breve, fu un puntiglioso e acuto osservatore del mondo cantonese dei commerci e dell'amministrazione imperiale e della vita locale, di cui i suoi ricchissimi scritti inediti hanno lasciato una testimonianza straordinaria, si può ipotizzare che Sonnerat abbia avuto con lui contatti e ricevuto le precise e dettagliate informazioni che poi sarebbero confluite nel suo *Voyage*? È certo, comunque, che molteplici punti di contatto esistono tra le descrizioni, le impressioni, le valutazioni che entrambi dettero di Canton, della posizione degli europei, dei loro rapporti con il potere locale, delle istituzioni cinesi, a cominciare proprio dal problema pratico della giustizia e non solo dalla questione più generale del carattere legale o meno del governo cinese. Per Sonnerat, era proprio dalle pratiche giudiziarie e dai rapporti con l'amministrazione imperiale per ottenere soddisfazione nelle liti e nei conflitti coi funzionari e con i mercanti, fornitori, intermediari cinesi che dipendevano le condizioni alle quali gli europei erano in grado di effettuare le proprie attività commerciali. E non c'è dubbio a suo avviso che fino ad allora gli occidentali si fossero sempre trovati svantaggiati di fronte a un sistema di cui non conoscevano le particolarità di funzionamento, dal quale non riuscivano a ottenere la necessaria protezione da torti subiti e che di per sé era basato su una estrema, diffusa, irrimediabile corruzione, che vedeva i mandarini, i “*dépositaires de la justice*” locali

che prosperavano sulle “dépouilles” di chi si rivolgeva a loro per ottenere riparazione e la cui condotta Sonnerat rappresentava con un quadretto raccapricciante di arbitrio e crudeltà¹²⁰. Giustizia corrotta, oppressiva e crudele, dunque, e venalità generale, di cui facevano le spese i sudditi cinesi e gli europei ancora di più, sia per le particolari restrizioni subite sia per mancanza di conoscenze linguistiche e tecniche utili ad interagire efficacemente con l'amministrazione imperiale. Di fronte a tanta ammirazione per le istituzioni cinesi mostrata dall'opinione europea, Sonnerat alla domanda “quelle est donc cette administration si sage et si vantée?” dava una risposta che, nel prendere le distanze da ogni forma di sinofilia, non lasciava dubbi sulla sua visione della società cinese:

Qu'on cesse donc de vanter ces mœurs si douces, ce gouvernement si sage, où l'on achète le droit de commettre des crimes, ou le peuple gémit sous le joug de l'oppression et de la misère ! Est-ce là de quoi justifier les éloges pompeux de nos faiseurs de relations? ¹²¹.

La natura illimitata dell'autorità imperiale si esprimeva proprio attraverso la rappresentazione di una giustizia punitiva simboleggiata dal corteo di “deux mille bourreaux” con “toutes sortes d'armes de justice” che accompagnavano le uscite pubbliche dell'imperatore. E quel governo non poteva reggersi che sull'ignoranza e la passività di una nazione priva di lumi, incapace di concepire riforme degli abusi, senza immaginazione, dominata dalla tradizione e dalla ripetizione, non soccorsa da scienze e arti progredite. Era un quadro fortemente negativo quello di Sonnerat, in definitiva, che si estendeva a ogni aspetto della civiltà e delle tradizioni cinesi, fino a considerare i tanto ammirati testi di Confucio come un ammasso di frasi oscure e di “absurdités”. Ma soprattutto erano l'esperienza diretta, i fatti osservati, le testimonianze raccolte a produrre una rappresentazione pensata per contrastare un'immagine della Cina, quale ampi settori della cultura illuministica avevano accolto e rilanciato sulla scorta delle relazioni gesuitiche, come grande impero governato da istituzioni sagge, un'amministrazione fondata sulle capacità e le competenze, leggi consolidate dalla tradizione e una giustizia rapida, accessibile e protettiva.

A questo stesso periodo appartiene l'altra importantissima testimonianza a cui si è già fatto riferimento, quella del commerciante ginevrino, ma di famiglia calvinista originaria del Vaud, Charles de Constant, cugino primo del più giovane e ben più celebre Benjamin. Gli inediti pubblicati a cura di Louis Dermigny nel 1964 e di Marie-Sybille

120 “Un mandarin passant dans une ville, fait arrêter qui lui plaît, pour le faire mourir sous les coups, sans que personne puisse embrasser sa défense: cent bourreaux sont ses terribles avant-coureurs, et l'annoncent par une espèce de hurlement. Si quelqu'un oublie de se ranger contre la muraille, il est assommé de coups de chaînes ou de bambous” (I, 383).

121 I, 382, 384.

de Vienne nel 2004¹²², coi relativi studi critici, ci hanno rivelato in Charles de Constant una figura di eccezionale interesse sia per la storia familiare e per la parabola economica e sociale ch'egli attraversò sia, naturalmente, per la storia delle relazioni commerciali tra Francia e Cina, sulle quali Constant, che ne fu protagonista di assoluto rilievo, ha lasciato una imponente documentazione di prima mano grazie alle migliaia di pagine manoscritte di natura e argomenti vari elaborate in tempi diversi e depositate fin dal 1835 presso la Bibliothèque de Genève. In questa sede non possiamo che soffermarci brevemente sulla figura di questo mercante ginevrino: l'analisi dei suoi scritti relativi alla Cina richiederebbe ben altro spazio di quello che è possibile riservare loro in queste pagine, tanto più che si tratta di scritti che, in quanto rimasti inediti, non entrarono nel circolo del dibattito e non ebbero influenza diretta sull'opinione pubblica europea, restando in certo senso fuori dalla prospettiva che guida la presente ricostruzione. Eppure, tale è il loro interesse e tale l'eccezionalità dell'esperienza di prima mano che essi rispecchiano che è impossibile non farvi riferimento almeno in misura minima e ciò per un motivo fondamentale: si tratta infatti di scritti che non contengono solo preziosissime informazioni di carattere tecnico sul sistema degli scambi commerciali sono-occidentali, ma anche e soprattutto originali e ponderate riflessioni sulla natura della società cinese e dell'amministrazione imperiale probabilmente destinate a un ampio trattato sulla Cina contemporanea che Constant ebbe in mente di comporre una volta rientrato definitivamente in Europa, ma che non fu mai portato a compimento. A questo si aggiungono le corrispondenze inviate in tempi diversi da Canton soprattutto a membri della famiglia e nelle quali sono registrate impressioni e considerazioni di tali immediatezza e vividezza da farne materiale veramente straordinario per la conoscenza della realtà cantonese di fine Settecento vista con gli occhi di un operatore commerciale europeo coinvolto in prima persona. Dal nostro punto di vista, inoltre, un ulteriore elemento fa attribuire particolare importanza alla testimonianza di Constant: il fatto, cioè, che da essa affiora continuamente la tendenza a porre la propria esperienza personale in relazione diretta con le idee e le immagini circolanti nella cultura europea grazie alla pubblicistica che abbiamo fin qui esaminato e che Constant ebbe largamente presente come punto di riferimento: cosicché si può dire che la sua costituisca una specie di testimonianza in prima persona e per effetto di esperienza diretta, non libresca, di quel processo di dissolvimento del mito cinese che aveva imperversato nei decenni centrali del Settecento soprattutto nell'Europa continentale.

“Constant le Chinois”, come fu soprannominato per la sua lunga permanenza e consuetudine col mondo cinese, risiedette a Canton e a Macao, in tre distinti periodi: 1779-1782, 1783-1786 e 1789-1793, complessivamente quasi una decina d'anni di soggiorno.

122 V. nota n. 114.

no effettivo in uno dei periodi cruciali dell'evoluzione delle relazioni sino-occidentali, coincidente con l'apogeo del regno dell'imperatore Qianlong e caratterizzato da almeno tre elementi: l'affermazione della posizione preminente degli Inglesi nei traffici sino-occidentali, l'irrigidimento crescente delle autorità cinesi nei confronti degli Europei anche per effetto del sempre più drammatico fenomeno di indebitamento dei mercanti cantonesi, e la sempre più evidente crisi dell'impero, resa manifesta da rivolte e carestie nel corso degli ultimi due decenni del secolo¹²³. Fu dipendente prima della Compagnia imperiale d'Ostenda, impresa commerciale fallimentare, chiusa nel 1785, e poi della Compagnia francese delle Indie Orientali, fino alla abolizione dell'esclusiva nel 1790, per poi darsi a iniziative private nella speranza di sfruttare le opportunità aperte dalle turbolenze nei commerci coloniali durante il periodo rivoluzionario; rientrò definitivamente in Europa nel 1793 per proseguire per breve tempo le proprie attività riuscendo a sanare i debiti non indifferenti accumulati durante una carriera affaristica non sempre di successo e chiudendo infine la propria esistenza nel Vaud come proprietario terriero. L'esperienza cinese dette origine a una ampia rete relazionale comprendente figure di primo piano della comunità occidentale residente a Canton, come Chrétien-Louis-Joseph de Guignes e George Thomas Staunton, coi quali intrattenne una significativa corrispondenza¹²⁴. Come ha osservato Dermigny, è probabile che l'aver assistito in prima persona all'ascesa irresistibile della East India Company a Canton, vivendo in prima persona la rivalità anglo-francese e la capacità inglese di stabilire relazioni privilegiate con i cinesi, abbiano contribuito a rafforzare la visione negativa della Cina che Constant consegnò a scritti e corrispondenze, ma è comunque certo che quella che scaturisce da questi ultimi è una rappresentazione totalmente e consapevolmente opposta a quella degli ammiratori europei del Celeste Impero, gesuiti e illuministi, e animata dalla volontà di mettere la propria esperienza personale al servizio di una raffigurazione realistica di quello che ebbe a definire un "peuple si vanté et si mal connu"¹²⁵. E in questa rappresentazione, temi come quelli delle regole delle pratiche commerciali, dei rapporti con l'amministrazione imperiale, della legge e della giustizia sono certamente tra i più ricorrenti, espressi talvolta in toni e con parole tanto sbrigative quanto inequivoche. Nel 1781, per esempio, così si esprime in una lettera al padre:

Les affaires se font avec la plus grande difficulté, et la Chine est ben différente que celle qu'elle était autrefois ou de ce que les missionnaires qui ont écrit sur la Chine et qui avaient leurs intérêts à mentir, nous ont dépeint. C'est le gouvernement le

123 Dermigny, *Les Mémoires de Charles de Constant*, 11.

124 de Vienne, *La Chine au déclin des Lumières*, 34, 84.

125 Charles de Constant, "Détails sur les marchandises de Chine", quoted by Dermigny, *Les Mémoires de Charles de Constant*, 116.

plus injuste et le plus abominable qu'il y a au monde ; les grands volent ceux qui sont au-dessous d'eux, ceux-ci les autres et ainsi de suite¹²⁶.

Per quanto persona cresciuta ed educata in un ambiente sensibile alla cultura illuministica, egli fu uomo d'affari che rifiutò il mito cinese e si fece portavoce dell'opinione sempre più prevalente in Europa di una Cina non virtuosa e saggia, ma arretrata e barbara, uno spazio da civilizzare. Il suo atteggiamento fortemente sinofobo, nutrito di esperienza ma anche di letture come quella di de Pauw¹²⁷, lo iscrive in quella schiera di testimonianze europee a cui appartengono Laurent Lange (1715), fonte di Montesquieu, il viaggiatore calabrese Gemelli Careri (1699-1700), il circumnavigatore Le Gentil (1727-1728), il commodoro Anson (1747), il lionese Sonnerat (1782), ma con il pregio di derivare da un soggiorno prolungato e non da un'esperienza fugace come quelle di Anson, e di non essere sistematico, pregiudiziale o a senso unico, tanto da non risparmiare aspre critiche anche contro i residenti Europei, di cui dai suoi scritti emerge un ritratto poco elogiativo, tendente a metterne in evidenza le responsabilità, la mancanza di scrupoli, l'avidità; e tanto da ammettere i torti e le ingiustizie spesso riservati agli stessi mercanti cinesi non di rado rappresentati come persone degne e oneste. Eppure, il dato che più spesso emerge dalla gran messe di testimonianze e riflessioni di Constant riguarda proprio l'inaffidabilità dell'amministrazione cinese, l'impossibilità di ottenere regole certe e di vederle applicate, i soprusi, le vessazioni e le estorsioni senza fine compiute dai funzionari imperiali di tutti i livelli ai danni degli occidentali, ma anche le ruberie e le truffe sistematiche praticate dai fornitori cinesi. Il governo cinese era senza dubbio di carattere dispotico, concussione e disonestà dominavano ovunque nella vita pubblica, le leggi erano inesistenti, inaffidabili e, dove esistenti, vanificate dall'arbitrio, la popolazione passiva, inerte, barbara, insomma un quadro spaventoso che si concludeva con l'aperta negazione di ogni rappresentazione elogiativa come quelle che aveva espresso la cultura dei Lumi:

Ce tableau a de quoy surprendre étrangement quelqu'un qui ne connaît les Chinois que par les relations publiées sur la prétendue sagesse de leur gouvernement [...] Aux difficultés, aux vexations, les Mandarins ne manquent point encore de joindre l'insulte [...] Ah ! Chinois ! Chinois ! que vous êtes petits ! Vous ignorez que votre exactitude minutieuse vous a valu le nom pompeux de Peuples de Sages ! C'est un Français, c'est M. l'abbé Raynal qui vous donne ce titre qu'aucune nation n'a moins mérité que vous; il n'a pas vecu douze ans parmi vous, il n'a

126 Charles de Constant to Samuel Constant, da Canton, 12 gennaio 1781, in de Vienne, *La Chine au déclin des Lumières*, 126.

127 Charles de Constant, « Remarques sur les recherches de M. de Pauw au sujet des Chinois », in de Vienne, *La Chine au déclin de Lumières*, 180.

pas eu perpétuellement sous les yeux le spectacle de vos infamies, il n'a pas été ni témoin ni victime de vos perfidies, de vos rapines, il n'a pas vu la dépravation de vos mœurs, la scélératesse de vos Mandarins, il ne connaît point la tyrannie de vos maîtres, la rigueur et la bassesse de votre servitude [...] je change son éloge en critique, en vous appelant *peuples de Lâches, peuple d'Enfants, Peuple de Voleurs, Peuple d'ignorants [...] Peuple d'esclaves*; mais avez-vous assez d'âme pour sentir le prix de la liberté ?¹²⁸

Nelle molte centinaia di pagine di memorie di argomento prevalentemente economico e commerciale, ma ricchissime di osservazioni su tutti gli aspetti della vita sociale, del funzionamento dell'amministrazione imperiale e dei rapporti tra Europei e funzionari e popolazione cinese a Canton¹²⁹, Constant riservava molte annotazioni in tema della giustizia, del governo, della legge, spesso raggiungendo conclusioni lapidarie, ad esempio che la Cina era "un pays où l'intérêt fait tout, où le despotisme peut tout et où les lois ne sont rien". Il tema del dispotismo cinese era uno dei più ricorrenti e sui quali più numerose erano le esemplificazioni tratte da osservazioni personali e da testimonianze di altri residenti occidentali, religiosi e laici. E le prove del carattere dispotico del governo cinese erano tali da non lasciare dubbi circa l'inconsistenza dell'infatuazione per i pretesi aspetti positivi del potere del Celeste Imperatore che esponenti di punta dei Lumi europei avevano alimentato solo per ignoranza e mancanza di esperienza¹³⁰. Ma per il commerciante ginevrino, la questione non era solo astrattamente di comprensione di come funzionassero le istituzioni cinesi. Egli puntava il dito sui meccanismi della giustizia, e soprattutto della giustizia penale. C'erano sicuramente aspetti raccapriccianti nel sistema cinese delle pene, come l'uso di infliggere la morte col *lingchi* o supplizio del taglio in "dix mille morceaux", oppure l'assoluta mancanza di garanzie per i detenuti, soprattutto se occidentali¹³¹. Ma la sua attenzione per i tribunali, le procedure, il diritto penale derivava soprattutto da esperienza diretta, dal constatare come tutto ciò costituisse una delle

128 Charles de Constant, "Mémoire sur la position actuelle des Européens à la Chine, ses causes, et les moyens de l'améliorer", in Dermigny, *Les Mémoires de Charles de Constant*, 396.

129 L'edizione di Marie-Sybille de Vienne è particolarmente utile in quanto raggruppa tematicamente passaggi appartenenti a diversi testi e permette un migliore apprezzamento delle idee di Constant.

130 "Ce n'est plus aujourd'hui que l'on puisse présenter le pur despotisme comme le modèle le plus parfait des gouvernements, le ridicule de représenter un souverain, dont le pouvoir n'est point limité, comme le père, le tendre père, d'une grande famille, est si frappant, que je ne m'arrêterai pas à le combattre. J'observerai seulement que ceux qui ont tant vanté le gouvernement chinois, bien plus pour dénigrer ceux d'Europe, ne l'ont tant prôné que parce qu'ils en étaient à six mille lieues. Voltaire et l'Abbé Raynal surtout me paraissent sans cesse en contradiction avec eux-mêmes à cet égard", in de Vienne, *La Chine au déclin de Lumières*, 438.

131 de Vienne, *La Chine au déclin des Lumières*, 201.

aree più delicate dei rapporti sino-occidentali, dove i soprusi cinesi si manifestavano nel modo più lampante e dove maggiore era il bisogno di cambiamento:

Aucune parties de relations qui nous lient aux Chinois n'a plus besoin de réforme et de quelques réglemens fixes que celle des loix criminelles [...] depuis quelques années [...] les Mandarins se sont érigés, je ne dirais pas en juges entre les Européens, mais en bourreaux¹³².

Il problema fondamentale, a suo avviso, non derivava tanto dalla giurisdizione che l'amministrazione imperiale cinese rivendicava sugli Europei in casi di conflitti con sudditi cinesi, quanto dalla necessità che la giustizia fosse amministrata in modo regolare, certo, imparziale, mancando il quale, di fatto, gli Europei si trovavano completamente esposti all'arbitrio delle corti mandarinali, per sottrarsi al quale l'unico mezzo disponibile, in un paese dove tutto era in vendita, era il ricorso alla corruzione: non solo una generica affermazione per sentito dire, ma un documentatissimo *dossier* ricco di episodi a testimonianza di come funzionassero le cose nel quotidiano operare dei residenti europei a Canton¹³³. Peraltro, in una serie di "Notes sur le gouvernement et les mœurs des Chinois" risalenti agli anni 1789-1790 e in altri scritti certamente successivi, Constant si diffonde sul tema della giustizia non solo pronunciando giudizi, ma anche dimostrando una conoscenza della materia, probabilmente derivante anche dalla conoscenza personale di George Thomas Staunton¹³⁴. Ed è proprio in queste pagine che incontriamo la menzione – forse per la prima volta tra gli osservatori europei contemporanei – del "*Ta Sing liou lii* ou le code de lois pénales de la Chine". Non è dato sapere di quale edizione Constant possa aver avuto conoscenza diretta. Certo che riteneva che non fosse il codice lo strumento col quale il potere sovrano riusciva a mantenere tranquillo e ordinato un così vasto impero: si trattava infatti del "livre le moins connu et le moins consulté" e non bisognava pensare che l'edificio imperiale si reggesse su vere e proprie leggi fondamentali tra cui, appunto, il codice penale. Altri erano i mezzi con cui il governo affermava la propria autorità e manteneva "dans la dépendance la plus abjecte un peuple immense, qu'il vexé et tyrannise sans mesure": mezzi sconosciuti a qualsiasi altro governo, in particolare

132 Charles de Constant, "Quelques idées sur l'ambassade de Lord Macartney à la Chine" (Février 1793), in Dermigny, *Les Mémoires de Charles de Constant*, 418.

133 "[...] il est juste aussi que cet ordre soit connu et que la justice soit la même pour les Européens et pour les Chinois sans différence; et voilà ce qui n'existe jamais [...] il n'y a point de justice pour les Européens [...] le vols, les fraudes, les meurtres même sont restés sans châtement malgré nos cris et nos représentations, tandis que si un Européen tue un voleur qui s'introduit la nuit dans sa chambre, il est pendu sans rémission. Quelle disproportion !", Constant, "Quelques idées sur l'ambassade de Lord Macartney", 419; "tout est vénal en Chine. Les charges, les titres, les honneurs, la protection, la justice, tout s'y obtient à force d'argent", de Vienne, *La Chine au déclin des Lumières*, 203.

134 de Vienne, *La Chine au déclin des Lumières*, 451-461.

il principio della “immense chaîne” di responsabilità che, accompagnato da una ampia rete di informatori, spie, delatori e dalla estrema severità della giustizia mandarinale, rendeva i capifamiglia, i capi dei quartieri e del vicinato, dei villaggi, delle città e delle province responsabili degli atti delle persone sottoposte alla loro autorità. Niente meno di questo richiedeva l’arduo compito di mantenere soggiogato un impero immenso con una così numerosa popolazione, tiranneggiata dall’invadenza di funzionari mandarinali affiancati da soldati e sgherri pronti a violare residenze e proprietà imponendo taglieggiamenti e creando insicurezza. Se questo era il modo con cui la giustizia faceva sentire la propria mano alla gente comune e nell’esistenza quotidiana, non meno oppressiva era la giustizia ai gradi più elevati del mandarinato, caratterizzato da un sistema rituale di sottomissione che umiliava gli individui di ogni rango e soprattutto da un rigore procedurale di cui il ricorso sistematico alla tortura e alla punizione corporale costituiva la manifestazione più comune, con una varietà di supplizi, tormenti e “tortures barbares” che Constant sapeva descrivere con la stessa abbondanza di particolari che troveremo attestata più avanti in altre testimonianze soprattutto illustrate¹³⁵. Si trattava insomma di un “système atroce” dominato dalla delazione, dalla corruzione, dalla vendetta e, in ultima istanza, dalla sola forza moderatrice del denaro, unico mezzo per attenuare la “féro-cité” o addirittura per garantire impunità, col risultato che i Cinesi facevano raramente ricorso a una giustizia venale, indegna di fiducia, oppressiva coi poveri e indulgente coi ricchi. Le condizioni delle prigioni, come riferite dalla testimonianza di missionari che ne avevano conosciute a decine, confermarono a Constant parimenti un quadro orribile di corruzione, ruberie, oppressioni, incuria, mancanza di igiene. Ancora una volta, dunque, erano gli aspetti materiali di funzionamento del sistema giudiziario che dovevano essere contrapposti a qualsiasi rappresentazione astrattamente elogiativa perché basata sulla sola conoscenza dei testi giuridici:

Qu'on ne cite donc pas la bonté des lois de la Chine et l'impartialité avec laquelle on rend la justice sur ce que les procès sont rares; le nombre des procès, tout comme leur extrême rareté, prouve la même chose. On pourra peut-être écrire sur les lois des Chinois, donner de codes qui exciteront d'autant plus la vénération qu'on pourra y répandre les sentences de la plus pure morale, qui sont répandues dans les ouvrages chinois comme elles sont pendues aux murailles, mais que les lecteurs de ces codes les comparent à la pratique, ils y trouveront un disparate complet¹³⁶.

Non c'è dubbio, in conclusione, che Constant offrisse una testimonianza sicuramente informata in modo diretto e indiretto, grazie alla estesa rete di conoscenze costruita

135 V. oltre p. 85.

136 de Vienne, *La Chine au déclin des Lumières*, 457.

nei successivi, lunghi soggiorni cinesi; e una testimonianza certamente molto negativa di quelli che considerava un governo dispotico, una amministrazione oppressiva, una giustizia corrotta e violenta, un apparato istituzionale incapace di assicurare ai sudditi protezione e sicurezza e, in definitiva, una società sprofondata nella barbarie più completa, del tutto incompatibile con le rappresentazioni mitiche di cui si era nutrita grande parte della cultura illuministica. Se fossero state messe a disposizione del pubblico, le opinioni di Constant avrebbero certamente contribuito ad alimentare i sentimenti di critica e di disprezzo sinofobo che sullo scorcio del Settecento stavano attraversando la cultura europea.

Nel panorama della pubblicistica di argomento cinese, nel corso dell'ultimo trentennio del secolo, accanto a testimonianze e a interventi critici di segno sempre più decisamente alieno dalle forme precedenti di ammirazione e tendente a ribaltare l'immagine di un paese retto dalla saggezza di governanti legati alla tradizione, alla legge e alle forme, va rilevata anche la produzione di nuove fonti documentarie, ancora una volta scaturite dall'infaticabile operosità gesuitica, nonostante la soppressione della Compagnia nel 1773¹³⁷: ne derivò una accresciuta capacità di conoscere e apprezzare quale fosse la realtà delle leggi e della giustizia cinesi?

L'importante collezione dei *Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, &c. des Chinois* (1776-1814), opera dei missionari ancora attivi a Pechino¹³⁸, offrì invero una gran quantità di traduzioni di testi cinesi di argomento vario, anche politico e giuridico. Un vero tesoro di fonti di prima mano dalla tendenza dichiaratamente favorevole alla Cina, ma dal carattere disordinato e di difficile utilizzo, anche per la mancanza di una sapiente cura editoriale come quella che Du Halde aveva assicurato alle corrispondenze dei Gesuiti di Pechino.

Non è possibile qui entrare in una analisi ravvicinata del contenuto di questa imponente collezione, delle sue motivazioni, degli obiettivi che il padre Joseph Amiot e i suoi confratelli si erano posti. Ai nostri fini, vanno però notati due fatti di un certo rilievo, che attestano l'interesse dei gesuiti di Pechino per la materia legislativa e giuridica.

137 Catherine Marin, "La mission française de Pékin après la suppression de la compagnie de Jésus en 1773", *Transversalités* (2013): 9-28, v. 17; V. anche André Thomas, *Histoire de la mission de Pékin* (Paris: L. Michaud, 1923-1925, 2 voll.).

138 *Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, &c. des Chinois: par les Missionnaires de Pékin* [Amiot, Jean-Joseph-Marie, François Bourgeois, Aloys de Poirot, Pierre Martial Cibot, Louis-Georges Oudart Feudrix de Bréquigny, Antoine-Isaac Silvestre de Sacy e altri] (Paris: chez Nyon, 1776-1814), 16 voll. in quarto. Una accurata analisi contenutistica è stata effettuata da Joseph Dehergne, "Une grande collection: *Mémoires concernant les Chinois* (1776-1814)", *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, tome 72, 1983, 267-298, doi: 10.3406/befeo.1983.1461, http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1983_num_72_1_1461. Tra i missionari residenti a Pechino alla fine del sec. XVIII e impegnati nella preparazione dei *Mémoires* vi furono Joseph Amiot (1718-1793), Pierre-Martial Cibot (1727-1780) e François Bourgeois (1723-1792).

Il primo è che il vol. IV (1779) contiene notizie ed estratti di codici cinesi e precisamente una “Notice” relativa al tema della pietà filiale secondo le disposizioni contenute nel “Code des Loix de la dynastie régnante”; e, più avanti, una “Notice du Livre Chinois Si-yuen”, ossia una breve sintesi di uno dei più importanti testi giudiziari cinesi, nel caso specifico quello che costituisce uno dei primi trattati di pratica forense al mondo, opera di Sung Tz’u (1186-1249) risalente al sec. XIII (e a sua volta basato su un precedente testo cinese del VI sec.) e largamente anteriore ai trattati europei di epoca moderna, come quelli di Fortunato Fedele del 1602 e di Paolo Zacchia del 1635¹³⁹. Il vol. VIII (1782), poi, conteneva una nota “Des Loix en Chine” che illustrava molto particolareggiatamente le istituzioni cinesi ripercorrendo analiticamente il contenuto di un codice Qing, il “*Tai-tsing-hoei-tien* [...] divisé en 250 livres, & [qui] comprend toutes les loix religieuses, civiles, politiques, militaires, criminelles, bursales, &c., de tout l’Empire”¹⁴⁰. Si tratta in tutta evidenza del *Da Qing Huidian*, una raccolta di statuti Qing definita dai *Mémoires* un “code des loix de la Dynastie régnante, que l’Empereur Kien-long vient de faire publier en vingt volumes”¹⁴¹. Collezione realizzata una prima volta nel 1684, aggiornata sotto l’imperatore Yongzheng (1723-1735) e di nuovo sotto Qianlong nel 1764, si tratta, da parte dei Gesuiti di Pechino, di un notevole contributo documentario che, benché solo esposto in rapida sintesi e non accompagnato da giudizi di merito, terminava però con l’auspicio della futura traduzione – mai realizzata a quanto pare – di un testo-chiave per la comprensione della realtà statuale cinese¹⁴².

È utile ricordare che l’apparizione della serie dei *Mémoires* fu l’occasione, a fine anni ‘80-inizio anni ‘90, per una ripresa di polemiche intorno alla rappresentazioni gesuitiche della Cina. Ne fu protagonista soprattutto il *Journal des Sçavans*, coi resoconti sui *Mémoires* scritti da Joseph de Guignes, a testimonianza della perdurante vivacità polemica intorno ai temi cinesi che erano stati dibattuti per tutto il secolo e della determinazione degli ambienti accademico-eruditi francesi a controbattere con realismo

139 *Mémoires concernant [...] les Chinois*, vol. IV (1779), 127-172 and 421-440. Sung Tz’u’s text has been translated into English as *The Washing away of Wrongs [Hsi yuan chi lu]. Forensic Medicine in Thirteenth-Century China*, translated by Brian E. McKnight (Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan, 1981). Devo queste informazioni a Michele Graziadei, che vorrei ancora una volta ringraziare per la sua preziosa collaborazione.

140 *Mémoires concernant [...] les Chinois*, t. VIII (1782), 220-226.

141 *Mémoires concernant [...] les Chinois*, t. X (1784), 420.

142 Per l’identificazione del *Da Qing Huidian* (大清会典), su cui v. <http://history.cultural-china.com/en/37History8946.html>, sono grato a Xiaoqian Hu, *graduate student* presso la Harvard Law School, e a Michele Graziadei, Università di Torino. Presso la Library of Harvard University ci sono copie complete di edizioni successive deò *Da Qing Huidian*, una delle quali, ammontante a 250 volumes, sembra corrispondere alla descrizione fornita dai *Mémoires*.

critico gli argomenti elaborati da chi, come i Gesuiti, continuavano nella propria opera di rappresentazione favorevole della Cina¹⁴³.

Non è privo di significato, per i contenuti sui quali si concentra la nostra attenzione, il fatto che, nelle ampie recensioni di de Guignes, vi fossero frequenti riferimenti ai temi della giustizia, delle leggi, del rapporto tra sudditi e autorità politica. Per esempio, de Guignes sosteneva apertamente l'inconsistenza della raffigurazione idilliaca che voleva la società cinese retta e ispirata dall'autorità paterna dell'imperatore e dei sentimenti filiali dei sudditi. Era, al contrario, una società profondamente segnata da tratti di crudeltà e durezza, dove il potere dell'imperatore si reggeva con la violenza, reprimendo in modo spietato la turbolenza di sudditi riottosi con punizioni capitali che colpivano una grande varietà di atti ricondotti al crimine di lesa maestà. Opinioni contrarie al governo, lettura di libri contenenti critiche al potere potevano esporre alle pene più gravi, fino alla morte. Lungi dal basarsi su elevati principi di filosofia morale – consegnati ai testi classici, ma dimenticati nella prassi del potere – l'azione di governo si dispiegava rispondendo con crudeltà alle agitazioni di una società tutt'altro che pacifica e spargendo il sangue di migliaia di “personnes égorgées”, come per esempio le minoranze musulmane ribelli nella Cina nord-occidentale. Il carattere mite, umano, pacifico della costituzione politica della Cina si poteva desumere solo dalla precettistica politica e morale, non certo dai modi dall'esercizio del potere. La realtà della Cina era quella di un paese soggetto a rivoluzioni senza posa e retto da una tirannia insopportabile, dove “le peuple est accablé sous le joug du despotisme & il paroît avoir toujours été dans la servitude”: quello cinese, in conclusione, “c' est le plus dur & le plus despotique des gouvernements”¹⁴⁴.

Grosso modo allo stesso torno di tempo appartiene anche un altro importantissimo contributo alla conoscenza europea della Cina, l'imponente serie di 13 volumi della *Histoire générale de la Chine*, apparsi tra il 1777 e il 1785. Opera molto complessa¹⁴⁵, essa fu il prodotto dell'erudizione francese di matrice religiosa e laica e divenne largamente nota in Europa grazie alla traduzione italiana e a quelle parziali inglese e tedesca¹⁴⁶. Si

143 V. il mio “Quand a commencé leur sagesse ? ».

144 *Journal des Sçavans*, Juin 1784, 404, citato in “Quand a commencé leur sagesse ?”, 1002-1003.

145 Il titolo completo è *Histoire générale de la Chine, ou Annales de cet empire, traduites du Tong-Kien-Kang-Mou par le feu Jésuite français, missionnaire à Pékin, publiées par M. l'Abbé Grosier, et dirigées par M. Leroux Deshauterayes [...] Ouvrage enrichi de Figures et de nouvelles Cartes Géographiques de la Chine ancienne et moderne, levées par ordre du feu Empereur Kang-Hi [...]* (à Paris : chez Pierre et Clousier, 1777-1783), 12 voll., più un trentesimo volume pubblicato dall'abbé Grosier in 1785 col titolo *Description générale de la Chine, ou Tableau de l'état actuel de cet empire* (Paris: Moutard, 1785), e arricchito da un *Atlas général de la Chine pour servir à la description générale de cet empire* (Paris: Moutard, 1785): un'opera ulteriore edita separatamente nel 1787 una terza edizione ampliata in sette volumi (Paris: Pillet, 1818-1820).

146 La traduzione italiana di Giuseppe Ramirez fu pubblicata col titolo *Storia generale della Cina ovvero grandi annali di quest'impero tradotti dal testo cinese dal fu P. Giuseppe Anna Maria De Moyrac De Mailla gesuita [...] pubblicata in Parigi dal sig. abate Grosier. Traduzione italiana dedicata a sua altezza Reale*

tratta, nella sua parte principale, della versione dal cinese e dal mancese in francese effettuata dal gesuita Joseph-Marie-Anne Moyriac de Mailla (1669-1748), della missione di Pechino, di una delle più importanti e ampie collezioni annalistiche ufficiali dell'impero cinese, il "Tong-kien-kang-mou", redatto in cinese per aggiunte successive sotto varie dinastie a partire dai Song (ecc. X-XIII), accresciuto in seguito, specie sotto i Ming, e ripreso, completato e tradotto in lingua "tartara" (mancese) dall'imperatore Kangxi¹⁴⁷. Grosier, nel suo "Discours préliminaire", definì a buon titolo questa grande collezione di cronache "le monument le plus complet qui ait été publié sur la Chine [...] [un] grand corps d'histoire, qui embrasse un espace de plus de quatre mille ans"¹⁴⁸. E Moyriac presentò l'opera – da lui in realtà ottenuta attraverso una disinvoltato lavoro di compilazione di fonti diverse¹⁴⁹ – come "L'histoire authentique de la Chine", distinta dalle "histoires des particuliers" proprio per l'affidabilità che le derivava dal carattere ufficiale¹⁵⁰. Non interessa ora soffermarsi su un'opera sicuramente di grande importanza ma per questioni diverse – la cronologia, l'antichità e l'estensione dell'impero cinese, tutte oggetto di accesissime polemiche contemporanee¹⁵¹ – da quelle qui al centro dell'attenzione. Interessava piuttosto il volume pubblicato da Grosier nel 1785 e contenente una accurata de-

Pietro Leopoldo (In Siena: per Francesco Rossi Stamp. del Pubb., 1777-1783), 36 volumi in-8°; in inglese fu tradotto solo il volume supplementare di Grosier col titolo *A General Description of China: containing the topography of the fifteen provinces which compose this vast empire; that of Tartary, the isles, and other tributary countries; the number and situation of its cities, the state of its population, the natural history of its animals, vegetables and minerals. Together with the latest accounts that have reached Europe of the government, religion, manners, customs, arts and sciences of the Chinese. Illustrated by a new and correct map of China, and other copper-plates, translated from the French of the Abbé Grosier* (London: G. G. J. and J. Robinson, 1788); il supplemento di Grosier fu tradotto anche in tedesco come *Allgemeine Beschreibung des Chinesischen Reichs nach seinem gegenwärtigen Zustande* (Frankfurt; Leipzig: Fleischer, 1789).

147 Si tratta molto probabilmente di *Tong jian gang mu* (tradotto dal sinologo francese Abel Rémusat come "Miroir d'un usage universel", or 'mirror of a universal usage'), iniziato da Xi Zhu (1130-1200) sotto la dinastia Song e proseguito in seguito. Moyriac lavorò sull'edizione del 1708 e in parte sulla versione mancese ordinata dall'imperatore Kangxi. Sulla storiografia ufficiale sino-mancese, v. Achim Mittag, "Chinese Official Historical Writing under the Ming and Qing", *Oxford History of Historical Writing*, ed. by José Rabasa, Masayuki Sato, Edoardo tortarolo and Daniel Woolf (Oxford: Oxford University Press, 2012), 24-42; Cho Ng e Q. Edward Wang, *Mirroring the Past: The Writing And Use of History in Imperial China* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2005), 239-243, e sul caso specifico Stephen Durrant, "Sino-Manchu Translations at the Mukden Court", *Journal of the American Oriental Society*, 99 (1979): 653-61 <https://doi.org/10.2307/601450>.

148 Grosier, "Discours préliminaire", *Histoire générale de la Chine*, I, xxiii-xxiv.

149 Questo è ciò che, apparentemente sulla base dei suggerimenti di Abel Rémusat, spiega la *Biographie universelle, Supplément*, LXIII (Paris: Michaud, 1839), 157.

150 Moyriac de Mailla, "Préface", *Histoire générale de la Chine*, I, xlviii e l.

151 Sulle polemiche accademiche contro i Gesuiti e la loro idea dell'attendibilità della storiografia cinese, nonché sulla loro opinione favorevole circa l'antico splendore dell'impero cinese e sulla *Histoire générale de la Chine*, v. per esempio i commenti di Joseph de Guignes apparsi sul *Journal des Sçavans*, Février 1780, 68-77, e il mio "'Quand a commencé leur sagesse'?", 996-999.

scrizione geografico-naturalistica, socio-culturale e soprattutto politico-amministrativa della Cina contemporanea. Jean Baptiste Gabriel Alexandre Grosier (1743-1823) era stato gesuita, ma dopo l'espulsione della Compagnia dalla Francia nel 1764 si era fatto istitutore privato e si era dedicato al giornalismo letterario, divenendo collaboratore di Elie Fréron all'*Année littéraire*, celebre per le sue polemiche anti-illuministiche, e in seguito di altri periodici, manifestando opinioni molto critiche verso i *philosophes*¹⁵². Aveva sviluppato competenze sinlogiche sotto la guida del padre François Bourgeois, già missionario a Pechino, autore di numerose *Lettres* della raccolta delle *Lettre édifiantes* e collaboratore dei già citati *Mémoires sur les Chinois*. Fu grazie a queste competenze che si assunse il compito di editare la traduzione di Moyriac de Mailla, col sostegno del celebre orientista dell'Académie des Inscriptions Leroux Deshauterays, decidendo poi di integrarla con il citato volume di *Description générale de la Chine*, che, come già accennato, ebbe grande successo e fu giudicata dalla *Correspondance littéraire* di Grimm come “la compilation la plus exacte et le plus complète de tout ce qui a été écrit sur la Chine”¹⁵³. Dal nostro punto di vista, è particolarmente interessante lo spirito di difesa dell'immagine gesuitica complessivamente positiva della Cina che ancora a metà degli anni '80 animava Grosier in diretta polemica contro i contemporanei detrattori come de Pauw. Una difesa che investiva tutti gli aspetti della civiltà, della società e delle istituzioni cinesi e che si soffermava con particolare attenzione proprio sugli assetti del governo, dell'amministrazione, delle leggi, della giustizia. Avevano avuto l'*Histoire des Deux Indes* o Cornelius de Pauw un bell'affermare la natura dispotica del governo cinese e l'inaffidabilità di leggi e giustizia in Cina. Per Grosier era vero che il potere del sovrano aveva carattere illimitato – questa era “une de [...] premières Loix constitutives” dell'impero –, ma lo era anche che l'esercizio ne avveniva con saggezza, moderazione, spirito paterno, cura per la protezione dei sudditi, rispetto per la vita umana e sempre col diritto degli alti funzionari di criticare e rivolgere rimostanze all'imperatore. Del resto, era la storia stessa a dimostrarlo:

Jamais pays ne vit naitre moins de mauvais souverains: jamais pays n'en vit naitre un aussi grand nombre d'excellens. Tel est le fruit de l'éducation qu'ils reçoivent, tel est aussi l'effet de leur propre situation. Rarement on abuse d'un pouvoir qui n'est pas disputé¹⁵⁴.

152 Hervé Guenot, “Jean Baptiste Grosier (1743-1823)”, *Dictionnaire des Journalistes (1600-1789)*, Édition électronique revue, corrigée et augmentée, v. <http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/366-jean-baptiste-grosier>

153 Friedrich Melchior Grimm, *Correspondance littéraire*, éd. M. Tourneux (Paris: Garnier, 1877-1882), XIV, Juillet 1786, 425-426.

154 Grosier, *Description générale de la Chine*, 440-442.

Tornava in queste pagine l'immagine di un paese saggiamente amministrato da un corpo di funzionari colti, formati ai principi dell'etica confuciana e dove la morale regolava i rapporti sociali e faceva da fondamento all'autorità della legge. Un esempio, dunque, di uno Stato dove la legge traeva la propria forza dai principi morali della tradizione dai quali era derivata e in accordo coi quali era congegnata. Ogni aspetto della vita del paese era scrupolosamente regolamentato da un'amministrazione che pervadeva il territorio dal centro, con le sei corti sovrane, alle estreme periferie, coi suoi tribunali inferiori e i suoi funzionari inseriti in una gerarchia disciplinata da una gradazione di controlli estesa verso il basso ma anche verso l'alto, fino ad esercitarsi su ciascuna delle corti centrali da parte di altre. Del tutto peculiare, poi, il tribunale dei censori, deputato a controllare ogni aspetto della vita pubblica e lo stesso potere imperiale: un'istituzione che Grosier additava come un esempio unico e degno di imitazione¹⁵⁵. Quando però si trattava di parlare di leggi civili e penali, Grosier non aveva fonti specifiche a cui rifarsi se non i libri classici del confucianesimo, oltre che rifarsi all'ormai classico Du Halde. La giurisprudenza cinese, insomma, consisteva di insegnamenti morali, completati da ordinanze imperiali e soprattutto dai doveri rituali consacrati dalla tradizione: "En un mot, la Jurisprudence Chinoise offre le fond du meilleur Livre de morale". Quanto alle leggi e alle procedure penali, solo chi conosceva poco e male la Cina poteva rappresentarle come quanto di più terribile esistesse al mondo. In realtà, loro prerogative erano che nessuna colpa restava impunita, nessuna pena eccedeva in gravità la colpa, massima tutela era assicurata agli accusati: certezza, dunque, misura, gradazione di giurisdizioni, lentezza, revisioni. Addirittura "La procédure criminelle des Chinois est peut-être la plus parfaite de toutes celles qui existent"¹⁵⁶. Le famigerate pene della bastonatura erano in realtà correzioni inflitte con moderazione e con spirito paterno. Esistevano senza dubbio forme crudeli soprattutto nel modo di punire con la morte, ma raramente erano utilizzate in modo arbitrario e capriccioso. Soprattutto, ciò che distingueva la Cina da ogni altra nazione conosciuta erano le cautele contro le false accuse, la tutela degli innocenti, l'assenza di arbitrio nel trattamento degli accusati. In definitiva, il testo di Grosier riproponeva a metà anni '80 un'immagine estremamente positiva delle istituzioni, dell'amministrazione, del sistema giudiziario cinese, dimostrando come gli atteggiamenti di ammirazione sinofila fossero tutt'altro che scomparsi nella Francia di fine secolo e come l'opinione europea fosse ancora decisamente divisa a seconda degli ambienti culturali d'origine e dell'ispirazione – in quest'ultimo caso gesuitica – di certe rappresentazioni.

155 "Les Annales d'aucune autre Nation n'offrent d'exemple d'un pareil Tribunal; & il seroit nécessaire chez toutes, sans exception", *Description générale de la Chine*, 459.

156 *Description générale de la Chine*, 472.

A questo proposito vale la pena, tra i contributi contemporanei che si basarono sulla più recente produzione erudita, per esempio i citati *Mémoires* gesuitici, prenderne in considerazione uno molto significativo finora scarsamente notato e che, per taglio e autorevolezza, si presta particolarmente bene a fare da sintesi e messa a punto delle opinioni prevalenti in Europa in fatto di leggi e giustizia cinesi. Ci riferiamo alla lunga voce “Chine” contenuta nel vol. II (1783) della collezione sulla *Jurisprudence* della *Encyclopédie Méthodique* di Pancoucke e firmata da M. Henry, avvocato al Parlamento di Parigi¹⁵⁷, un testo tanto più interessante se il suo contenuto in tema di giustizia viene letto in parallelo all'altra voce “Chine (Gouvernement de la)” (anonima) contenuta nel vol. I, apparso nel 1784, della *Méthodique. Économie politique, Diplomatique* curata da Jean-Nicolas Demeunier¹⁵⁸: le due voci prese assieme – integrabili da una ulteriore voce sulla Cina nel primo dei volumi di *Théologie*¹⁵⁹ – assommano a un ampio trattatello sulle istituzioni politiche e giudiziarie (e religiose) dell'Impero di Mezzo all'interno di una delle più importanti e diffuse opere di consultazione del tardo Illuminismo.

Ciò che ne emerge è il quadro di un “empire despotique”, la cui descrizione realistica e non mitizzante era effettuata ricorrendo espressamente a Montesquieu, Mably, Raynal, quasi a rovesciare la rappresentazione di Du Halde, utilizzando in questa chiave perfino spunti provenienti dai citati *Mémoires* gesuitici, all'epoca in corso di pubblicazione. A questo riguardo, possiamo considerare il testo della *Méthodique*, accanto a quelli del *Journal des Sçavans*, come un altro e distinto capitolo della decostruzione delle positive raffigurazioni gesuitiche della Cina che varia letteratura di fine secolo stava compiendo e avrebbe continuato a compiere negli anni successivi¹⁶⁰.

157 *Encyclopédie Méthodique. Jurisprudence* (à Paris: chez Panckoucke, à Liège: chez Plomteux, 1782), 8 voll., the entry “Chine” is in vol. II (1783), 603-617; sui volumi dedicati alla giurisprudenza cfr. François Briegel, “Asservir les jugements à la lettre, c'est en bannir la justice”: la Jurisprudence de l’“Encyclopédie méthodique”, in C. Blanckaert, M. Porret, F. Brandli (dir.), *L'Encyclopédie méthodique (1782-1832)* (Genève: Droz, 2006) (Actes du colloque international tenu à la Faculté des lettres de l'Université de Genève du 17 au 19 mai 2001), 311-339. Molto breve è la descrizione contenuta in Georg Lehner, *China in European Encyclopaedias, 1700-1850* (Leyden: Brill, 2011), 209, la cui affermazione secondo cui “eighteenth-century encyclopaedias contained little information on the judicial system of China” (209) sembra essere smentita dalle evidenze.

158 *Encyclopédie Méthodique. Économie politique, Diplomatique. Par M. Demeunier* (à Paris : chez Panckoucke, à Liège: chez Plomteux, 1784-1786), 4 voll., la voce “Chine (Gouvernement de la)” si trova nel vol. I, 543-573.

159 *Encyclopédie Méthodique. Théologie*, par M. l'abbé Bergier (à Paris : chez Panckoucke, à Liège : chez Plomteux, 1788-1790), 3 voll., voce “Chine”, vol. I, 328-332.

160 A questo proposito è tipico Pierre Sonnerat, *Voyage aux Indes orientales et à la Chine* (1782), t. II, 4, e ancora di più il tipo di narrazioni offerte dalla letteratura di viaggio, i saggi su periodici e i trattati sulla Cina inglesi del primo '800.

L'autorità dell'imperatore era senza limiti: "Il n'existe pas sur terre de pouvoir plus absolu". Arbitro unico e supremo della vita e della morte, della vita e della reputazione dei suoi sudditi, il monarca poteva decidere delle sorti delle persone di ogni rango e limitarne le proprietà e le condizioni, imponendo tasse a proprio piacimento. La giustizia era arbitraria, venale e corrotta, nonostante la complessa strutturazione del tribunali. Le punizioni, da quelle inferiori fino a quelle più pesanti, erano violente, sanguinarie, crudeli, il suddito si trovava in una condizione di totale asservimento, perfino peggiore che in altre forme degradate dell'esistenza umana:

le Chinois est le parfait contraste du sauvage du Canada: il est le plus asservi de tous les êtres, comme le sauvage en est le plus indépendant; esclave de l'empereur, il est sans cesse courbé sous le bâton des mandarins: les liens les plus doux de la nature y sont changés pour lui en des fers accablans: la méfiance du despote le presse & l'environne de toutes parts, jusques dans le commerce de l'amitié, jusques dans le sanctuaire de sa maison; ses mœurs, ses manières, c'est-à-dire tout ce qui dans lui manifeste l'existence est tracé par le gouvernement, & inspecté par ses satellites¹⁶¹.

La descrizione della giustizia penale, che si avvaleva anche di estratti "d'un code chinois, rédigé sous les ordres des derniers empereurs" contenuti nei *Mémoires*¹⁶², puntava a restituire un'immagine raccapricciante del sistema cinese. Sottolineava l'uso generalizzato delle bastonature col bambù, la durezza delle torture, l'arbitrarietà dei magistrati nell'infliggere pene, il poco conto della dignità e della vita dei sudditi. Metteva in evidenza il carattere spietato, cruento e disumano del diritto penale, con il ricorso a pene infamanti, i "tourmens qui sont des véritables supplices", e la pena di morte inflitta anche per reati d'opinione¹⁶³. Descriveva le esecuzioni capitali effettuate con metodi atroci, l'estensione delle colpe dai responsabili a tutta la parentela, l'assenza di garanzie e di controlli sulle procedure giudiziarie.

Le leggi civili non presentavano un quadro migliore: l'assenza di distinzioni sociali, ossia di nobiltà ereditaria, era additata come elemento negativo, al modo di Montesquieu. Si notava poi l'esistenza di occupazioni infamanti, il potere dispotico dei padri sulla famiglia, la condizione di completa sottomissione delle donne, l'esistenza di schia-

161 *Encyclopédie Méthodique. Jurisprudence*, 610. La citazione successiva proviene dalla stessa pagina.

162 "Notice de ce qui a rapport à la piété filiale, dans le Code des Loix de la dynastie régnante", in t. IV dei *Mémoires*, 127-167.

163 Ciò che si osserva in proposito coincide con l'affermazione di de Guignes prima citata: "On ne sauroit croire jusqu'à quel point l'on étend à la Chine le crime de lèse-majesté [...] il est facile de faire considérer les fautes les plus légères comme des crimes de lèse-majesté [...] Une épigramme, un couplet contre le gouvernement sont effacés par des fleuves de sang: tout mandarin est empereur en cette matière & toute saison est l'automne pour ces fortes d'exécutions" (*Méthodique. Jurisprudence*, 611)

vi. Per quanto riguarda la vita e le leggi economiche, si respingevano i “tableaux brillans” descritti dai “panégyristes” e si invocava la realtà dei fatti testimoniati dai viaggiatori – con probabile riferimento alla recente relazione di Sonnerat e alla pratica di infliggere pene corporali ai debitori insolventi – per smentire l’idea del “prestige de la sagesse de l’administration chinoise”.

Alla luce di tutti questi elementi, si concludeva con sarcasmo:

Telle est la police admirable du sage empire de la Chine, de ce meilleur des gouvernemens possibles dans le meilleur des mondes possibles.

Prendere in considerazione le opinioni sulla Cina contenute nella *Méthodique* è tanto più interessante alla luce delle diverse posizioni contenute nell’altra lunga voce dedicata al governo cinese. Una voce, questa, che, nel voler dichiaratamente evitare tanto gli eccessi della critica anti-gesuitica, e quindi ‘sinofoba’, quanto l’esagerata ammirazione dei panegiristi sinofili, tendeva però a ristabilire un certo equilibrio rispetto all’onda negativa di quegli anni, sottoscrivendo controcorrente – e contro la stessa voce precedente sulla giurisprudenza cinese – una rappresentazione positiva della civiltà e della società cinesi, in particolare per quanto concerne istituzioni, leggi, giustizia. Autore ne era Guillaume Grivel (1735-1810), uomo di lettere del Limousin, avvocato a Bordeaux, frequentatore dei salotti parigini, membro di varie accademie provinciali e della Société philosophique des Philadelphie e infine professore di legislazione all’École centrale, noto anche come autore di un romanzo politico, *L’isle inconnue* (1783-1787) e di un *Théorie de l’éducation* (1775)¹⁶⁴.

Grivel, autore, tra l’altro, di importanti voci economiche di ispirazione fisiocratica per la *Méthodique*, esordiva esprimendo ammirazione per i libri classici cinesi, esempio, a suo dire, di uno dei più antichi e più bei codici di leggi tramandati dalla storia e che:

détruisent absolument les critiques élevées contre le gouvernement de la Chine, & prouvent, de la manière la plus authentique, l’exactitude et la vérité des mémoires historiques & autres ouvrages, d’après lesquels nous avons rédigé cet article¹⁶⁵.

Un esordio di questo genere, inserito in un volume della serie economico-politica della *Méthodique* e contrastante in modo evidente con il contenuto di un volume della parte giurisprudenziale, basta a dimostrare l’insufficienza di una rappresentazione dell’evolu-

164 Cfr. F. Brandli, “Entre utopie et réforme, les ‘projets chimériques’ dans l’Economie politique et diplomatique”, in C. Blanckaert, M. Porret, F. Brandli (dir.), *L’Encyclopédie méthodique (1782-1832): des Lumières au positivisme* (Genève: Droz, 2006), 265-310, v. 269.

165 *Encyclopédie Méthodique. Économie politique, Diplomatie*, vol. I (1784), 544, note (1).

zione dell'opinione europea sulla Cina nei termini di passaggio lineare dalla prevalenza degli ammiratori alla preponderanza dei detrattori. All'interno di una stessa opera – come per certi aspetti era avvenuto anche all'interno dell'*Histoire des Deux Indes* – convivevano, in volumi pubblicati nello stesso anno, il 1784, punti di vista radicalmente opposti. Quello esposto nella voce sul governo cinese era basato su di un ampio utilizzo della letteratura migliore e di orientamento più diverso in tema di Cina. E vorremmo darne conto, pur limitandoci a sottolineare quanto ha a che fare con la rappresentazione della Cina dal punto di vista dell'ordinamento, delle istituzioni e della prassi della giustizia.

Il fondamento del governo cinese era indicato nella legge naturale e più precisamente sul sentimento di pietà filiale, capace di ispirare una chiara nozione dei reciproci doveri di sovrano e sudditi¹⁶⁶. Ancora la bontà del governo e la solidità della legge, non le qualità delle terre, l'abbondanza o la laboriosità della popolazione, potevano spiegare la floridezza del paese e la fecondità dell'agricoltura:

c'est que le gouvernement de la *Chine* est fondé sur l'évidence des lois naturelles & sur la raison éclairée; que tous les citoyens y jouissent de leurs droits de propriété & de la liberté qu'ils ne tiennent que de Dieu même, & que les cultivateurs en particulier y sont récompensés de leurs intéressants & pénibles travaux, par la considération & par l'aisance [...] La propriété des biens est très-assurée à la Chine¹⁶⁷.

Dunque, a spiegare la prosperità del paese veniva addotta l'esistenza di precise garanzie circa i diritti dei sudditi, in particolare il godimento libero e senza intralci dei propri beni, la condizione delle terre libera da stratificazioni di diritti, l'assenza di parchi e riserve, di leggi feudali e di diritti signorili, l'impossibilità di dare occasione a infiniti contenziosi dovuti a questi ultimi¹⁶⁸.

166 "Nul peuple n'est plus soumis à son souverain que la nation chinoise, parce qu'elle est fort instruite sur les devoirs réciproques du prince & des sujets j & , par cette raison même , nul peuple n'est plus susceptible d'aversion contre les infracteurs de la loi naturelle & des préceptes de morale, qui forment le fond de la religion du pays, & de l'instruction continuelle entretenue par le gouvernement. Ces enseignements si imposants forment un lien sacré & habituel entre le souverain & ses sujets" ("Chine (Gouvernement de la)", in *Encyclopédie Méthodique. Économie politique, Diplomatie*, vol. I, 546).

167 "Chine (Gouvernement de la)", in *Encyclopédie Méthodique. Économie politique, Diplomatie*, vol. I, 549.

168 "Les Chinois jouissent librement de toutes leurs possessions particulières & des biens qui, ne pouvant être partagés , appartiennent à tous par leur nature, tels que la mer , les fleuves , les canaux , le poisson qu'ils contiennent & toutes les bêtes (sauvages: ainsi, la navigation, la pêche & la chasse sont libres. Celui qui achète un champ , ou qui le reçoit en héritage de ses pères, en est seul seigneur & maître. Les terres sont libres comme les hommes, & par conséquent point de services point de lods & ventes , point de ces hommes intéressés au malheur public, point de ceux dont la profession destructive a été enfantée dans le délire des lois féodales, & sous les pas desquels naissent des millions de procès. On ne connaît pas dans

La presentazione del sistema giudiziario e del diritto penale – senza indicazione di fonti particolari – era fatta esprimendo un apprezzamento molto positivo: “rien n’est plus digne d’admiration que le façon de rendre la justice”. Grivel manifestava ammirazione per la struttura gerarchica dei tribunali facente centro alla corte di Pechino e garante di controllo, revisioni e possibilità di correzione degli errori, generando lentezza procedurale, ma preservando “l’innocence [...] de l’oppression”. I mandarini e i tribunali erano profondamente rispettati. La possibilità di essere oggetto di ispezione e di critica e di essere destituiti bilanciava il grande potere concentrato nelle mani dei funzionari letterati e li induceva a prendersi cura del popolo con la massima attenzione. Alle leggi penali, poi, ribaltando precedenti raffigurazioni di ben altro segno, si attribuivano mitichezza, il fatto che le punizioni fossero regolate dalla legge e la proporzionalità rispetto ai crimini. Le punizioni corporali e le pene capitali erano esposte nel dettaglio della loro crudezza, ma senza che ciò attenuasse un giudizio sostanzialmente positivo, coronato dalla solita ripetizione del fatto che le prigioni in Cina fossero spaziose e pulite, a riprova della sensibilità per la condizione dei prigionieri.

Più in generale, il saggio di Grivel intendeva riscattare il governo cinese dall’accusa di essere dispotico e a tal fine offriva una rilettura puntuale dei “sophismes spécieux” di Montesquieu, accusato di prestare ascolto più ai mercanti – con la loro conoscenza superficiale e limitata del paese – che ai missionari, la cui lunga residenza garantiva maggiore informazione. Secondo Grivel quello cinese, nonostante difetti minori, restava il governo “plus paternel, plus sage, plus excellent” esistente sulla Terra, grazie proprio alle istituzioni e alle leggi: la sua costituzione “fondée d’une manière inaltérable sur les lois naturelles [et] par l’enseignement perpétuel des droits et des devoirs”¹⁶⁹. In una parola: un trionfo della legge, della giustizia, della “lumière de la raison”, secondo una vera e propria apoteosi di sapore voltairiano.

Vale la pena ricordare come anche una delle voci più autorevoli del tardo illuminismo italiano, Gaetano Filangieri, aderisse senza esitazione a questa rappresentazione. E a questo proposito è opportuna una breve digressione a proposito della cultura italiana.

Qui da tempo si era affermata un’immagine positiva della Cina, grazie soprattutto alle opera di missionari attivi nel Regno di Mezzo come Matteo Ricci, Martino Martini and Prospero Intorcetta, così come grazie agli scritti di letterati di fine Seicento come Lorenzo Magalotti (1637-1712), che, senza essere mai stato in Cina e facendo affidamento su fonti di origine gesuitica, tracciò un’immagine ricca e affascinante della civiltà cinese

cet empire ces parcs, ces enclos, ces allées qui dérobent les terres à la culture” (“Chine (Gouvernement de la)”, in *Encyclopédie Méthodique. Économie politique, Diplomatie*, vol. I, 577).

169 “Chine (Gouvernement de la)”, in *Encyclopédie Méthodique. Économie politique, Diplomatie*, vol. I, 567.

nella sua *Relazione della China* (1672)¹⁷⁰. All'inizio del Settecento – grazie soprattutto ai suoi contatti coi novizi cinesi del Collegio di Matteo Ripa a Napoli – Giambattista Vico si era accostato con grande attenzione alla storia orientale e cinese in particolare secondo una prospettiva di storia universale comparata. Aveva mostrato uno speciale interesse per la lingua cinese, senza peraltro esprimere alcun apprezzamento e ancor meno entusiasmo per la filosofia confuciana e, anzi, rigettando l'asserita antichità della cronologia cinese¹⁷¹. Da notare come, nel *De constantia jurisprudentis* (1721), Vico identificasse la natura mite dei costumi e soprattutto il culto per la giustizia come elementi peculiari del carattere cinese e, in modo piuttosto sorprendente, li ritenesse prova (invero fantasiosa e del tutto priva di fondamento) della loro origine scita, attraverso i Seres¹⁷².

La cultura italiana dell'illuminismo aveva espresso per la Cina una ampia ammirazione essenzialmente di ispirazione francese e ascrivibile all'influenza della fisiocrazia. Autori come Antonio Zanon, Alfonso Longo, Ferdinando Paoletti, Antonio Genovesi, Ferdinando Galiani e Pietro Verri avevano in diverso modo fatto propria l'idea di un grande e prospero impero governato da "Savj Legislatori" e quale "utopia positiva"¹⁷³ caratterizzata da un efficiente sistema giudiziario. Benché non certo accolta unanimemente, come dimostrato da autori certo meno simpatetici come Francesco Algarotti, Giuseppe Gorani, Paolo Mattia Doria and Giuseppe Baretti, questa visione positiva cominciò ad essere abbandonata solo all'inizio dell'800, quando cominciò a notarsi un riavvicinamento all'atteggiamento prevalente nell'Europa del tempo¹⁷⁴.

Filangieri fu un campione della sinofilia italiana, in qualche modo in contrasto rispetto alle tendenze che andavano affermandosi nel resto d'Europa, producendo un rovesciamento del precedente entusiasmo per la Cina. Nella *Scienza della legislazione* (1780-91) la Cina era menzionata non solo come il grande, antico, estesissimo, popoloso impero saggiamente dedito all'agricoltura e sottoposto all'autorità paterna dell'imperatore, secondo l'immagine ormai un po' desueta cara ai sinofili francesi di metà secolo. Più precisamente, l'Impero di Mezzo era brevemente descritto – in verità dietro la scorta di fonti poco ag-

170 Lorenzo Magalotti, *Relazione della China* (Paris: 1672), v. l'edizione a cura di T. Poggi Salani (Milano: Adelphi, 1974), v. anche Giuliano Bertúccioli and Federico Masini, *Italia e Cina* (Roma-Bari: Laterza, 1996), 170, Sergio Zoli, *La Cina e la cultura italiana dal '500 al '700* (Bologna: Patron, 1973), 41 e Lionello Lanciotti, "Lorenzo Magalotti e la Cina", *Cina*, 2 (1957): 26-33.

171 Paolo Daffinà, "La Cina nel giudizio di G. B. Vico", *Cina*, 3 (1957): 39-51; v. anche *Vico e l'Oriente: Cina, Giappone, Corea*, a cura di David Armando, Federico Masini e Manuela Sanna (Roma: Tiellemmedia Editore, 2008), Arnaldo Momigliano, "Roman 'bestioni' and Roman 'eroi' in Vico's *Scienza Nuova*", *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* (Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2007, I edizione, 1966), I, 163.

172 Daffinà, "La Cina nel giudizio di G. B. Vico", 40-42.

173 Girolamo Imbruglia, "Genovesi e l'Oriente: tra Vico e William Temple", in *Vico e l'Oriente*, 109-128, v. 116.

174 Sergio Zoli, *La Cina e l'età dell'Illuminismo in Italia* (Bologna: Patron, 1974), 104 sgg.

giornate – come un paese dal governo virtuoso perché basato sulla legge e sul rispetto ad essa dovuto. Un paese dove “le leggi e non gli uomini son que’ che comandano”; un paese che si prestava a illustrazione e modello di un governo saggio e giusto:

Il solo mezzo utile allo Stato, e non distruttivo nel tempo istesso de’ dritti del sovrano, sarebbe quello di assegnare alcune cariche per quei cittadini che avran prestati alcuni servizi alla patria, espressi e determinati dalle leggi, e di stabilire in tutte le altre i meriti che si debbon avere per ambirle. Questo solo stabilimento fa da più secoli tutta la prosperità d’una nazione, ove ogni virtù reca qualche vantaggio, ogni talento utile diviene dominante, dove la nobiltà non è una sola rimembranza ereditaria, ma una ricompensa personale; dove colui che ha lumi e virtù è sicuramente preferito a colui che non ha altro che avi illustri; e dove non è il solo arbitrio del principe, non sono i favori d’un cortigiano, né le cabale o gl’intrighi della corte, ma la legge è quella che distribuisce le cariche; la legge è quella che le propone all’emulazione di tutti i cittadini; la legge è quella che l’asigna non all’uomo, non al rango, ma ad alcune azioni utili e virtuose. Io parlo della China. Con questo metodo si conserva il buon ordine d’una famiglia nel più vasto impero della terra; con questo metodo le leggi animano e dirigono nella China l’amor del potere, questo principio unico ed universale di tutti i governi¹⁷⁵.

Nessun contributo originale, dunque, provenne dalla cultura italiana di fine Settecento a discussioni sulla Cina che nel resto d’Europa stavano proseguendo con notevole intensità e con interventi spesso approfonditi e significativi, come quelli che abbiamo già esaminato. Questi ci permettono di vedere come l’argomento ‘Cina’, alla vigilia del-

175 *Scienza della legislazione* (Napoli: , 1780-1791), libri II e III, cito dall’edizione critica diretta Vincenzo Ferrone (Venezia: Centro di Studi sull’Illuminismo europeo “G. Stiffoni”, 2003), rispettivamente vol. III, 211, e vol. I, 133; nell’edizione inglese (London: Thomas Ostell, 1806) i due passi sono resi rispettivamente nel modo seguente: “The sole expedient, that would be useful to the state without being destructive to the rights of the sovereign, appears to be comprised in an allotment of some specific employments for persons who render their country particolare services, regulated by the laws, and a determination of the merit and qualifications indispensable for the other public offices, which are not included in this allotment. A similar regulation has formed for ages the prosperity of a nation, where every virtue is honoured with some reward, and every useful talent is exerted ; where nobility is not only an hereditary distinction but a personal recompence; where talents and merit are invariably preferred to mere family descent ; where neither the will of the prince, the favourite of a minister, cabal, nor intrigue, but the laws, distribute the public offices and employments, stimulate the emulation of every citizen, and bestow public honours and recompences on the individual, independent of his rank, as rewards for useful and virtuous actions. By these means the order of a private family is preserved in the vast empire of China, and the laws animate and influence the love of power, the sole and universal principle of all governments” (vol. I, 159). Filangieri trasse la propria descrizione della Cina da due fonti di primo ‘700 come Eusèbe Renaudot’s *Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs mahometans [...] traduites d’arabe* (Paris: chez J.-B. Coignard, 1718) e Constantin de Renneville, *Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales formée dans les Provinces Unies des Païs-Bas* (Amsterdam: E. Roger, 1702-1707, 5 voll.).

la rivoluzione in Francia, continuava a offrire materia di differenze anche radicali di opinione. Continuava a esserci chi poteva innalzarlo a modello di razionalità politica e amministrativa e di valori morali trionfanti all'insegna della giustizia e della retta interpretazione di diritti e doveri da parte dei governanti. Mentre, al tempo stesso, molte voci stavano proponendo la visione opposta di un paese dove regnavano l'arbitrio, l'abuso del potere, la violenza delle leggi, la crudeltà dei tormenti giudiziari e delle pene capitali: la quintessenza del "legal orientalism". Queste visioni si appoggiavano, alternativamente contestandola o approvandola, sull'informazione proveniente dai missionari gesuiti, sulle pur limitate e impressionistiche testimonianze oculari dei mercanti e su varie tipologie di fonti documentarie recanti informazione di contenuto politico, amministrativo e giudiziario. Nel relativo scemare delle prime, le altre due – relazioni opera di testimoni con esperienza diretta sul posto e fonti documentarie – furono quelle che si accrebbero in modo molto significativo al passaggio tra fine Settecento e inizio Ottocento, aprendo una fase nettamente nuova delle conoscenze e delle rappresentazioni occidentali della Cina – una fase nella quale una delle voci di maggior spicco fu certamente quella di sir George Thomas Staunton.

II.

La svolta di fine secolo

Mentre la cultura europea di fine Settecento andava orientandosi sempre più, e grazie a voci molto autorevoli, verso un netto ridimensionamento e perfino un ribaltamento in negativo del mito cinese – si pensi agli scritti di autori come Herder e Condorcet, preludio di quelli di Constant e Hegel¹ – una serie di circostanze e sviluppi andarono creando i presupposti per una svolta non solo nella storia delle relazioni materiali e politico-diplomatiche tra Occidente europeo e Cina, ma anche nella storia delle idee, delle interpretazioni e delle rappresentazioni del mondo cinese, producendo una crescente quantità di informazione e di pubblicazioni di ogni genere. Il tema della giustizia e delle leggi penali – con la centralità dell’immagine dei “tormenti” o “supplizi cinesi” come simbolo particolarmente efficace di crudeltà e disumanità – giocò in questo un ruolo perfino più importante che non gli altri argomenti che erano stati al centro dei dibattiti settecenteschi, a cominciare da quello del dispotismo².

Innanzitutto, un rapido sguardo al contesto dei rapporti commerciali, della loro modalità, delle forme della presenza europea nel quadro di quello che viene definito il ‘sistema di Canton’³. A questo riguardo, vi sono tre elementi fondamentali da richiamare

1 Cfr. Su questo Anthony Pagden, “The Immobility of China: Orientalism and Occidentalism in the Enlightenment”, in *The Anthropology of the Enlightenment*, ed. by L. Wolff and M. Cipolloni (Stanford: Stanford University Press, 2007), 50–64, e Id., *The Enlightenment, and why it still matters* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 226-246; Israel, *Democratic Enlightenment*, 558-572; Guido Abbattista, “At the Roots of the ‘Great Divergence’”.

2 Su quanto segue v. Brook, Bourgon, Blue, *Death by a Thousand Cuts*, cfr. anche Jérôme Bourgon, “Chinese Executions. Visualising their Differences with European Supplices”, *European Journal of East Asian Studies*, Vol. 2, No. 1 (2003), 153-184, Id., “Les scènes de supplices dans les aquarelles chinoises d’exportation”, 2005, in *Chinese Torture, Supplices Chinois*, <http://turandot.chineselegalculture.org/Essay.php?ID=33>, accessed on 14 May 2016; Id., “Qui a inventé les ‘supplices chinois’?”, in *L’Histoire*, Sophia Publications, 2005, 54-57.

3 Sull’immensa letteratura relativa a queste questioni ricordiamo solo John E. Wills Jr, *China and Maritime Europe, 1500–1800: Trade, Settlement, Diplomacy, and Missions* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), e Peter C. Perdue, *The Rise and Fall of the Canton System*, in *Visualising Cultures*, Massachussets

e due, più generali, da tenere saldamente sullo sfondo. I due più generali sono dati dalle seguenti circostanze: 1) la Gran Bretagna nei decenni a cavallo tra fine Settecento e primo Ottocento conosce una fase di grande vitalità economica dietro l'impulso dell'incipiente industrializzazione, nonostante le guerre rivoluzionarie e napoleoniche, e 2) la Gran Bretagna – paese *leader* nei rapporti Occidente-Cina fino a tutto l'Ottocento – si installa, estende e consolida la propria posizione in India, avviandosi a farne la futura perla del *British empire*, e inquadrandone sempre più strettamente gli interessi economici in una complessiva prospettiva asiatico-orientale includente la Cina. I tre elementi particolari a cui si faceva riferimento sono: 1) il *boom* del commercio del tè, frutto dell'abbattimento (dal 119% al 12,5%) nel 1784 del dazio di importazione in Gran Bretagna, con conseguente estinzione del contrabbando, aumento delle importazioni sotto il controllo della East India Company e, direttamente collegato a tutto questo, aumento delle importazioni di oppio in Cina a partire dal 1790 e poi, in modo esponenziale, dalla fine degli anni '20 dell'Ottocento; 2) il tentativo inglese di cambiare per via diplomatica la natura e le forme delle relazioni commerciali con la Cina (ambasciate Macartney, 1792-1793, e Amherst, 1816-1817); 3) l'estinzione nel 1833 del monopolio della East India Company sul commercio tra India e Cina, dopo che nel 1813 era già stato soppresso quello relativo ai traffici tra Inghilterra e India.

A seguito di questi fatti, l'evoluzione dei rapporti tra Gran Bretagna, e paesi occidentali in generale, e Cina nell'arco un sessantennio, all'incirca 1780-1840, fu segnata da una sensibile intensificazione (sotto il profilo dell'assiduità operativa e delle occasioni di contatto/confitto con autorità amministrative Qing e società cinese) della pur geograficamente limitata presenza fisica di europei in Cina – personale della East India Company e soprattutto mercanti privati e missionari di società missionarie protestanti –; da un notevole aumento dell'informazione a stampa di ogni genere, soprattutto in lingua inglese, proveniente dalla Cina o comunque concernente la Cina e gli affari cinesi⁴; e infine da una evidente svolta nell'opinione e nelle rappresentazioni europee, soprattutto inglesi, della Cina, contrassegnata da un sempre più marcato spirito di critica, di polemica, di svalutazione, di insofferenza verso la diversità cinese e verso i panegirici settecenteschi di origine gesuitica o *philosophique*.

A questo proposito, un ruolo decisivo giocò l'ambasciata Macartney, non solo per la frustrazione generata dal suo esito negativo, ma soprattutto per la quantità di pubblicazioni scaturite da quell'esperienza, prime tra tutte la relazione di Sir George Leonard Staunton apparsa nel 1797 e l'importante ricostruzione pubblicata da John Barrow nel

Institute of Technology, 2009, http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/rise_fall_canton_01/index.html

⁴ Cfr. *Nineteenth Century Books on China*, edited by C. Aylmer, estratti da e organizzati alfabeticamente in base a Henri Cordier, *Bibliotheca Sinica* (Paris, 1904-07) e il relativo *Supplément*, 1921, accessibile presso Chadwyck Healey: <http://c19.chadwyck.co.uk/html/noframes/moreinfo/china.htm>.

1804⁵. Esattamente lo stesso può dirsi dell'altra ambasciata britannica inviata in Cina all'indomani della conclusione delle guerre napoleoniche, nel 1816-1817, sotto la guida di Lord William Amherst: anche questa un'esperienza fallimentare, ma che almeno mise a disposizione del pubblico europeo una nuova serie di pubblicazioni a carattere non solo testuale, ma anche iconografico⁶.

Un ultimo elemento di contesto è necessario richiamare, per poter capire meglio il motivo per il quale il tema della giustizia e delle leggi penali cinesi ai primi dell'Ottocento venne assumendo la veste non semplicemente, come in passato, di argomento per astratte analisi storico-istituzionali, bensì di una questione di interesse pratico diretto e immediato. Si tratta del susseguirsi di casi giudiziari che, da fine Settecento e soprattutto dai primi dell'800, videro più volte coinvolti a Canton sudditi britannici a seguito di incidenti e uccisioni più o meno accidentali di sudditi cinesi coinvolti in risse con personale europeo e soprattutto gli indisciplinati e riottosi marinai inglesi durante le loro libere

5 Su questo, oltre a una considerevole bibliografia, v., *An Embassy to China: Being The Journal Kept by Lord Macartney During His Embassy To The Emperor Chi'en-Lung, 1793-1794*, edited with an Introduction and Notes by J. L. Cranmer-Byng (London: Longmans, 1962), dello stesso autore J. L. Cranmer-Byng, *Lord Macartney's Embassy to Peking in 1793: From Official Chinese Documents*, 1961; *Ritual & Diplomacy: The Macartney Mission to China, 1792-1794: Papers Presented at the 1992 Conference of the British Association for Chinese Studies Marking the Bicentenary of the Macartney Mission to China*, ed. by Robert A. Bickers (London: The Wellsweep Press, 1993); James Louis Hevia, *Cherishing Men from Afar: Qing Guest Ritual and the Macartney Embassy of 1793* (Durham, NC: Duke University Press, 1995). V. anche Shunhong Zhang, *British Views of China at a Special Time: 1790-1820* (Beijing: China Social Sciences Publishing House, 2011). Staunton's and Barrow's works are, Sir George Leonard Staunton, *An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China: Including Cursory Observations Made, and Information Obtained in Travelling through That Ancient Empire, and a Small Part of Chinese Tartary [...] taken chiefly from the Papers of [...] Lord Macartney* (London: G. Nicol, 1797), 3 voll.; e Sir John Barrow, *Travels in China: Containing Descriptions, Observations, and Comparisons, Made and Collected in the Course of a Short Residence at the Imperial Palace of Yuen-Min-Yuen, and on a Subsequent Journey Through the Country from Peking to Canton* (London: T. Cadell and W. Davies, 1804).

6 A questo proposito, tra le pubblicazioni coeve, v. Sir Henry Ellis, *Journal of the Proceedings of the Late Embassy to China: Comprising a Correct Narrative of the Public Transactions of the Embassy, of the Voyage to and from China, and of the Journey from the Mouth of the Pei-Ho to the Return to Canton*, London, John Murray, 1817, e Abel Clarke, *Narrative of a Journey in the interior of China, and of a Voyage to and from that Country, in the Years 1816 and 1817: containing an account of the most interesting transactions of Lord Amherst's embassy to the court of Peking, and observations on the countries which it visited* (London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1818); tra la letteratura critica v. la collezione di saggi *Writing China: Essays on the Amherst Embassy (1816) and Sino-British Cultural Relations*, ed. by Peter J. Kitson and Robert Markley, Woodbridge, Boydell & Brewer (Cambridge: D. S. Brewer, 2016) ; v. inoltre Gao Hao, "The Amherst Embassy and British Discoveries in China", *History*, 99 (2014), 568–587 <http://dx.doi.org/10.1111/1468-229X.12069> e Eun Kyung Min, "Narrating the Far East: commercial civility and ceremony in the Amherst Embassy to China (1816–1817)", in *Interpreting Colonialism*, ed. by B. R. Wells and Steward (Oxford: Oxford University Press, 2004), 160–180, così come John Malcolm Wilson, *Mission to China: Lord Amherst's Embassy, 1816* (Boston, Mass.: Harvard University, 1978).

uscite a terra. In realtà casi del genere si erano avuti anche in precedenza, a Macao nel corso del sec. XVI, coinvolgendo Portoghesi⁷, o quando la *Speedwell* del circumnavigatore inglese George Shelvocke era approdata a Canton nel 1721⁸. Divenuti più frequenti a causa dell'infittirsi dei contatti a fine Settecento, tali casi fecero sì che gli occidentali fossero costretti a comparire davanti a tribunali cinesi e a misurarsi direttamente con le procedure giudiziarie – spesso descritte da autori contemporanei come “mock trials”⁹ –, la polizia, le carceri Qing. Di questo tipo sono, per esempio, la disputa della nave *Lady Hughes* nel 1784¹⁰, il cosiddetto ‘affare’ della *Providence* (1800), l'incidente che vide protagonisti quattro marinai della nave *Neptune* della East India Company (1807), il caso del marinaio italo-americano Francis Terranova della nave *Emily*, nel 1821 – la cui esecuzione surrettizia per strangolamento da parte delle autorità cinesi fu occasione di proteste contro le “sanguinary laws of this empire”¹¹ – il caso della fregata *Topaze* nel 1822, nonché episodi in cui la giustizia cinese si rivelò non contro occidentali, ma contro sudditi cinesi ritenuti rei di violazioni di disposizioni imperiali e di complicità con i ‘barbari’ Europei. Così, per esempio, nel famigerato caso delle esecuzioni sommarie di contrabbandieri cinesi di oppio effettuate a Canton nel 1839, di fronte alle *factories* europee, nella cosiddetta *Respondentia Square*, coi conseguenti disordini che videro coinvolti marinai occidentali e sudditi cinesi.

Non è certo possibile entrare nei dettagli di ciascuno di questi casi. Ciò che interessa sottolineare è che il loro svolgimento ed esito, fatti oggetto di reiterate narrazioni sui periodici in lingua inglese per la comunità occidentale di Canton come la *Canton Press*, il *Canton Register* o il *Chinese Repository*, rafforzarono negli Europei la convinzione della necessità di conoscere e destreggiarsi meglio nei meccanismi della giustizia cinese grazie a una più solida padronanza della lingua e delle leggi resa possibile dall'opera di esperti occidentali – non gli inaffidabili interpreti locali. Ma al tempo stesso convinsero anche della radicale alterità, per crudeltà, approssimazione, corruzione, della giustizia cinese rispetto agli usi occidentali – per quanto questi ultimi fossero in realtà per vari aspetti non

7 *South China in the Sixteenth Century: Being the Narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar Da Cruz, O.P. [and] Fr. Martin de Rada, O.E.S.A. (1550-1575)*, ed. by Charles R. Boxer (London: Printed for the Hakluyt Society, 1953).

8 George Shelvocke, *A Voyage Round the World by Way of the Great South Sea: Perform'd in the Years 1719, 20, 21, 22* (London: printed for J. Senex, 1726), v. 448 sgg.

9 Cfr. John Francis Davis, *The Chinese: a General Description of the Empire of China and Its Inhabitants* (London: Charles Knight, 1836), 2 voll., vol. I, 99 sgg.

10 Li Chen, “Law, Empire, and Historiography of Modern Sino-Western Relations: A Case Study of the Lady Hughes Controversy in 1784”, in *Law and History Review*, 27, n. 1 (March 2009), 1–54. doi:10.1017/S0738248000001644.

11 Hosea Ballou Morse, *The Chronicles of the East India Company Trading to China 1635-1834* (Oxford: at the Clarendon Press, 1926), 4 voll. Vol. IV, 26.

meno crudeli¹² –, contribuendo a dare forma a quella che sarebbe diventata la richiesta di extraterritorialità soprattutto giudiziaria, ossia il diritto degli occidentali presenti su territorio cinese di essere giudicati secondo norme e regole del diritto dei paesi di appartenenza e non quelle della legislazione cinese.

In termini più generali, il problema della conoscenza della Cina, delle sue istituzioni, della sua società, dell'amministrazione, della mentalità e del carattere dei Cinesi delle diverse classi sociali, al passaggio tra Settecento e Ottocento divenne sempre più per gli Europei attivi sul posto – primi tra tutti i Britannici – un problema non di carattere meramente culturale, bensì di modalità di svolgimento dei rapporti commerciali, di diplomazia commerciale e di prassi imperiale, secondo uno sviluppo che aveva già avuto luogo precocemente in India e che stava ora interessando le relazioni con la Cina. La pubblicistica che in misura crescente andò affollando la scena dell'opinione pubblica britannica ed europea – dalla *pamphlettistica* economica e politica, alle sintesi storiche, dalla saggistica periodica ai testi del dibattito politico-istituzionale, fino ai testi di matrice missionaria – fu direttamente ispirata dall'intento di contribuire a orientare e definire attivamente nei confronti del mondo cinese *politiche e forme relazionali*, non certo solo visioni e interpretazioni buone per il dibattito all'interno del mondo dell'alta cultura. La *prassi* imperiale – intendendo con questa espressione la messa a punto da parte di una potenza espansiva di indirizzi politici nelle relazioni globali di commercio e nei rapporti di potere – divenne il fuoco della discussione e il motivo ispiratore di tanta pubblicistica coeva. Le istanze di origine erudita e culturale divennero a loro volta sempre più fortemente contrassegnate e spesso furono direttamente stimolate da esigenze di carattere imperiale o di costruzione di sistemi di relazioni globali, secondo una tendenza osservabile in tutte le aree, come l'India in modo particolare, a più intensa presenza e azione di una potenza commerciale e imperiale come la Gran Bretagna.

Nel frattempo, osservazioni e discussioni sulla giustizia cinese avevano continuato a caratterizzare le numerose pubblicazioni relative alla Cina e alle missioni diplomatiche britanniche. Sarebbe impossibile ricostruire tutte le voci e i passaggi di quel vero e proprio processo di costruzione narrativo-linguistica e iconografica che all'inizio dell'Ottocento elaborò in modo molto articolato un'immagine negativa della Cina e in particolare dei suoi apparati giudiziari. Ci limiteremo perciò a richiamarne poche espressioni, per il rilievo diretto che ebbero rispetto al lavoro di George Thomas Staunton.

12 Geltner, *Flogging Others*.

II.1. Testimonianze diplomatiche: G. L. Staunton, Lord Macartney, Barrow

Ancora una volta, però, bisogna mettere in guardia da una lettura semplicistica delle fonti. Sarebbe insufficiente una interpretazione delle narrazioni occidentali di fine Settecento e inizio Ottocento sulla Cina, le sue istituzioni politiche e giuridiche e il suo sistema giudiziario sulla base del paradigma di una definitiva e irreversibile svolta in senso negativo o, per adottare il termine spesso usato in letteratura, 'sinofobo'. L'idea di una radicale alterità, di una inconciliabile opposizione tra Cina e Occidente, di una essenzializzazione negativa della Cina in senso 'asiatico' o 'orientalistico', per quanto già presente da tempo nei suoi elementi costitutivi, non occupò mai per intero lo spazio delle rappresentazioni occidentali. Basta per convincersene la lettura del primo importante resoconto dell'ambasciata Macartney – questo evento che, con buone ragioni, è stato assunto a pietra miliare nella storia delle relazioni tra Gran Bretagna (e Occidente europeo in generale) e Cina.

La vivida, straordinariamente interessante narrazione della missione diplomatica britannica a Pechino fatta da George Leonard Staunton¹³, per esempio, è ricca di osservazioni, note, impressioni, valutazioni che, sparse nel racconto della spedizione e del suo soggiorno a Pechino, sono tutt'altro che unilaterali espressioni di critica o, tantomeno, di disprezzo sinofobo. In altre parole, per quanto l'esito fallimentare dell'ambasceria abbia suggerito descrizioni dell'evento in termini di "choc des mondes", la narrazione di Staunton padre non lascia trapelare sentimenti o idee che rimandino a pregiudizi negativi o atteggiamenti preconcenti di ostilità o chiusura¹⁴.

Staunton notava per esempio l'elevato grado di sicurezza personale di cui i membri dell'ambasciata poterono godere, una volta sul suolo cinese: frutto, a suo dire, di sobria compostezza e di rispetto dell'autorità da parte della popolazione¹⁵. Ordine, efficienza, perfetta obbedienza all'autorità, magnificenza, senso dell'ospitalità, raffinatezza di maniere era quanto aveva accompagnato l'accoglienza riservata agli inviati britannici. Il pa-

13 Mi riferisco a George Leonard Staunton, *An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China: Including Cursory Observations Made, and Information Obtained in Travelling through That Ancient Empire, and a Small Part of Chinese Tartary* (London: printed for G. Nicol, 1797), 2 voll.; quest'opera circolò ampiamente grazie a diverse edizioni inglesi e americane e alle traduzioni francese, italiana e tedesca. Sir George Leonard Staunton (1737-1801), padre di George Thomas Staunton, fu il primo segretario di Lord Macartney durante la missione in Cina. Ebbe una lunga esperienza come amministratore nelle Indie occidentali e in India, dove incontrò il futuro ambasciatore a Pechino, allora governatore di Madras.

14 Questo è il sottotitolo del libro di Alain Peyrefitte, *L'empire immobile, ou le choc des mondes* (Paris: Fayard, 1989); "collision of two civilizations", "scontro di mondi" sono la traduzione inglese (1993) italiana (1990).

15 "the high degree of civilization which was known to pervade every rank in that country, and the impending hand of authority" (Staunton, *An Authentic Account*, vol. II, 1).

ese aveva offerto agli occhi di questi ultimi lo spettacolo di una natura magnifica, modellata dalla mano dell'uomo e dall'intervento dell'autorità imperiale. Nessun segno di vera indigenza nelle condizioni della gente comune, grazie anche all'attenzione e alla benevolenza del governo; assenza di eccessive disparità economiche e sociali nella popolazione, la sicurezza della proprietà della terra si accompagnava a istituti tendenti a impedirne la concentrazione, cosicché era in opera "a constant tendency to level wealth"¹⁶. Al vertice dell'impero, il monarca era affiancato dai grandi tribunali che, al vertice di una gerarchia di corti subordinate, lo coadiuvavano nell'esercizio dell'autorità e che agivano sulla base di una tradizione giurisprudenziale, un "body of doctrine", fondata su norme di giustizia universale e sui più puri principi di umanità, secondo un sistema dotato di grande stabilità¹⁷. Il rispetto dell'autorità, l'autocontrollo all'interno della compagine sociale e l'efficienza dell'apparato giudiziario erano tali che dappertutto regnava "great order" e i crimini erano rari. Il ricorso all'esposizione dei neonati, soprattutto di sesso femminile, era diffuso, ma non privo di controlli e correttivi. In definitiva, senza soffermarci su altre osservazioni particolari compiute da Staunton, interessa rilevare come da questa autorevole relazione – quella che immediatamente trasmise al pubblico europeo le impressioni della più importante ambasciata in Cina svoltasi nel Settecento – derivasse, pur non sotto forma di analisi dettagliata, un'immagine niente affatto negativa dell'impero, nemmeno per quanto riguarda il tema così centrale delle leggi e della giustizia.

È interessante notare come una posizione ancora diversa emergesse dalle coeve note personali di Lord Macartney, corredate da un'interessante appendice intitolata "Manners and Character of the Chinese"¹⁸. In queste pagine apprezzamento e critica, senso della differenza e ammirazione, moderazione e orgoglio patrio, ricerca di precisione e di distinzione erano atteggiamenti mentali che si sovrapponevano l'un l'altro, senza dare un'impressione di assoluta uniformità di vedute. Macartney cercava innanzitutto di dare

16 Staunton, *An Authentic Account*, vol. II, 152.

17 "There is a body of doctrine composed from the writings of the earliest sages of the empire, confirmed by subsequent lawgivers and sovereigns, and transmitted from age to age with increasing veneration, which serves as rules to guide the judgment of those tribunals. This doctrine seems indeed founded on the broadest basis of universal justice, and on the purest principles of humanity [...] The whole is a regular and consistent system, established at a very early period, continued with little alterations thro every dynasty, and revived, after any interruption from the caprice or passions of particolare princes" (*Authentic Account*, vol. II, 154-155).

18 Lord George Macartney, "Appendix to the Journal. Manners and Character of the Chinese", in John Barrow, *Some Account of the Public Life, and a Selection from the Unpublished Writings of the Earl of Macartney* (London: Cadell, 1807), 2 voll. Vol. II, 411-531 (le citazioni provengono da questa edizione). Il diario cinese di Macartney è stato pubblicato in edizione critica come *An Embassy to China: being the Journal kept by Lord Macartney during his Embassy to the emperor Ch'ien-lung 1793-1794. Illustrated with watercolour sketches made during the embassy by William Alexander; introduced by Jonathan Spence; edited by J. L. Cranmer-Byng*, London, Longmans, 1962 (repr. The Folio Society, 2004).

il giusto peso al dualismo Tartari (Mancesi)-Cinesi, notando tutti quegli aspetti della società e delle istituzioni della Cina di fine Settecento per i quali questa differenza ancora contava visibilmente. Questo valeva in particolare per il governo, con la distinzione fondamentale tra governo cinese tradizionale e governo dei Mancìu. Il primo era stato sicuramente un “government by law”¹⁹, col supremo potere concentrato non tanto nelle mani dell'imperatore, formalmente un despota, bensì nei grandi consigli (o tribunali) di Stato. Ben diversa la situazione presente, nella quale “The government, as it now stands, is properly the tyranny of a handful of Tartar's over more than three hundred millions of Chinese”. Se vari aspetti della società e della vita cinesi presentavano secondo Macartney segni di considerevole incivilimento, di capacità tecnica, di abilità o gusto, prevalevano tuttavia gli elementi negativi, per esempio nell'ambito delle istituzioni. In materia di governo, nonostante la distinzione originale tra tirannia mancese e tradizionale governo legittimo della Cina antica, Macartney affermava la sostanziale diversità a tal proposito tra Occidente e Oriente, con la “policy of Asia” caratterizzata dal grande peso ancora rivestito da quegli aspetti dinastici, familiari, perfino etnico-razziali, che nella politica europea erano passati in secondo piano²⁰. E ricorreva per descriverlo alla similitudine tra la Cina sotto gli imperatori mancesi e il contemporaneo “anfiteatro Astley”, l'attrazione equestre londinese, dove un solo cavaliere guidava tutti i cavalli e li faceva giostrare tenendoli saldamente alla briglia: metafora di un governo certamente assoluto, ma “methodical and regular”. Eppure, secondo Macartney, il governo dei Qing era stato fino ad allora “performed with wonderful ability and unparalleled success”, grazie a una “singular skill in the art of reigning”, ossia alle abilità di quattro successivi imperatori avvicendatisi sul trono ad assicurare continuità di potere e di competenza, favorendo l'espansione territoriale dell'impero e facendone un “wonderful phenomenon in the political world”²¹. Il particolare pregio delle osservazioni di Macartney consiste nello sforzo di sottolineare il persistente dualismo tra Tartari e Cinesi, un dato che la maggior parte della pubblicistica europea aveva ommesso, ma che per il diplomatico britannico era indispensabile per comprendere l'infinita complessità del governo imperiale e la presenza all'interno dello Stato di elementi di instabilità. Le frequenti insurrezioni nelle province più distanti, il fiorire di società segrete, l'animosità tra sudditi di diversa etnia, con la ripresa di energie da parte dell'elemento cinese, erano elementi che lasciava-

19 Macartney, “Appendix to the Journal”, in Barrow, *Some Account of the Public Life*, 441.

20 “The science of government, in the Eastern world, is understood by those who govern very differently from what it is in the Western [...] The policy of Asia is totally opposite. There the prince regards the place of his nativity as an accident of mere indifference [...] it is not the country where he

drew his breath, but the blood from which he sprung [...] He [l'imperatore Qing] remains at this hour, in all his maxims of policy, as true a Tartar as any of his ancestors” (444).

21 Macartney, “Appendix to the Journal”, in Barrow, *Some Account of the Public Life*, 441-442 e 446.

no intravedere possibilità di convulsioni, fratture e perfino smembramenti all'interno di un impero che, nelle sue condizioni attuali, offriva all'osservatore inglese un'immagine tutt'altro che di stabilità. Era alla luce di questi elementi che Macartney poteva proporre interessanti considerazioni sullo stato della giustizia cinese, ben consapevole di quanto molti resoconti avessero fino ad allora trasmesso un'immagine di imparzialità e di eguaglianza di fronte alla legge²². In materia di giustizia per esempio, per la quale Macartney si avvaleva delle informazioni fornitegli da una figura di alto funzionario Qing col quale aveva stretto rapporti di amicizia, esisteva un ampio divario tra quanto aveva caratterizzato l'"ancient government", pre-conquista mancese, e le condizioni attuali, dove continuità poteva esserci nelle forme esteriori, ma non nella sostanza delle prassi giudiziarie. L'uso diffuso di offrire regali ai giudici, per esempio, poteva essere considerato dai Cinesi e anche dai missionari cristiani come un puro gesto rituale, appartenente a cerimoniali sanciti dalla tradizione, ma per Macartney si trattava di un "intolerable abuse". Ma che la corruzione dei giudici fosse un fatto dilagante non era per Macartney solo oggetto di una constatazione di fatto, ma anche una osservazione capace di dare luogo a conclusioni di segno essenzialista e orientalistico: "This infamous system is universal among the Orientals, and is, I conceive, a principal cause of their decay and subversion"²³.

Ciononostante, altri aspetti delle prassi giudiziarie non si mostravano così negativi: le punizioni per i debitori erano particolarmente severe, ma la pena capitale era inflitta perfino più raramente che in Inghilterra, la pratica delle sostituzioni di persona per ricevere punizioni corporali era meno estesa di quanto si reputasse, le carceri offrivano un esempio di buona amministrazione, singoli dispositivi penali rivelavano un buon grado di flessibilità, l'ampio impiego del potere imperiale di grazia correggeva la durezza della lettera della legge. Quanto alla legge civile, era vero che nessuna proprietà – e molto vaste proprietà terriere private esistevano in Cina – poteva considerarsi al riparo dal diritto preminente dell'imperatore, che poteva tassare e confiscare. Ma nella realtà chiunque era libero di lasciare in eredità la proprietà a chi meglio ritenesse, mentre in caso di decesso *ab intestato*, l'eredità veniva suddivisa tra tutti i figli maschi. Le condizioni di vita della maggioranza della popolazione non erano brillanti. L'abbondanza di manodopera tendeva ad abbattere il livello delle retribuzioni ed esponeva grande parte della popolazione alla miseria, alla carestia, alla malattia e alla morte²⁴. Quel tipo di conseguenze che molti osservatori occidentali avevano tradizionalmente lamentato – la vendita o l'esposizione di bambini o neonati – non sembravano a Macartney avere quel grado di diffusione che si era ritenuto.

22 "such high strains of eulogy, that we are tempted to suppose this was the spot where the last footsteps of Astrea were imprinted" (449).

23 Macartney, "Appendix to the Journal", in Barrow, *Some Account of the Public Life*, 451.

24 Macartney, "Appendix to the Journal", in Barrow, *Some Account of the Public Life*, 458.

Non c'era dubbio, però, che del tutto fondate fossero le continue lamentele circa le estorsioni esercitate dai funzionari mandarinali ai danni dei mercanti occidentali a Canton, anche se questo non induceva affatto Macartney a nascondere la propria fiducia nelle possibilità di espansione commerciale britannica in terra cinese. Non solo, in una serie di appunti supplementari in tema di "Trade and Commerce", Macartney, alla constatazione che gli Europei a Canton erano certamente oggetto di duri trattamenti e dovevano patire difficoltà di ogni genere, faceva seguire una specie di apologo – evidentemente costruito su una visione informata e realistica dello stato dei rapporti sino-occidentali – nel quale mostrava piena e imparziale coscienza della mancanza di scrupoli con cui gli stessi Europei attivi in Cina fossero pronti ad agire nella "illegality and criminality", contro leggi e regolamenti locali, fino addirittura a provocare, in risposta, ritorsioni del tutto comprensibili da parte del governo imperiale. E comunque univa un invito a non disperare circa la possibilità di un miglioramento, mostrando fiducia proprio nel sopravvento del tradizionale senso cinese della legge e della giustizia²⁵.

Il caso di Lord Macartney è dunque molto significativo per comprendere come l'opinione britannica di fine secolo non fosse affatto esposta a un unico tipo di rappresentazione della realtà cinese, ma avesse a disposizione anche descrizioni e opinioni basate su esperienze di prima mano, frutto di atteggiamenti non unilaterali, consapevoli delle difficoltà di ottenere una conoscenza soddisfacente della Cina e, tutto sommato, capaci di imparzialità. L'esperienza dell'ambasciata Macartney, insomma, alla luce delle posizioni espresse dallo stesso ambasciatore e nonostante il suo esito negativo, non produsse affatto raffigurazioni completamente sfavorevoli alla Cina. Senza dubbio, però, molto diverso, ma non meno problematico, fu il caso dell'altra importante e influente testimonianza scaturita dalla missione Macartney, quella contenuta nei *Travels in China* di sir John Barrow, pubblicati nel 1804²⁶.

Opera tradotta in molte lingue, conosciuta in tutta Europa e utilizzata da alcuni dei maggiori autori, storici, filosofi, politici del primo Ottocento, come Hegel, Benjamin Constant, James Mill, i *Travels* di Barrow segnano sicuramente una svolta nelle storie delle narrazioni e delle rappresentazioni della Cina e sono generalmente considerati come il testo che, a inizio Ottocento, più di ogni altro ha contribuito ad alimentare una

²⁵ "Let us not, however, exaggerate. The Chinese are by no means wanting in proper notions of justice, though they may often deviate from it in their practice" (Macartney, "Appendix to the Journal", in Barrow, *Some Account of the Public Life*, 519).

²⁶ V. i dati bibliografici del *Travels*, *supra*, nota n. 5. Dal 2010 è disponibile una ristampa digitale anastatica in Cambridge Library Collection Online (DOI: <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511708978>). L'opera fu tradotta in francese da J. Castéra nel 1805 (*Voyage en Chine, formant le complément du voyage de lord Macartney*, Paris, F. Buisson, 1805, 2 voll.) e l'ostesso anno fu tradotta in tedesco (*Barrow's Reisen in China*, Hamburg: Hoffmann, 1805, 2 voll.)

visione profondamente negativa del mondo cinese. Interessa considerarlo da vicino in questa sede sia per coglierne più precisamente i motivi in relazione al tema delle leggi e della giustizia cinesi, sia perché è il testo al quale George Thomas Staunton più direttamente si riferì nell'intraprendere la propria edizione del codice Qing: e un testo che, a sua volta, contiene riferimenti espliciti e anticipazioni del successivo lavoro di Staunton, che ovviamente Barrow aveva ben conosciuto di persona, insieme al padre, durante la missione Macartney²⁷.

Nei capitoli IV-VII dei *Travels* non c'è dubbio che Barrow – animato da una evidente volontà di controbattere ai miti gesuitici e fisiocratici – elabori un'immagine della Cina come paese soggetto a un dispotismo soffocante e violento, dove il suddito è di fatto uno schiavo e la donna è soggetta all'oppressione maschile, senza una classe media capace di stimolare le energie economiche, stazionario, incapace di progresso, dove la dignità dell'uomo è umiliata da un potere arbitrario e non esistono quelle virtù di buona fede e reciproca benevolenza indispensabili al buon funzionamento della società. Un paese che, quindi, secondo un Barrow pienamente convinto della superiorità civile della Gran Bretagna, è confinato ai gradini bassi della "scale of civilized nations" e nel quale, ai principi astratti di governo ispirati all'amore paterno e al rispetto filiale, corrisponde una realtà fatta di tirannia, abuso, oppressione, ingiustizia, inganno e disobbedienza²⁸. Da notare la presenza in questo testo di un punto di vista che, nel ricondurre i limiti della civiltà cinese al "system of government" e non a "nature and disposition of the people", da un lato non evoca alcuna spiegazione di tipo etnico-razziale e dall'altro assume implicitamente, se non programmaticamente, una prospettiva normativa: cambiare la natura del sistema politico e istituzionale cinese permetterebbe di incamminare il paese lungo una strada che lo porterebbe ad allinearsi alle condizioni delle società dell'Occidente europeo – un punto di vista che nel corso degli anni '20-'30 dell'Ottocento sarebbe stato sempre più argomentato dalla pubblicistica missionaria, liberale e libero-scambista interventista²⁹. In questo, i dati che maggiormente ostacolano le possibilità della Cina di instradarsi verso il progresso e ne fanno un paese bocciato per secoli nella medesima condizione³⁰, sono, secondo Barrow, la sua ostinata chiusura verso l'esterno, il senso di superiorità, il disprezzo per gli stranieri: altrettanti elementi le cui conseguenze nefaste spiccano al

27 Su Staunton figlio, la sua biografia e la partecipazione alla missione Macartney, v. 50.

28 Barrow, *Travels*, 360.

29 Barrow, *Travels*, 183; sugli argomenti a favore di un intervento mi permetto di rimandare al mio "Europe, China and the Family of Nations: Commercial Enlightenment in the *Sattelzeit* (1780-1840)", in *China from a Global Perspective*, ed. by Lola Elizalde and Wang Jianlang (Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2017), 122-192.

30 "Two thousand years ago China was civilized to the same degree, or nearly so, that she is at present. The governments were both arbitrary and the people were slaves" (*Travels*, 384).

confronto con le vicende dell'altro grande impero euro-asiatico, la Russia, che con una politica esattamente opposta e partendo da un grado di incivilimento decisamente inferiore, aveva compiuto recentemente passi da gigante³¹.

Che posto occupa il tema delle leggi e della giustizia in questa rappresentazione? Ci si potrebbe aspettare, visto quanto appena detto, una raffigurazione a fosche tinte, laddove Barrow assume invece una posizione assai sfumata alla luce della fondamentale distinzione tra teoria, o lettera della legislazione e dell'organizzazione della giustizia, e prassi amministrativa e giudiziaria. Ma, soprattutto, l'intera descrizione del sistema di governo, delle leggi e del funzionamento della giustizia rivela una tensione interna, se non una contraddizione, tra un apprezzamento più positivo e conclusioni generali più negative, che sembra derivare dal rapporto implicito, ma evidente nel testo, con le posizioni di Staunton figlio.

Barrow è ben informato circa la complessa struttura del governo e dell'amministrazione centrale dell'impero cinese. Di quella che ne definisce la "constitution" sottolinea la razionalità, la regolarità e l'adeguatezza rispetto alla complessità dei compiti di governo, pur senza rinunciare a parlare, in modo piuttosto contraddittorio, di "arbitrary government"³². È colpito favorevolmente dal "code of laws" Qing, della cui pubblicazione in traduzione inglese fornisce ammirata anticipazione, indicandolo come fonte di conoscenza sulla Cina di importanza superiore a qualsiasi altra opera apparsa fino ad allora: un codice che descrive come dotato di una struttura razionale, paragonabile addirittura ai *Commentaries* di Blackstone – quindi a uno dei capisaldi della cultura giuridica britannica contemporanea –, e contenente una accurata descrizione di delitti e relative pene, basate su principi di proporzionalità, secondo le informazioni tratte da una anonima "best authority", dietro la quale non è difficile individuare proprio Staunton figlio.

Barrow non fa propria l'immagine di una giustizia penale cinese sanguinaria. Pur critico delle istituzioni cinesi, egli non sposa univocamente il punto di vista di Montesquieu sulle punizioni corporali. Il ricorso alla fustigazione col bambù, per esempio, egli sembra considerare dapprima più un sistema di "gentle correction" regolato da un uso che ne attenua le conseguenze più dure, che non quel simbolo di potere dispotico violento richiamato dall'*Esprit des Lois*. Pagine successive, invece, sembrano riallinearsi con una visione montesquieuiana, nel descrivere una scena di punizione col bambù tutt'altro che "gentle" e additata a simbolo di degradazione della dignità umana, incompatibile con una società civilizzata³³.

31 Barrow, *Travels*, 383-384.

32 Barrow, *Travels*, 366.

33 "In travelling through the country, a day seldom escaped without our witnessing the application of the *Pan-tse*, or bamboo, and generally in such a manner that it might be called by any other name except a *gentle* correction. A Chinese suffering under this punishment cries out in the most piteous manner; a Tartar

Mentre il sistema carcerario è fatto segno ad ammirazione, secondo una lunga tradizione narrativa, esistono invece altri aspetti particolarmente duri della legislazione criminale. L'uso della "cangue", la tavola di legno fissata al collo del colpevole, è un "terrible punishment", che tuttavia, per il suo carattere pubblico, ha un forte potere dissuasivo. Se la tortura è sicuramente una "abominable practice" e "the worst part of the criminal laws of China", è vero però che il ricorso ad essa tende a essere limitato, confermando un'immagine della giustizia cinese che, nelle descrizioni di Barrow, non si iscrive univocamente sotto il segno della spietatezza³⁴.

Risalto viene invece dato al fatto che ogni sentenza capitale è sempre sottoposta al controllo del supremo tribunale dell'impero. Che alle esecuzioni non sia dato carattere pubblico, al contrario delle punizioni di altro tipo e degli usi europei³⁵, sembra rivelare poi la convinzione del legislatore cinese circa la scarsa efficacia educativa dello spettacolo del sangue e della sofferenza umana, rafforzando così una certa idea di mitezza delle istituzioni giudiziarie Qing. Anche per quanto riguarda il funzionamento dei tribunali provinciali, è ancora grazie all'assistenza di Staunton che – ricorrendo a traduzioni di atti di casi criminali – può riportare esempi di procedure nelle quali "The circumstances of the transaction appear to have been enquired into fairly and impartially, and no pains spared to ascertain the exact degree of criminality"³⁶. Proprio in considerazione dei principi e del funzionamento della giustizia, con particolare riferimento al rispetto per la vita umana, egli distingue il governo cinese dagli altri "despotic governments", giungendo a sostenere che "few nations could boast of a more mild, and, at the same time, a more efficacious dispensation of justice"³⁷.

bears it in silence. A Chinese, after receiving a certain number of strokes, falls down on his knees of course, before him who ordered the punishment, thanking him, in the most humble manner, for the fatherly kindness he has testified towards his son, in thus putting him in mind of his errors; a Tartar grumbles, and disputes the point as to the right that a Chinese may have to flog him; or he turns away in sullen silence [...] it is impossible [...] to suppress a glow of indignation, in witnessing so mean and obsequious a degradation of the human mind, which can bring itself, under any circumstances, patiently to submit to a vile corporal punishment, administered by the hand of a slave, or by a common soldier; and when this is done, to undergo the still more vile and humiliating act of killing the rod that corrects him [...] The punishment of the bamboo must, I suspect, be one of the most ancient institutions of China. Indeed we can scarcely conceive it ever to have been introduced into a society already civilized; but rather to have been coeval with the origin of that society" (*Travels*, 381-383).

³⁴ Barrow, *Travels*, 379.

³⁵ Richard J. Evans, *Rituals of Retribution: Capital Punishment in Germany, 1600-1987* (New York: Oxford University Press, 1996); *A Global History of Execution and the Criminal Corpse*, ed. by Richard Ward (New York: Palgrave Macmillan, 2015).

³⁶ Barrow, *Travels*, 370.

³⁷ Barrow, *Travels*, 367.

Resta tuttavia, secondo Barrow, un problema di corrispondenza tra teoria e prassi giudiziaria. Esistono usi giudiziari che contraddicono la bontà dei principi accolti nel codice, come l'accertamento delle responsabilità per omicidio in base al principio del capro espiatorio, o la mancanza di distinzione tra omicidio volontario e colposo, aspetti entrambi rivelati dai numerosi casi di occidentali coinvolti in fatti criminosi in territorio cinese e costretti a misurarsi con la giustizia imperiale. E, a proposito del principio dell'estensione ai parenti delle responsabilità dei rei di crimini di tradimento, il commento di Barrow è che "nothing can be more unjust and absurd, however politic, than such a law"³⁸.

Quando l'attenzione si sposta sulla giustizia civile, il quadro che ne emerge è decisamente negativo e tale da riverberarsi sulla valutazione complessiva della società e delle istituzioni cinesi. La mancanza di un adeguato sistema di appelli e revisione delle sentenze è particolarmente negativa, perché la grande diffusione della corruzione dei giudici lascia al suddito "no security against the caprice, malice, or corruption of his Judge"³⁹. In particolare, a Barrow appaiono inadeguate, non solo le leggi che impediscono a una moglie con prole di ereditare o di disporre della proprietà, ma in generale tutte quelle norme che dovrebbero conferire sicurezza e stabilità alla proprietà: proprio tale inadeguatezza normativa costituisce un ostacolo all'accumulo di ricchezza, insieme al fatto che i patrimoni privati si trovano esposti all'avidità dei funzionari – un punto molto importante, questo relativo alla sicurezza della proprietà, in quanto parametro fondamentale per stabilire a quale grado di incivilimento la Cina sia pervenuta e sul quale Barrow non a caso insiste ripetutamente⁴⁰.

La conclusione di Barrow non è tuttavia univoca, anche se il suo giudizio complessivo tende a mettere in evidenza la subordinazione delle leggi al comportamento dei magistrati e quindi a porre l'accento sugli aspetti di arbitrarietà nell'esercizio del potere:

although the laws are not so perfect as to procure for the subject general good, yet neither are they so defective as to reduce him to that state of general misery, which could only be terminated in a revolution. The executive administration is so faulty, that the man in office generally has it in his power to govern the laws, which makes the measure of good or evil depend greatly on his moral character⁴¹.

Nonostante la sua almeno parziale ammirazione per il sistema legislativo e giudiziario, il testo Barrow tende a insistere sul carattere dispotico del governo cinese, che a suo

³⁸ Barrow, *Travels*, 377.

³⁹ Barrow, *Travels*, 377.

⁴⁰ "property is not so much an object of the laws in China as elsewhere, and consequently has not the same security. In the governments of Europe, property seldom fails to command influence and to force dependence: in China, the man of property is afraid to own it, and all the enjoyments it procures him are stolen" (*Travels*, 386).

⁴¹ Barrow, *Travels*, 380.

dire si regge su di un “system of universal and implicit obedience towards superiors”, o anche una “universal servility”, esemplificata, tra l’altro, dalle punizioni corporali sommarie che il suddito subisce “at the will or the caprice of the lowest magistrate” e dal rapporto di diffidenza che inevitabilmente il debole sviluppa nei confronti del potente. Le forme di controllo previste sull’operato dei magistrati e le punizioni dei loro abusi sono numerose e severe, ma questo non cambia la realtà di una situazione in cui “there is still little security for the subject”, che di fatto è “dreadfully oppressed”, non ha alcuna voce nel governo, direttamente o indirettamente mediante una rappresentanza, e può solo sperare di veder sostituito il magistrato che ha abusato di lui con uno altrettanto disonesto⁴².

La conclusione a cui Barrow significativamente perviene è una descrizione della società cinese nella quale la mancanza di sicurezza, tutele, libertà e senso dei diritti delle persone impedisce l’affermazione di una classe media, quella classe consistente di persone dotate di proprietà e di indipendenza in grado di far sentire la propria voce negli affari pubblici: esiste insomma una specie di cortocircuito tra condizione privata e riconoscimento pubblico. Ma non basta: altri motivi congiurano a mantenere la Cina, per quanto compagine antica, durevole e con paradossali aspetti di prosperità, ricchezza e perfino di buongoverno, in una condizione di immobilità. In primo luogo l’assenza di “intercourse”. Assente è il “social intercourse”, a causa dell’invidia, del sospetto, della mancanza di fiducia reciproca al di fuori dei limiti della famiglia, a livello di relazioni sociali, che quindi risultano carenti e incomplete. E assente è il tipo di “intercourse” assicurato sia da un commercio estero ampio e libero sia dalla libera frequentazione con gli stranieri e la cultura di cui essi sono portatori, con gli stimoli che possono derivarne. In definitiva, la Cina è radicalmente altro dalla Gran Bretagna, non solo sotto il profilo della giustizia, ma in generale per le sue caratteristiche istituzionali e sociali: questo è il punto di Barrow.

Con le oscillazioni interne di giudizio che ancora presentano, pur in una visione sostanzialmente critica della Cina, i *Travels* di Barrow sono rappresentativi di una fase transitoria del modo occidentale di guardare alla Cina, ancora indeciso tra la persistenza di atteggiamenti di ammirazione ereditati dal secolo precedente, peraltro in fase di definitivo superamento, e l’emergere di una visione decisamente ispirata dal senso della profonda differenza, della “great divergence” tra Cina e Occidente e della netta superiorità del secondo.

42 *Travels*, 390.

II.2. Prospettive francesi di inizio '800

I contributi che abbiamo analizzato fin qui dimostrano quanto viva a cavallo tra i due secoli fossero l'attenzione e la consapevolezza della necessità di ottenere una conoscenza più approfondita e realistica delle istituzioni cinesi. Che tuttavia, nonostante i contributi di chi recentemente l'aveva visitata di persona, come Macartney, Staunton padre, John Barrow, oppure Isaac Titsingh e il suo interprete Van Braam⁴³, restassero a tal proposito motivi di insoddisfazione, soprattutto in materia di "législation" e di "lois", vi sono testimonianze che lo affermano chiaramente.

Certo, quando si affronta la lettura di fonti a stampa di questo periodo con riferimento alla rappresentazione della Cina, è indispensabile tenere presente le rivalità nazionali che esistevano soprattutto tra Gran Bretagna, impegnata nel contrasto della Francia rivoluzionaria e napoleonica, e una Francia che presto avrebbe ripreso disegni di espansione orientale o quanto meno di rilancio di un'iniziativa politico-diplomatica tesa a controbilanciare e possibilmente annullare l'influenza che l'Inghilterra stava cercando di consolidare nei rapporti con il Regno di Mezzo. Come vedremo nel caso di de Guignes, l'esistenza di pregiudizi e interessi nazionali si manifestava anche con la volontà di affermare l'inadeguatezza dell'atteggiamento verso la Cina da parte dei rivali europei, l'incapacità di comprensione, una aggressività che si alimentava di disprezzo o comunque di un senso di superiorità dal quale non poteva scaturire la capacità di conoscere, comprendere e rispettare.

Lo si vede bene, per esempio, se facciamo un piccolo passo indietro nel tempo e consideriamo lo scritto di un altro autore francese di fine Settecento, Joseph-François Charpentier de Cossigny (1730-1809), che negli anni '50 fu agente coloniale francese all'Isle de France e viaggiò estesamente in Oriente, dalle Indie orientali olandesi all'India e alla Cina. Egli lasciò testimonianza delle proprie esperienze in vari scritti di viaggio, di argomento agronomico, coloniale, commerciale. Tra questi, un *Voyage à Canton*, pubblicato nel 1798 e che, pur risalendo il viaggio a oltre quarant'anni prima, si iscrive di fatto nel clima di discussione successivo alle missioni Macartney e Titsingh: un'opera che, soprattutto, ha il dichiarato scopo di perorare la ripresa dell'iniziativa francese in

43 Andreas Everardus van Braam Houckgeest (1739-1801), direttore della colonia olandese a Canton e secondo in comando nell'ambasciata della Compagnia olandese delle Indie orientali a Pechino nel 1794-1795 guidata da Isaac Titsingh (1745-1812), fu autore del *Voyage de l'Ambassade de la Compagnie Des Indes Orientales Hollandaises, vers l'Empereur de la Chine dans les années 1794 & 1795 [...] Publié en Français par M. L. E. Moreau de Saint-Méry* (Philadelphie, 1797), 2 voll.; un'edizione inglese apparve a Londra nel 1798, e una tedesca a Lipsia nello stesso anno. Su Titsingh, in particolare la sua esperienza di inviato in Giappone, v. Frank Lequin, "Isaac Titsingh's Private Correspondence (1783-1812) as the reflection of an enlightened 'voyageur philosophique'", International Research Symposium on Foreign Historical Documents Relating to Japan: Titsingh and Sebold, 東京大学史料編纂所研究紀要 第17号(2007年), 3, 1-22.

Oriente contro una Gran Bretagna “aveuglé sur ses propres intérêts, insatiable de conquêtes et de domination, aspirant à l’envahissement du commerce du monde entier”⁴⁴.

Cossigny vi esordiva dichiarando apertamente che gli autori delle relazioni sulle missioni diplomatiche inglese e olandese ai primi anni ‘90 non avevano dato resoconti soddisfacenti delle istituzioni cinesi:

Leurs auteurs n’ont pas pris, sur les arts et sur la législation des Chinois, les renseignements que les mettoient à portée d’obtenir. Ils ne nous ont pas fait connoître l’esprit des lois qui sont le plus opposées à nos usages, à nos mœurs, à nos principes⁴⁵.

C’era però una oggettiva difficoltà a giudicare in modo appropriato e senza preconcetti un popolo radicalmente diverso dagli Europei come quello cinese, oltretutto animato da uno spirito di superiorità e di disprezzo verso gli stranieri considerati dei “barbari”. E Cossigny dichiarava apertamente di rinunciare al difficile compito di descrivere leggi e costumi, astenendosi dallo schierarsi: “je ne prononcerai pas entre ses admirateurs et ses détracteurs” e limitandosi a riconoscere che uno stato simile presupponeva una “police sage”, che troppo limitate erano le conoscenze e troppo forti i pregiudizi per elaborare un’interpretazione adeguata di una realtà così diversa dall’europea.

In uno scritto dallo stile estremamente discorsivo, narrativamente piacevole e ricco di reminiscenze personali e aneddoti, egli mostrava al fondo un atteggiamento estremamente rispettoso verso le istituzioni e gli usi civili e religiosi cinesi e si rivelava disposto ad apprezzare molti aspetti della società, dell’economia, delle istituzioni cinesi, di fatto controbattendo le opinioni dei detrattori e arrivando perfino ad adombrare una superiore capacità cinese nell’organizzazione politica e sociale, con accenti che tradivano chiare simpatie fisiocratiche:

S’ils n’ont pas fait de progrès dans les sciences, ils sont nos rivaux en fait de morale spéculative et pratique, en agriculture et peut-être en législation; car ils paroissent avoir, depuis quarante ou cinquante siècles, celle qui convient le mieux à une immense population. Si des législateurs modernes étoient chargés de donner des lois uniformes à toute l’Europe, dont la population équivaloit tout au plus à la moitié de celle de la Chine, j’ose croire qu’ils seroient fort embarrassés, malgré toutes les ressources de l’instruction, de l’exemple et du génie⁴⁶.

⁴⁴ Il titolo completo del resoconto di Cossigny è *Voyage à Canton, suivi d’Observations sur le Voyage à la Chine de Macartney, et sur celui de van Braam, et d’une Esquisse des arts des Indiens et des Chinois* (Paris, an vi [1798]); Houckgeest, *Voyage de l’Ambassade de la Compagnie Des Indes Orientales Hollandaises, vers l’Empereur de la Chine*, 2 voll.; la citazione proviene da p. 155.

⁴⁵ Cossigny, *Voyage à Canton*, “Avertissement”, III-IV.

⁴⁶ Cossigny, *Voyage à Canton*, 96.

Istituzioni come le corti dei riti, della storia, delle matematiche e soprattutto i tribunali dei censori gli parevano istituti ammirevoli composti com'erano di "lettrés, les plus savans et les plus recommandables par leur probité". Per molti aspetti la giustizia cinese rivelava di essere ispirata da sentimenti di umanità, specie quando si trattava di pena di morte. Non c'era dubbio però che "par une contradiction trop fréquente dans les institutions humaines, les Chinois ont des supplices cruels", sopravvivenza in una società tradizionalista di epoche storiche primordiali nel cammino dell'incivilimento. Ma Cossigny si premurava di trasmettere il senso della complessità, insistendo sulla coesistenza nelle istituzioni cinesi di aspetti retri e aspetti apprezzabili per "législation, moralité et humanité". Questi ultimi gli parevano comunque prevalere, configurando una società e uno Stato che egli descriveva con accenti dichiaratamente sinofili: un "haut degré de civilisation", un'agricoltura degna di essere studiata e imitata, un commercio interno ed esterno ampio, sostanzialmente libero e non viziato da tendenze all'imbroglio, presenti come altrove al mondo, un governo tutt'altro che dispotico, fondato non su religione o leggi severe, ma sull'autorità paterna, il rispetto per gli antenati, la pietà filiale, che conferivano alla legislazione un fondamento naturale:

Ce sentiment inspiré par la nature , par l'éducation, par la législation, confirmé par l'exemple , maintenu par une pratique habituelle, est la base des mœurs des Chinois , et tient un grand peuple dans le respect et la soumission qu'il doit à ceux qui gouvernent⁴⁷.

Non sorprende scoprire che il grosso dell'opera di Cossigny fosse dedicato a una disamina puntigliosa della relazione di George Leonard Staunton sull'ambasciata Macartney, per metterne in evidenza, dispiegando tutta la propria esperienza diretta e le proprie conoscenze in materia di coltivazioni e commerci coloniali, le mancanze, gli errori, le superficialità, ma anche accentuandone e all'occasione rinforzandone i giudizi positivi su determinati aspetti della società, delle istituzioni e dell'economia cinesi, fino alla riproposizione di luoghi comuni dell'opinione sinofila del pieno Settecento, spinti fino all'affermazione dell'intoccabilità di assetti istituzionali che per secoli avevano dato buona prova di sé⁴⁸.

Il breve esame dell'opera di Cossigny permette di comprendere come le rappresentazioni della Cina tra fine Settecento e inizio Ottocento siano necessariamente da leggere

47 Cossigny, *Voyage à Canton*, 119, sull'agricoltura v. 128, sul commercio, 143.

48 "Observations sur le Voyage à la Chine de Lord Macartney", in *Voyage à Canton*, 153 sgg. V. in particolare il seguente passo: "Cette multitude extraordinaire d'hommes, vivant sous les mêmes lois, suppose nécessairement une police perfectionnée, une administration sage et surveillante, un Gouvernement doux et paternel [...] Par quel art merveilleux une législation, une police uniformes entretiennent-elles cette immense multitude dans la soumission ? [...] Quelle amélioration le plus profond politique voudroit-il donner à la législation chinoise ?" (400, 402, 403).

tenendo sullo sfondo le polemiche e le rivalità tra Francia e Inghilterra durante un periodo di conflitto aperto; e come questo possa anche spiegare la sopravvivenza e la riproposizione, in un'epoca di tendenziale rovesciamento in negativo di preesistenti visioni mitiche della Cina, di rappresentazioni che, come nel caso di Cossigny, nel voler essere decisamente positive ed elogiative, puntavano a evidenziare l'arroganza, l'aggressività e l'atteggiamento svalutativo propri delle immagini di matrice britannica, ricondotte a biechi motivi di interesse politico e commerciale.

II.3. De Guignes figlio

Non solo ai fini di una migliore contestualizzazione del contributo di George Thomas Staunton, ma anche per cogliere la peculiarità delle voci francesi, è utile richiamare brevemente un'altra importante testimonianza di primo Ottocento, quella di Chrétien-Louis-Joseph de Guignes, autore del *Voyage à Péking, Manille et l'Ile de France: faits dans l'intervalle des années 1784 à 1801* (Paris: Imprimerie Royale, 1808).

Chrétien-Louis-Joseph de Guignes (1759-1845) è una figura molto interessante nella storia dei rapporti tra Occidente e Cina in epoca moderna⁴⁹. Era figlio di padre illustre, quel Joseph de Guignes (1721-1800) membro dell'Académie des Inscriptions che fu tra i fondatori della sinologia francese e che aveva animato il dibattito storiografico europeo con la sua *Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols, et des autres Tartares occidentaux* (Paris: Desaint & Saillant, 1756-1758) e con la controversa tesi sull'origine egiziana dei Cinesi⁵⁰: dal padre aveva appreso i rudimenti della lingua cinese (e araba). Risiedette in Cina dal 1783 al 1797 come incaricato d'affari francese a Canton e, fatto particolarmente importante, partecipò in qualità di interprete all'ambasciata olandese di Isaac Titsingh e Everardus Houckgeest Van Braam a Pechino nel 1794-1795, avendo così l'opportunità di conoscere l'interno del paese grazie ai due diversi itinerari seguiti dalla missione verso Pechino e di ritorno a Canton. Nei quattordici anni di residenza in Cina aveva sviluppato una conoscenza di lingua, cultura e società cinesi – e un interesse

⁴⁹ Cfr. Michaud, *Biographie universelle ancienne et moderne [...] Nouvelle édition* (Paris: chez M.me Desplaces, 1857), t. XVIII, 129-130.

⁵⁰ Sul primo punto, cfr. Rolando Minuti, *Oriente barbarico e storiografia settecentesca. Rappresentazioni della storia dei Tartari nella cultura francese del XVIII secolo* (Venezia: Marsilio, 1994), sul secondo è fondamentale S. Rotta, "Egiziani e cinesi a confronto. Intorno alle *Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois* di Cornelius de Pauw (1773)", apparso inizialmente in *La geografia dei saperi. Scritti in memoria di Dino Pastine*, a cura di D. Ferraro, G. Gigliotti (Firenze: Le Lettere, 2000), 241-267, vedilo ora in Scritti scelti di Salvatore Rotta, http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_pauw.html

che trovò sbocco anche nel collezionismo di artigianato e oggetti d'arte cinese⁵¹ – che gli servì, una volta rientrato in Francia, nel 1801, per redigere un *Dictionnaire chinois, français et latin* (Paris: Imprimerie Royale, 1813), e, prima ancora, per dare alle stampe nel 1808 quel *Voyage à Péking* a cui consegnò non solo le memorie delle sue esperienze di viaggio, ma anche le sue idee sulla civiltà cinese, esposte nella lunga sezione dell'opera – quasi cinquecento pagine complessive alla fine del secondo volume e all'inizio del terzo – intitolata “Observations sur les Chinois”⁵².

In questa sede una sia pur breve considerazione per lo scritto di de Guignes appare giustificata, a nostro avviso, per vari motivi. Intanto si tratta di un'opera estremamente informata e descrittivamente molto più ricca, data la lunga permanenza dell'autore in Cina, rispetto ad altre famose pubblicazioni coeve: James Mill, che ne fu recensore sulla *Edinburgh Review*, la considerò, insieme ai *Travels* di Barrow, come una delle opere più significative dello “small catalogue of rational books” disponibili sulla Cina⁵³. Secondariamente, siamo di fronte a un caso simile a quello già esaminato di Charpentier de Cossigny. Siamo cioè di fronte al punto di vista del suddito di uno Stato come la Francia, impegnato negli anni a cavallo tra i due secoli e in particolare in età napoleonica a recuperare terreno nei confronti della rivale storica, la Gran Bretagna, in diversi scenari colonial-imperiali, e a perseguire più o meno realistiche strategie imperiali globali, anche con riferimento ai rapporti politico-commerciali con la Cina. Che de Guignes rappresenti una voce ‘francese’, del resto, è ben chiaro anche dal puntiglioso commento critico che nel 1804 egli dedicò alla relazione di viaggio di Barrow⁵⁴.

Il fatto di muovere da una prospettiva diversa e di elaborare una visione alternativa rispetto a quella britannica si avverte in molteplici dettagli: la scelta degli argomenti, il modo di affrontare i problemi, l'impostazione relativamente più distaccata e meno ‘militante’ del *Voyage*. Questo è chiaramente percepibile, per esempio, nel modo in cui de Guignes – chiaramente influenzato dall'osservazione dei contemporanei fatti indiani – intende tracciare una netta linea di demarcazione tra strategie inglesi e francesi. Egli vuole cioè pronunciarsi contro le prime, a suo avviso miranti a un'invasione e a una stabile installazione sul territorio cinese, che, come l'esempio dell'India dimostra, sarebbero foriere di disastrosi cambiamenti di forma di governo, di vita sociale, di mentalità,

51 Cfr. *Catalogue des objets d'art et des curiosités de la Chine, qui composent le cabinet de feu M. de Guignes [...] dont la vente aura lieu les [...] 12 [...] 13 [...] 14 [...] 15, et [...] 16 janvier 1846 [...] par le ministère de Me Bonnefons de Lavialle* (Paris, 1845), 88 pp.

52 Chrétien-Louis-Joseph de Guignes, *Voyage à Péking, Manille et l'Île de France: faits dans l'intervalle des années 1784 à 1801* (Paris: Imprimerie Royale, 1808), 3 voll., vol. II, 147-476 e vol. III

53 [James Mill], review of *Voyage à Péking*, in *Edinburgh Review*, vol. XIV, 28 July 1809, 407-429.

54 Chrétien-Louis-Joseph de Guignes, *Observations sur le voyage de M. Barrow à la Chine en 1794. Imprimé à Londres en 1804. Lues à l'Institut* [Londres, 1804].

venendo meno le quali lo Stato cinese crollerebbe⁵⁵. Questo stesso genere di preoccupazioni è ciò che sembra conferire al testo di de Guignes maggior equilibrio descrittivo, minore aggressività polemica, specie su argomenti di interesse sociale e culturale, e una carica critica meno intensa su temi, come quello della giustizia cinese, la cui trattazione da parte di osservatori e commentatori contemporanei, soprattutto britannici, risultava direttamente influenzata dalle implicazioni pratiche rispetto ai rapporti tra Occidentali e amministrazione imperiale. Legato a quanto appena detto, l'ultimo motivo di interesse del testo di de Guignes è che esso permette di osservare come il tema della giustizia potesse essere trattato, con quali accenti, quali fonti, quali valutazioni, proprio alla vigilia dell'apparizione di un contributo, come quello di George Thomas Staunton, destinato a introdurre elementi di indubbia, radicale novità nelle conoscenze occidentali delle tradizioni giuridiche cinesi, alla luce e nel contesto delle strategie imperiali britanniche.

Nelle sue "Observations sur les Chinois", dunque, de Guignes trattava separatamente, in capitoletti distinti, di governo e amministrazione, e poi di temi più direttamente attinenti alle istituzioni e alla prassi giudiziaria. In tema di governo, egli in realtà non faceva che riproporre, nonostante una conoscenza certo non superficiale, la tradizionale rappresentazione di un governo cinese basato sulla potestà assoluta dell'imperatore, senza nobiltà ereditaria, con una articolata struttura politico-amministrativa centrale basata sulle sei corti sovrane, ma pur sempre privo di garanzie adeguate per la vita e la libertà per i sudditi. Era fermo nel rigettare qualsiasi raffigurazione idealizzata del governo dell'impero: ogni apparenza di verifica dell'operato dei magistrati o di divisione dei poteri (coi poteri decisionali ripartiti tra organi diversi) è interpretata in realtà come pura espressione di formalità, dietro le quali si cela la ricerca di onnipotenza e di completo controllo da parte di un occhiuto e oppressivo potere imperiale⁵⁶. Anche il carattere e la morale della popolazione presentavano, secondo de Guignes, caratteristiche negative, come la propensione alla menzogna, il disprezzo per gli stranieri, la tendenza all'imbroglio, l'amore per il denaro spinto all'eccesso di subordinare qualsiasi cosa al perseguimento dell'interesse materiale, la diffusione generale della corruzione.

Più complesso, però, il quadro si faceva allorché si trattava di "Justice" e dei temi collegati⁵⁷. De Guignes sottolineava come "c'est au souverain seul qu'appartient le droit

55 "Telle est la manière de gouverner à la Chine; elle diffère de celle qu'on emploie en Europe, mais tous les hommes ne peuvent être conduits de même. Les opinions, les institutions impriment aux habitants de chaque pays un caractère différent, et il est impossible de régir des Asiatiques comme des Européens [...] Depuis que la Chine subsiste, combien d'empires culbutés ! que de peuples anéantis et tombés dans l'oubli ! Si elle est encore intacte, elle le doit autant à sa manière de voir qu'à sa situation géographique. En permettant aux Européens de s'établir chez elle, son antique gouvernement croulerait bientôt: le renversement du trône des Mogols et l'asservissement de l'Inde sont des exemples assez frappants" (*Voyage*, vol. II, 450-451).

56 *Voyage*, vol. II, sez. "Gouvernement", 448-449.

57 *Voyage*, vol. III, sez. "Justice", "Prisons", "Débiteurs", "Voleurs", 110-133.

de changer les lois ou d'en créer de nouvelles". Le leggi, tuttavia, esistevano in forma codificata: la legislazione penale, con il codice di leggi relative ai delitti e alle pene, il "Ta-tsing-lu-ly" – il codice Qing oggetto del nostro interesse e qui espressamente citato – quella civile, con la raccolta degli editti imperiali, in particolare la raccolta degli editti degli imperatori mancesi detta "Ta-tsing-hoei-tien", che abbiamo già incontrato descritta nei *Mémoires* gesuitici. Questi gli strumenti che facevano a guida all'operato dei mandarini. Il corso della giustizia cinese era descritto come gratuito, pubblico, rapido, efficace, al punto da suggerire a de Guignes un'espressione di ammirazione:

Il faut avouer qu'une justice aussi prompte conviendrait dans plusieurs endroits, et qu'elle diminueroit de beaucoup le nombre des fripons et des voleurs⁵⁸.

La procedura giudiziaria, nella presentazione che ne faceva de Guignes, era scrupolosa nella raccolta e valutazione delle prove, ben strutturata secondo un sistema di appelli e attenta a prevenire la corruzione dei giudici. Quanto ai supplizi, quelli tradizionali risalenti ai tempi di Confucio erano sostituiti da altri, descritti dal codice penale. Tra di essi, il più frequente era la bastonatura con il bambù, che poteva raggiungere estremi di crudeltà, ma anche essere evitata con la corruzione. Quanto alle altre pene corporali o fisiche – la "cangue", l'esilio, il traino forzato delle barche, la pena capitale per strangolamento o decapitazione, gli interrogatori mediante tortura, le pene particolarmente severe previste per i debitori insolventi verso i privati o verso lo Stato – non c'era nel testo di de Guignes alcun intento di accentuarne la crudeltà, ma solo uno scrupolo di precisione e perfino un certo gusto per l'aneddotica nutrita dell'esperienza personale, uniti alla franca ammissione dei pregi della legislazione cinese, soprattutto in materia di pene contro i debitori⁵⁹.

Pur inscrivendosi nel novero dei critici della Cina, ansiosi di rimpiazzare precedenti immagini ideali e mitiche con la raffigurazione realistica dei fatti, e pur con un atteggiamento di scetticismo verso la pretesa antichità della storia cinese⁶⁰, de Guignes presenta un'immagine priva di pregiudizi e molto informata della realtà cinese, compresi gli aspetti politico-amministrativi e giudiziari. I suoi riferimenti espliciti ai codici Qing

58 *Voyage*, vol. III, 112.

59 "Si les coutumes des Chinois ne sont pas toutes bonnes; si leur manière de rendre la justice est un peu trop expéditive, on conviendra pourtant que sur l'article du prêt ils sont plus avancés que nous, puisque chez eux les débiteurs infidèles sont punis; et qu'au contraire chez nous, on en voit souvent qui sont reçus, accueillis, fêtés même, au moins par des personnes capables de les imiter; mais nous n'aurions pas le spectacle de cette impudeur scandaleuse, si en Europe ceux qui s'approprient ainsi l'argent des autres, recevoient une punition telle qu'on la donne à la Chine" (*Voyage*, vol. III, 128-129).

60 Il vol. I del *Voyage* fu dedicato alla dimostrazione di quanto fosse infondata l'idea di una Cina quale antico impero esistente in forma unificata fin dai tempi più antichi.

dimostrano che l'esistenza di questi importanti strumenti di governo era ben nota agli occidentali presenti e operanti in Cina. E che quindi una loro più completa e approfondita conoscenza era avvertita come particolarmente necessaria, al pari di ogni altro aspetto che riguardasse un paese come la Cina, da molti ancora considerato come conosciuto in modo del tutto insufficiente, soprattutto per una nazione come la Gran Bretagna,

the nation – come si esprimeva James Mill nel suo commento a de Guignes – which, above all others, maintains the greatest intercourse with China; the nation which, above all, has the greatest interests dependent on that intercourse; the nation which has had so many of her sons living for so many years on Chinese ground⁶¹.

È in questa atmosfera culturale e politica che George Thomas Staunton intervenne con un contributo di grande importanza, tale da apportare elementi di novità molto significativi a un dibattito che, dietro l'urgenza della politica internazionale, del commercio e della diplomazia, stava ormai entrando in una fase nuova, nella quale la conoscenza della realtà della Cina appariva sempre più come un'esigenza primaria per le strategie imperiali britanniche. Ancora James Mill, futuro storico dell'India britannica e alto funzionario della East India Company, scrivendo nel 1809 esprimeva esattamente queste preoccupazioni e invocava una massiccia opera di acquisizione e traduzione di libri cinesi che agevolassero la conoscenza, la comprensione e le relazioni anglo-cinesi. Inoltre, continuava Mill, alludendo con ogni evidenza proprio al *Da Qing lü li*, "there is a book of Chinese laws now in England; a book from which conclusions so decisive could be drawn". E si chiedeva: "But, where is the Englishman that can interpret it?". Quell'inglese era "Sir George Staunton's son, a boy, who made a considerable proficiency both in reading and writing Chinese, only during his passage from England to China"⁶²: George Thomas Staunton, non più il ragazzino che aveva seguito il padre nell'ambasciata di Lord Macartney, ma ormai un funzionario della East India Company poco meno che trentenne, residente a Canton dal 1799 e con una padronanza del cinese quale nessun altro suo connazionale poteva all'epoca vantare.

II.4. Immagini popolari della giustizia penale cinese

Una inversione di tendenza piuttosto netta è distinguibile nelle interpretazioni e raffigurazioni occidentali e specialmente britanniche della Cina, insieme all'affermarsi della

⁶¹ [James Mill], review of *Voyage à Péking*, 412.

⁶² [James Mill], review of *Voyage à Péking*, 412-413.

nozione di un dislivello complessivo tra un Occidente incivilito e una Cina stagnante in una condizione barbara, di cui la crudeltà delle leggi e della giustizia funzionava come elemento di prova di sicura presa nei confronti dell'opinione pubblica.

Come questo cambiamento stesse avvenendo, soprattutto con riferimento al tema della giustizia, e come stesse prendendo forma una visione della giustizia cinese, in special modo penale, incentrata sui temi della crudeltà, delle violenze fisiche, dei tormenti inflitti ai rei, non sarebbe del tutto comprensibile se non considerassimo alcune pubblicazioni espressamente dedicate proprio a questi aspetti e aventi come obiettivo dichiarato quello di comunicare il più efficacemente possibile all'opinione pubblica occidentale, mediante ampi apparati iconografici, un'idea negativa della giustizia cinese, evidentemente allo scopo di generare la convinzione della sua inaffidabilità e della conseguente necessità per gli Occidentali attivi in territorio cinese di ottenere maggiori garanzie, anche col ricorso a forme di extraterritorialità. Come è stato detto, questo tipo di pubblicazioni ebbero lo scopo di creare una 'emotional community' di segno imperiale o orientalista con riferimento ai temi della violenza giudiziaria cinese, erigendo non solo la descrizione letteraria, ma anche la percezione visiva delle crudeli pratiche penali cinesi a segno distintivo di un governo dispotico e di una società barbara e arretrata⁶³.

Due principali sono le pubblicazioni cui ci riferiamo. La prima, *The Costume of China: Illustrated in Forty-Eight Coloured Engravings* (London, W. Miller, 1805) è opera di William Alexander (1767-1816), disegnatore al seguito dell'ambasciata Macartney e autore di raccolte di acquerelli, schizzi, disegni, acqueforti relativi a esperienze di viaggio, soprattutto in Cina⁶⁴, che rappresentò nella carriera artistica di Alexander una fonte durevole di ispirazione per opere figurative successivamente rielaborate e oggetto di esposi-

63 Quanto segue si basa su fonti di prima mano e su Brook, Bourgon, Blue, *Death by a Thousands Cuts*, 170-174, and Chen, *Chinese Law*, 164-174. V. anche Jérôme Bourgon, "Chinese Executions: Visualizing their Differences with European 'Supplices'", *European Journal of East-Asian Studies*, vol. 2, n°1, 151-182. <http://www.springerlink.com/content/cxk0x6dqw9x58568/?p=15670e5399f04c8a91874fc190bb268b&pi=6>; Cfr. anche il sito web "Western Depictions of Crime and Punishment in Late Imperial China" <http://blogs.library.jhu.edu/wordpress/2011/08/western-depictions-of-crime-and-punishment-in-late-imperial-china/#sthash.S8pEAdPQ.dpuf> (accessed on 3 June 2016).

64 Due album di 870 disegni eseguiti durante la permanenza dell'ambasciata Macartney in Cina si trovano ora presso l'India Office Librar, ora alla British Library; altri due disegni originali di William Alexander – "The Great Wall of China" (che egli non vide mai di persona) e una "View of the Yellow River from the North" – sono conservati presso la British Library sotto la segnatura WD 961, f.60 e Maps 8.Tab.C.8.5; il diario inedito di Alexander si trova presso British Library Add MS 35174. Sull'opera pittorica di Alexander v. Mildred Archer, "From Cathay to China: the drawings of William Alexander, 1792-94", *History Today* (Dec. 1962): 864-871, Frances Wood, "Closely Observed China: From William Alexander's Sketches to His Published Work", *British Library Journal*, 24, 1 (Spring 1998): 98-121, P. Connor and S. Legoux Solman, *William Alexander: An English Artist in Imperial China* (Brighton: Royal Pavilion, Art Gallery and Museums, 1981).

zione a Londra. La seconda, per noi più significativa per diretta pertinenza tematica, *The Punishments of China: Illustrated by Twenty-Two Engravings: With Explanations in English and French* (London: W. Miller, 1801), si deve a George Henry Mason, un ufficiale britannico in servizio a Madras che ebbe modo di acquistare a Canton numerosi esemplari di acquerelli cinesi appositamente prodotti, fin dalla seconda metà del Settecento, per l'esportazione in Occidente⁶⁵.

Si tratta di due opere di natura molto diversa. La prima, frutto dell'abilità artistica di Alexander, autore delle illustrazioni già incluse nell'*Authentic Account* dell'ambasciata Macartney di George L. Staunton (1797), poi riedite autonomamente, offriva solo limitate raffigurazioni delle pene cinesi; le seconda, basata sulla riproduzione di acquerelli originali cinesi (opera seriale di artigiani alle dipendenze dell'imprenditore cantonese Pu-Qa), proponeva invece una ampia illustrazione degli usi penali cinesi. Entrambe, ciascuna con un registro estetico diverso, contribuirono, la seconda in modo particolare grazie anche ai commenti bilingue (inglese e francese) di accompagnamento delle illustrazioni, a consolidare l'idea di una giustizia penale cinese estremamente dura, basata sulla punizione fisica crudele, sulla tortura, sulla sofferenza, ma soprattutto sulla ricerca studiata di modi fantasiosi di infliggere al reo supplizi particolarmente dolorosi, segno di mancanza di riguardo per la vita umana.

Quello di Alexander è uno stile realistico, votato a ritrarre scene di vita cinese colte nell'immediatezza del quotidiano. Come è stato detto, "Alexander belonged to that generation of eighteenth-century draughtsmen who drew with robust realism. Although he possessed a less exaggerated style than Thomas Rowlandson, his people have the same earthy quality. They are depicted with no sentimental or romantic distortion"⁶⁶. Le sue raffigurazioni sono ricche di dettagli paesaggistici e di costume, rappresentate con tratti di grande precisione, delicatezza e con colori tenui, venate di gusto per il pittoresco. Mostrano operosi contadini impegnati nella cura dei campi e nell'utilizzo di ingegnose opere d'irrigazione, abitanti dei villaggi al ritorno dal mercato, artigiani e mercanti di strada, attori. Solo tre illustrazioni su 48 contengono scene dedicate alle pene giudiziarie: la gogna (*Tcha*, o "cangue"), la bastonatura col bambù (*Pant-tsee*, o "bastinado") e

⁶⁵ Mason stesso pubblicò, sempre nel 1805, una seconda collezione di incisioni, anch'essa intitolata *The Costume of China, illustrated by Sixty Engravings, with Explanations in English and French*, London, W. Miller, 1805, da non confondere con la già citata collezione di Alexander recante lo stesso titolo e contenente immagini e descrizioni (basate su prodotti originali cinesi per l'esportazione) di figure rappresentative della società cinese, in particolare gente comune, lavoratori quali artigiani, contadini, pescatori. Sui *Punishments* Cfr. anche Jérôme Bourgon, "Les scènes de supplices dans les aquarelles chinoises d'exportation", in *Chinese Torture/Supplices Chinois*, 2005 (<http://turandot.chineselegalculture.org/Essay.php?ID=33>). Più in generale, sulle illustrazioni cinesi destinate all'esportazione, v. Clunas Craig, *Chinese Export Watercolours* (London: V & A Publications, 1984).

⁶⁶ Archer, "From Cathay to China", 870.

la confessione di un colpevole davanti al giudice e il suo segretario. Si tratta appunto di scene elaborate, molto plastiche, collocate in contesti dettagliati, e senza toni drammatici o aperta intenzione di suscitare raccapriccio e rigetto. I commenti dell'autore sono però espliciti. Le “cangues” sono “ignominious machines”, la bastonatura viene spesso inflitta in modo arbitrario e sommario, colpisce il reo a ventre in giù “in the most abject manner”, e può essere talvolta fatale, quando i colpi impartiti sono molti, oppure, quando sono pochi, assomigliare al “gentle chastisement” di un padre, oppure può essere attenuata corrompendo l'esecutore o addirittura evitata pagando un sostituto; il modo con il quale il reo viene condotto di fronte al giudice è “characteristic of the insolence of office and harshness which (even female) delinquents are subject to in that country”.



Figura 1. W. Alexander, *The Customs of China*, 1805, “Punishment of the Cangue By which name it is commonly known to Europeans, but by the Chinese called the Tcha”.

Le raccolte iconografiche di Mason, non solo i *Punishments*, ma anche quell'omonimo *The Custom of China* che egli stesso pubblicò nel 1805, peraltro ben differente per temi, quantità e qualità da quello di Alexander, hanno caratteristiche del tutto diverse. Si tratta infatti di raccolte di riproduzioni di acquerelli acquistati in Cina da artigiani attivi in produzioni destinate a soddisfare le curiosità degli occidentali. Le immagini, in entrambe le collezioni, sono prive di contestualizzazione, cosicché lo sguardo dell'osser-

vatore si concentra sulla scena centrale e sui suoi protagonisti, verso i quali l'attenzione è attratta da colori forti, da una grafica didascalica e dai tratti ben marcati, espressivi, quasi caricaturali. Mason non manifesta generalmente sentimenti negativi verso la Cina che, anzi, nel suo *Custom of China*, mostra di apprezzare, anche con riferimento alla giustizia penale:

The Chinese, collectively, appear to be ingenious in their peaceful arts; polished and courteous in their manners; moral and sagacious in their civil institutes; just and politic in their penal laws; and in want of nothing but the Blessing of Revealed Religion to render them one of the happiest people in the universe⁶⁷.



Figura 2. G. H. Mason, *The Punishments of China*, 1805, "Plate IX. The Rack. This horrible engine of barbarity and error is not peculiar to Roman Catholic countries, it is used even in China, for the purpose of extorting confession".

La stessa collezione dei *Punishments of China*, per quanto le immagini suscitino certamente una sensazione di repulsion per le pene fisiche imposte ai rei, non va affatto vista univocamente come uno strumento per mostrare in tutta la loro crudeltà i tormenti inflitti dalle leggi penali cinesi e per suscitare l'orrore e la riprovazione del pubblico occidentale. Non solo Mason esordisce riconoscendo subito la "wisdom of the Chinese Legislature" e la sagacia e la moderazione del "Chinese code of penal laws", ma giustifica l'esclusione di immagini raffiguranti i supplizi più crudeli, come il *ling-chi*, inflitti per i

⁶⁷ George Henry Mason, *The Costume of China: From Pictures in the Possession of G.H. Mason* (London: W. Miller, 1800), "Preface", n. n. [ma n. 3].

crimini di maggiore gravità, per l'effetto negativo che esse sortirebbero presso l'opinione europea riguardo le istituzioni cinesi⁶⁸. Eppure, l'intento dichiarato della collezione era quello di far valere la superiorità delle leggi penali occidentali, di esaltare la "sensation of security" dei sudditi di paesi europei circa la propria incolumità fisica e la tutela della persona garantita dal sistema giudiziario, e di evidenziare la natura "instantaneous and least sanguinary" e meno disumana della pena capitale in un paese come l'Inghilterra, rispetto alle sofferenze inutili e prolungate imposte dalla giustizia cinese in ogni singolo momento del suo funzionamento. Sicché la collezione Mason, pur senza ricorrere a raffigurazioni trucidanti, contribuisce a produrre una associazione mentale diretta tra l'idea delle prassi giudiziarie cinesi, il mancato rispetto della sofferenza umana e la fantasiosa invenzione di tipi particolari di pena corporali a seconda della categoria di delitti e del profilo sociale e occupazionale del reo. Un'immagine della giustizia cinese, dunque, quella fornita dalle tavole di Mason, come arbitraria, ingegnosamente crudele, priva di umanità, irrispettosa della persona fisica e morale dei sudditi e incomprensibilmente affaccendata a degradare la dignità dei sudditi imponendo loro castighi fisici inutili, dolorosi e umilianti.



Figura 3. G. H. Mason, *The Punishments of China*, 1805, "Plate XVII. Hamstringing A Malefactor. This punishment is reported to have been inflicted upon malefactors, who have endeavoured to make their escape. A vessel containing Chunam, a species of mortar, is at hand, to be applied, by way of styptic, to the wounds. It is said, that this punishment has been lately abolished, the legislature considering, that the natural inclination for liberty, merited not a chastisement of such severity".

68 "drawings, or even verbal descriptions, of these [le pene corporali più severe] would be committing an indecorous violence on the feelings, and inducing us to arraign the temperance and wisdom, so universally acknowledged in the government of China", George Henry Mason, *The Punishments of China: Illustrated by Twenty-Two Engravings: with Explanations in English and French* (London: Printed for W. Miller by W. Bulmer, 1801), "Preface".

Va precisato che quelle di Alexander e di Mason non sono affatto le prime descrizioni e illustrazioni delle pene corporali cinesi contenute in pubblicazioni destinate ai lettori occidentali. Già ne avevano proposte, per esempio, di molto efficaci – testuali o iconografiche – la relazione di viaggio del domenicano Domingo Navarrete nel 1665 e l'*Atlas Chinensis*, raccolto da Arnoldus Montanus nel 1671 sulla base delle testimonianze scritte lasciate dall'ambasciata olandese di van Hoorn a Pechino⁶⁹. E nel corso del sec. XIX lo stereotipo di un paese governato dispoticamente e col ricorso sistematico a crudeli “celestial castigation” sarebbe divenuto un elemento comune nel panorama delle rappresentazioni europee della Cina⁷⁰.

Raccolte di illustrazioni come quelle che abbiamo appena descritto, oltre a creare un “archetipo visuale dei supplizi cinesi”⁷¹ e una tradizione iconografica che si sarebbe perpetuata e arricchita nell'era della fotografia, certamente contribuirono a generare una idea della giustizia penale cinese come totalmente ‘altra’ rispetto a una giustizia europea, quest'ultima, certo, per alcuni aspetti non meno crudele, ma quanto meno da tempo oggetto di critiche e sforzi riformatori alla fine del Settecento e nel primo Ottocento in parti d'Europa come l'Austria asburgica, la Lombardia di Cesare Beccaria, la Prussia, la Toscana lorenese, l'Inghilterra stessa all'epoca di Bentham e Romilly, rafforzando così l'impressione di una profonda diversità tra civiltà cinese e un mondo occidentale illuminato e considerato custode di sentimenti di umanità e di rispetto della dignità e dei diritti delle persone.

Nel corso del primo decennio del sec. XIX, insomma, il dibattito sui fondamenti legali delle istituzioni cinesi, sulla giustizia cinese, su quanto questi aspetti potessero rivelare circa il grado di incivilimento della Cina, aveva registrato nuovi e significativi contributi. L'opinione pubblica europea e britannica in particolare disponeva di testimonianze autorevoli e di efficaci rappresentazioni anche iconografiche che avevano arricchito considerevolmente il panorama della pubblicistica. L'interesse verso la Cina e aspetti peculiari del suo governo e della sua amministrazione cresceva non solo per

69 *The Travels and Controversies of Friar Domingo Navarrete, 1618-1686*, vol. II, edited by J. S. Cummins, (Cambridge: Cambridge University Press for the Hakluyt Society, 1960), 193-194; [Arnoldus Montanus] *Atlas Chinensis being a second part of a relation of remarkable passages in two embassies from the East-India Company of the United Provinces, to the vice-roy Singlamong and General Taising Lipovi, and to Konchi, Emperor of China and East-Tartary* (London: printed by T. Johnson, 1671), 435-436.

70 V. per esempio, William M. Cooper, *Flagellation and the Flagellants: A History of the Rod in All Countries from the Earliest Period to the Present Time. With Numerous Illustrations* (London: John Camden Hotten, 1869): “The researches of travellers have, however, settled that point, and it has been ascertained beyond a doubt that the Chinese are governed entirely by the whip and the bamboo. The bamboo is the great moral panacea of China; and offences of every description are punished in all ranks of society by means of flagellation. Corporal punishment is indeed the most remarkable feature of the Chinese penal code” (213).

71 Bourgon, “Les scènes de supplices dans les aquarelles chinoises d'exportation”, “Conclusion”.

effetto di curiosità verso un paese esotico e ancora misterioso, A catalizzare l'attenzione e a rendere irrinunciabili informazioni sempre maggiori e più accurate era la crescita inarrestabile delle relazioni commerciali tra il Regno di Mezzo e le compagnie europee, soprattutto la East India Company, con le conseguenti, sempre più frequenti occasioni di contatto, ma anche di conflitto tra Occidentali e amministrazione Qing nell'area di Canton. Andavano intensificandosi gli sforzi europei per aprire brecce di vario genere nel cosiddetto 'sistema di Canton': non solo col contrabbando di oppio, aumentato a dismisura a inizio '800, dopo la crescita vertiginosa delle importazioni inglesi di tè, ma anche con l'avvio di un rinnovato slancio missionario di matrice protestante. È in questo contesto di rapporti sempre più intensi, di necessità pratiche legate alla prassi commerciale e di ricerca di nuovi strumenti di conoscenza utili a gestire efficacemente le relazioni con il governo imperiale che, in risposta alle esigenze esplicitamente avanzate da James Mill nella citata recensione a de Guignes figlio, si inserisce il fondamentale contributo di George Thomas Staunton.

III.

George Thomas Staunton e il codice Qing

Quella di George Thomas Staunton è una figura indiscutibilmente di primo piano nella storia della sinologia inglese e delle relazioni anglo-cinesi in epoca moderna. È considerato il primo vero sinologo inglese, insieme al missionario presbiteriano inglese Robert Morrison (1782-1834), della London Missionary Society, che con Staunton, a Canton, ebbe forti legami di amicizia. Riassumiamo¹.

Ragazzino, nel 1792, viaggia con il padre, George Leonard, prima in Francia, dove assiste a una seduta dell'assemblea nazionale (benché su questo tacciano le memorie autobiografiche), e poi a Napoli, al Collegio Matteo Ripa, per reclutare due interpreti cinesi, che saranno i suoi insegnanti di lingua cinese durante il viaggio di ritorno a Londra e, in seguito, durante la missione in Cina. Partecipa all'ambasciata Macartney

¹ Per la biografia di Staunton figlio da tenere presente innanzitutto le sue memorie autobiografiche: George Thomas Staunton, *Memoirs of the Chief Incidents of the Public Life of Sir George Thomas Staunton, Bart., Hon. D.C.L. of Oxford: One of the King's Commissioners to the Court of Peking, and Afterwards for Some Time Member of Parliament for South Hampshire* (Cambridge: Cambridge University Press, 1856); poi, ovviamente, la voce di Richard Davenport-Hines, 'Staunton, Sir George Thomas, second baronet (1781-1859)', *Oxford Dictionary of National Biography* (Oxford: Oxford University Press, 2004) [<http://www.oxforddnb.com/view/article/26325>, accessed 31 Dec. 2013], così come la voce presente in Samuel Couling, *Encyclopaedia Sinica* (London: Oxford University Press, 1917), 526. Manoscritti e corrispondenza di Staunton non sono ancora stati pienamente sfruttati e sono conservati presso la British Library, la UCL Library, la NRA e le biblioteche della Duke University e della University of Southampton. A Staunton sono dedicate alcune pagine importanti nel già citato volume di Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes*, in *The Great Qing Code*, translated by William C. Jones, with the assistance of Tianquan Cheng and Yongling Jiang (Oxford: Clarendon Press, 1994); V. anche i saggi di William C. Jones, "Studying the Ch'ing Code. The Ta Ch'ing Lü Li", in *The American Journal of Comparative Law*, 22 (1974), 330-64 <http://dx.doi.org/10.2307/839280>; J. L. Cranmer-Byng, "The First English Sinologists: Sir George Staunton and the Reverend Robert Morrison", in *Symposium on Historical Archaeological and Linguistic Studies on Southern China, South-East Asia and the Hong Kong Region Papers*, 247-57 (Hong Kong: Hong Kong University Press, 1967); sugli aspetti traduttologici, v. James St André, "The Development of British Sinology and Changes in Translation Practice", in *Translation and interpreting studies*, vol. 2, no. 2, 2007, 3-42, Id., "Travelling Toward True Translation. The First Generation of Sino-English Translators", in *The Translator*, vol. 12, no. 2 (2006), 189-210, Id., "But do they have a notion of Justice?: Staunton's 1810 Translation of the Great Qing Code", *The Translator*, vol. 10, no. 1, 2004, 41-31.

formalmente come paggio, in realtà svolgendo occasionalmente opera di interprete e suscitando perciò l'ammirazione dell'imperatore Qianlong. Ritornato in Inghilterra, dopo una breve parentesi al Trinity di Cambridge entra nel 1798 come *writer* al servizio della East India Company e ottiene una nomina alla *factory* di Canton, di cui diventerà poi capo nel 1816. Complessivamente resterà in Cina dal 1799 fino alla metà del 1817. Nel frattempo assume le funzioni di *supercargo* (sovrintendente delle operazioni commerciali) nel 1804 e di *chief interpreter* nel 1808. In questa posizione ebbe modo di seguire il processo ai 52 marinai inglesi della nave *Neptune* coinvolti nell'omicidio di un suddito cinese nel 1807: probabilmente questa fu l'esperienza non unica – aveva già prestato opera di interprete nel complicato caso della *Providence* nel febbraio 1800² – ma certamente decisiva a spingerlo alla traduzione del (cosiddetto) codice penale cinese. Fu il primo inglese residente alla *factory* di Canton ad aver conseguito una conoscenza avanzata della lingua cinese, grazie alla quale poté svolgere opera di traduttore. In cinese tradusse un breve trattato sulla vaccinazione antivaiolosa opera di Alexander Pearson, un medico della East India Company pioniere dei metodi jenneriani a Macao e Canton³. Dal cinese tradusse prima il codice Qing (1810)⁴, e più tardi, nel 1821, la relazione dell'ambasciata cinese del 1712-1715 presso i Tourguth⁵. Tra le sue varie pubblicazioni, comprendenti raccolte di saggi miscellanei di argomento cinese e scritti sul commercio anglo-cinese⁶, va ricordata, nel 1853, l'edizione inglese di una delle più importanti opere

2 V. Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes*, 79-81.

3 Louise Fu, "The Protestant medical missions to China: the introduction of Western medicine with vaccination", in *Journal of Medical Biography*, 2013 May, 21 (2): 112-7. doi: 10.1258/jmb.2011.011075.

4 George Thomas Staunton, *Ta Tsing Leu Li Being the Fundamental Laws, and a Selection from the Supplementary Statutes of the Penal Code of China* (London: Cadell, 1810). L'edizione inglese fece poi da base per le edizioni francese (*Ta-Tsing-Leu-Lee ou les lois fondamentales du code pénal de la Chine: avec le choix des statuts supplémentaires* (Paris: Lenormant, 1812), 2 voll., traduzione di Félix Renourd de Sainte-Croix), italiana (*Ta-Tsing-Leu-Lee o Sia Leggi Fondamentali del Codice Penale della China*, Milano, Silvestri, 1812, traduzione di Giovanni Rasori, 3 voll.), spagnole (*Ta-Tsing-Leu-Lee o Las Leyes Fundamentales del Código Penal de La China, con Escogidos Estatutos Suplementarios*, Habana, Imprenta del Gobierno, 1862, e Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1884).

5 *Narrative of the Chinese Embassy to the Khan of the Tourgouth Tartars: In the Years 1712, 13, 14 & 15 [...] by the Chinese Ambassador [...] translated from the Chinese [...] by Sir George Thomas Staunton* (London: John Murray, 1821).

6 Sir George Thomas Staunton, *Miscellaneous Notices Relating to China: and Our Commercial Intercourse with That Country, Including a Few Translations from the Chinese Language* (London: J. Murray, 1822), *Remarks on the British Relations with China, and the Proposed Plans for Improving them* (London: Edmund Lloyd, 1836), *Observations on Our Chinese Commerce; Including Remarks on the Proposed Reduction of the Tea Duties, Our New Settlement at Hong-Kong, and the Opium Trade* (London: John Murray, 1850).

cinquecentesche di matrice gesuitica sulla Cina, la *Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China* (1585) del p. Juan Gonzales Mendoza⁷.

Alle attività letterarie affiancò quelle pubbliche. Fece parte dell'ambasciata Amherst come interprete nel 1816-1817 e ne lasciò una narrazione pubblicata nel 1824⁸. Dal rientro in Inghilterra nel 1817 fino alla morte svolse un'intensa attività pubblica e pubblicistica, dopo aver ereditato il titolo di baronetto alla morte del padre, nel 1801. Fu parlamentare tory liberale e sostenitore di Canning e Palmerston, si schierò a favore dell'emancipazione cattolica, si occupò di materie coloniali, parlò contro il commercio dell'oppio, anche se sostenne il governo Palmerston nella prima guerra dell'oppio. Dopo essere stato eletto *fellow* della Royal Society già nel 1803 e membro della Royal Academy, nonché di altre importanti società scientifiche, come la Société Asiatique di Parigi, partecipò nel 1823 alla fondazione della Royal Asiatic Society, alla quale donò la sua notevole collezione di libri cinesi. Viaggiò in Europa tra il 1818 e il 1850. Nella sua proprietà di Leigh Park, nell'Hampshire, raccolse le proprie collezioni di arte e oggettistica cinese e fece edificare padiglioni, giardini e ponti in stile cinese.

Staunton fu dunque sia uomo d'azione, operativo sul campo, sia erudito, sia personaggio pubblico in Inghilterra, una volta rientrato dalla Cina. Fu nelle prime due capacità che intraprese la traduzione del codice, concepita per offrire uno strumento d'impiego pratico per le attività inglesi a Canton e, successivamente, a Hong Kong. Data la complessità della figura, non effettueremo qui una ricostruzione completa della sua carriera e della sua attività pubblicistica – obiettivo che riserviamo per altra occasione – ma solo un'analisi del significato dell'edizione inglese del *Ta Tsing Leu-lee* (nella traslitterazione coeva) rispetto al pluridecennale dibattito europeo sulle leggi e la giustizia cinesi: innanzitutto chiarendo, dietro la scorta di contributi specialistici, di che testo si tratta e quali caratteristiche ebbe la traduzione.

In primo luogo, interessa qui sottolineare il fatto che si trattò del primo testo giuridico cinese ad essere non semplicemente conosciuto – lo menzionano e ne riportano passi i già citati *Mémoires* gesuitici, peraltro contenenti anche sintesi di altri testi giuridici cinesi⁹ – ma ad essere tradotto in una lingua occidentale, sebbene non integralmente: un testo pienamente vigente sotto il regno di Qianlong (1735-1790) e del suo successore

7 Juan Gonzalez de Mendoza, *The History of the great and mighty Kingdom of China and the situation thereof. Compiled by J. Gonzalez de Mendoza, and now reprinted from the early translation of R. Parke. Edited by Sir G. T. Staunton; with an introduction by R. H. Major* (London: printed for the Hakluyt Society, 1853-1854), 2 voll.

8 George Thomas Staunton, *Notes of Proceedings and Occurrences During the British Embassy to Peking in 1816* (Habant Press, H. Skelton [for private circulation only], 1824).

9 V. nota n. 82.

Jiaqing (1796-1820) e del quale è difficile sopravvalutare l'importanza¹⁰. Basato, nella sua struttura essenziale, sui codici Ming del 1397 e del 1585, coi loro 460 articoli e statuti distinti sulla base dei sei consigli centrali (sorta di ministeri) nei quali si articolava il governo centrale dell'impero, il *Da Qing lü li* – letteralmente “Statuti e sub-statuti dei grandi Qing” – fu promulgato sotto i Qing in sei successive versioni, tra il 1646 e il 1795, comprendenti gli statuti e i commentari aggiuntisi via via, fino a rappresentare l'esito più importante degli sforzi di sistemazione legislativa posti in essere dalla dinastia mancese¹¹. Il testo utilizzato da Staunton fu quello che era stato promulgato dall'imperatore Qianlong nel 1795 e fatto stampare a Pechino in una nuova edizione dall'imperatore Jiaqing nel 1799. Come è stato osservato, inoltre, fino alla sua abrogazione, alla caduta della dinastia Qing nel 1911, questo codice, i cui elementi fondativi risalivano almeno all'epoca Tang (VIII sec. d. C.), e il corrispondente apparato giudiziario “costituivano probabilmente il più antico sistema giuridico funzionante al mondo”¹².

Quello della traduzione del codice Qing, d'altra parte, non costituisce affatto un caso isolato. Esso appartiene e scaturisce da quello sforzo di familiarizzazione con le tradizioni giuridiche locali che caratterizzò la governamentalità imperial-coloniale britannica in varie zone del globo nella seconda metà del '700 e all'inizio dell'800, soprattutto nel mondo indo-islamico¹³. Per esempio, l'assunzione di responsabilità di governo diretto da parte della East India Company nell'India nord-orientale moghul dopo il 1757 dette immediatamente luogo alla necessità di apprendere la lingua, la cultura e le tradizioni – soprattutto giudiziarie e amministrative – delle popolazioni indù e musulmane delle aree entrate sotto diretto dominio britannico. A partire dalla metà degli anni '70, inizialmente sotto il patrocinio del governatore generale Warren Hastings, era stata infatti avviata una complessa opera di traduzione di opere di argomento giuridico sia indù sia musulmane, con particolare impegno dopo la fondazione della Asiatick Society of Bengal da parte del grande arabista, iranista e sanscritista William Jones. È il caso delle traduzioni del *Code of Gentoo Laws* (1776), delle *Institutes of Hindu Law: Or, The Ordinances of*

10 Ancora oggi considerato un “an enormously important legal document”, secondo l'opinione del suo moderno traduttore, William C. Jones. Un'edizione digitale completa del testo cinese del 1740 è ora disponibile; si basa sull'edizione moderna curata da Zheng Qin and Tian Tao, pubblicata da Zhonghua shuju, Beijing, 1998, coordinata da Sun Jiahong e Luca Gabbiani, membri del progetto “Legalizing space in China”, and accompanied by introductory English texts: http://lsc.chineselegalculture.org/eC/DQLL_1740/

11 Head and Wang, *Law Codes in Dynastic China*, 200.

12 Jones, “Studying the Ch'ing Code. The *Ta Ch'ing Lü Li*”, 330.

13 Chi immediatamente suggerì la necessità di contestualizzare la traduzione del codice Qing fu John Barrow, autore di una importante recensione del *Ta Tsing Leu Lee* per *The Quarterly Review* (III, May 1810, 273-319), dove egli menzionò l'intenso programma di traduzioni dal persiano e dal sanscrito avviate in India fin dagli anni '70 del sec. XVIII come il risultatodsi una medesima stagione di contatti, scoperte e nuovi compiti e necessità legate al ruolo imperiale e commerciale della Gran Bretagna. Sul medesimo contestot v. Ulrike Hillemann, *Asian Empire and British Knowledge*, on Staunton in particolare 45 sgg.

Menu, According to the Gloss of Cullūca (1796), degli *Ain-i-Akbari* (1783-1786), degli *Institutes of Timur* (1787), della *Hedaya or Guide: a Commentary on Musulman Laws* (Calcutta 1791), della *Mohamedan Law of Succession to the Property of Intestated in Arabic* (London, 1782), di *Al Sirajiyyah: or the Mohamedan Law of Inheritance: with a Commentary* (Calcutta, 1792) e del *Digest of Hindu law, on contracts and successions* curato da Henry T. Colebrooke (1798). Questo insieme di traduzioni, effettuate da figure come Nathaniel B. Halhed, Charles Wilkins, Joseph White, dallo stesso William Jones, coincisero con quella che è stata definita “the making of modern indology”, aprendo una lunga fase di avvicinamento alle culture indiane proseguita ben addentro il secolo successivo¹⁴. Al tempo stesso però risposero alle esigenze funzionali e operative dei nuovi governanti occidentali, fornendo agli Inglesi gli strumenti tecnici di comprensione e amministrazione delle realtà sociali ed economiche dell’India indù e moghul passate sotto la loro giurisdizione, con particolare riferimento a materie di importanza cruciale come i diritti di proprietà sulla terra e la relativa imposizione fiscale, l’amministrazione della giustizia e l’ordine pubblico¹⁵.

Benché la posizione degli Inglesi a Canton nel primo Ottocento non fosse certo paragonabile a quella assunta in India già da alcuni decenni, a causa della loro sostanziale subordinazione rispetto al governo di Pechino e all’amministrazione imperiale, l’opera di Staunton si iscrive comunque in questo contesto di governamentalità erudita e ne recepisce le istanze ad un tempo conoscitive e operative. Del resto, non si tratta di una relazione solo esteriore: Staunton conobbe e fu in rapporti con figure-chiave dell’indologia cresciuta sotto l’egida dell’espansione britannica in India tra fine Settecento e primi decenni dell’Ottocento. Ebbe ben presente la figura e l’opera di William Jones, esplicitamente richiamato nella prefazione al codice penale Qing, collaborò con Henry Thomas Colebrooke alla fondazione della Royal Asiatic Society nel 1823 e soprattutto fu in corrispondenza con James Mackintosh (1765-1832), una figura di notevole rilievo nell’amministrazione anglo-indiana e nella vita pubblica inglese come membro del Parlamento e fautore della riforma del diritto, dalla quale ricevette nel 1807 un diretto incoraggiamento a intraprendere l’opera di traduzione del codice Qing¹⁶.

14 Rosane Rocher and Ludo Rocher, *The Making of Western Indology: Henry Thomas Colebrooke and the East India Company* (London: Routledge, 2012).

15 Bernard S. Cohn, *Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India* (Princeton: Princeton University Press, 1996), and Ch. A. Bayly, *Empire and Information. Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780-1870* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

16 Questo importante particolare messo in evidenza da Li Chen, *Chinese Law*, 109, è rivelato dalle lettere di Staunton conservate alla William R. Perkins Library, Duke University, Durham, N.C.

Come già accennato, la traduzione – che rappresentò il “primo contributo veramente significativo in una lingua occidentale per lo studio del diritto cinese”¹⁷ – maturò non per un’esigenza di carattere semplicemente culturale, ma come prodotto dell’esperienza di interprete giuridico, particolarmente nei due casi giudiziari che, nel 1800 e nel 1807, videro coinvolti marinai della Royal Navy a Canton, e che persuasero Staunton delle difficoltà originate dalla scarsa familiarità con lo spirito delle leggi e il funzionamento della giustizia cinesi¹⁸. Furono casi nei quali cominciò ad essere compresa l’importanza fondamentale di quello che è stato definito un “new linguistic power”¹⁹: un potere, cioè, consistente sia nel possesso del pieno controllo linguistico da parte di un esperto occidentale (e non dei tradizionali interpreti nativi privi di competenza specifica e capaci di usare solo un rozzo *pidgin*) per poter agire e negoziare con successo di fronte a un tribunale imperiale, sia nel riuscire a ottenere copie dei testi giuridici, in una situazione di persistente ostilità da parte delle autorità Qing a favorire le conoscenze linguistiche da parte degli Occidentali e il loro accesso agli stessi insegnanti di lingua²⁰. Da questo punto di vista, si può considerare la traduzione di Staunton come uno dei primi colpi di piccone che, soprattutto dopo l’ambasciata Amherst, contribuirono ad abbattere le mura linguistiche che mettevano al riparo l’impero cinese dall’intrusione occidentale²¹, grazie al lavoro di altri sinologi inglesi e americani, come i missionari Robert Morrison, William Milne, Karl Gützlaff, Samuel Wells Williams.

Gli specialisti hanno evidenziato l’estrema complessità e non neutralità dell’operazione di traduzione di Staunton, indicata come un tipico caso di “ricodificazione” e non “equivalenza” testuale²². Ciò che ne risultò fu la produzione di un testo di cui, già in conseguenza della scelta del traduttore di definirlo “codice”, veniva suggerita mediante una operazione linguistica l’assimilazione ai completamente diversi modelli europei di

17 Brook, Bourgon, Blue, *Death by a Thousand Cuts*, 174.

18 Staunton stesso spiega: “The Translator may be allowed to remark, that the choice of his subject was originally influenced by circumstances, in some degree accidental. It first occupied his attention in consequence of his having been personally a witness to many of the unnecessary provocations, groundless apprehensions, and embarrassing discussions, of which, since the first commencement of our present important commercial and national intercourse with the people of China, false or imperfect notions of the spirit of their laws have been, but too often, the occasion” (Staunton, *Ta Tsing Leu Lee*, “Translator’s Preface”, xxxiii).

19 Li Chen, *Chinese Law*, 82.

20 Hillemann, *Asian Empire and British Knowledge*, 56 sgg.

21 La metafora è di Li Chen, *Chinese Law*, 83.

22 Quanto segue è basato sul citato libro di Li Chen, sui contributi di Jones, Cranmer-Byng e St. André citati nella nota n. 1. Termini come “re-codification” e “equivalence” sono impiegati da William Frawley, “Prolegomenon to a Theory of Translation”, in *Translation: Literary, Linguistic, and Philosophical Perspectives*, ed. by William Frawley (Newark, DE: University of Delaware Press, 1984), 159-175; riedito in *The Translation Studies Reader*, ed. by Lawrence Venuti (London: Routledge, 2000), 251-263.

tradizione euro-romanistica, fino al recente codice civile napoleonico²³. Il testo inglese, inoltre, ometteva parte degli statuti complementari e soprattutto quei commentari che rivestivano un'importanza fondamentale per una giurisprudenza essenzialmente basata sulla casistica. Quello prodotto da Staunton, inoltre, fu un testo strutturato in paratesti, tutti estremamente significativi: titolo, sottotitolo, informazioni supplementari contenute nel frontespizio, prefazione, indice, annotazioni, appendici con note e traduzione di altri testi complementari. Complessivamente, comunque, si trattò di un'edizione sotto svariati profili assai diversa dall'originale cinese e il cui interesse precipuo consiste nel fatto di offrire una complessa 'narrazione' della cultura giuridica cinese ad uso degli Occidentali.

Per apprezzare la portata degli interventi di Staunton, che pure ebbe una chiara consapevolezza dei complessi problemi linguistici e concettuali della traduzione dal cinese, si consideri come lo stesso titolo figurante sul frontespizio, dove compaiono espressioni come "fundamental laws" e "penal code", derivò da una scelta del traduttore non corrispondente all'originale cinese, che, come già detto, ha come titolo più semplicemente "statuti e sub-statuti della dinastia Qing". Sul contenuto "penale" delle disposizioni di legge del codice, gli studiosi di diritto e legislazione cinesi hanno lungamente dibattuto, sottolineando come nella giurisprudenza tradizionale cinese sia assente una chiara distinzione tra legge penale e legge civile e tra diritto sostanziale e diritto procedurale (concetti introdotti dai riformatori giuridici cinesi solo all'inizio del '900²⁴), e come quindi il codice Qing contenga in realtà sia norme di diritto civile (per esempio in materia fiscale, di pubblica amministrazione, di lavori pubblici) sia norme di diritto penale, intendendo con questa espressione la specificazione delle vari tipologie di pena previste per ogni genere di violazione della legge imperiale.

Staunton ebbe perfettamente chiare le peculiarità del diritto cinese e considerò la traduzione del *Da Qing lü li* come di interesse non solo tecnico-giuridico, ma anche come chiave d'accesso per penetrare nella cultura, nella mentalità, nei costumi e nel sistema istituzionale cinese²⁵. Se tuttavia egli adottò espressioni come "leggi fondamentali", "codice penale", "costituzione" e una strutturazione concettuale quale quella che trovò espressione in un indice delle materie basato su definizioni europee, ciò fu in sostanza con l'obiettivo di rendere quel testo comprensibile alla cultura giuridica europea: non

23 V. il saggio di Marina Timoteo "Of old and new codes. Chinese law in the mirror of Western laws" in *Law, Justice and Codification in Qing China. European and Chinese Perspectives. Essays on History and Comparative Law*, ed. by Guido Abbattista (Trieste: EUT, 2017), 177-192.

24 Li Chen, *Chinese Law*, 94.

25 Staunton, "Translator's Preface", i e xvi: "the *Ta Tsing Leu Lee* [...] treats indirectly and incidentally of all the branches of the Chinese constitution".

solo, dunque, una traduzione, per quanto “solido e utile lavoro di traduzione”²⁶, ma un vero e proprio adattamento transculturale a partire dalla consapevolezza esplicita della “unsuitableness for translation into English” del testo²⁷. Questo si coglie, come già accennato, dal modo stesso con cui Staunton espose le proprie scelte traduttivistiche. Egli dichiarò apertamente di essersi ispirato non tanto al perseguimento di “absolute fidelity to the original text”²⁸, quanto alla ricerca di una via mediana tra l’accuratezza e l’intelligibilità, tra la fedeltà testuale, al prezzo di oscurità e pesantezza, e una libertà eccessiva tale da sacrificare l’originale. E tuttavia, nel motivare la propria decisione di modificare i costrutti sintattici, la selezione, la successione e l’integrazione di parole ed espressioni, indicò come suo proposito principale quello di restituire non lo stile e la forma linguistica o il significato letterale delle parole, ma la natura e i principi delle leggi: questi, e non la lingua, essendo obiettivo fondamentale dell’opera di illustrare²⁹.

Oltre a quello della governamentalità imperial-coloniale, in un contesto dai contorni tendenzialmente globali come quello delle relazioni anglo-cinesi ai primi dell’800, nel periodo compreso tra le due fallimentari ambasciate Macartney (1793-1794) e Amherst (1816-1817) (a entrambe le quali Staunton partecipò anche se con ruoli molto diversi), esiste un ulteriore quadro di riferimento entro cui ricondurre la traduzione del codice cinese, ed è quello, che abbiamo cercato di ricostruire nel lungo periodo, delle interpretazioni e rappresentazioni della giustizia cinese a beneficio dell’opinione occidentale. È precisamente rispetto a questo contesto che la traduzione di Staunton dispiega tutto il suo potenziale interpretativo e comunicativo, assumendo una precisa posizione rispetto sia alla tradizione gesuitica sia rispetto a interventi che più recentemente avevano animato il dibattito sulla Cina e che Staunton esplicitamente richiamava. Uno di questi è quello, già considerato, di John Barrow, al quale peraltro l’opera era dedicata “in testimony of sincere regard and esteem” da parte di un “obliged and attached friend”. Il secondo intervento è quello di George Henry Mason, che, coi suoi *The Punishments of China* del 1801, facendo leva sull’efficacia e l’immediatezza dell’immagine a colori, aveva imposto all’immaginario europeo il tema della crudeltà e dei “tormenti” o “supplizi” cinesi; e aveva contribuito a rilanciare e fissare l’immagine di un paese dove la vita umana è tenuta in poco conto, che pratica largamente, immancabilmente, con disinvoltura e con raffinata crudeltà le punizioni corporali, dove la tortura è inflitta sistematicamente e dove la giustizia – che nella mancanza di rispetto per l’individuo riflette la natura dispotica del governo – è lontana da standard adeguati a un paese civile. Quali sono, allora, i

26 Cranmer-Byng, “The First English Sinologists: Sir George Staunton and the Reverend Robert Morrison”, 251.

27 Staunton, “Translator’s Preface”, i.

28 St. André, “But do they have a notion of justice?”, 3.

29 Staunton, “Translator’s Preface”, xxxi.

punti salienti dell'interpretazione con cui Staunton, nella sua prefazione, correda il testo del *Da Qing lü li*? Tre fondamentali, a nostro avviso.

Il primo consiste nella volontà di presentare, attraverso una fonte testuale accreditata un'immagine completa e attendibile delle istituzioni cinesi e del loro funzionamento. Si è parlato a questo proposito di una “testualizzazione” o “essenzializzazione testuale” della Cina, o addirittura di “auto-essenzializzazione” della Cina, nella misura in cui le autorità Qing avvalorarono l'importanza del codice come rispecchiamento autentico della complessa realtà cinese³⁰. Da questo punto di vista, Staunton intende proporre un testo di particolare importanza ai fini di una conoscenza più documentata e solida della Cina, rispondendo a una duplice esigenza: colmare i vuoti conoscitivi da più parti e continuamente lamentati dai commentatori fin dalla fine del sec. XVIII³¹; e ricondurre a proporzioni reali le immagini distorte – in positivo o in negativo – prodotte dalle testimonianze gesuitiche, peraltro troppo poco orientate verso le conoscenze relative alle istituzioni politiche, civili e giudiziarie, e da quelle di osservatori privi della necessaria competenza³². Collegato a questo, il secondo aspetto riguarda specificamente la conoscenza del sistema cinese della giustizia penale, che Staunton intende riscattare da raffigurazioni ingiuste e truculente, elaborandone, invece, una presentazione simpatetica, realistica, degna di una “enlightened age”, a proseguimento dell'opera di informazione avviata a partire dall'ambasciata Macartney, che egli elogia per aver gettato “an entire new light” sull'impero cinese, aprendo una fase paragonabile addirittura alla scoperta dell'America:

In short, if it has not led to the discovery of a new world, it has, as it were, enabled us to recover a portion of the old, by removing, in a considerable degree, those obstacles by which our contemplation of it has been intercepted³³.

³⁰ Li Chen, *Chinese Law*, 107.

³¹ V. per esempio Diderot nella *Histoire des Deux Indes* (1780): “Lecteur, on vient de soumettre à vos lumières les argumens des partisans & des détracteurs de la Chine. C'est à vous de prononcer. Et qui sommes-nous, pour aspirer à l'ambition de diriger vos arrêts? S'il nous étoit permis d'avoir une opinion, nous dirions que, quoique les deux systèmes soient appuyés sur des témoignages respectables, ces autorités n'ont pas le grand caractère qu'exigeroit une foi entière. Peut-être, pour se décider, faudroit-il attendre qu'il fût permis à des hommes désintéressés, judicieux, & profondément versés dans l'écriture & dans la langue, de faire un long séjour à la Cour de Pekin, de parcourir les provinces, d'habiter les campagnes, & de conférer librement avec les Chinois de toutes les conditions” (livre I, ch. XXI).

³² “Although having, personally, access to all the principal objects of curiosity, and chief sources of information, and possessing sufficiently the requisite talents of description, we too often find that a want of substantial impartiality and discriminating judgment in their writings, has tended to throw a false colouring on many of the objects which they delineate, and has sometimes produced those inconsistencies by which errors and misrepresentations of this description are often found to contribute to their own detection” (Staunton, “Translator's Preface”, vi).

³³ Staunton, “Translator's Preface”, viii.

Il contributo della traduzione, però, non si ferma a questo. Esso consiste anche nell'offrire elementi di chiarimento circa la condizione degli stranieri, e degli Occidentali in particolare, di fronte alla legge cinese, con tutte le "embarrassing consequences of the footing upon which foreigners are at present received in China". Staunton, grazie alla sua esperienza diretta, ha piena consapevolezza di una situazione in cui egli vede gli Occidentali, allorché insorgono controversie col governo imperiale, collocati in una posizione molto scomoda e imprecisa tra sottomissione e resistenza, tra acquiescenza ed eccesso, con grave danno potenziale per le attività commerciali europee³⁴.

Offrendo una traduzione non neutra, ma "ricodificata" e manipolata mediante dispositivi quali selezioni, posizionamenti, aggiunte, commenti, testi stratificati, interpolazioni, in cui lo specialista può cogliere le intenzioni del traduttore, Staunton vuole dunque trasmettere un'immagine positiva della giustizia cinese e del codice in particolare, utilizzando il testo di quest'ultimo e soprattutto i materiali accessori (casi, sentenze, commenti) per mostrare, per esempio, la sua capacità effettiva di regolare efficacemente la vita quotidiana della società cinese, oppure la sua applicazione concreta a ogni membro della gerarchia sociale³⁵. Pur nella chiara convinzione che esista una gerarchia di incivilimento tra Occidente e Cina a favore del primo³⁶, egli intende ribattere a Barrow, all'"ingenious" Cornelius De Pauw e all'autore dei *Punishments of China*, rei, a suo avviso, di aver elaborato e presentato una raffigurazione parziale o fallace della pratica giudiziaria penale cinese e delle istituzioni cinesi in generale. Né Staunton si contenta di rettifiche di dettaglio. Lo si vede, ad esempio, nei suoi commenti relativi al costume dell'infanticidio, di cui sottolinea la limitata diffusione; alle punizioni corporali, non così frequenti o dure nella concreta pratica giudiziaria; alla tortura giudiziaria, che egli descrive come non arbitraria, ma sottoposta a precisi limiti di legge; alla minuziosa pervasività disciplinatrice delle disposizioni di legge, da comprendere in ragione del minor peso rispetto all'Europa assunto dall'onore e dalla religione; alla frequenza delle violazioni della legge o alla inadempienza nella sua applicazione da parte di funzionari e magistrati, considerata di proporzioni del tutto analoghe a quelle di qualsiasi altro paese anche occidentale. Anche sul punto così delicato per la comunità europea di Macao e di Canton, relativo alle leggi cinesi sulle "offences committed by foreigners", Staunton sot-

34 "a line, on one side of which submission is disgraceful, and on the other resistance is justifiable; but this line being uncertain and undefined, it is not surprising that a want of confidence should some times have led to a surrender of just and reasonable privileges; or that at other times, an excess of it should have brought the whole of this valuable trade, and of the property embarked in it, to the brink of destruction" (*Ta Tsing Leu Lee*, 515).

35 St. André, "But do they have a notion of justice? Staunton's 1810 Translation of the Great Qing Code", 20.

36 Staunton, "Translator's Preface", viii-ix.

tolinea da un lato il fatto che gli stranieri soggetti al governo imperiale sono comunque trattati in base a leggi stabilite, e dall'altro evidenzia la mitezza, la flessibilità e perfino l'esenzione degli occidentali dal corso ordinario della legge penale cinese³⁷. Il suo atteggiamento equanime verso la società cinese, inoltre, lo porta ad ammirarne alcuni tratti specifici, per esempio l'assenza "almost total" di diritti e privilegi feudali, l'operosità diffusa della gente comune, la distribuzione "equitable" della proprietà della terra, la tutela della famiglia, l'apprezzamento delle conoscenze in quanto base per la carriera burocratica, l'astensione da politiche di conquista. E soprattutto il sistema delle leggi penali:

If not the most just and equitable, at least [it is] the most comprehensive, uniform and suited to the genius of the people for whom it is designed, perhaps of any that ever existed³⁸.

Il messaggio di Staunton, dunque, in controtendenza rispetto a una fase storica caratterizzata da una montante ostilità da parte occidentale verso la Cina, si riassume nell'invito ad apprezzare le fondamenta e i caratteri reali e autentici delle istituzioni cinesi, che in nessuna occasione egli connota con termini come 'dispotismo' o 'tirannia', esprimendo invece una franca ammirazione attraverso quella che è stata definita una forma di "identificazione simpatetica"³⁹.

Il terzo aspetto fondamentale del contributo di Staunton è da ravvisare in un atteggiamento 'culturalista', di ascendenza e di ispirazione illuminista, ma con chiari elementi di sensibilità storica di segno quasi proto-romantico. Il suo interesse per lo studio delle leggi e del sistema giudiziario cinesi va ben al di là, infatti, di un problema di migliore conoscenza della realtà cinese oppure di accessibilità a uno strumento tecnico-giuridico. Con espliciti richiami non solo all'antichità classica, ma soprattutto a Gibbon, a Montesquieu e a William Jones, Staunton vede nei sistemi di leggi propri di un popolo uno dei più importanti indicatori della condizione di incivilimento di quella particolare società⁴⁰. Una lunga citazione dal libro I, capitolo III dell'*Esprit des Lois*, relativa alla necessaria

37 "the laws of China have never, however, been attempted to be enforced against those foreigners, except with considerable allowances in their favour, although, on the other hand, they are restricted and circumscribed in such a manner that a transgression on their part of any specific article of the laws can scarcely occur, at least, not without, at the same time, implicating and involving in their guilt some of the natives, who thus, in most cases, become the principal victims of offended justice" (Staunton, *Ta Tsing Leu Lee*, 36, nota).

38 Questo argomento è trattato nella sezione XXXIV di *Ta Tsing Leu Lee*; i commenti di Staunton si trovano nella lunga nota a p. 36 del testo principale.

39 Li Chen, *Chinese Law*, 98.

40 "the laws of a nation form the most instructive portion of its history" (Edward Gibbon, *History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, London: Strahan and Cadell, 1776-1788, II edizione, cap. XLIV, vol. IV, 334).

corrispondenza delle leggi alla natura del popolo, al suo modo di vita, religione, sistema politico, clima, natura, viene addotta a criterio metodologico per l'interpretazione del codice cinese, a rafforzare l'ammonimento circa l'erroneità del volerlo giudicare secondo un "imaginary standard of perfection". Da questo punto di vista, l'esame ravvicinato del codice permette a Staunton di ricavare l'immagine complessiva della "civil polity" cinese – non solo le leggi penali, cioè, ma il "general system of a government and constitution" – verso la quale egli esprime un giudizio sostanzialmente positivo proprio in considerazione della sua perfetta capacità di rispecchiare il genio nazionale, definendola

not indeed the best or the purest but certainly the most anciently, and, if we may judge from its duration, the most firmly established, and the most conformable to the genius and character of the people, of any of which mankind has had experience.

Emerge a tal proposito il problema del metro di giudizio da adottare nei confronti di documenti legislativi e giuridici come quello sotto esame. Come si è già accennato, Staunton respinge in termini apertamente relativistici l'idea che il codice cinese possa essere giudicato sulla base di parametri ad esso estranei. Si tratta infatti di un codice frutto non di elaborazione teorica o dell'opera di un filosofo che lo abbia concepito e redatto. Piuttosto, esso è l'esito di una lunga evoluzione storica, tale da renderlo incomparabile con modelli astratti di perfezione:

any code of laws, which is not professed to be, either the result of the meditations of a philosopher, or the untried theory of a legislator, but which, on the contrary, actually is in force, forms the basis of the government of a nation, and as such, has been fairly submitted to the important test of experience, are not to be estimated by any imaginary standard of perfection. Such a Code can be justly compared only with those other codes of law, whose practicability and expediency have already been tried by a similar ordeal and in making the estimate, the consideration of those local circumstances and peculiarities, upon a conformity to which, the excellence of the national laws in every country so greatly depend, is certainly least of all to be omitted⁴¹.

Il problema, dunque, non è visto tanto nei meriti intrinseci del codice in termini comparativi, anche se Staunton non si astiene del tutto da questo genere di considerazioni, traendone giudizi sia negativi sia positivi. Esistono, a suo avviso, indubbi difetti e "laws altogether indefensible", che non reggono il confronto con la legislazione inglese, ad esempio in materia di presunzione di innocenza e di riconoscimento del diritto di non auto-accusarsi. Ma, a più che bilanciare questi difetti, sono ravvisabili nel codice cinese elementi

⁴¹ Staunton, "Translator's Preface", xxv.

perfino di superiorità rispetto alle leggi delle nazioni cosiddette “illuminate” dell’Occidente europeo⁴². Veramente fondata, tuttavia, è solo quella valutazione che prenda in considerazione gli aspetti specifici di ciascun codice in termini relativi, soppesando

those local circumstances and peculiarities, upon a conformity to which, the excellence of the national laws in every country so greatly depend [...] [poiché] the best intended legislative provisions would have no beneficial effect, even at first, and none at all in a short course of time, unless they were congenial to the disposition and habits, to the religious prejudices and approved immemorial usages, of the people, for whom they were enacted.

Quella di Staunton è dunque, in conclusione, una esortazione “that the reader should form his judgment of the Chinese Laws by these criteria”. Contrariamente a procedimenti interpretativi come quelli di John Barrow, non è accettabile a suo avviso un metro unico di giudizio, e inadeguata è l’idea di una unica scala di incivilimento rispetto alla quale stabilire la posizione relativa di culture, paesi, costumi, istituzioni, codici legali diversi. Un simile atteggiamento è strettamente legato all’affermazione, da parte di Staunton, dell’esigenza di una migliore, più profonda, più autentica conoscenza della società cinese. Egli ritiene che questa sia stata ostacolata anche dai limiti temporali e logistici imposti dalle autorità cinesi ai visitatori occidentali, e che proprio la sua mancanza sia la prima responsabile della disinformazione, dei fraintendimenti e dei pregiudizi che hanno viziato la percezione reciproca di Cinesi ed Europei. Né si tratta genericamente di migliore conoscenza e di reciproca comprensione: è l’idea stessa della superiorità di una cultura sull’altra che, secondo Staunton, per quanto egli sembri a tratti lasciar affiorare il convincimento di un complessivo vantaggio dell’Occidente cristiano, è indispensabile che sia abbandonata⁴³, o quanto meno accuratamente circoscritta, ad esempio distinguendo l’alta cultura scientifica, nella quale l’Europa può vantare un indubbio primato, da quei saperi pratici ad ampia diffusione sociale capaci di creare abilità e competenze che

fairly entitle the Chinese to be put in competition with some, at least, of the nations of Europe in respect to all the essential characteristics of civilization⁴⁴.

⁴² “there are other parts of the code which, in a considerable degree, compensate these and similar defects, are altogether of a different complexion, and are perhaps not unworthy of imitation, even among the fortunate and enlightened nations of the West” (Staunton, “Translator’s Preface”, xxiv).

⁴³ “a considerable proportion of the opinions most generally entertained by Chinese and Europeans of each other was to be imputed either to prejudice, or to misinformation, and that, upon the whole, it was not allowable to arrogate, on either side, any violent degree of moral or physical superiority” (Staunton, “Translator’s Preface”, ix-x).

⁴⁴ Staunton, “Translator’s Preface”, x.

IV.

La ricezione del codice Qing in Inghilterra

Nel giudizio degli specialisti a noi contemporanei¹ la traduzione di Staunton è oggi praticamente inservibile ai fini di una corretta comprensione del codice Qing, cioè quello che è stato definito il testo centrale di uno dei sistemi giuridici più importanti e più duraturi del mondo. Non c'è alcun dubbio, tuttavia, che l'edizione inglese del 1810, insieme alle varie altre traduzioni, alla vasta risonanza ottenuta sulla stampa periodica europea, alla notorietà riscossa presso l'opinione colta e perfino alle ristampe recenti², abbia rappresentato una svolta nelle conoscenze occidentali della società cinese, segnando un decisivo passo in avanti nelle conoscenze sinologiche.

Quello delle competenze sinologiche è però solo uno dei contesti al quale il contributo di Staunton appartiene. La sua "collocazione strategica" (*strategic location*) e la sua "formazione strategica" (*strategic formation*) – per usare due concetti analitici di Edward Said – permettono di porlo in relazione a contesti diversificati, di cui uno è il secolare dibattito europeo sulle forme del diritto e della giustizia cinesi, oggetto del presente studio; un secondo è dato dalle esigenze di regolarizzazione e controllo delle forme di interazione tra Occidentali e Cinesi sul territorio dell'impero in una fase di forte espansione del commercio globale, con i casi giudiziari e le connesse prassi negoziali in cui gli Occidentali si trovarono coinvolti; e un terzo, infine, è costituito, più in generale dalle rappresentazioni del mondo cinese attraverso la parola stampata disponibili per un'opinione pubblica occidentale sempre più avidamente affamata di informazioni sulla Cina.

In termini soggettivi è chiaro che Staunton volle posizionarsi con un consapevole progetto entro i primi due, che furono sicuramente i suoi contesti immediati di riferimento. Lo fece spinto dall'intenzione di rendere disponibile un testo di origine ufficiale e di indiscutibile importanza ai fini della comprensione del funzionamento del sistema giudiziario cinese: un testo di cui fino ad allora i pur intensissimi programmi di tra-

1 Secondo il curatore della più recente (1994) traduzione del codice, William C. Jones, l'opera di Staunton è "essentially useless since it was so free as to be inaccurate" (*The Great Qing Code*, "Preface", v).

2 Una ristampa fu effettuata a Taiwan nel 1966.

duzione realizzati dei Gesuiti fin dalla seconda metà del sec. XVII non avevano offerto l'eguale. Lo orientò nel lavoro di traduzione l'idea costruire un testo comprensibile al lettore occidentale dal punto di vista sia linguistico sia delle categorie giuridiche. E nell'opera di interpretazione lo ispirò certamente il desiderio di rettificare le interpretazioni tendenziose sia in positivo, come nel caso dei missionari gesuiti, sia in negativo, come nel caso di pubblicisti come De Pauw, Barrow, Mason, portavoce di un punto di vista decisamente critico verso le istituzioni cinesi, la giustizia in particolare. L'eredità illuministica, l'insegnamento di Montesquieu, una spiccata coscienza relativistica, ma anche il senso della diversità dei contesti geografico-etnologici, socio-culturali e storici gli fornirono la sensibilità per valutare in modo spassionato la natura e il significato del codice. Molto eloquentemente, nella chiusa della sua prefazione Staunton riaffermò come suo intento nell'affrontare il lavoro di traduzione del codice fosse stato di offrire sia una raffigurazione sufficientemente completa del sistema di leggi penali sia, soprattutto, un'idea veritiera dei costumi e della mentalità cinesi:

His [di Staunton] own wishes will be gratified in their full extent, if he can be considered to have succeeded in giving, through the medium of an authentic work, containing incidental notices upon the manners, customs, civil and religious habits, national characteristics, and moral principles of the Chinese, a just idea of the spirit, and a sufficiently extended specimen of the substance, of the coercive and penal laws by which the government of that vast empire has so long been maintained and regulated³.

In termini oggettivi, poi, è altrettanto chiaro che la traduzione apparsa nel 1810 entrò in circolazione in quel vasto dibattito europeo, che, in anni di funzionamento ancora relativamente fluido del sistema i relazioni commerciali basate sul cosiddetto 'sistema di Canton', tenne viva l'attenzione verso l'impero Qing presso l'opinione pubblica di tutto il continente. Ma si può dire che all'indubbio successo editoriale e culturale dell'opera abbia corrisposto una ricezione positiva dello spirito simpatetico e delle indicazioni interpretative di Staunton circa i caratteri delle istituzioni e della giustizia cinesi?

Se guardiamo all'attenzione suscitata in Inghilterra e in Europa, è chiaro che Staunton – i cui meriti, peraltro, furono riconosciuti pressoché da tutti i commentatori, incluso John Barrow in persona, autore di una presentazione per la *Quarterly Review* – non riuscì veramente a convincere nessuno⁴.

³ Staunton, "Translator's Preface", xxxv.

⁴ Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes*, 127-150, dedica notevole attenzione alla ricezione e alle discussioni intorno alla traduzione di Staunton. Li Chen e il sottoscritto hanno fatto ricorso fondamentalmente (e indipendentemente), pur ciascuno con qualche inclusione ed esclusione particolari, ai medesimi periodici britannici che pubblicarono recensioni dell'edizione inglese del *Ta Tsing Leu Lee*. Le mie conclu-

Che una certa attenzione sia stata data al codice penale cinese nell'Inghilterra di Jeremy Bentham e di Samuel Romilly non sorprende, se pensiamo all'intensità delle discussioni e alle iniziative coeve per la riforma del diritto penale inglese, soprattutto allo scopo di mitigarne quegli aspetti più duri – per esempio in materia di eccessivo ricorso alla pena capitale nel cosiddetto *Bloody Code*, di scarsa adeguatezza delle pene e di arbitrio dei giudici – rispetto ai quali la gradualità delle pene del codice cinese, il suo spirito di proporzionalità, la minuziosa definizione della varietà delle punizioni, la prudenza nella pratica esecuzione della pena di morte poterono apparire elementi positivi a cui ispirarsi⁵.

Da una disamina abbastanza ampia dei commenti apparsi sui periodici è possibile trarre alcune osservazioni generali, precisando che particolarmente significativi furono due interventi. Il primo fu quello di John Barrow per la *Quarterly Review* (1810), tematicamente ricco e spaziente su una ampia varietà di temi, dalla lingua alla letteratura ai rapporti diplomatici; il secondo, incisivo ed esplicito, di Francis Jeffrey, apparso sull'influente *Edinburgh Review* (1810); un terzo, ampio, intervento va poi ricordato, ed è quello, più tardivo (1833), anonimo, ma certamente ascrivibile a figure di grande competenza come Robert Morrison, Elijah Bridgman o Karl Gützlaff, apparso sull'importante periodico in lingua inglese pubblicato a Canton, *The Chinese Repository* (1832-1851). Cominciamo da quest'ultimo.

Che il *Chinese Repository*, fondato solo nel 1832, abbia voluto trattare immediatamente del codice Qing nella traduzione di Staunton è una chiara dimostrazione della vitalità e dell'importanza di un'opera della quale, a distanza di oltre venti anni, si riteneva di dover tornare a parlare. Nei tre articoli del *Repository*, tuttavia, dato il carattere del periodico certo non alieno dall'affrontare temi delicati e dall'assumere posizioni molto nette, ci si sarebbe potuti aspettare una maggiore incisività, oltre alla prevedibile precisione descrittiva. Al contrario, ci si imbatte in una sostanziale astensione da giudizi, il più severo dei quali a proposito del codice è "very defective"⁶. Ciò di fatto comporta l'accettazione dell'impostazione e delle opinioni di Staunton, probabilmente per il prestigio da quest'ultimo goduto negli ambienti della sinologia anglofona, di cui il *Repository* costituiva una delle tribune più importanti e originali.

sioni, però, sono leggermente diverse da quelle di Li Chen, per il fatto di porre l'accento maggiormente sulle opinioni negative espresse dai commentatori britannici. Personalmente son meno incline a ritenere che vi siano state positive ricezioni nell'opinione britannica del codice Qing, pur ammettendo che vi sono prove di una limitata attenzione verso quest'ultimo nei dibattiti sulla riforma del diritto penale inglese, come nel caso dell'anonimo pamphlet *Hints for a Reform in Criminal Law* (1811) e di alcuni degli interventi e scritti di Samuel Romilly (v. Li Chen, *Chinese Law*, 143-150). Se un ruolo fu svolto dal "Chinese law in the formation of European modernity", esso consisté, a mio parere, nel fornire un esempio negativo, non positivo, dal quale prendere ispirazione.

⁵ Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes*, 143.

⁶ *The Chinese Repository*, 1833, 111.

Praticamente tutte le recensioni incluse nel campione sicuramente incompleto che abbiamo raccolto (una quindicina, tra Inghilterra, Francia e Italia⁷), contengono elogi e riconoscimenti per l'indiscutibile importanza del contributo offerto da Staunton alla conoscenza della giustizia e della legislazione cinese. Pressoché generale è l'ammissione dell'eccezionalità della traduzione, per il fatto di consentire un migliore accostamento alla realtà cinese, così a lungo ostacolato dall'ignoranza o distorto dal pregiudizio e dall'interesse⁸. Se alcune recensioni presentano un carattere sostanzialmente informativo e illustrativo, prive di giudizi, altre contengono invece commenti più decisamente valutativi e chiamano direttamente in causa, contestandole, le idee del traduttore. In questo caso pressoché generale è la convergenza verso una rappresentazione negativa del governo cinese, descritto con espressioni come "jealous and unenlightened despotism" o commenti come "a more corrupt and profligate government than that of China does not exist in the universe"⁹.

La rappresentazione prevalente che emerge dal *corpus* delle recensioni, al di là di una pur ambigua ammirazione per la complessità strutturale del codice, accompagnata da riserve per l'eccessiva minuziosità e a tratti irrazionalità del testo, è una di ascendenza montesquieuiana, con richiami diretti all'eredità 'sinofoba' tardo-settecentesca, come quella di de Pauw. Si tratta di un governo dispotico, crudele, dove l'individuo non conta niente, la proprietà è priva di tutele, il rispetto della vita umana inesistente, la corruzione dilagante, la donna sottoposta a un regime di diseguaglianza e oppressione, completo il dominio dei principi materialistici sulla società, i costumi, la morale di un popolo additato come "the most vicious on Earth" perché privo del senso morale instillato dalla religione. La pretesa della legislazione di regolamentare in modo invadente e dettagliato ogni aspetto della vita dell'individuo, riducendo al minimo gli spazi di affermazione personale, viene considerato – come spiega Francis Jeffrey sulla *Edinburgh Review* in una schematica ricostruzione di sapore settecentesco del progresso della società in termini di

7 Recensioni e estratti di varia consistenza furono pubblicati su periodici quali: *The Edinburgh Review* (XVI, August 1810, 476-499), *The Quarterly Review* (III, May 1810, 273-319), *The British Critic* (XXXVI, Sept. 1810, 209-223); *The Monthly Review* (LXIV, January-April 1811, 114-130), *The Eclectic Review* (VI, July-December 1810, 942-946 and 1025-1041), *The Scots Magazine* (LXXII, 1810, 660-662 and 746-749), *The Anti-Jacobin Review* (XXXIX, May-August 1811, 225-238), *The Monthly Repertory of English Literature* (XIV, 1812, 66-81 e 148-167), *The Asiatic Journal and Monthly Register* (III, Sept.-Dec. 1830, 120-127, 211-217, 293-299; IV, Jan-Apr. 1831, 53-58, 97-101, 192-197; V, May-Aug. 1831, 80-84, 123-128, 277-281; VI, Sept.-Dec. 1831, 17-20, 139-141, 265-270), *The Chinese Repository* (II, 1833-1834, May 1833, 11-19, June 1833, 61-73, July 1833, 97-111), *Journal général de la littérature de France* (XIV, 1811, 336-341, XII, 1812, 27-29), *Annali di Scienze e Lettere* (VII, 1811, 140-141), *Giornale enciclopedico di Firenze* (IV, 1812, 23-24), *Giornale bibliografico universale* (IX, 1811, 136-143), *Giornale popolare di viaggi* (II, vol. IV, 2° sem. 1872, 227-230).

8 V. per esempio, *Edinburgh Review*, 1810, 476-477.

9 *The Monthly Review*, 113; il secondo è di John Barrow, *The Quarterly Review*, 1810, 314.

affrancamento dell'individuo dall'invadenza del potere – non solo un segno di governo assoluto e tirannico, ma uno degli indicatori più sicuri di appartenenza a un dato “period of civilization”. Nel caso della società cinese, che pure offre elementi di merito e di eccellenza rispetto ad altri “Asiatick systems”, tale stadio di incivilimento si presenta indiscutibilmente molto più arretrato rispetto all'Europa¹⁰.

Nell'interessante caso della *Anti-Jacobin Review*, l'esempio negativo delle leggi civili cinesi in materia di famiglia viene messo al servizio della polemica contro la Francia rivoluzionaria e napoleonica, dove i “French atheistic Republicans” si sarebbero macchiati della colpa suprema di un imbastardimento della civiltà francese e della tradizione cristiana: cioè di aver ‘sinisizzato’ la Francia, introducendo norme civili in materia di matrimonio, divorzio, eredità, proprietà “copied from the Chinese”¹¹. Abbondano le descrizioni del minuzioso sistema di punizioni corporali, che continua ad attirare la speciale attenzione degli osservatori occidentali, suscitando l'osservazione secondo cui esso è finalizzato a mantenere la ‘paura’, “the principle of fear”, come principale collante di uno Stato mirante a tutelare con severità ordine e tranquillità interne¹². Il frequente, sistematico ricorso alle bastonature con il bambù – raramente attenuato con l'argomento di Staunton della distanza tra previsioni normative e pratica corrente¹³ – è giudicato segno di grave carenza del sistema di regole sociali e di imperfetta elaborazione della nozione di giustizia¹⁴; le “excessive and atrocious severity” e “keen and vindictive jealousy”, specie nel caso di delitti contro il governo e l'imperatore, sono aspramente criticate; e,

10 “The state of society for which it [il codice] was formed, appears incidentally to be a low and a wretched state of society [...] almost all the actions of a man's life are subjected to the controul of the government [...] Now, this extraordinary minuteness and oppressive interference with the freedom of private conduct, is not to be considered merely as arising from that passion for governing too much, which is apt to infest all persons in possession of absolute power; but appears to us to indicate a certain stage in the progress of society, and to belong to a period of civilization, beyond which the Chinese have not yet been permitted to advance” (*The Edinburgh Review*, 1810, 482).

11 *The Anti-Jacobin Review, and True Churchman's Magazine*, XXIX, May-August 1811, 235-238.

12 V. per esempio *The Eclectic Review*, 1810, 1027: “The code begins, very significantly, with a section on punishments. From the first to the last page, we have ‘blows’, ‘blows’, ‘blows’, without intermission. It is the bamboo, says Du Halde, that governs China. The source of every thing in that vast empire is fear; the end of everything, tranquillity”. *The Eclectic Review* fu fondata da Dissenters britannici e pubblicata tra il 1805 e il 1868 (Mary Ruth Hiller, “The Eclectic Review, 1805-1868”, *Victorian Periodicals Review*, 27 (1994): 179–283).

13 Un esempio isolato di ricezione del punto sostenuto da Staunton è offerto da *The British Critic*, 1810, 224.

14 “E' impossibile [...] di non sorprendersi nel vedere da un punto all'altro le nozioni del giusto e dell'ingiusto valutate da un numero preciso di bastonate con una bacchetta di bambou dritta e liscia, ridotta alla lunghezza di 5 piedi e mezzo, avente un pollice e mezzo di diametro e del peso all' incirca di due libbre [...]”, in *Giornale bibliografico universale*, IX, 1811, 143.

più in generale, si sottolinea la fondamentale debolezza di un sistema normativo che non può fare affidamento su altro che la paura del suddito e la violenza esercitata su di lui¹⁵.

Non si esita talora a dichiarare repulsione per quello che è definito “a fraudulent, oppressive, and degrading system of law”, la cui pervasività normativa, incapace di sanare la corruzione pubblica e privata, è dimostrazione dell’inadeguatezza della legge a fronte della debolezza del senso morale¹⁶. Facendo leva sulla distinzione tra l’espressione formale della legge e la pratica giudiziaria, non si esita a parlare di “mockery of justice”. Si arriva in taluni casi a esprimere o una esplicita riserva sulle opinioni di Staunton¹⁷ o addirittura una “decided protest” contro quella che è descritta non come semplice ammirazione, ma come una vera e propria parzialità nei confronti del sistema delle leggi e della giustizia cinese¹⁸.

Alla luce di quanto visto finora è abbastanza evidente come la ricezione del codice penale cinese presso l’opinione colta britannica sia stata caratterizzata da un più o meno marcato ‘contro-discorso’, teso a depotenziare gli elementi di positivo apprezzamento espressi da Staunton.

Si è cercato di scorgere un certo ruolo che il riferimento al codice penale cinese avrebbe svolto nelle discussioni sulla riforma del diritto inglese, a partire dalle critiche formulate da Blackstone, per giungere, con Bentham, Mackintosh, Romilly e Brougham, ai primi due decenni del secolo XIX. In realtà, le prove in questo senso sono piuttosto labili e, semmai, confermano una diffusa idiosincrasia della cultura giuridica britannica rispetto a quanto, attraverso il *Ta Tsing Leu Lee*, si sapeva delle norme e delle pratiche penali cinesi. Accanto a coloro che considerarono positivamente certi aspetti di moderazione, saggezza, prudenza e proporzionalità nel sistema penale Qing, l’atteggiamento

15 V. *The Eclectic Review*, 1811, 1041.

16 “there is no country where bribery in the shape of presents is so systematically carried on to such an extent, a proof of the inadequacy of the mechanism of law as a substitute for moral sentiment. The Chinese, as far as motive and design are concerned, are unquestionably the most vicious people on earth, although they pay great obedience to the law” (*The Anti-Jacobin Review*, 237).

17 John Barrow afferma che: “In this preface he has also made an ingenious attempt to defend the Chinese against those writers who have not held up their moral character as a model for imitation: We suspect, however, that his argument, like their morality, is more theoretical than substantial; and that, as himself acknowledges, ‘their virtues were found (by the English in Lord Macartney’s embassy) to consist more in ceremonial observances than in moral duties, more in profession than in practice’” (*The Quarterly Review*, May 1810, 295).

18 “Perhaps we may not find a more convenient opportunity of protesting against Sir George Staunton’s constant propensity to palliate the faults of the Chinese in general, and particularly his defence of their legal system, on the score of its being ‘constituted on the basis of parental authority’” (*The Monthly Review*, 1810, 122); “we cannot conclude without repeating our strong objections to his [di Staunton] partialities in favour of a fraudulent, oppressive, and degrading system of law, and our decided protest against all the admiration which he claims on behalf of the ‘paternal’ or flogging government of Imperial China” (*The Monthly Review*, 1810, 130).

prevalente fu quello di sottolineare l'incompatibilità tra un sistema, come quello cinese, fatto di norme codificate, minuziosamente descritte e adattate alla casistica e il rispetto delle libertà individuali tipico di un sistema liberale e costituzionale come quello britannico. La maggiore discrezione concessa ai giudici nell'ambito di quest'ultimo poté essere apertamente interpretata dai critici della codificazione scritta, fautori della flessibilità del *common law*, come un elemento di tutela dei diritti delle persone. Ne derivava quindi il rifiuto dell'esempio cinese, del quale semmai colpiva negativamente l'invadenza normativa nella vita privata degli individui e la propensione al disciplinamento della società propria di apparati di governo e di amministrazione tipici di un dispotismo orientale. Per questo è stata apertamente evocata una corrispondenza tra l'opposizione ai progetti inglesi di codificazione di inizio '800 e quella diffusa sinofobia nell'opinione pubblica britannica che operò potentemente nell'"Orientalizing the Chinese", ossia a essenzializzare in senso negativo la natura del governo e della giustizia cinesi¹⁹.

È significativo che questo tipo di discorso tendente, nel primo quindicennio dell'800, a riprendere e rilanciare argomenti 'sinofobi' sia filtrato, nell'immediato e successivamente, nella pubblicistica continentale, attestando la dipendenza, per esempio di quella italiana, dalle fonti estere e la relativa mancanza di autonomia di giudizio, soprattutto in ambiti fortemente specialistici come la sinologia²⁰.

Del resto, l'opinione britannica rispetto alle varie problematiche relative alla storia, alla cultura, alla società, ai rapporti commerciali, alle forme più generali di intercorso con la Cina nei primi tre decenni dell'Ottocento si stava ormai decisamente orientando in senso negativo, insofferente, denigratorio, aggressivo. L'esperienza fallimentare dell'ambasciata di Lord William Amherst nel 1816-1817, con il seguito di pubblicazioni di intonazione anticinese che ne seguirono, non fece che consolidare questa tendenza. Sempre più nettamente, in una Gran Bretagna in pieno sviluppo economico dopo la vittoriosa parentesi delle guerre rivoluzionarie e antinapoleoniche, fortemente proiettata a consolidare la propria posizione in India e quindi tendente sempre più a guardare agli affari sud-asiatici ed estremo-orientali in una prospettiva imperiale e globale, cominciava a delinearsi una prospettiva di maggiore intraprendenza sul fronte cinese. Non si trattava solo di riformare la struttura dei rapporti commerciali sul lato inglese alla luce delle crescenti campagne per il libero commercio, che conseguirono i propri obiettivi nel 1813 e nel 1833; si trattava al tempo stesso di rimodellare il sistema delle relazioni anglo-cinesi

19 Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes*, 139-150. Li Chen ammette tuttavia che "it is now very difficult to assess exactly how much direct influence Chinese law had on the actual legislative proposals of British or other Western reform programs in the nineteenth century", e perfino che "the stigma of China's Oriental despotism, symbolized by 'the graduated bamboo' or cudgel, would have posed a far greater risk to the success of any Western reform program that explicitly invoked Chinese law as its inspiration" (*Chinese Law*, 142).

20 Questo è il caso, per esempio, del *Giornale bibliografico universale*, IX, 1811,

superando il ‘sistema di Canton’ e puntando all’apertura di nuovi spazi di iniziativa e di penetrazione commerciale. Di più, stava profilandosi anche un’idea, se non ancora un programma, di azione mirante a ricondurre la prassi politica, amministrativa, giudiziaria, diplomatica, commerciale cinese e le modalità di relazione sociale e culturale entro coordinate compatibili con quelle Occidentali. L’idea sempre più diffusa era che il divario tra Cina e Occidente dovesse in una certa misura essere colmato aprendo la Cina all’influsso economico, culturale e religioso occidentale e favorendo l’introduzione di standard occidentali in diversi settori della vita economica e sociale.

George Thomas Staunton avrebbe svolto ruoli di primo piano nei complessi scenari della prima metà del sec. XIX. Per intanto, però, il suo progetto di introduzione nella cultura occidentale di uno dei testi-chiave della tradizione cinese aveva avuto largo successo in termini sia editoriali sia culturali. Non però, a quanto sembra, fino al punto da garantire il successo e la diffusione di un atteggiamento mentale più attento e sensibile verso la realtà cinese: una realtà che a ben vedere, in misura crescente, gli Occidentali, e gli Inglesi soprattutto, intendevano cambiare molto più che comprendere dall’interno. Conoscenza, rappresentazione ed esperienza occidentale della giustizia cinese, anche dietro l’enorme impatto emotivo sortito da eventi traumatici come la rivolta dei Taiping e la rivolta dei Boxer, sempre più andarono appiattendosi sullo stereotipo del “legal Orientalism”, consolidando l’idea di un apparato giudiziario cinese incomprensibile, inaffidabile, arbitrario, violento, senza alcuna garanzia per gli imputati, spietato nell’infliggere punizioni crudeli e morti tormentose. Se l’extraterritorialità ottenuta a partire dalla Prima Guerra dell’Oppio riuscì almeno in parte a mettere gli Occidentali presenti in territorio cinese al riparo dalle trappole procedurali cinesi, restava il problema di un paese con una cultura politica, amministrativa, giuridica e di relazioni internazionali ancora molto lontana dall’essere accettabile nel contesto della ‘famiglia delle nazioni’. Un processo il cui completamento avrebbe richiesto tempi molto lunghi, non ancora del tutto conclusi.

V.

Il codice Qing in Europa e le edizioni italiana e francese

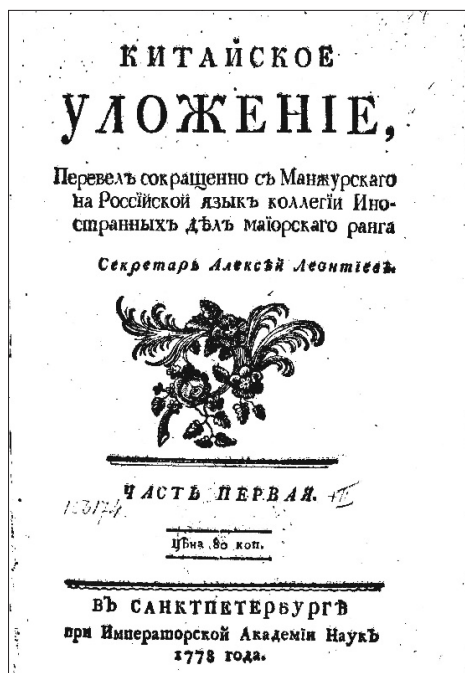
Va anzitutto ricordato che quella inglese non fu in assoluto la prima traduzione del *Ta Tsung Leu Lee* in una lingua occidentale. Vari studiosi hanno richiamato l'attenzione sul fatto che nella Russia dall'epoca di Pietro il Grande e soprattutto nel corso del Settecento la Cina – meta di diverse, importanti ambascerie tra Seicento e Ottocento¹ – fu oggetto di notevole attrattiva sia dal punto di vista del gusto per le *chinoiseries* sia in termini di ammirazione per le istituzioni e il funzionamento del governo del Regno di Mezzo, quale esempio illustre di un efficiente dispotismo illuminato². Testimoniaza particolarmente significativa fu offerta dalla stessa zarina Caterina II, che, grazie all'esistenza di competenze sinologiche russe già mature, poté tradurre in iniziative concrete l'ammirazione per la Cina tratta dall'amicizia con Voltaire, il più illustre sinofilo dell'Illuminismo europeo³. Oltre ad aver commissionato nel 1757 a Ilarion Rassokhin (1717-1770) e Aleksiei Leontiev (1716-1786) (entrambi già allievi della missione ortodossa russa installata a Pechino a inizio Settecento) la traduzione di una storia della dinastia Qing in sedici volumi; e ad aver ordinato nel 1762 la costruzione di un palazzo

1 Alexander Lukin, *The Bear Watches the Dragon: Russia's Perceptions of China and the Evolution of Russian-Chinese Relations Since the Eighteenth Century* (New York: Routledge, 2016, 1st ed. New York: M. E. Sharpe, 2003).

2 Lukin, *The Bear Watches the Dragon*, 10-11, ma sull'interesse della cultura russa per la Cina v. David Shimmelpenninck Van Der Oye, *Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration* (New Haven: Yale University Press: 2010), v. chapter 2, "The Petrine Dawn", and chapter 3, "Catherinian Chinoiserie", e più specificamente Barbara Widenor Maggs, *Russia and 'le rêve chinois': China in eighteenth-century Russian literature*, in *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, 224 (Oxford: The Voltaire Foundation, 1984), 24, 37; Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes*, 125-127. V. anche Susanna Soojung Lim, *China and Japan in the Russian Imagination, 1685-1922: To the Ends of the Orient* (London-New York: Routledge, 2013), especially chapter 2, "Confucius on the Northern Throne. China in the age of Catherine, 1762-1796", 42 sgg.

3 E. Skachkov, *Ocherki istorii russkogo kitaevedeniia [Outline of the History of Russian Sinology]* (Moscow: Nauka, 1977).

cinese nel complesso residenziale di Oranienbaum⁴, Caterina II, animata dal suo zelo per la codificazione, affidò allo stesso Leontiev, la traduzione in russo del codice Qing. Realizzata da un gruppo di esperti sotto la guida di Leontiev e pubblicata nel 1778-1783, essa rappresenta una ulteriore attestazione di interesse per il diritto e la giustizia cinesi, anche se si trattò in realtà di una versione abbreviata e che comunque, a causa della lingua di destinazione, ebbe una circolazione ed esercitò un'influenza insignificanti fuori della Russia. La sinologia russa continuò a nutrire una duratura ammirazione per il codice Qing: il grande Orientalista russo Nikita Bichurin, also known as Father Hyacint (1777-1853), residente in Cina dal 1801 al 1832 presso la missione ortodossa di Pechino, autore di molteplici traduzioni dal cinese e di opere storiche originali e, tra l'altro, estimatore e traduttore di Voltaire, avrebbe sostenuto alla fine degli anni '30 che il codice Qing era "so close to the true foundations of government that it can teach something even to the most well-developed states"⁵. Ben diversamente andarono le cose agli inizi dell'Ottocento grazie alle traduzioni inglese, italiana e francese.



⁴ Will Black and Simon Sebag Montefiore, *The Chinese Palace at Oranienbaum: Catherine the Great's Private Passion* (Boston: Bunker Hill Publishing Inc., 2003).

⁵ Shimmelpenninck Van Der Oye, *Russian Orientalism*, position 2924 of the Kindle edition. On Bichurin V. anche Boris Pankratov, "N. Y. Bichurin as a Translator", *Far Eastern Affairs*, 30 (3): 113–127.

La ricezione del codice penale cinese e in generale del diritto cinese nell'Italia dell'800 è stata oggetto di un saggio del 1958 di Lionello Lanciotti, il decano degli studi sinologici italiani, già docente a Roma, Venezia e Napoli, recentemente scomparso⁶.

Lanciotti prendeva le mosse dallo scritto che costituisce una delle evidenze più importanti dell'attenzione italiana per la Cina, le sue istituzioni e le sue tradizioni giuridiche all'inizio del sec. XIX: la recensione del *Ta-Tsing-Leu Lee* apparsa in tre puntate sugli *Annali di Scienze e lettere*, la rivista milanese fondata nel 1810, diretta dal "medico giacobino" e patriota parmense Giovanni Rasori (1766-1837)⁷ e dall'altro letterato parmense Michele Leoni (1776-1858), e alla quale collaborò Ugo Foscolo⁸. Il sinologo richiamava il fatto che il "lungo saggio" anonimo fosse stato attribuito a Foscolo stesso, come confermato dalla sua inclusione (parziale) in successive edizioni di scritti foscoliani (attribuzione peraltro ripresa dal sinologo Giovanni Vacca)⁹. E però registrava l'esistenza di opinioni contemporanee secondo cui Foscolo sarebbe stato solo l'"ispiratore" del saggio, autore del quale sarebbe stato invece lo stesso Giovanni Rasori. È da notare come una di quelle opinioni dichiarasse testualmente, con esplicito riferimento all'articolo degli *Annali*: "Quella [scrittura] sul codice penale dei Chinesi è una versione di Giovanni Rasori dall'inglese", chiarendo così il fatto che non di uno scritto originale si trattava, bensì di una traduzione¹⁰. La cosa singolare è che, invece, l'originalità dello scritto – di Foscolo, di ispirazione foscoliana, di Rasori che fosse – è stata accolta da Lanciotti, che lo definisce "frutto diretto od indiretto del grande poeta", evidentemente fidandosi dei curatori dell'edizione nazionale delle opere di Foscolo, secondo i quali l'articolo conterrebbe "echi del pensiero del Foscolo, delle conversazioni probabili tra lui e il Rasori circa

6 Lionello Lanciotti, "Il diritto cinese ed i suoi interpreti italiani nel 1800", *Cina*, No. 4 (1958), 58-69.

7 V. su di lui Giorgio Cosmacini, *Il medico giacobino. La vita e i tempi di Giovanni Rasori* (Roma-Bari: Laterza, 2002) e, prima, *Scienza medica e giacobinismo in Italia: l'impresa politico-culturale di Giovanni Rasori, 1796-1799*, a cura di Giorgio Cosmacini (Milano: Franco Angeli, 1982). Sull'attività di Rasori quale direttore degli *Annali* v. il primo di questi due volumi, 170-177, che tuttavia tratta esclusivamente delle polemiche di argomento medico e delle relazioni istituzionali che il periodico intrattenne con il governo del Regno d'Italia.

8 Il testo compare nei VIII (1811, 289-304), IX (1812, 35-44) e X (1812, 3-38). Lo stesso testo è incluso nelle seguenti edizioni di opere di Foscolo. Il titolo che precede la prima puntata e che figura nelle edizioni foscoliane è impreciso, perché identifica il traduttore inglese, nominato solo come "George Staunton", non con George Thomas Staunton, ma con il "Segretario d'Ambasciata nella missione di Lord Macartney", che, come ben noto, fu George Leonard Staunton, padre del futuro sinologo.

9 *Prose e Poesie edite e inedite di Ugo Foscolo ordinate da Luigi Carrer* (Venezia: co' tipi del Gondoliere, 1842), 199-203, *Opere edite e postume di Ugo Foscolo. Saggi di critica storico-letteraria tradotti dall'inglese. Raccolti e ordinati da F. S. Orlandini e da E. Mayer* (Firenze: Le Monnier, 1862), 313-323. Vacca lo attribuì a Foscolo in "Il valore morale del popolo cinese", in *Bollettino della Società Geografica Italiana*, fasc. V, 1911, 569-590.

10 Michele Leoni, *Carteggi italiani inediti o rari, antichi e moderni*, Firenze, Bocca, 1892, vol. IV, 31-32, citato in Lanciotti, "Il diritto cinese", 59.

quel codice, di cui il Rasori stesso fu il traduttore”¹¹. A parte l’informazione preziosa che identifica in Rasori l’autore della traduzione italiana, effettuata a partire dalla versione inglese di Staunton, queste annotazioni hanno chiaramente sviato Lanciotti, che nel suo saggio analizza l’articolo come se effettivamente testimoniassero una originale capacità critica da parte di quello che egli chiama “il saggista degli *Annali*”, laddove si tratta, come noto, di una semplice traduzione della lunga recensione dell’edizione inglese di Staunton che Francis Jeffrey aveva pubblicato sulla *Edinburgh Review* nel 1810 e che abbiamo già avuto modo di analizzare. Pertanto quanto Lanciotti afferma, al termine della propria rassegna dei giudizi parzialmente negativi espressi dagli *Annali*, cioè che “Foscolo o Rasori non compresero [...] che i Cinesi andavano giudicati secondo il modo di vedere cinese”, non ai letterati italiani va riferito, ma semmai a Jeffrey. Secondo Lanciotti, quello apparso sugli *Annali* era un “interessante [...] tentativo di interpretazione di un documento di primaria importanza per comprendere un popolo come quello cinese, di cui tanti parlavano o vanamente elogiandolo o senza motivo vituperandolo”¹². Resta però il fatto che quel tentativo non fu opera originale di critici italiani e trasmise al pubblico l’immagine che del codice cinese e delle tradizioni legali e giudiziarie cinesi aveva tratteggiato Jeffrey: un’immagine, come si è visto, complessivamente critica e tendente a evidenziare i limiti della legislazione cinese per quanto riguarda soprattutto la libertà politica e individuale, ma non priva della capacità di apprezzare il codice cinese, soprattutto sotto il profilo dell’organicità e della concisione e chiarezza stilistica, e in generale le leggi cinesi per la loro capacità di assicurare l’ordine e la disciplina sociale¹³.

11 *Edizione Nazionale delle Opere di Ugo Foscolo, vol. VII, Lezioni, Articoli di Critica e di Polemica (1809-1811)* (Firenze: Felice Le Monnier, 1933), 457-481 per il testo dell’articolo, XLVIII-XLIX, sul suo autore, cfr. Lanciotti, 59-60.

12 Lanciotti, “Il diritto cinese”, 65.

13 Può essere utile riprodurre un brano della recensione pubblicata negli *Annali* (che, ricordiamo, è una traduzione letterale dell’originale apparso sulla *Edinburgh Review*): “incominceremo dal confessare che ciò, onde fummo più d’ogni altra cosa meravigliati in questo codice, si è la somma ragionevolezza, chiarezza e coerenza di esso, la brevità, colla quale è scritto, come si scriverebbe di comuni affari, la retta tendenza dei vari provvedimenti, la semplicità e la moderazione del linguaggio. In esso tu non trovi punto di quelle frasi gonfie, che sono singolarmente proprie della maggior parte delle opere asiatiche; nessuno dei deliri superstitiosi, delle meschina incoerenza, e delle terribili inconseguenze, e le eterne ripetizioni di tutte cosiffatte composizioni da omo-oli; e neppur nulla di quella turgida adulazione, di quegli epiteti ammuccinati, e di quelle lodi noiose che si assumono tutti gli altri despotismi orientali; ma tu trovi da per tutto una tranquilla, concisa e distinta serie di ordinazioni, che sentono profondamente il giudizio pratico ed il retto senno europeo, e le quali se non sono sempre conformi alle raffinate nozioni di convenienza dei nostri paesi, generalmente però vi si accostano più assai di quello che i codici di tutte l’altre nazioni per quanto sieno queste leggi, in molte particolarità, assurdamente minute, pure non conosciamo alcun codice europeo che sia al tempo stesso così abbondante e così coerente, e che, come questo, sia scevro d’oscurità, d’ipocrisia, di finzione. È vero che esso è disgraziatamente difettivo in ogni cosa relativa a libertà politica o individuale; ma, quanto a reprimere il disordine, e a tener soggetta con gentil freno una vasta popolazione, a noi sembra

D'altra parte, non c'è dubbio che l'esistenza stessa di una edizione italiana del codice cinese attesti un forte interesse per la storia e la cultura della Cina e una notevole prontezza a recepire alcune delle novità editoriali più importanti apparse in Europa a tal riguardo, come molte altre iniziative pubblicistiche italiane coeve possono testimoniare¹⁴.

Per quanto riguarda l'edizione italiana effettuata presso il libraio milanese Silvestri nel 1812, va detto che essa era stata preceduta da una certa attenzione che alcuni periodici italiani avevano dato alla versione inglese di Staunton. Il milanese *Giornale bibliografico universale* di Sonzogno, per esempio, nel 1811 aveva pubblicato un lungo articolo¹⁵ dedicato all'edizione inglese del *TaTsing Leu Lee*, che esprimeva peraltro valutazioni assai negative. Il codice rivelava un "governo arbitrario e sofisticato", l'ampio ricorso alle pizioni corporali era tale che sorprendevo constatare il collegamento delle idee di giusto e ingiusto con il numero delle bastonate. Il codice lasciava apparire un paese "soggetto a un governo arbitrario", a "grossolana superstizione", con provvedimenti che scoraggiavano gli investimenti e la ricerca del profitto, e soprattutto "leggi [...] di una estrema severità e sempre minuziose e molte", ossia una tendenza a regolamentare ogni aspetto della vita privata e a sanzionare una grande varietà di violazioni mediante pene corporali, col risultato che "non v'è paese in cui più che alla China siano frequenti i delitti, e più frequentemente impuniti".

Che il codice penale cinese suscitasse molto interesse lo confermava poi di lì a poco il *Giornale enciclopedico di Firenze*. A proposito di una "nazione [...] di tanta fama tra noi" come la Cina, "tante varie [erano state] sinora le opinioni relative ai gradi del suo incivilimento" che "debbe accogliersi con avidità tutto quanto può contribuire a rettificare le nostre idee su quella vasta e bella parte del globo"¹⁶: così annunciava l'avvio dell'edi-

in generale essere egualmente dolce ed efficace Lo stato della società, per la quale fu esso destinato, sembra incidentalmente essere depresso e miserabile; ma noi non crediamo che si potessero divisare più savi mezzi per mantenerla in pace e tranquillità" (*Annali di scienze e lettere*, vol. VIII, 301)

14 La ricezione italiana di opere storiche, letterarie e religiose relative alla Cina (e all'Asia orientale in generale) pubblicate in Europa costituisce un capitolo della storia culturale italiana del primo '800 in attesa di approfondimento. La sua importanza è dimostrata dalle traduzioni italiane di opere inglesi e francesi quali – giusto per fare qualche esempio del primo '800 – quelle di Samuel Holmes, Henry Ellis, John Francis Davis, Chrétien-Louis de Guignes, Peter Simon Pallas, Guillaume Pauthier. Not trascurabile è anche la presenza di compilazioni originali o saggi come nel caso di Giulio Ferrario, *Il costume antico e moderno* (Milano, 1817-1834), Davide Bertolotti, *Storia della Cina* (Milano, 1825), Cesare Cantù (sections on China in his *Storia universale*, Torino, 1838-1846), Giuseppe La Farina (*La China considerata nella sua storia, ne' suoi riti, ne' suoi costumi, nella sua industria, nelle sue arti e ne' più memorevoli avvenimenti della guerra attuale: opera originale italiana; illustrata da una serie di finissime incisioni in acciaio*, Firenze, 1843-1847), Carlo Cattaneo ("La China Antica e Moderna", in *Il Politecnico*, X, 1861, fasc. 56, 198-223, online edition in *Eliohs*, URL: <http://www.eliohs.unifi.it/testi/800/cattaneo/CattaneoCina.html>), e Giuseppe Ferrari (*La Chine et l'Europe, leur histoire et leurs traditions comparées*, Paris, 1867).

15 *Giornale bibliografico universale*, t. IX, nn. XXXIII-XXXVI, 1811, 136-143.

16 *Giornale enciclopedico di Firenze*, t. IV, 1812, 23-24.

zione Silvestri, un'edizione in fascicoli quindicinali che la rendessero più attrattiva per il pubblico.

Difficile ricostruire le ragioni specifiche che possano aver fatto nascere questa iniziativa presso la bottega del libraio-tipografo Giovanni Silvestri (1778-1855). Certamente Silvestri fu uno dei librai ed editori più importanti, intraprendenti e rappresentativi dell'editoria milanese del primo Ottocento, come dimostrato da Marino Berengo, che ne ha tracciato un interessante profilo imprenditoriale, sottolineando come proprio a Silvestri si debbano alcune delle più innovative formule editoriali nell'Italia dell'epoca¹⁷. Probabilmente non fu secondario il fatto che Silvestri, già in quegli anni e in seguito, fu editore di Ugo Foscolo (la sua edizione dei *Sepolcri* è del 1813) ed è verosimile che ne abbia ascoltato direttamente o indirettamente i consigli.

Il traduttore fu con tutta probabilità proprio quel Giovanni Rasori che abbiamo già nominato e che fu figura molto attiva in molteplici campi: dalla medicina, come sostenitore delle teorie browniane e figura di rilievo istituzionale nella Lombardia napoleonica, alla politica, che lo vide impegnato su posizioni radicalmente repubblicane e filo-francesi e titolare di incarichi prima sotto la Cisalpina e poi con il Regno d'Italia, alla pubblicistica, sia con numerosi e importanti scritti di argomento medico sia come traduttore, specie dal tedesco (tradusse tra l'altro Goethe e Schiller, contribuendo alla fortuna italiana di quest'ultimo), sia come giornalista, con la direzione dei menzionati *Annali di Scienze e lettere* e collaboratore del *Conciliatore*. La sua traduzione fu effettuata a partire dal testo inglese di Staunton e senza riferimento alla contemporanea traduzione francese che, come vedremo tra poco, apparve nello stesso anno di quella milanese, il 1812.

Dell'edizione italiana l'Opac SBN registra solo otto esemplari in Italia – ciò che non esclude l'esistenza di altri non inseriti nella banca dati – facendone così un testo piuttosto raro. Questo è uno dei motivi che hanno ispirato il presente progetto editoriale, avente l'obiettivo non solo di richiamare l'attenzione su un capitolo molto importante della storia dei dibattiti europei sulla Cina, ma anche di realizzare un'edizione in formato digitale attualmente mancante. Va però detto che l'edizione Silvestri non presenta

¹⁷ Marino Berengo, *Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione* (Torino: Einaudi, 1980), v. soprattutto 52-54 e 133-149. Berengo lo descrive sinteticamente con queste parole: "Questo, che sarà uno dei più grandi editori dell'Ottocento italiano, che introduce un nuovo gusto del libro nel pubblico abituandolo ai volumetti arancioni della «Biblioteca scelta», che nella sua bottega attrarrà tanta parte della cultura milanese, è forse tra i librai di Milano quello che meno cerca di cancellare le sue origini artigiane. Nessuna inclinazione alla politica ravvisava in lui la polizia, e nessuna preferenza culturale o ideologica ci rivelerà l'analisi della «Biblioteca scelta», che lo accompagna per un quarantennio della sua semisecolare attività editoriale. Il Silvestri non ama le scelte culturali e non è forse neppure in grado di operarne, ma pochi sono a Milano pratici di libri come lui, capaci di muovere vittoriosamente mari e monti per accontentare un cliente o un corrispondente alla ricerca di un vecchio titolo da poche lire; nessuno forse degli altri librai prova per i letterati il suo affettuoso rispetto e ne coltiva con tanta cura l'amicizia".

particolari elementi di originalità rispetto alla versione di Staunton, di cui riproduce il testo in modo fedele, senza aggiunte di sorta. Non ci sono prefazioni del traduttore né note o commenti, come quelli che invece accompagnano la contemporanea edizione francese. Da questo punto di vista, perciò, non la si può considerare un contributo originale alle conoscenze storiche, storico-giuridiche e sinologiche, per arricchire le quali Rasori non fu in possesso di competenze adeguate. L'interesse dell'edizione risiede semmai nel fatto di aver introdotto nella cultura italiana del primo '800 un testo di grande rilievo e una fonte di assoluta importanza per la comprensione di una civiltà, una società e una cultura così distanti e controverse come quelle della Cina Qing. Ciò è dimostrato dalla presenza del *Ta Tsing Leu Lee* sia nelle letture di figure di primo piano della cultura italiana come Giacomo Leopardi, che vi dedicò alcune note dello *Zibaldone* nell'aprile 1821, sia in successive opere italiane a carattere sia compilativo sia specialistico.

Quella di Leopardi era poco più che una menzione passeggera del *Ta Tsing Leu Lee*, basata sull'articolo degli *Annali*, intesa a individuare, dietro la scorta di Abel Rémusat, una relazione causale tra la condizione di "immobilità ed immutabilità" della Cina e le caratteristiche della lingua. Una breve menzione, ma rivelatrice dell'adesione di Leopardi all'idea all'epoca ormai dominante di una Cina irrimediabilmente stazionaria. Dalla lettura dell'articolo degli *Annali* che riproduceva la recensione di Jeffrey alla traduzione di Staunton (sulla cui identità come segretario dell'ambasciata Macartney Leopardi era tratto in inganno dallo stesso articolo degli *Annali*¹⁸) egli traeva infatti la conclusione che "Un tal popolo dev'essere insomma necessariamente stazionario. E qual popolo infatti è più maravigliosamente stazionario del Chinese [...] nel quale abbiamo osservato una somigliante costituzione?"¹⁹.

Se quella di Leopardi non era una riflessione che del codice cinese faceva lo spunto per un'analisi particolarmente approfondita, in altri casi, invece, il ricorso al codice Qing aveva una funzione ben più strutturale. Così avveniva nel caso della *Storia della Cina* di Davide Bertolotti (1784-1860), che citava ampiamente Staunton dall'edizione italiana riprendendone le tesi a favore dell'elevato grado di civiltà della Cina testimoniato dal codice penale²⁰; oppure nel *Costume antico e moderno* di Giulio Ferrario, dove

18 Cfr. sopra, nota n. 7 in questo capitolo.

19 Giacomo Leopardi, *Zibaldone di pensieri*, no. 942, edizione digitale online in "Biblioteca dei Classici Italiani di Giuseppe Bonghi da Lucera", basata su Giacomo Leopardi, *Tutte le opere, introduzione di Walter Binni, a cura di Walter Binni con la collaborazione di Enrico Ghidetti* (Firenze: Sansoni Editore, 1969), vol. II, http://www.classicitaliani.it/leopardi/Zibaldone/Leopardi_Zibaldone_0905_1082.htm, visto online il 16 settembre 2016. Leopardi alludeva al codice cinese citando correttamente l'articolo della *Edinburgh Review* tradotto per gli *Annali di scienze e lettere*. Leopardi ebbe conoscenza indiretta di Rémusat, *Essai sur la langue et la littérature chinoises* (1811), attraverso la recensione del *Magasin Encyclopédique*, vol. 5, 1811, 228 sgg.

20 Davide Bertolotti, *Storia della Cina dai primi tempi sino all'ambasceria di Lord Macartney, tratta dagli Annali cinesi [...] in continuazione al Compendio della storia universale del sig. Conte De Segur* (Roma: nella stamperia di Pio Cipicchia, 1828), 4 voll. in 2 tomi, vol. I, 22-25 (I ed., Milano: Stella, 1825, 4 voll.).

il codice faceva da fonte a una ampia e dettagliata descrizione del sistema di governo imperiale²¹. Non così, invece, nella *Storia universale* di Cantù, che si avvaleva del *Da Qing Huidian*, un'altra compilazione di statuti Qing nota attraverso la descrizione datane dai *Mémoires* gesuitici²². E nemmeno il codice Qing sembra essere stato presente a Cattaneo nel suo brillante e acuto saggio su *La China antica e moderna* (1861)²³, dove i riferimenti sono soprattutto a testi della tradizione confuciana e taoista conosciuti attraverso la sinologia francese contemporanea. Ancora, invece, il *Ta Tsing Leu Lee* fu largamente presente tra le fonti di Giuseppe La Farina²⁴ e di Giuseppe Ferrari, il quale ultimo avrebbe commentato largamente e con severità quello che chiamava “le code mantchou”, uno dei “codes absurdes” che reggevano l'Impero di Mezzo²⁵.

A conclusione di questa rapida e tutt'alto che esauriente rassegna di echi italiani ottocenteschi del codice Qing, non si può non ricordare l'opera del fiorentino Alfonso Andreozzi (1821-1894), giurista, avvocato, già allievo a Parigi del grande sinologo francese Stanislas Julien²⁶. E va ricordata soprattutto per lo scritto del 1878 *Le Leggi penali degli antichi Cinesi. Discorso proemiale sul diritto e sui limiti del punire e traduzioni originali dal cinese*: una dissertazione di accompagnamento alla traduzione originale di testi giuridici cinesi di epoche imperiali antiche, dalla dinastia Hsia alla dinastia Tang. Qui Andreozzi mostrava di conoscere la traduzione del *Ta Tsing Leu Lee* effettuata da Staunton, nonostante ne evidenziasse l'incompletezza rispetto all'originale. Anche se non è chiaro se si sia servito dell'edizione inglese o della successiva traduzione italiana, siamo in ogni caso di fronte a una prova ulteriore della circolazione e notorietà del codice Qing nella cultura italiana, in questo caso nello scritto di un fervente democratico, avversario della pena di morte e che, a partire dallo studio del diritto cinese, intendeva proporre riflessioni critiche tanto sulle distorsioni correnti circa la crudeltà e l'arbitrarietà delle pene cinesi,

21 Giulio Ferrario, *Il costume antico e moderno di tutti i popoli*, (I ed. Milano: Tipografia dell'Editore, 1817-1834), III ed. Torino, Fontana, 1829, *Asia*, vol. I, 105-134. Sulla Cina nell'opera di Ferrario v. Pier Francesco Fumagalli, “La Cina descritta in Milano da Giulio Ferrario”, *Asiatica Ambrosiana. Saggi e ricerche di cultura religioni e società dell'Asia*, 1, 2009, 115-122.

22 V. sopra 21 e nota corrispondente.

23 In *Il Politecnico*, vol. X, I sem. 1861.

24 Giuseppe La Farina, *La China considerata nella sua storia, ne' suoi riti, ne' suoi costumi nella sua industria, nelle sue arti e ne' più memorevoli avvenimenti della guerra attuale* (Firenze: Bardi, 1843-1847), 4 voll., v. 153, 182, 185.

25 Joseph Ferrari, *La Chine et l'Europe, leur histoire et leurs traditions comparées [...] Deuxième édition* (Paris: Librairie Académique, Didier et C.ie, 1869, I ed. Paris, 1867), 157 sgg.

26 V. la voce di Anna Buiatti in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 3, 1961.

suffragate da “alcuni disegni grossolani venduti a Canton”²⁷, quanto sul diritto penale italiano e sulla necessità di una sua riforma²⁸.

L'edizione italiana del *Ta Tsing Leu Li*, come si è visto, non si può dire che sia stata espressione di competenze e interessi sinologici specifici e niente aggiunte in termini di contributo originale alla discussione sul codice Qing. In modo relativamente diverso stanno le cose per quanto riguarda l'edizione francese, che fu effettuata anch'essa nel 1812²⁹.

La traduzione dall'inglese in francese fu effettuata da Félix Renouard de Sainte-Croix (1767-1840), una figura piuttosto interessante di militare che dal 1803 al 1808 fu agente del governo napoleonico in Oriente – dove viaggiò in India, Filippine, Cina, Cocincina, arcipelago della Sonda –, nel contesto delle operazioni legate alla guerra contro l'Inghilterra e dell’“impossible rêve oriental de Napoléon”, con la spedizione nelle Indie agli ordini del generale Decaen³⁰. Da questa esperienza diretta, di cui altra testimonianza importante è un suo *Mémoire sur la Chine adressé à Napoléon I^{er}* del 1811, pubblicato da Henri Cordier nel 1895³¹, scaturirono sia un'opera che egli dette alle stampe nel 1810 col titolo *Voyage commercial et politique aux Indes orientales*³², sia la traduzione dall'inglese del codice Qing. Nel seguito della sua carriera, Renouard de Sainte-Croix, dopo un viaggio negli Stati Uniti nel 1808-1809 e le attività pubblicistiche appena menzionate, continuò

27 Alfonso Andreozzi, *Le leggi penali degli antichi cinesi: discorso proemiale sul diritto e sui limiti del punire e traduzioni originali dal cinese* (Firenze: G. Civelli, 1878), 96.

28 Cfr. Lanciotti, “Il diritto cinese”, 67-68.

29 Per la sua descrizione v. sopra, 50, nota 4.

30 Sulla sua biografia, v. la voce della *Biographie universelle*, vol. XXXV, 438-439; sulle sue avventure in Oriente, con particolare riferimento alla Cocincina, cfr. Bernard Gainot, “Autour du ‘Voyage aux Indes orientales de Renouard de Sainte-Croix’ (Paris, 1810). Les enjeux de la Cochinchine”, *La Révolution française* [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 24 juin 2015, Consulté le 18 septembre 2016. URL : <http://lrf.revues.org/1345>; V. anche Gérald Arboit, “L'impossible rêve oriental de Napoléon”, in *Revue du Souvenir napoléonien*, n. 402, Juillet 1995, 26-37, ora in *Napoléon.org* : <http://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/limpossible-reve-oriental-de-napoleon/>. Sul contesto generale della politica orientale francese in epoca napoleonica, v. Henri Prentout, *L'Île de France sous Decaen 1803-1810; essai sur la politique coloniale du premier empire, et la rivalité de la France et de l'Angleterre dans les Indes Orientales*, Paris, Hachette, 1901, su Renouard, v. 476-477.

31 Félix Renouard de Sainte-Croix, “Mémoire sur la Chine adressé à Napoléon I^{er}”, publié par Henri Cordier, in *Toung'pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie orientale. Mélanges, 1895-1905*, 1-7, versione digitale online disponibile in Gallica, URL <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k745629>

32 Il titolo completo è *Voyage commercial et politique aux Indes orientales, aux îles Philippines, à la Chine, avec des notions sur la Cochinchine et le Tonquin, pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807. Contenant des observations et des renseignements, tant sur les productions territoriales et industrielles que sur le commerce de ces pays; des tableaux d'importations et d'exportations du commerce d'Europe en Chine, depuis 1804 jusqu'en 1807; des remarques sur les mœurs, les coutumes, le gouvernement, les lois, les idiomes, les religions, etc. ...; un aperçu des moyens à employer pour affranchir ces contrées de la puissance anglaise* (Paris: aux Archives du Droit français, chez Clément frères, Libraires-éditeurs, 1810), 3 voll.

ad essere coinvolto nella politica coloniale francese, prima con una missione alla Martinica nel 1817 – donde la sua *Statistique de la Martinique, ornée d'une carte de cette île, avec les documents authentiques de sa population* (Paris: Chaumerot libraire, 1822) – e poi come inviato ad Algeri nel 1831. Ciò che interessa sottolineare in particolare è una circostanza avente diretta attinenza con la maturazione del progetto di edizione francese del codice Qing, ossia il fatto che Renouard de Sainte-Croix ebbe modo di incontrare e avere strette relazioni con George Thomas Staunton a Canton nel 1806, come testimoniano sia il *Voyage* (III, 116-122) sia il citato *Mémoire* del 1811: due testi che, peraltro, condividono il medesimo interesse politico-diplomatico-commerciale per il rilancio della presenza francese in Cina a spese dell'Inghilterra.

Interessante in generale il *Mémoire* del 1811 per la sua visione di politica globale. Renouard vi sosteneva il ripresentarsi di opportunità di rilancio di una politica cinese della Francia in funzione anti-inglese. Della stessa ambasciata Macartney dava una lettura in termini di politica globale. Era stato un chiaro tentativo di approfittare degli sconvolgimenti rivoluzionari in Francia per ottenere dal governo imperiale l'esclusione di tutte le altre nazioni europee dal commercio con la Cina, facendo leva sulla collaborazione dei missionari francesi di Pechino, evidentemente scontenti degli avvenimenti nella madrepatria. L'ambasciata olandese guidata l'anno successivo da Isaac Titsingh aveva controbilanciato, ma non posto fine ai tentativi inglesi di escludere la Francia dai porti cinesi, come attestato da una lettera di Giorgio III all'imperatore Jiaqing nel 1804. Fatti recenti, come l'incidente della nave *Neptune* nel 1807, con l'omicidio di un suddito cinese da parte di marinai britannici e la vicenda giudiziaria che ne era seguita, avevano però creato condizioni favorevoli affinché un'ambasciata francese potesse essere inviata a Pechino per reclamare contro i misfatti compiuti dagli Inglesi e ottenesse la loro estromissione da Canton, privando l'Inghilterra dei proventi considerevoli dei traffici commerciali, soprattutto del tè, il cui valore complessivo Renouard indicava sulla base di cifre fornitegli da colui che era indicato come "l'auteur du Code Pénal", ossia proprio George Thomas Staunton. Tale ambasciata avrebbe inoltre fatto progredire le conoscenze sulla Cina, grazie alle "notions certaines qui seraient recueillies avec soin par des personnes savantes attachées a la Suite de l'Envoyé". Il suo successo sarebbe stato garantito dalla selezione di personale altamente qualificato in vari campi, dalla segretezza dei preparativi e da una scelta accurata dei doni da destinare all'imperatore, che dovevano essere non prodotti delle manifatture o delle belle arti, di cui i Cinesi non sapevano che fare, bensì armi della migliore produzione francese.

Al di là della proposta di missione diplomatica in funzione anti-britannica, il *Mémoire* interessa perché contiene evidenza di un rapporto di conoscenza tra l'autore e George Thomas Staunton: un rapporto di cui ampia testimonianza offre l'opera principale di Renouard, il *Voyage politique et commerciale* del 1810.

In quest'opera, contenente una vivace ricostruzione dell'esperienza di viaggio in Oriente, Renouard presentava una dettagliata ricapitolazione della vicenda dei marinai inglesi della nave *Neptune* a Canton tra 1806 e 1807 e dei susseguenti contrasti giurisdizionali con le autorità cinesi. Certo, la narrazione di Renouard non mancava di mettere in evidenza la cattiva condotta, l'arroganza, gli abusi di cui gli Inglesi, in particolare i marinai sbarcati a terra, si erano resi colpevoli nei confronti sia di altri Europei sia soprattutto dei Cinesi³³. Comunque, era stato in occasione di questo episodio e dei negoziati che ne erano scaturiti che egli aveva fatto la conoscenza di Staunton – “qui sait le chinois mieux qu'aucun Européen dans ce pays”³⁴ –, stringendo con lui rapporti di amicizia e di stima e potendone apprezzare le capacità diplomatiche e le competenze linguistiche, così importanti per stabilire con le autorità cinesi rapporti non viziati dalla sudditanza degli interpreti cinesi detti *linguas* e dunque per garantire l'equo trattamento degli stranieri sotto inchiesta da parte della giustizia cinese³⁵. Certamente in questo frangente Renouard non solo aveva potuto assistere in prima persona ai negoziati e alle sessioni del tribunale mandarinale incaricato di gestire l'*affaire*³⁶, ma era anche venuto a conoscenza del codice Qing di cui Staunton avrebbe effettuato la traduzione.

Al di là di questa particolare circostanza, che illustra l'origine dell'interesse di Renouard per il codice penale Qing, il *Voyage* è interessante per le considerazioni che l'autore svolge sulla Cina, presentandola innanzitutto come l'incarnazione della più completa alterità rispetto a qualsiasi altra parte del mondo:

Je me croirais absolument dans un autre monde, où les hommes et les femmes ont des traits différents, et dont les usages, les lois, les idées mêmes, n'ont que peu ou point de rapport avec ce qui se passe dans les autres parties du globe: un Chinois n'est pas un homme comme un autre, il n'a que peu du Tartare qui l'avoisine, rien de l'Indien dont il n'est pas éloigné; c'est un homme à part, qu'il faut étudier, que son antiquité rend respectable, que ses mœurs séparent encore plus des autres peuples, que les distances³⁷.

Non mancavano rapidi schizzi relativi alla città di Canton, efficacemente presentata come lo scenario di un attivismo sfrenato, di un movimento senza sosta, di un lavoro incessante in cui tutti correvano indaffarati per le strade strette e affollate all'inverosimile,

³³ *Voyage politique et commerciale*, vol. III, 112-113.

³⁴ *Voyage*, III, 116.

³⁵ Facendo riferimento alle indagini preliminari per accertare le responsabilità per l'assassinio di un suddito cinese, Renouard afferma che “cette différence de langue rendait l'interrogatoire très-difficile: sans sir Georges, ils auraient de suite trouvé un coupable” (*Voyage*, III, 116).

³⁶ *Voyage*, III, 122.

³⁷ *Voyage*, III, 82.

dando vita a un quadro senza pari nelle maggiori città europee³⁸. Ma soprattutto dalle pagine di Renouard, comprese quelle dedicate all'*affaire* della *Neptune*, emergeva l'immagine di un paese soggetto a un'amministrazione profondamente corrotta, che sottoponeva i sudditi, e in particolare i mercanti cinesi delle *Hong* autorizzati a trattare con gli Europei e gli Europei stessi, a vessazioni e imbrogli di ogni genere, nelle quali si rivelava quello che l'autore definiva ironicamente "le génie financier du mandarin tartare", concludendo:

Vive la Chine pour l'esprit de friponnerie financière et fiscale , et vivent les Chinois pour savoir l'exercer à propos !³⁹.

Completavano l'opera, per quanto riguarda le parti su Canton e la Cina, riflessioni sulla società cinese, le abitudini domestiche, le espressioni artistiche, la religione, e soprattutto sulle condizioni del commercio, in particolare sui rischi che la completa libertà di commercio privato avrebbe comportato e sulla necessità di un supporto e una funzione di orientamento che il governo francese avrebbe dovuto svolgere per massimizzare il rendimento dei traffici cinesi.

Il futuro traduttore francese del codice Qing fu dunque una persona non solo con un profilo professionale militare e politico-diplomatico di tutto riguardo, ma anche dotata di conoscenza di prima mano della Cina e del suo sistema amministrativo e giudiziario. Non fu però un sinologo e il suo contributo all'edizione francese fu, come spiega egli stesso nel breve "Avant-propos", di mera presentazione di un documento che avrebbe potuto, nel medesimo spirito che era stato di Staunton, sostituire elementi concreti alle conoscenze "vagues et souvent exagérées" che avevano alimentato la contrapposizione tra gli "zélés protecteurs" e i "détracteurs" della Cina. Una breve presentazione, questa, in cui Renouard rendeva omaggio alle capacità di Staunton e al debito personale che aveva contratto verso di lui sia per affrontare la traduzione sia, più in generale, per le conoscenze sulla Cina che ne aveva tratto⁴⁰. D'altra parte, la traduzione francese si differenziava da quella italiana per la presenza di un contributo originale del traduttore, sotto forma di annotazioni a piè di pagina piuttosto numerose (dell'ordine di parecchie decine in ciascuno dei due volumi), ma generalmente molto brevi, a carattere perlopiù esplicativo o di rinvio interno, e comunque prive di commenti o valutazioni di qualche rilievo interpretativo.

38 *Voyage*, III, 91.

39 *Voyage*, III, 83, 92 sgg.

40 "J'ai vu, par moi-même, les soins que sir Georges a donnés à sa traduction; il s'est fait un plaisir de me communiquer les écrits authentiques où il a puisé, et j'éprouve beaucoup de satisfaction de lui rendre justice à cet égard; il m'a été trop agréable d'avoir pu prendre, dans les rapports que j'ai eus avec lui, des notions sur l'état civil et politique des Chinois, pour ne pas lui témoigner ici toute l'étendue de ma reconnaissance" (*Ta-Tsing-Lew-Lee ou les lois fondamentales du code pénal de la Chine*, "Avant-propos du Traducteur français", ii).

Non è possibile qui effettuare una ricognizione completa della ricezione che la traduzione di Renouard ebbe in Francia. Qualche ampia e interessante presentazione apparve al momento della pubblicazione, per esempio sul *Journal de Paris*, che non mancò, seppur brevemente, di attenuare l'eccezionalità della durezza del diritto penale cinese al confronto con il non meno violento diritto europeo⁴¹. Altra ampia presentazione fu quella estremamente elogiativa del *Journal de la littérature de la France*⁴², che fece eco soprattutto all'opinione di Staunton secondo cui la traduzione del codice Qing aveva rappresentato una salutare inversione di tendenza rispetto a una tradizione interpretativa sulla Cina dominata dal "défaut d'impartialité" dovuto all'influenza dei missionari gesuiti. Al tempo stesso, il periodico, nell'esporre il contenuto del *Ta Tsing Leu Lee*, non mancava di evidenziare alcune peculiarità del sistema giudiziario penale cinese: per esempio, la imprecisa distinzione tra delitti attinenti alla sfera privata e quelli coinvolgenti la sfera pubblica, ossia l'autorità politica e amministrativa, oppure il ricorso alle punizioni corporali, come la bastonatura col bambù, anche per semplici infrazioni di natura civile, secondo un modo di procedere in assoluto contrasto con gli usi europei, oppure, infine, gli effetti negativi sul rispetto dovuto alla legge dell'attenuazione del loro rigore nella pratica giudiziaria, additato da Staunton come un contrappeso alla crudeltà delle punizioni previste dalle norme⁴³.

Sorprende d'altra parte il silenzio dei periodici eruditi. Non se ne occupò il *Magasins encyclopédique*. Sorprende anche che lo spoglio dei primi 12 volumi (1822-1828) del *Journal asiatique* non riveli alcuna menzione delle relativamente recenti edizioni europee del codice Qing: è vero che la pubblicazione della rivista iniziò nel 1822, ma è anche vero che le sue pagine ospitano molti interventi eruditi di argomento cinese ad opera di specialisti come Klaproth, Rémusat, Julien, Landresse, Fresnel e recensioni di opere sulla Cina e le sue relazioni con l'Europa. Solo un accenno troviamo in un intervento di Rémusat sullo stato degli studi cinesi in Europa, allorché ricorda il contributo dell'"honorable traducteur du Code Pénal des Mandchous", come esempio precoce di un interesse inglese per la letteratura cinese che pareva all'autore rispecchiare il maggiore impegno britannico negli studi sinologici contemporanei, soprattutto in campo linguistico, rispetto a quanto i missionari francesi avevano saputo fare in precedenza. Eppure, pur notando quanto profondamente le conoscenze sulla Cina fossero migliorate nei precedenti dieci anni in seguito alla traduzione di testi giuridici, filosofici e letterari – "Maintenant ce sont les originaux que l'on consulte et que l'on cite, avec autant de facilité que de sécurité. Ces ouvrages sont devenus l'une des sources qu'il n'est plus

41 14 Avril 1812, n. 105, 3-4; secondo articolo, 10 May 1812, n. 131, 3-4.

42 *Journal de la littérature de la France*, XIVème année, onzième cahier, 1811, 336-341.

43 *Journal de la littérature de la France*, douzième cahier, 1812, 27-29.

permis à la critique de négliger” – , pur nel suo entusiasmo per la “miniera” che stava aprendosi agli studi sinologici, Rémusat non riteneva di citare tra questi il lavoro sicuramente pionieristico di Staunton e la traduzione di Renouard⁴⁴. Un ampio utilizzo del *Ta Tsing Leu Lee* si sarebbe trovato nel *Journal asiatique* solo più tardi, nel 1837, in un saggio di Edouard Biot “Sur la condition des esclaves et des serviteurs gagés en Chine”⁴⁵.

Un’indagine sulla circolazione europea e extra-europea del *Ta Tsing Leu Lee* nelle sue edizioni in lingue occidentali – tra le quali andrebbero considerate anche le due in spagnolo⁴⁶ – e sull’influenza che esso esercitò sulle conoscenze e le discussioni sinologiche va naturalmente ben oltre gli scopi del presente lavoro.

Si è voluto in questa occasione ricostruire il più che secolare dibattito sulle istituzioni, la legislazione e la giustizia cinesi entro il quale si inserirono il contributo di Staunton e la sua ricezione soprattutto italiana, offrendo il contesto in cui venne a inserirsi questa singolare, originale, coraggiosa iniziativa editoriale che, per opera di uno scienziato, medico impegnato e polemista come Rasori e di un librario all’avanguardia come Silvestri, offrì al pubblico italiano uno dei prodotti di maggiore importanza del sapere sinologico europeo del primo Ottocento.

⁴⁴ Abel Rémusat, “Rémusat, Sur l’état et le progrès de la littérature chinoise en Europe », in *Journal asiatique*, 1822, t. I, 279-192, v. 284.

⁴⁵ *Journal asiatique. Troisième série*, t. III, 1837, 246-299.

⁴⁶ V. 50, nota 4.

Conclusioni

Le discussioni europee sulla giustizia cinese, le sue leggi, i suoi meccanismi istituzionali non sarebbero certo terminate con la pubblicazione delle edizioni europee del codice Qing: al contrario, si sarebbero fatte ancora più pressanti man mano che la presenza europea sul territorio cinese divenne sempre più invadente, gli interessi commerciali occidentali presero a premere in modo sempre più insistente per aprire nuove occasioni di scambio, l'intercorso diretto tra europei e cinesi sul suolo cinese, nelle aree dove i primi erano ammessi ad esercitare i propri traffici legali e illegali divenne più costante.

Ovviamente, là dove i rapporti soprattutto commerciali sono più intensi e continui e soprattutto dove le forme della loro disciplina sono incerte, irregolari, spesso arbitrarie e tali da costituire un elemento di instabilità rispetto alla conduzione degli affari, è chiaro che le occasioni di conflitto sono più numerose. E là dove l'intercorso tra comunità soggiace a complesse regolamentazioni fatte essenzialmente di divieti e prescrizioni, spesso tali da rendere difficile, disagiata, problematico l'esercizio delle più normali funzioni – come avveniva per gli Europei da parte della legislazione Qing e della burocrazia mandarina chiamata ad applicarle secondo il cosiddetto 'sistema di Canton' – c'è da aspettarsi che sia le aspirazioni affaristiche, ma anche le esigenze più elementari della vita quotidiana potessero tradursi in tentativi e occasioni per violare disposizioni percepite come ingiustamente e irragionevolmente limitative, specie per chi, come gli inglesi e gli altri europei residenti a Canton, fosse abituato ad altri standard di rapporti commerciali, di rispetto delle libertà personali, particolarmente della libertà di movimento. Questa la situazione che caratterizzò la presenza e l'attività europea a Canton fino alla fine degli anni '30 del sec. XIX, un periodo che fu letteralmente costellato di casi giudiziari in cui gli occidentali si trovarono alle prese con la giustizia imperiale, subendone tutte le complessità, quelle che erano percepite come stranezze procedurali, l'inaffidabilità, la durezza sproporzionata di certe punizioni: il tutto aggravato dalle ovvie difficoltà di comunicazione interculturale dovute alla scarsa conoscenza delle lingue da entrambe le parti. Di qui la grande importanza di mediatori preparati, quale George Thomas Staunton certamente fu.

Quello che era stato un dibattito essenzialmente limitato alla sfera intellettuale e che aveva portato ad affrontare certi problemi, come quello delle leggi e della giustizia cinese, semplicemente come aspetto particolare dell'indagine sulle caratteristiche di una società remota e diversa, ai primi dell'800 era ormai diventato un insieme di questioni pratiche, che esigevano soluzioni concrete e operative, come per esempio la disponibilità di un testo giuridico correntemente seguito dagli apparati cinesi di giustizia: non solo dunque lo specchio di una antica cultura e di un venerando apparato istituzionale, ma anche un punto di riferimento e uno strumento di lavoro di uso giornaliero. Come era avvenuto e continuava ad avvenire in India, nelle aree gradualmente incluse nella sfera di influenza o nel controllo diretto britannico, la conoscenza delle tradizioni, delle concezioni, delle pratiche di giustizia era indispensabile ai fini dell'esercizio di funzioni politico-amministrative e di governo, come la Compagnia inglese delle Indie orientali si era trovata a fare nelle tre 'presidenze' indiane dove esercitava esattamente poteri di quel genere. A Canton la situazione era certamente diversa. Gli europei non avevano alcun controllo territoriale. La loro presenza era esclusivamente di natura commerciale, anche se le occasioni di contatto e confronto diretto con le varie branche e i vari livelli dell'amministrazione mandarinale – oltre che con i privati mercanti cinesi autorizzati, membri della Co-Hong – erano praticamente quotidiane e poterono avvalersi di sistemi di mediazione consolidati, almeno fintantoché l'attività della comunità occidentale nettamente più numerosa, quella britannica, si svolse sotto il controllo della East India Company e dei suoi funzionari.

Come si è visto, per effetto di questi cambiamenti, l'interesse e l'attenzione degli osservatori, degli autori di relazioni, resoconti, opere descrittive, memorie e corrispondenze di vario genere – alcune molto importanti ne abbiamo viste che restarono inedite all'epoca della loro composizione e a lungo lo furono fino in tempi recenti – cominciarono a concentrarsi non tanto e non solo, come era stato prevalentemente fino ad allora, sulla struttura formale delle istituzioni giudiziarie e dei meccanismi di produzione e amministrazione delle leggi, quegli elementi, cioè, che potevano essere desunti dallo studio di documenti e testi ufficiali, accessibili solo a chi avesse posseduto competenze linguistiche di prim'ordine oppure in traduzione – come nel caso del codice Qing.

Senza dubbio quei testi, di cui i gesuiti per primi avevano contribuito a diffondere la conoscenza in Europa soprattutto nei decenni a cavallo tra '600 e '700, offrivano un quadro di grande complessità istituzionale, disegnavano un ordine ammirevole, una struttura articolata e con un elevato grado di organizzazione, insomma, un sistema che non solo poteva stare alla pari di quelli europei, ma addirittura li sopravanzava, grazie a un affinamento continuo, avvenuto nel corso dei secoli grazie a una sostanziale stabilità e continuità istituzionale. Era come la dimostrazione di quali meravigliosi risultati potesse conseguire una civiltà attraverso un processo storico ininterrotto di perfezionamento,

Non c'è dubbio che queste informazioni, spesso di grande qualità, nel passare tra le mani dei divulgatori o di commentatori di seconda o terza fila, finirono per generare una mitizzazione e atteggiamenti di sinofilia poco supportati da conoscenza approfondita e comprensibili solo per quelle frazioni di opinione pubblica animate da forti impulsi riformatori e bisognosi di modelli esterni a cui riferirsi e ai quali ispirare le proprie polemiche contro gli aspetti più retrivi e irrazionali dell'*ancien régime* europeo. Al confronto con quest'ultimo, la Cina sembrava offrire un modello di grande raffinatezza e soprattutto di razionalità, efficienza, semplicità, prossimità ai valori più naturali in politica, in economia, nella morale.

Abbiamo visto come questi atteggiamenti di idealizzazione nell'ultimo quarto del sec. XVIII avessero cominciato a dare chiari segnali di indebolimento e perfino di inversione di tendenza. Ciò fu la conseguenza del fatto che della Cina sempre più si cominciò a fare conoscenza non tanto sulla base di testi classici e dell'organizzazione formale del governo e dell'amministrazione, quanto sulla scorta della diretta esperienza del *funzionamento pratico* della burocrazia *in loco*, cioè a Canton: un'esperienza che rivelava una realtà amministrativa ben diversa da quella che si poteva immaginare guardando al complesso sistema di selezione meritocratica del mandarinato, alla gerarchia di autorità e delle forme di controllo facenti capo al centro dell'impero, a quel sistema apparentemente rigoroso di regole rivolte teoricamente a impedire la corruzione, i favoritismi, i personalismi, gli abusi, le estorsioni, le prepotenze, gli arbitri del funzionariato. Del resto, proprio l'esperienza pratica diretta aveva suggerito al commodoro Anson, dopo essere passato per Canton nel 1741, quelle considerazioni aspramente critiche circa gli amministratori da lui incontrati sul posto che avrebbero offerto a Montesquieu argomenti a sostegno della sua condanna fuori dal coro del dispotismo cinese.

Alla fine del '700, le voci in grado di riferire cosa fosse la realtà pratica dell'amministrazione imperiale – sia alla periferia sia al centro, dopo l'esperienza dell'ambasciata Macartney – si andarono moltiplicando, alimentando una crescente insofferenza per tutte le difficoltà e tutti i soprusi che gli uomini d'affari occidentali si trovarono spesso a subire. I meccanismi della giustizia locale e provinciale si rivelarono in più occasioni non solo difficili da comprendere, ma pieni di aspetti inaccettabili perfino a europei che pure non è che avessero alle spalle, nei propri paesi, sistemi giudiziari esenti da difetti. Soprattutto, le tortuosità della giustizia cinese e gli aspetti più cruenti del sistema penale consolidarono la convinzione che le istituzioni giudiziarie cinesi fossero del tutto insensibili alla libertà e alla dignità della persona, alle garanzie minime, ai diritti degli accusati, e, col loro ricorso sistematico a dure punizioni corporali anche per le colpe meno gravi, ignorassero qualsiasi rispetto della sofferenza umana. Mancanza di sicurezza per l'individuo e mancanza di sicurezza per lo svolgimento degli affari, mancanza di tutele per la salvaguardia della persona e mancanza di garanzie per il rispetto degli obblighi

contrattuali, impossibilità di trovare nelle procedure amministrative certezza circa diritti e doveri e protezione dagli abusi: questi gli aspetti che sempre più spesso emersero dalle testimonianze europee. I fallimenti, le difficoltà enormi, le frustrazioni a cui andarono incontro le ambascerie britanniche e olandesi – peraltro occasione di un gran numero di nuove testimonianze di prima mano la cui pubblicazione fornì all'opinione pubblica europea elementi di giudizio ben distanti dall'infatuazione sinofila di qualche decennio prima – non fecero che confermare la realtà di un'immagine fortemente negativa delle istituzioni cinesi e rafforzare la convinzione che esse non fossero adatte all'ordinato svolgimento di relazioni commerciali ormai d'importanza primaria in uno scenario globale in cui la Gran Bretagna stava costruendo un sistema integrato di affari di carattere imperiale che da Canton faceva centro nella City di Londra.

In altra sede ho cercato di dimostrare come anche in certi rappresentanti del pensiero illuministico maturo, profondamente persuasi della superiorità della civiltà europea sul resto del mondo, fosse ormai chiara la consapevolezza che qualcosa doveva cambiare, che la Cina dovesse cambiare, fare la propria parte, assumere il ruolo che le competeva, adattandosi alle condizioni di un commercio globale e di relazioni globali ormai caratterizzanti il mondo moderno: è il caso, pur con accenti diversi, di Adam Smith, ed è soprattutto il caso di Diderot e di quanto egli scrisse nella più importante opera tardo-illuministica dedicata alla storia e alla politica dell'espansione e dei commerci europei a livello globale – un'opera molto composita e perfino contraddittoria, della quale si sono volute sottolineare le valenze anticoloniali, forse lasciando in ombra accenti e idee di segno ben diverso¹.

All'inizio dell'800 e soprattutto a partire dai primi anni '30, però, le cose si presentavano profondamente cambiate rispetto a 40-50 anni prima e dopo la fine delle guerre napoleoniche. La pressione degli ambienti commerciali britannici per avere libero accesso al mercato cinese si era intensificata al punto da mettere sotto attacco i privilegi monopolistici della East India Company, che, com'è noto, furono soppressi in due fasi, nel 1813, con la fine dell'esclusiva sui traffici India-Europa, e nel 1833, con la fine dell'esclusiva sui traffici Cina-India, che costituivano il segmento più orientale della rete di commerci inglesi e anche quello più lucrativo, grazie all'enorme aumento dell'importazione di tè in Inghilterra e di oppio in Cina.

L'azione congiunta dei potenti interessi del capitalismo commerciale britannico e di un'opinione pubblica ormai convinta che la Cina fosse un paese dispotico, una socie-

1 Guido Abbattista, "How to deal with China. New questions in the 1780 edition of the *Histoire des deux Indes*", in *Autour de l'abbé Raynal: genèse et enjeux politiques de l'Histoire des deux Indes*, sous la direction de Antonella Alimento et Gianluigi Goggi (Fernel-Voltaire: Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 2018), 171-187; e id., "The Despotism of the Plough, Throne and Tradition: Commercial Enlightenment and China in the *Histoire des deux Indes*", forthcoming in the series "Le siècle des Lumières" (Moscow: German Historical Institute-Nouka, 2018), 84-109.

tà priva delle condizioni necessarie per l'affermazione dell'individuo, dei suoi interessi e della sua sicurezza personali, e un mercato ingiustamente e immotivatamente ostile all'apertura verso l'esterno e alla partecipazione al sistema globale degli scambi, furono all'origine di una richiesta pressante di cambiamento. Fu questo un processo che in questa fase si svolse soprattutto in Gran Bretagna. E fu la Gran Bretagna a fare da testa d'ariete della penetrazione occidentale in Cina quale avvenne nel giro di una ventina d'anni con la Prima (1839-1842) e successivamente con la Seconda (1856-1860) Guerra dell'Oppio. Tra i risultati ottenuti con l'intervento armato allo scopo di garantire agli occidentali il soddisfacimento delle proprie richieste di accesso al mercato interno cinese, vi furono disposizioni relative proprio alla giustizia, in particolare con l'introduzione del principio dell'extraterritorialità. Se la giustizia cinese non poteva essere riformata da un governo, come quello dei Qing, dispotico, corrotto, incapace di modernizzazione, se non si poteva cambiare un sistema giudiziario pieno di abusi, violento, cruento, dove supplizi e tormenti costituivano il principale metodo repressivo, non restava che creare, anche col ricorso alle armi, le condizioni per sottrarre gli europei residenti in Cina alla giurisdizione imperiale.

Questi esiti furono il frutto di una politica delle cannoniere messa in atto dalle potenze occidentali successivamente anche in altri teatri, con la Turchia, con il Giappone, ma furono resi possibili anche da un clima d'opinione in Europa che la pubblicistica aiutò a orientare in senso sfavorevole alla Cina, mostrandola come una realtà radicalmente diversa dall'occidente, irrimediabilmente resistente al cambiamento, dominata da una dinastia straniera – quella mancese – che impediva al popolo cinese di partecipare ai benefici del mercato globale. Un paese ancora largamente incomprensibile ai più, enigmatico, misterioso, pericoloso, come presto al rivolta dei Taiping avrebbe drammaticamente rivelato, un paese dove gli standard della civiltà occidentale erano lungi dall'essere conseguiti se non nelle *enclaves* dei residenti europei a Canton e negli altri porti aperti e nonostante l'impegno e gli sforzi crescenti dei missionari e delle missionarie protestanti e cattoliche inglesi, americane, tedesche, francesi, dediti all'insegnamento e all'assistenza all'interno del territorio cinese finalmente accessibile alla loro opera.

Le polemiche settecentesche erano ormai un lontano ricordo e nell'opinione occidentale a metà '800 la rappresentazione dominante della Cina e in particolare del suo governo e dei suoi apparati e pratiche giudiziarie era ormai appiattita su una serie di stereotipi come quelli dei tormenti, dei supplizi, della crudeltà, della corruzione, dell'abuso sistematico, di cui abbondavano la stampa illustrata e i periodici di divulgazione popolare, e ai quali se ne sarebbe presto aggiunto uno nuovo, sicuramente alimentato dai resoconti terrificanti delle violenze dei Taiping prima e dei Boxer più tardi: quello del pericolo giallo, della minaccia di un'invasione cinese (e giapponese) dell'occidente, entrato a turbare le fantasie dei lettori europei.

